This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

86.2.

Ital 205.21

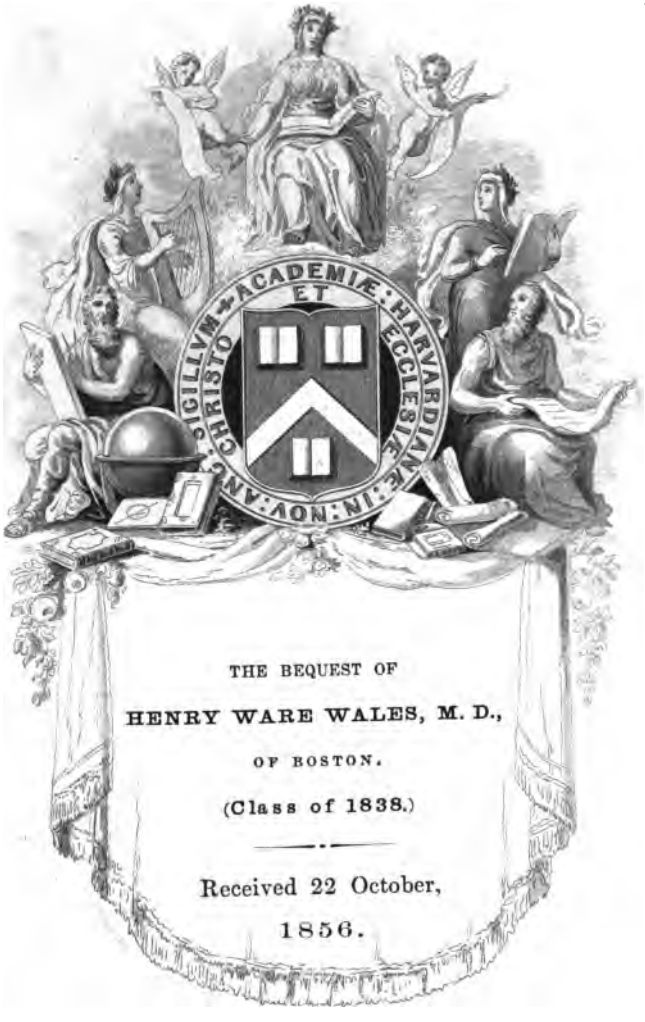

THE BEQUEST OF

HENRY WARE WALES, M. D.,

OF BOSTON.

(Class of 1838.)

Received 22 October,

1856.

MURATORI

ANTICHITÀ ITALIANE

DISSERTAZIONI

SOPRA LE

ANTICHITÀ ITALIANE

COMPOSTE DAL PROPOSTO

LODOVICO ANTONIO

MURATORI

CON NOTE

DELL' AB. GAETANO CENNI

TOMO PRIMO

FIRENZE
PRESSO LEONARDO MARCHINI
MDCCCXXXIII.

Ital 205.21

PREFAZIONE

DELL' AUTORE

Ho già dato i Scrittori delle cose d' Italia. Sbrigatomi da un' opera cotanto laboriosa, ora ne presento un'altra, cioè le ANTICHITA' ITALIANE DEI SECOLI DI MEZZO. Non mancarono chi con preghiere e ragioni di qualche peso mi stimolavano, giacchè tanti aiuti io aveva procurato all' Istoria Italiana dei tempi barbarici, a rivolgermi finalmente a tessere un' Istoria universale d' Italia dopo il decadimento del Romano Imperio; come se io solo, versato per tanto tempo in cotesti studj, e più accuratamente di altri molti, e più facilmente di chicchessia, ad un tal lavoro accudire, e con un durevole benefizio sì i presenti che i posteri obbligarmi potessi. Ma me già fatto vecchio atterrì una sì grande intrapresa, cui pure incessantemente desidero, che da alcun altro abbracciata

sia; poichè già tra noi non manca chi egualmente bene, anzi con maggior felicità di quel che a me riuscisse, a quest' opera possa applicarsi, qualora sia ben provisto di libri, ed alla sua copiosa erudizione la lettura de gli antichi monumenti unir voglia. Frattanto ricordandomi, in quel tempo, in cui pubblicai le ANTICHITA' ESTENSI cioè nell'anno 1717. di aver anche promesso le ANTICHITA' ITALIANE, eccomi finalmente risolto a mantener la parola. Dalla qual Opera, avvegnachè io non abbia avuto animo di scrivere l' Istoria Italiana della mezzana età, lusingomi però che non poco lume ed aiuto venir ne possa a chi voglia scrivere la detta Storia, o leggere le Istorie già messe insieme. Ma perchè il Lettore di buon' ora informato sia di quel che io con queste mie fatiche abbia fatto, e di quel ch' ei, volendone far uso, sperar ne possa, mi convien premettere poche parole.

Dappoichè le lettere umane, risorte, per così dire, negli ultimi Secoli decorsi, la primiera dignità riacquistarono, e le barbariche spoglie deposero (il che certamente è avvenuto per l' industriosa opera della gente Italiana, del cui esempio le altre più colte nazioni di Europa dipoi profittarono) gl' ingegnosi nostri Maggiori con somma attenzio-

ne e premura attesero in prima a ripulire la Lingua Latina dal commercio de' Barbari resa omai troppo deforme, indi ad introdurne la Greca per lunghissimo tempo innanzi non conosciuta e negletta. In seguito si fecero a richiamare, ad ampliare, a perfezionare gli Oratorj e Poetici studj, la Filosofia, la Istoria, la Erudizione, e le altre Scienze ed Arti, con tal successo, che tra le tante cagioni, onde congratularci dobbiamo della felicità de' tempi nostri, l'ultimo luogo non deesi alla coltivazione delle buone lettere nel suo splendore rimesse. E per quello spetta all' Erudizione, non men la Sacra che la Profana con particolarissima cura è stata trattata. Senonchè quei che diedero mano alla Profana, quasi a quei soli tempi si ristrinsero, ne' quai Roma a tanti popoli in Europa, in Asia, e in Africa signoreggiò; e la Grecia fu per la gloria delle lettere egualmente che delle armi chiara e famosa. Ad illustrare i fatti dell'una e dell'altra Nazione, a dissotterrarne i monumenti, a spiegarne i costumi, i riti, la religione, il governo, le leggi, e le altre cose agli antichi Romani e Greci attinenti, erano dirette le mire degli Eruditi. Qua tendevano i loro sforzi, queste erano le loro delizie. E cotanto crebbe l' ardore di questo studio ne-

gli uomini letterati, che già da Gronovio e da Grevio ci è stato dato un Tesoro di Antichità Greche e Romane in venticinque grossi volumi compreso; cioè una grande serie di varj Autori, che di quelle trattarono. Indi di altri Scrittori, che scrissero sopra lo stesso argomento, insieme raccolti, tre altri Tomi formati furono da Sallengre, de i quali, unitamente agli altri primi, una seconda edizione si è fatta in Venezia. In questi però non consiste tutto l'erario dell'Erudizion Greca e Romana; altri più ve ne sono, e specialmente di cose Romane; a i quali se unir si voglia gli altri moltissimi, ne' quai si riportano le antiche Iscrizioni, i Fasti, le Medaglie, le Gemme, gli Anfiteatri, la Geografia, la Cronologia, e le altre parti, o frammenti di Erudizione Romana, un numero n'esce, quasi ho detto, da spaventarne.

Questo pertanto era allora il felice ubertoso campo preso unicamente a coltivare dagl'ingegni Italiani, e da cui grande messe ricoglievano di lode e di gloria; e nessun conto intanto facevasi di ciò che riguardava i tempi posteriori alla venuta de' Barbari in Italia. Se alcuna carta di quei Secoli, o libri scritti da Autori di quel tempo, o di Poesie latine, o di Leggi, o d'Iscrizioni venivano alle

mani, il minor male era che fossero senza disprezzo deposti, o messi in un canto; giacchè non pochi eran quelli, che quai fetidi escrementi in orrore gli avevano: specialmente i Grammatici, i quai pel contrario ogni misero avanzo di Ennio, di Catone, di Plauto, e degli altri più antichi Latini, come gemme apprezzavano, e fino alle stelle innalzavano. Io per verità disapprovare non so questo smoderato amor de i Grammatici verso qualunque monumento dell' antichità più rimota, e fo loro anche buona la grande avversione, che hanno per i libri de i Secoli barbari; perciocchè in essi l' oro Latino inutilmente si cerchi, e grande abbondanza vi sia di ruggine e scoria Tedesca. Ma per quello riguarda gli altri Letterati cotanto nemici dell' Erudizione della mezzana età, mi sia lecito chiamargli non dissomiglianti da quelli, che nati nel felicissimo suolo d' Italia, da tale eccesso di amore e di ammirazione sono trasportati per essa, che ogni altro paese posto di là dall' Alpi, o di là dal mare, non curano, e fors' anche disprezzano. Ciascuna regione però ha le sue buone qualità ed i suoi comodi, e non le mancano prerogative di natura e di arte. Di più, in molte di esse non fia malagevole rinvenire una bellezza e ma-

gnificenza invidiabile. Benchè che dico? quasichè l'Italia, nostra Madre, non sia stata, e non sia sempre la stessa tanto sotto i Romani padroni del Mondo, quanto sotto i Longobardi, Franchi, Germani. Comecchè non senza dolor si rammenti, che Roma, dopo aver dominato a tante nazioni, abbia anch' essa imparato a servire; comecchè non senza dispetto rimembrisi la un tempo fioritissima Italia per la trasmigrazione de i Barbari squallida resa e deforme; questo nostro paese non pertanto non è divenuto un deserto di Libia, nè ha perduto i naturali suoi pregi. Abbondavano anche allora i popoli provisti di Rettori e di Leggi; non era malagevole trovare anche allora degl' ingegni felici; si coltivavano i campi; vi erano commercj, pace, ricchezze. E benchè, a dir vero, nella Patria degl' Italiani sotto i Longobardi quell' aspetto di felicità non vi fosse, quella civiltà di costumi, quell' ornamento di lettere, che vi era prima sotto i Romani; niente però di manco la maestà, la fortezza, la opulenza di questo Regno non era neppur allora punto inferiore a quella di ogni altro Regno vicino. E quale di grazia fastidiosaggine e dilicatezza d' uomini è mai cotesta, che l' Italia lor Madre, soltanto mentre fu

felice e Signora, vogliano intimamente conoscere; balzata poi dal trono, benchè l'antica sua nobiltà e splendore ritenga, a vile la tengano, e sdegnino di vederla? Nè la Francia, nè la Spagna, nè la Brettagna hanno avuto un miglior destino, conculcate anch' esse da i Barbari, ed a servire costrette. Nessuno però per questo ha in orrore la Patria sua di quei tempi; quasichè non abbia cuore di rimirarla bersagliata da sciagure e infortunj. Per altro anche in tempo dell' ampio dominio de i Romani non mancarono guerre civili, ed esterne, sovversioni di Città, Imperatori più mostri che Principi, e inondazioni di vizj; perchè dunque tanta riverenza ed affetto per i tempi di allora, nessuno per quei che venner dipoi?

Ma il Modenese Sigonio, cui tanto debbono le Antichità Romane, che se non è il primo, certamente è superiore a quanti prima di lui delle cose d' Italia de i bassi tempi scritto aveano, degno di se riputando un tale studio, a questa impresa si accinse, e co i suoi libri dell' Impero Occidentale, e del Regno d' Italia, eccellentemente questa parte di erudizione trattò, e largo campo ai posteri aperse, per cui quegli dipoi liberamente scorressero. Così a poco

a poco gli uomini grandi cominciarono ad illustrare i Secoli Barbarici; e i forestieri in maggior numero, e con maggior premura degl' Italiani. Per tacer di Salmasio, le cui fatiche non oltrepassano la decadenza del Romano Imperio, Jacopo Sirmondo, Filippo Labbe, Jacopo Gretsero, Giovanni Bollando, e i successori di lui, ed altri egregj e dottissimi uomini della Compagnia di GESU', dissotterrati moltissimi monumenti barbarici, indussero gli uomini di lettere a meglio conoscere le ricchezze di quella età non curata. Nè io quì, se non incidentemente, faccio parola della Erudizione Sacra; imperciocchè a questa attesero tutte a gara le Nazioni Cristiane, e sopra tutte la Italiana. Parlo principalmente della profana, cui molta luce recarono Enrico Canisio, Gerardo Giovanni Vossio, Bignon, Barzio, Couringio, Du-Chesne, Goldasto, Meibomio, Adriano Valesio, Lindenbrogio, Baluzio, Dacherio, Ruinart, Martene, Montfaucon, ed altri chiarissimi ed eruditissimi Monaci della Congregazion di San Mauro, Lambecio, Pagi seniore, Leibnizio, Menchenio, Eccardo, ed altri di Francia e di Germania Scrittori celebratissimi; a i quali son pur da aggiungere quegli Spagnuoli, e Bri-

tanni, che con molta lode per illustrare le cose della lor patria si adoperarono. Tra gl' Italiani poi mi si presentano Guido Pancirolo di Reggio, il cardinale Baronio, Niccolò Alemanni, Odorico Rinaldi, Borghini, Ammirato Seniore, Ughelli, Pignorio, Ottavio Ferrari, Ciampini, Torrigio, Francesco Bianchini, Arringhio, Bacchini, Bosio, Beretti, e i viventi Scipione Maffei marchese, Guido Grandi abate camaldolese, Giuseppe Bianchini, Giuseppe Antonio Sassi, ed altri per erudizione illustri uomini, che, giusta la loro possa, a coltivare alcuna parte di questo campo si posero. Chiedi ora a i giusti estimatori delle cose, se agli sforzi di tali scrittori abbia tenuto dietro la gloria. Certamente lor tenne dietro, e niente minore di quella, che un tempo a i coltivatori delle Antichità Romane si dava. Imperciocchè sia che noi discendiamo dagli antichissimi itali, o da i romani, o da i goti, longobardi, franchi, e germani, sempre seguitiamo la nostra Istoria, qualora rintracciamo le gesta, e i costumi de i tempi barbarici; ed è un egual piacere l' avere dinanzi agli occhi la continuata genealogia de i nostri maggiori. A tutto questo aggiungi due ragioni, dalle quali, come da due sproni gli

Eruditi del nostro tempo ponno esser mossi ed eccitati a ripescare ed illustrare i monumenti de i tempi di mezzo. La prima si è, che nell' erudizione romana, dacchè intorno ad essa sono usciti tanti volumi, appena ci resta alcun nuovo argomento, se nuovi frammenti di antichità cavati di sotterra non vengano a luce. Poichè se v' ha alcuno, cui piaccia di trasportare dal papiro alla carta i fatti e i riti de i romani, costui certamente non si dee aspettare gran lode. Pel contrario i barbarici secoli in densissime tenebre sono per anche involti; e questo campo, fino ad ora coltivato da pochi, dà grandi speranze di ubertosa raccolta. Il campo dell' erudizione romana è già quasi tutto occupato; ma di questo non poca parte rimane tuttavia esposta a chi voglia il primo occuparla. Se dalla novità specialmente nasce la gloria, da chi batte questo sentiero più certamente si acquista. Nè di minor peso è l' altra ragione. Imperciocchè tanti non solo sacri, ma famigliari e politici riti sono in uso presso di noi, l' origine de i quali non a i romani; ma a i barbarici tempi dee riferirsi. Dunque non solo ad oggetto di ampliare la erudizione, ma colla speranza ancora di ritrarne piacere, sarà be-

ne illustrare, per quanto si possa, que' secoli oscuri, e con ogni accuratezza informarsi di quel che abbiano fatto i nostri maggiori, per sapere nel tempo stesso, e con diletto, le fonti, e le cause delle cose che oggidì corrono.

Queste furono le considerazioni, che imprendere mi fecero la presente Opera, ed a compierla mi animarono. Della qual fatica quale ne sia lo scopo, brevemente dirò. Mi sono prefisso, il meglio che potessi, di far vedere qual fu l' aspetto della Gente Italiana dal secolo quinto dell' Era di Cristo sino all' anno millesimo e quasi cinquecentesimo. Per ciò fare, mi sono messo davanti agli occhi varj prospetti dell' Italia e Nazione Italiana, in quella guisa appunto che fanno quei che prendono a descrivere qualche grande città, o alcuno splendido regio palazzo. Ci mostrano essi in primo luogo il disegno dell' intero edifizio, indi i membri di esso partitamente ci additano; la sala, le stanze, gli atrj, le scale, il cortile, le loggie, la galleria, la chiesuola, le pitture, le statue, la stalla, il giardino, il circuito, e gli altri membri, ed ornamenti della gran mole, dall' aspetto de i quali si forma l' immagine di quella magnifica per così dir Cittadella. Lo

stesso ho fatto io. Volendo condurre il lettore alla conoscenza di quale stato sia per più secoli l'aspetto di questo regno dopo la scesa de' barbari in Italia, ho scelto e trattato varj principali argomenti spettanti all'Italia dell'età media, da i quali insieme uniti arguir si potesse, e in qualche modo si dimostrasse la condizione e lo stato di quella età. Ho detto, in qualche modo si dimostrasse: perciocchè tra quegli argomenti che ho preso a trattare, ve ne son molti, che ad un uomo erudito porger potrebbero materia, onde farne un competente volume. Più ancora sono quegli altri, de i quali non ho fatto motto, o che sol di passaggio ho accennati; a dilucidare i quali se alcuno, facendo prova di sue forze, badar volesse, un grande benefizio farebbe alla Repubblica Letteraria, ed a sè un grande onore. Pertanto in prima ho trattato de i re, duchi, marchesi, conti, ed altri magistrati del regno Italiano; indi ho cercato i varj riti del governo politico, ed i costumi de i cittadini privati. La libertà e servitù degli uomini, i giudizj, la milizia, le leggi, le monete, le arti, gli studj delle lettere, l'origine della lingua italiana, la mercatura, ed altre cose a queste somiglianti l'oggetto furono di mie ricerche. E perchè dopo l'anno di Cristo

millesimo cangiò di aspetto l'Italia, essendosi moltissime città messe in libertà, e governandosi con una certa specie di Autocrazia, alla qual forma di governo succedette dipoi quella de i principi, o sia regoli: anche da questa parte di erudizione italiana, colla giunta di alcune Dissertazioni, sbrigato mi sono. Finalmente la religione, cui tra gli affetti e costumi di ciascun popolo il primo luogo si dee, la Religione dico Cristiana, la quale, non men che prima ed ora, fiorì in Italia ne i tempi barbarici, largo campo di disputare mi avrebbe dato. Ma questa materia, oltre che mi avrebbe portato di là de i confini del mio assunto, ed essa sola avrebbe potuto crescere a più tomi, è già stata occupata quasi tutta da uomini dottissimi; ed il copiare i libri di quelli, come ognun sa, nessun piacere a i lettori, nessuna lode avrebbe recato a me. Perlochè contentandomi di toccar leggiermente piuttosto che di trattare compiutamente alcuni argomenti di cose sacre, cui mi è sembrato di poter rischiarare alcun poco; lasciai gli altri senza toccargli. In queste poche parole eccoti reso conto di quel che io abbia fatto, perchè più noto di quel ch' era prima si facesse lo stato dell'Italia de i tempi di mezzo.

Ora poi scoprire io debbo, nè senza dolore, la palmar differenza che passa tra i coltivatori delle Antichità Romane, e gli studiosi delle Antichità de i tempi barbarici. Per raccogliere ed illustrare i riti de i romani, i costumi, i regolamenti, le gesta, sono in pronto sussidj senza numero; voglio dire moltissimi, per non dire innumerabili libri latini di ogni genere. I greci Scrittori eziandio in questo ci ponno esser utili. Ne i poeti specialmente comici, satirici, eroici si rinviene un copiosissimo erario de i costumi e riti di quel tempo. A ciò pure contribuiscono innumerabili marmi, bassirilievi, medaglie, ed altri monumenti degli antichi, de i quali tutti una maravigliosa suppellettile di erudizione romana si forma. All' incontro chi si propone la descrizione de i secoli barbarici d' Italia, entra in un paese da tenebre e densa caligine da ogni parte attorniato. Cercansi istorie delle cose d' Italia scritte da Italiani sino all'anno di Cristo millesimo, e più oltre? Pochissime ve ne sono, e queste non diffusamente scritte, quali son quelle che versano intorno all' erudizione romana; ma brevi e succinte esposizioni, e quasi sterili e secchi compendj. Vi furono bene in quei tempi alcuni poeti sacri, utili per la cognizione delle cose ec-

clesiastiche; ma tra questi appena uno ne troverai, che descriva i costumi profani e politici. Anzi quasi tutto l'apparato di libri, che quella età produsse, tenue in vero, se si paragoni co i libri scritti ne i cinque primi secoli dell'Era Cristiana, ha per oggetto le cose sacre: dalle quali rara cosa è, che spremer si possano gli affari civili, od altra cosa attinente alle arti e costumi civili di allora. Rare eziandio di quei secoli sono le iscrizioni, rare le monete, e queste dissomigliantissime da quelle de i romani e de i greci, nelle quali tanta copia di erudizione rinchiudesi. Per la qual cosa forza è, che mettendoti a solcare le acque di quei tempi, ogni qual tratto tu vada a rompere in qualche secca, per mancanza di aiuti di lettere in assai scarso numero lasciateci dalla comune allora ignoranza, o dalla poca dottrina. A qual dunque partito appigliarsi i ghiotti di erudizione? Essi finalmente usarono due mezzi, a fine di rimediare, per quanto potessero, a così grande penuria. Cioè messi sossopra gli armadj delle Biblioteche, quante in essi vi trovarono nascoste operette non disprezzabili de i secoli rozzi, trattati, lettere, scritti estemporanei, frammenti, da i quali credibil era che qualche luce venir potesse alla

Istoria od erudizione di quella ignorante età, tutte quante mai furono si avvisarono di pubblicarle; con che i presenti ed i posteri si obbligarono, giacchè oggimai torna a comodo di tutti una tale pubblicazione. Indi cercarono per entro gli antichi archivj delle cattedrali, de i monasterj, e di altri luoghi; e di là cavati i diplomi, le bolle, le carte non per anche stampate, diedero in luce. Ivi certamente è gran copia di erudizione barbarica, e con tai monumenti non si può dire qual giovamento apportar si possa alla povertà de i secoli rozzi; quando però una scelta si faccia di quei che qualche novità od erudizione contengono, e tutte le scritture degli archivj non si cavino fuori indistintamente. Imperciocchè quelle, che d'ogni novità sfornite, cose trite, e volgari, e le bagattelle della privata gente soltanto ci recano, e che unicamente servirebbono a caricare, non ad erudire i letterati: son da lasciare nelle sue tenebre. Il che io intendo sia detto anche delle altre opere della mezzana età; moltissime delle quali ne troverai così piene zeppe di inezie, o di favole, o di cose tolte dal volgo, che mal uso della stampa farebbe e demeriterebbe col pubblico, chi stamparle volesse.

Pertanto veggendo anch' io, che per chi vuol far viaggio per i campi di cotesta erudizione non sempre amena, i maggiori aiuti attender si deono dalle antiche carte; di quante città Italiane ho potuto, mi sono messo a rivoltare gli archivj, colà portatomi con questo solo disegno; e quante carte mi si pararon dinanzi, colle quali alcuna parte di erudizione rischiarar si potesse, copiai, e di esse mi son servito nella costruzione di questo edifizio. Molte ancora ne impetrai dagli amici. In oltre ho quì raccolto quanto ne i Codici Manoscritti ho trovato di confacente o di utile a questo vastissimo argomento; mosso da non lieve speranza, che i Lettori me ne sappian buon grado, avendo, anche per loro uso, cavati dalle antiche membrane, difficilissime a leggersi, tanti pezzi di antichità non ancor pubblicati, a i quali ho assicurato per l'avvenire una vita più lunga. Finalmente ho aggiunto alcuni opuscoli fino ad ora privi di luce; come pure un numero grande di monete dei tempi di mezzo. Le quali cose tutte, quando l' amor proprio non m' inganni, se non interamente rappresentare, ponno almeno leggiermente abbozzare la condizione e lo stato dell' Italia, mentre ebbero voga quei costumi, che da noi sogliono chiamarsi barbarici, perchè

paragonati coll' eleganza e dottrina de i tre ultimi scorsi secoli, pare a noi che incolti siano, e la barbarie dimostrino.

E quì molte grazie rendere da me si debbono a i Nobili Socj Palatini di Milano, i quali di nuovi benefizj colmarono il loro amore verso di me. Imperciocchè appena udirono essersi da me terminata quest' opera, che di farne si esibirono una magnifica e corretta edizione, nulla temendo la spesa di far incidere in rame tante Monete, Sigilli, ed altri frammenti di Antichità, e tante Carte, per la cui barbarie uno maggiore studio ed attenzione ricercasi che per i monumenti della elegante Lingua Latina; poichè in esse conservar con ogni premura si debbono i barbarismi ed i solecismi, e nulla s' ha a mutar della ruggine di que' rozzi secoli. Non è questa l'ultima ragione che abbiamo di rallegrarci de i nostri tempi, ne i quali anche le persone nobili si degnano di patrocinare i libri da pubblicarsi; di modochè resta soltanto a desiderare, che la di presente infingarda e quasi sonnacchiosa Italia di sue forze omai faccia mostra, e stampando buoni libri in maggior copia, degli offerti aiuti con pubblica e privata lode si valga.

DISSERTAZIONI

DI

LODOVICO ANTONIO MURATORI

SOPRA LE

ANTICHITA' ITALIANE

DISSERTAZIONE PRIMA

DELLE GENTI BARBARE

CHE ASSUGGETTARONO L'ITALIA.

Oggetto di ammirazione fu ne gli antichi tempi Roma, quella Roma, che stese l'Imperio suo, non già sopra tutta la Terra, come alcuni Scrittori adulatoriamente scrissero una volta; ma sì bene sopra gran parte delle tre parti allora conosciute della Terra. A tanta potenza ninna era mai giunta delle precedenti monarchie. Sommo valore nell'armi, prudenza non minore di governo, costanza nelle avversità, amor della gloria, furono quelle cagioni, che portarono a tanta esaltazione il popolo romano. Unissi con loro ancor quella, che nominiamo fortuna, avendo trovati tanti popoli disuniti fra loro, disu-

guali nel vigore e nella disciplina della milizia, e facili a sottomettersi colla forza, o ad accettare la servitù sotto lo specioso nome di socj e confederati. Cangiò poi faccia la romana repubblica con divenire monarchia, e ciò non ostante gran tempo durò la sua grandezza pel senno e pel valore di alcuni celebri imperadori, che conservarono, ed anche dilatarono i confini del romano imperio. Ma in fine, secondo le umane vicende, sì smisurato corpo politico, a guisa de' corpi semoventi, risentì varie infermità, e dopo molte cadute e ricadute arrivò in fine a sfasciarsi tutto. Sul fine del secolo terzo dell' Era Cristiana si videro nello stesso tempo più Augusti e Cesari partir fra loro le provincie romane, per essersi creduto, che un capo solo non bastasse alla difesa e conservazione di tanti stati, e di sì lontani confini: quasi che una lunga concordia fosse un bene sperabile fra molti regnanti. Costantino il Grande, primo fra i Cristiani Augusti, fece conoscere, che un solo può tutto, quando in lui concorrano tutte le prerogative, che formano un Eroe. Però sotto il solo di lui scettro si vide riunito tutto l' imperio romano, ben regolato nell' interno, e riverito e temuto da ogni barbaro confinante. Ma lo stesso Costantino col trasportare a Bisanzio, poi chiamato Costantinopoli, la Sedia dell' imperio, e col partire tra i figli il medesimo imperio, sulla credenza di fortificarlo, cominciò a disporlo alla rovina coll' esempio suo, che fu imitato da' successori. Que-

sta division di stati seco portò ancor quella degl' interessi, e però arrivarono finalmente i barbari a mettere in catene quasi tutto l' imperio di occidente colle provincie ancora dell' Affrica.

Col nome di *barbari* usarono i romani di chiamare chiunque non era suddito del loro imperio, a riserva de' Greci, che per la loro letteratura e pulizia furono onorati sempre da ogni altra nazione. Che essi barbari fossero ansiosi di conquistare l' Italia, non è da maravigliarsene. Anche oggidì l' ambizione, cioè il prurito d' ingrandirsi, è un mantice continuo, che soffia in cuor de' potenti, incitandoli a divorare i vicini, e a stendere l' ali anche in lontane contrade. Se nol fanno, è perchè li tiene in freno qualche maggior potenza, o le leghe, o la gelosia di chi mira qual depressione sua l' innalzamento altrui. Vidersi i Galli alla vigilia di piantare sul Campidoglio le loro insegne; ma ritrovarono nel tenue allora popolo romano un coraggio, che nelle perdite sapea risorgere, e ributtare i nemici. Maggiori senza paragone furono i tentativi de' Cartaginesi per abbattere la già molto cresciuta potenza romana. Un Annibale, gran capitano, seco conducendo dapertutto la vittoria, quegli parea, che fosse destinato a metterla in ceppi. Ma nè egli seppe valersi della sua fortuna, nè i romani giammai avvilirsi; e però in fine andarono a finire i di lui trionfi nella schiavitù della propria sua patria. Singolarmente nondimeno erano trattati una volta col nome di barbari i popoli settentrionali, gente bellicosa, gen-

te fiera. Tale era il concetto della bravura delle nazioni germaniche, che i romani non trovavano il lor conto a stuzzicarle coll'armi, e più in quelle parti attendevano alla difesa, che all'offesa. Perchè le nazioni Asiatiche, l' Egitto, l' Affrica, la Spagna, e la Gallia godeano un cielo più dolce, nè la ferocità era toccata loro in retaggio, più facile riuscì al popolo romano di stendere colà le sue conquiste. Ma se con gran riguardo e rispetto procedevano i romani verso le nazioni dell'aquilone, queste all'incontro nulla più sospiravano, che di penetrar nelle provincie romane. Negli antichi secoli non si coltivavano cotanto le arti e il commercio nelle contrade settentrionali, come poi cominciò a praticarsi nel secolo VII. e maggiormente si pratica oggidì. Adocchiavano que' popoli le ricchezze, le grandiose fabbriche, le delizie degl' Italiani, de' Galli, e de gli altri confinanti romani: motivi tutti d' invidia, e sproni continui per desiderar di cambiare il proprio men felice paese col più felice de' popoli meridionali. Però circa cent'anni prima dell' epoca di Cristo si videro i Cimbri, i Teutoni, gli Ambroni, ed altri popoli germanici in numero, per quanto dicono, di trecento mila, senza contar le donne e i fanciulli, piombare in Italia, e commettere in essa infinite stragi e rapine. Trovarono costoro ciò che non pensavano, cioè Mario e Catulo, generali di armate di gran senno e valore, e i soldati romani superiori in disciplina, e non inferiori in coraggio a qualsisia nazione barbarica. Però quel gran

nuvolo di gente, sconfitto in più battaglie, o colla morte, o colla fuga lasciò libera l' Italia come prima. Scatenaronsi poi sotto gl' imperadori nel terzo secolo contro il romano imperio le nazioni settentrionali, Franchi, Goti, Peucini, Trutungi, Virtinghi, Gelti, Eruli, Suevi, Sarmati, Marcomanni, ed altri popoli della Germania e Scizia, o sia Tartaria. Buona fortuna fu dell'imperio, che regnassero allora Claudio ed Aureliano fortissimi augusti. Il loro senno e valore rispinse o dissipò tanti barbari; e Probo lor successore, se vogliam credere a Vopisco, stese anche per la Germania il dominio romano. Altri insulti fecero nel quarto secolo alle contrade romane i barbari; ma con poco profitto e molto loro danno.

Il secolo quinto fu quello, in cui finalmente cominciò a prevaler l' ardire e la fortuna delle barbare nazioni. Cadde l' imperio in mano di principi timidi e disuniti. Le cabale, le fazioni, le prepotenze si accrebbero nelle corti e nel governo. Erasi di troppo rilasciata l' antica disciplina romana, ed avvezzi i popoli all' ozio, e al godimento de' lor comodi, aborrivano il duro mestier della guerra. Perciò fu creduto ben fatto il valersi de' barbari stessi nelle armate romane; e costoro divenuti pratici de' paesi, e scorta la debolezza de' romani d' allora, conobbero non difficile il saccheggiare, anzi il signoreggiare le provincie dell' imperio, coll' animare perciò segretamente i lontani lor nazionali a sì ricca preda. Però nell' anno 405. ecco calare in Italia

Radagasio re de' goti (diedero i nostri nome di goti a varie nazioni, massimamente alle procedenti dalla Tartaria) con dugento mila armati, che inferì immensi danni all' Italia. Costui in Toscana restò sconfitto da Stilicone; gran macello e prigionia fu fatta di sua gente. Ma non istette molto a cangiarsi scena. Sopravenne in Italia con grandi forze Alarico altro re de' goti, o sia delle nazioni boreali, che non trovando se non lieve opposizione, prese Roma, e le diede un orrido sacco nell' anno 409. I gentili romani, che tuttavia in gran copia, e massimamente della nobiltà, abitavano in Roma, spacciavano, provvenir tanti mali dalla introdotta Religion Cristiana, o perchè più non si adoravano que' Dii, che stoltamente venivano tenuti per dispensieri delle vittorie; o perchè si credea, che una religione, ispirante l' umiltà, la moderazione, e la carità, ammaliasse l' ardire, e togliesse quella ferocia e brutalità, che suol rendere vincitori i guerrieri. Ridicola immaginazione, smentita da tanti esempi di ogni secolo posteriore, ne' quali si è veduto e si vede, se le armate cristiane sappiano trionfare de i lor nemici. Non dalla religione, ma da altri poco fa accennati principj scaturirono le disgrazie, che inondarono in quel secolo il romano imperio. Si aggiunse il gran diluvio di barbari, che parvero camminar d' intelligenza per muoversi quasi tutti ad ingojar le romane provincie: laonde non potè l' una parte dell' imperio porgere soccorso all' altra. Si videro sterminati eserciti di

Goti, Vandali, Alani, Suevi, Borgognoni, scorrere ed anche fissare il piede per la Gallia, Spagna, ed Affrica. Attila con ischiere innumerabili mosso dalle contrade più remote del settentrione portò un grave eccidio all' Italia, e mise sossopra le Gallie. Genserico re de' vandali, cioè di una nazion settentrionale giunta a divenir padrona dell' Affrica romana, tornò nell' anno 455. a dare il sacco a Roma. In somma troppo terribil fu la sovversione delle provincie, di modo che i popoli spolpati da amici, e nemici, ed affatto inviliti, offerivano il piede alle catene di chiunque veniva a conquistarli.

Tuttavia fra tanti turbini si sostenne l'Italia anche per qualche tempo senza soggiacere al giogo de' barbari, e coll' avere i suoi imperadori, ma deboli ed incapaci di metter argine alla minacciata rovina; finchè nell' anno 476. Odoacre con potente armata di Turcilingi, Eruli, ed altre barbare nazioni, s' impadronì di Roma e di quasi tutta l' Italia, e il primo fu, che assumesse il titolo di re, e formasse il regno italico, con fissare la sua residenza in Ravenna; città per la sua situazione la più forte allora di tutte l' altre Italiane. Poco nondimeno durò la fortuna di Odoacre. Teodorico insigne re dei Goti, ottenutane la permissione da Zenone Augusto, corse a questa preda nell' anno 489. e in poco più di tre anni di guerra balzò l' emulo Odoacre dal trono, ed impadronitosi dell' Italia, stese anche fuori dell' alpi la sua signoria e potenza, e un saggio governo mantenne. Di questo regno Gotico non

erano malcontenti i popoli, quando nell'anno 535. Giustiniano I. Augusto, che già avea ritolte ai Vandali le provincie d'Affrica, si avvisò di ricuperare anche l'Italia. Non gli fosse mai venuta questa voglia; perchè s'accese una sì aspra guerra, che durò sino all'anno 552. con lo sterminio di tante terre e città, e coll'aver sofferto i poveri popoli indicibili angarie, affanni, e morti. Peggio forse stettero dipoi sotto i greci, che sotto i goti, se non che tornò tal mutazione in profitto della religion cattolica. Peggiorarono da lì a non molto le cose per l'arrivo de' Longobardi. Invogliatasi questa nazione del felice paese e Cielo dell' Italia, abbandonò la Pannonia, oggidì appellata Ungheria, e nell'anno 568. condotta dal re Alboino venne ad impadronirsi della maggior parte d'essa Italia. Nacque allora il regno longobardico, e sede primaria dei re divenne Pavia. Non riuscì difficile a questi barbari la conquista di tanto paese, perchè preceduta un'orribil peste, ed una crudel carestia, aveano spopolate le città e le campagne. Troppo lontani i greci augusti poco poterono accudire a reprimere questo torrente. Vittoriosi perciò scorsero costoro per le provincie Italiane, e chi osò di resistere, restò vittima delle loro spade. Allora fu che l'Italia veramente mutò faccia. Andarono a terra le bell'arti; le lettere più non si coltivarono; la ignoranza stese l'ali dapertutto. Il solo mestier della guerra quello era, di cui si compiaceva al pari dell'altre sue simili quella nazione. La rapacità e la crudeltà accompagnarono questa gen-

te nella lor venuta, e ne' primi tempi del loro governo. Ma da che videro obbidienti i sottomessi popoli romani, ed incominciarono ad incivilirsi quelle barbariche teste, succedette quì come nella Cina conquistata dai Tartari (son già più di cento anni) cioè s' introdusse un dolce governo, la giustizia tornò ne' tribunali, e nell'interno del regno si provò per lo più un' invidiabil quiete. Quel solo, che turbò la tranquillità di questo regno, venne dal di fuori, cioè dalla guerra, che per tanti anni durò fra essi Longobardi, e il greco imperio, in potere di cui erano rimasti l'esarcato di Ravenna, il ducato romano, e varie città marittime nella parte ora chiamata regno di Napoli. Nè si dee tacere, che sparsasi per la Germania la voce della trasmigrazione de' Longobardi, si mosse per attestato di Paolo Diacono gran gente di altri paesi ad accompagnarli sulla speranza di participar della preda, cioè *Gepidi*, *Bulgari*, *Sarmati*, *Pannonj*, *Suevi*, *Norici*, ed altri di nomi diversi. A costoro toccarono in lor parte per abitazione terre e ville, che presero il nome da essi popoli. Tre miglia lungi da Modena abbiamo la villa di *Bazovara*, in cui ne' vecchi secoli era castello. *Bajoaria* vien nominata negli antichi strumenti, nome che denotava quello, che oggidì si chiama ducato della Baviera. Da uno strumento, esistente nell'archivio del capitolo de' canonici di Modena, si ricava, che nell'anno 1033. *Ingone vescovo* di Modena diede a livello *a Bonifazio duca* e marchese di Toscana padre poi della celebre contessa Matilda, e a

Richilda sua moglie — Cortes duas juris ipsius Episcopio, quibus sunt posite una in loco, ubi dicitur Clagnano, quod est Roca cum Castro inibi abente, et Turrem cum Capella inibi abente etc. Alia namque Curte Abana in loco, ubi dicitur Saviniano, similiter cum Castro inibi abente etc —. All'incontro essi Giugali donano al vescovato di san Geminiano due corti, — unam in loco, ubi dicitur Bajoaria, alia in loco, ubi dicitur Fossato Regi, cum Castro ad unaquaque Corte super se abente, et Capellis infra eodem Castris vel Cortis etc —. ma con ritenerne il possesso a titolo di Livello. Sotto la città di Milano, come apparisce dalle antiche memorie, si contava *Ducatus* o pure *Comitatus Burgariae*. Quivi probabilmente abitarono i Bulgari venuti con Alboino, giacchè *Burgari* si truovano anche appellati. E non è inverisimile che a *Soave* terra del veronese dessero il nome i *Suevi* chiamati *Suavi* dagli antichi scrittori Italiani. Allorchè Odoacre s'impossessò dell'Italia, assegnò la terza parte degli stabili italiani a'suoi soldati. Loro non tolsero i Longobardi le terre, ma gli obbligarono a pagare per tributo la terza parte dei frutti, che si ricavavano dalle terre. — Ut tertiam partem suarum frugum Langobardis persolverent —, scrive Paolo Diacono lib. II. cap. 32. Per tale aggravio imposto dai Longobardi ai lor nuovi sudditi, è sembrato, che uno scrittore moderno abbia voluto processarli di barbarie, senza far caso di ciò, che io avea avvertito negli annali: cioè che i tanto lodati romani toglievano tan-

te terre ai popoli vinti, ed anche sudditi, o per premiare i soldati, o per fondar Colonie; e che si possono mostrar popoli anche oggidì, che pagano un uguale, se non anche superiore tributo ai lor principi (1).

Fino all'anno 774. sul trono d'Italia si mantennero i re di nazion longobarda; furono poscia abbattuti, e passò la lor corona in un capo più degno, cioè in Carlo Magno re de' Franchi. Tirava anche la nazion dei Franchi l'origine sua dalla Germania, e dopo essersi impadronita alcuni secoli prima delle Gallie, arrivò in questi tempi a signoreggiar anche nell'Italia con sensibil vantaggio de' popoli, perchè governati con amore, giustizia, e prudenza da esso re Carlo, divenuto poscia imperadore, e da'discendenti suoi per più di un secolo. E perciocchè questo sempre memorabil augusto avea non le sole Gallie, ma gran parte ancora della Germania ubbidiente al suo scettro; però cominciarono allora o per cagion della milizia, o per li governi, a praticare e fissar le loro famiglie in Italia non solamente i Franchi, ma eziandio i Norici, Turingi, Sassoni, Alamanni, Suevi, ed altre nazioni. Due

(1) Nel giornale dell' anno 1746. (pag. 24.) meritamente disapprovai la comparazione, che l' autore fece d' alcuni principi della età nostra co' Longobardi, quasi che questi barbari aggravasser meno i popoli d' Italia, con esiger da loro la terza parte dell' entrate, di quel che si faccia oggi da qualche principe vivente. Onde il processo non fu contro i Longobardi; ma bensì contro lo scrittor degli annali. Lo feci però con frutto: mentre qui non si ristringe a' soli popoli d' Italia la proposizione, ma si parla in generale delle nazioni. Di tai modificazioni ne ho notate delle altre, e ne do gloria a Dio.

strumenti dell'archivio archiepiscopale di Lucca ci fan vedere nell'anno 782. Adeltruda Sassone, ancella di Dio, (cioè monaca in quella città) figlia di Adelvaldo, che fu re de' Sassoni oltramarini, cioè uno de' potenti principi della gran Bretagna, o sia dell' Inghilterra, che restò ucciso, e cagion fu che la figlia si ricoverasse in Italia. Tempo venne, che anche il mezzo giorno inviò altri barbari a calpestare le nostre contrade. Questi furono gli Arabi, appellati anche Saraceni, i quali dopo avere stesa la lor dominazione per le provincie marittime dell' Affrica, e per la maggior parte della Spagna, nel secolo IX. s'impadronirono della Sicilia, e giunsero a possedere molte città nella Puglia e Calabria. Gran fatica si durò a cacciarli da que' nidi; e solamente nel secolo XI. tolta fu loro dai Normanni la Sicilia suddetta. Sul principio del secolo medesimo, e ne' susseguenti anni, provò la misera Italia infiniti guai per le incursioni di un'altra nazione più fiera e barbara dell'altre, cioè degli Ungri, o Unni, gente Tartarica, che avendo colla forza sottomessa la Pannonia, e datole il nome di Ungheria, sul principio del secolo X. quasi ogni anno calavano in Italia, per dare non solamente il sacco dovunque giugnevano, ma per mettere tutto a ferro e fuoco. Grande e lunga calamità che fu quella, massimamente nella Lombardia, in cui fino la regal città di Pavìa restò da que' terribili masnadieri cangiata col fuoco in un mucchio di pietre. Leggesi in un codice antichissimo della cattedrale di Modena la seguente preghiera a san

Geminiano vescovo e protettore della città in testimonio di quella gran turbolenza.

Confessor Christi, pie Dei famule,
O Geminiane, exorando supplica,
Ut hoc flagellum, quod meremur miseri,
Caelorum Regis evadamus gratia.
Nam doctus eras Attilae temporibus
Portas pandendo liberare subditos.
Nunc te rogamus, licet servi pessimi,
Ab VNGERORUM nos defendas jaculis.
Patroni summi exorate jugiter
Servis puris implorantes Dominum.

Allora l'insigne monistero nonantolano, fondato nel secolo VIII. nel territorio di Modena, da quei barbari venne dato alle fiamme.

Ma in fine furono passeggiere le scorrerie di costoro in Italia, nè alcun di essi fissò quì il piede. Nell' anno 962. ebbe uno stabile principio la tuttavia vigorosa signoria della nazion germanica in Italia, mercè della corona imperiale, che il romano pontefice conferì ad Ottone il Grande, re della Germania. Di questo governo, che servì anch'esso a piantar molte famiglie tedesche nelle contrade d'Italia, e delle mutazioni poscia sopravenute, non è quì luogo da trattare. Merita bensì, che si rammenti un'altra nazione parimente settentrionale, che nel secolo XI. venne ad impossessarsi di una delle più belle parti d'Italia. Parlo de' Normanni, cioè di un miscuglio di gente, uscito dal più remoto settentrione di

Europa, cioè da quei paesi, che ora chiamiamo Svezia, Danimarca, Norvegia, Lituania, e Russia: tutti uomini bestiali, che fin regnante Carlo Magno si diedero ad esercitar la Pirateria nell'Oceano. Che danni, che stragi inferissero questi inumani corsari nel secolo IX. all'Inghilterra, alla Frisia, e più senza paragone alla Gallia, non si può abbastanza esprimere. Penetrarono anche nel Mediterraneo. A loro si attribuisce la rovina della città di Luni, di cui appena restano le vestigia, e il saccheggio di Pisa, e di altre città italiane. Si quetò la rabbia di costoro, da che sul principio del seguente secolo fu loro ceduta nelle Gallie quella provincia, che cominciò ad appellarsi Normandia. Guglielmo il conquistatore, duca di quella valorosa nazione, sottomise poi nel secolo XI. a' suoi voleri l'Inghilterra. Ma stupenda cosa fu in esso secolo il vedere un pugno di que' normanni, che per accidente capitato in Puglia cominciò ivi a far delle grandi prodezze, e degli acquisti; e chiamati colà dalla Normandia altri compagni, giunse in fine per valore di Roberto Guiscardo, e di Ruggieri suo fratello, a conquistar quasi tutto il regno appellato oggi di Napoli, e tutta anche la Sicilia. Un curioso pezzo di storia italiana son le imprese de' normanni in quelle parti. Da quanto poi si è detto finora, si può comprendere, che anticamente sembravano destinati i popoli del Settentrione a soggiogare i Meridionali. Gente feroce di animo, e robusta di corpo, che a capo basso andava contro chi gli si opponeva, trovava gran facilità a sconfiggere gli

abitanti del mezzo giorno, parte effeminati, e marciti nell'ozio, e tutti dimentichi dell'antica militar disciplina. Ciò, che fecero in Italia, si è già veduto. Passarono a signoreggiar nelle Gallie i Franchi, e i Borgognoni; nelle Spagne i Visigoti, e Svevi; nell'Affrica i Vandali; nella Tracia ed Illirico i Bulgari; nella Pannonia gli Unni, i Gepidi, i Longobardi, gli Ungri. Erano i Turchi di nazione Tartara, ed ognun sa e vede, dove sia arrivata la lor potenza, e lo spirito conquistatore. Ai Tartari ancora riuscì di conquistar l'India Orientale con fondare l'imperio del Gran Mogol; e susseguentemente un'altra nazion di Tartari soggiogò e tien tuttavia il celebre e maestoso imperio della Cina. S'è veramente da alquanti secoli mutata la faccia delle cose in Europa; pochi ci sono, che non facciano professione dell'armi; le fortezze si mirano frequenti: laonde gran tempo è, che non si veggono trasmigrazioni di popoli, nè i settentrionali tentano di scavalcare i meridionali; o se tentano, non sogliono durar le loro conquiste. Se n'ha da eccettuare la Russia, il cui imperio per cura specialmente dell'immortale Pietro il Grande è arrivato ad un auge di tanto credito e grandezza di dominio. E certamente se un dì secondo le umane vicende avrà da sfasciarsi la vasta monarchia dei turchi, nata per lasciar andare in malora tanti bei paesi e città, che ne' secoli antichi cotanto fiorirono: pare che sia riserbato alla potenza russiana di darle il crollo.

DISSERTAZIONE II.

DEL REGNO D'ITALIA, E DE' SUOI CONFINI.

Convien ora cercare, in che consistesse, e fin dove arrivasse il regno longobardico, o sia Italico. Riguardevolissimo senza dubbio fu esso. Pavia ne era la Regia e il centro. Dalla parte del Settentrione sappiam di certo, che la città di Trento colle sue adiacenze era parte di questo regno, e col tempo ebbe il titolo di Marca, cioè di confine alla Germania. Anche le città di Bergamo, Brescia, Verona, Vicenza, Padova, Trivigi, e Aquileia benchè distrutta, ed altre minori insieme con tutto il Friuli, appartenevano al regno italiano, e i territorj d'alcune scorrevano sino alle terre germaniche. Verso l'Occidente la gran barriera dell'alpi divideva la Lombardia dalla Francia e Borgogna, se non che Aosta (*Augusta Praetoria*) in alcun tempo fu sottoposta al dominio de' borgognoni: laddove il testamento di Carlo Magno la fa dipendente dal regno d'Italia. Verso il mezzo giorno dalla parte Occidentale il fiume Varo, come oggidì, così anche anticamente, divideva la Gallia dall'Italia, la cui prima Città era Nizza. Indi poi procedeva il Regno per la provincia oggidì chiamata le Riviere di Genova, e una volta *Littus Italicum*. Succedeva il Ducato della Toscana, che scorreva sino a i confini del ducato Romano, cioè ad un tratto di paese, che con Roma sempre si mantenne fe-

dele ai greci augusti. Ma per conto dell' Oriente non furono già così stabili i confini del regno Longobardico. Da questo regno era esclusa Venezia colle sue Isole, e col territorio a lei spettante in terra ferma. Da un diploma de' patti stabiliti nell' anno 983. fra Ottone II. Augusto, e Tribuno Doge di Venezia, da me pubblicato nella Piena Esposizione, si raccoglie, che a' tempi del re Liutprando s'erano fissati i confini fra quel ducato e il regno d'Italia. — De finibus (ivi si legge) Civitatis Novae statuimus, ut terminatio, quae a tempore Liutprandi Regis facta est inter Paulucionem Ducem, et Marcellum Magistrum militum, deinceps manere debeat, idest de Plavi majori usque in Plavim siccam —. Però Andrea Dandolo, che fu poi Doge di Venezia nel 1342, nella sua cronica, da me stampata nel tomo XII. Rer. Ital. ne parla così al lib. VII. cap. I. — Hic Paulucius Dux amicitiam cum Liutprando Rege contraxit, et pacta inter Venetos et Langobardos fecit, per quae sibi et Populo suo immunitates plurimas acquisivit, et fines Heracliae (dalle cui rovine sorse dipoi Città nuova) cum Marcello Magistro Militum terminavit, videlicet a Plave majori ad Plavisellam —. In un diploma di Berengario e Adelberto re d'Italia, spettante alla casa de' Conti di Collalto, troviamo nell'anno 960, — Cortem unam, quae nuncupatur Lwadina, jacentem in Comitatu Tarvisino non longe a Flumine, quod nuncupatur Plave —. Il Du-Cange nell' appendice al Glossario Latino interpreta *Plavim* per *Planitiem*, citando in prova di ciò

la cronica del Dandolo. Quell'accuratissimo scrittore non osservò, che v'era un fiume di questo nome. Di un'altra partizion di confini è fatta memoria in un diploma di Federigo I. imperadore, conceduto nell'anno 1177. a Leonardo vescovo di Torcello, con queste parole: — Cum Fossato, quo statutus est terminus tempore Caroli inter Veneticos, et Langobardos, unum caput exiens in fluvio Siclae, et aliud in fluvio Tarso —. Abbracciava la diocesi di Torcello *Altino*, città nei vecchi tempi smantellata dai Longobardi.

Dai confini dell'Istria venendo pel lido del mare fino a quei di Ravenna, compreso anche Comacchio, a riserva di alcuni luoghi posti fra le paludi, e appartenenti al ducato di Venezia, tutto quel paese ubbidiva ai re Longobardi, nè si sa, che questi, eccettochè con qualche scorreria, penetrassero mai nella giurisdizione de' veneziani. Ma ne' tempi di Carlo Magno si attaccò un gran fuoco in quelle parti, per la discordia de' greci coi franchi a cagion dell' impero trasferito in questi ultimi, e molto più per l'ambizione di Pippino figlio di esso Carlo, costituito re d'Italia nell' anno 781. Intorno a quella guerra non son meno in guerra gli scrittori moderni con gli antichi. Per quanto pare, non si dovrebbe mettere in dubbio, che dopo l'anno 800. i Franchi signoreggianti l'Italia colla forza dell'armi stendessero il loro dominio nell'Istria e Dalmazia, e in alcune dell'isole possedute dai veneti. Negli antichi annali de' Franchi presso il Du-Chesne tom. II. pag. 43. si legge all'anno 806. — Vene-

runt Villeri et Beatus Duces Venetiae, nec non et Paulus Dux Jaderae, atque Donatus ejusdem Civitatis Episcopus, Legati Dalmatiarum, ad praesentiam Imperatoris cum magnis donis. Et facta est ibi ordinatio ab Imperatore de Ducibus et Populis tam Venetiae, quam Dalmatiae —. Niceforo imperador de' greci mandò poscia un'armata navale — ad recuperandam Dalmatiam —: adunque la Dalmazia era stata occupata da' Franchi. Nell' anno seguente 807. Niceta ammiraglio de' greci, — qui cum classe sedebat in Venetia —, stabilì pace col re Pippino, e se ne tornò a Costantinopoli. Adunque Venezia allora non fu molestata dai Franchi, e i greci dovettero ricuperar la Dalmazia, perchè nell' anno 809. — Classis de Constantinopoli missa, primo Dalmatiam, deinde Venetiam appulit —. Inutile riuscì lo sforzo de' greci per togliere Comacchio ai franchi, e per far pace con loro. Perciò nell'anno appresso 810. il re Pippino, — perfidia Ducum Veneticorum incitatus, Venetiam bella terraque marique jussit appetere; subjectaque Venetia, ac Ducibus ejus in deditionem acceptis, eamdem Classem a Dalmatiae litora vastanda misit —. Di questo tenore parlano anche tutti gli antichi annali dei franchi. Vero è, che il Dandolo, seguitato dagli altri susseguenti storici veneziani, niega questa vittoria de' franchi, e potrebbe essere, che in Rialto, componente allora principalmente la città di Venezia, non entrassero l'armi francesi; ma per altro coll'autorità di storici tanto antichi e contemporanei non può stare a fronte quella dei

moderni. Quel che è certo, non restò l'inclita città di Venezia ai franchi. Per testimonianza di essi annali, Carlo Magno — Niceforo Venetiam reddidit;— ma ritenne in suo potere — Histriam, et Liburniam, atque Dalmatiam, exceptis maritimis Civitatibus, quas ob amicitiam et junctum cum eo foedus, Costantinopolitanum Imperatorem habere permisit. — Eginardo negli annali annovera la città di *Gradò* fra le metropolitane sottoposte a Carlo M. Augusto. Che anche *Pola* Città dell' Istria ubbidisse allo stesso imperadore, si può raccogliere dalla lettera XI. di papa Leone III. Sicchè continuò il ducato veneto ad essere fuori del regno italiano, e ciò maggiormente apparisce dal precitato diploma di Ottone II. Augusto, in cui è scritto: — Hi sunt ex nostro scilicet jure, Papienses, Mediolanenses etc. et cuncti in nostro Italico regno. Ex praedicto vero Ducato Venetiae sunt Rivaldenses (oggidì Rialto) Methamaucenses, Clugienses Caputargelenses etc. — Lodovico II. imperadore scrivendo nell'anno 871. (come s'ha dal cardinal Baronio) a Basilio imperador dei greci, si lamenta *per essere stati menati in ischiavitù i popoli della nostra Schiavonia.* Con questo nome non saprei dire, s'egli intendesse la Dalmazia. E dagli annali Bertiniani s'ha, che nell'anno 820. i popoli della Carniola e Carintia si diedero a Buldrico marchese o duca del Friuli.

Seguitando la spiaggia dell'Adriaco, arrivava il dominio de' Longobardi fino ai confini di Ravenna, dove risiedendo gli esarchi, cioè i ministri ossia i governatori, postivi dai greci augusti,

davano il nome di esarcato a parte dell' Emilia, e a tutta la Flaminia, tuttavia suddite del greco impero. Non è mancato ai nostri dì, chi ha voluto ampliare l'esarcato, comprendendovi Piacenza, Parma, Reggio, e Modena, ma contro la verità. Di quelle quattro città, e fino d' Imola sul principio s' impadronirono i Longobardi. Maurizio imperadore nell'anno 590. collegato co' franchi, ricuperò Modena, Mantova, Altino, Cremona, ed altri luoghi, come costa da alcune lettere rapportate dal Du-Ghesne tom. I. script. Franc. Il re Agilulfo ricuperò tutto, e il confine degli stati tornò ad essere fra Modena e Bologna. Presero poi altri re longobardi l'esarcato, e resta tuttavia in Bologna un monumento del dominio del re Liutprando in questa città. Pippino re dei franchi fece un dono di esso esarcato al romano pontefice: e perchè il re Desiderio tornò ad occuparlo, Carlo M. lo ricuperò alla chiesa romana, e conquistò per sè il regno d'Italia. Abbiamo il testamento di Carlo Magno, che chiaramente accenna, fin dove arrivasse il regno d'Italia, cioè: — Ab ingressu Italiae per Augustam Civitatem, Eborejam, Vercellas, Papiam, et deinde per Padum fluvium termino currente usque ad fines Regiensium, et ipsum Regium, et Civitatem Novam (di cui appena restano poche vestigia) atque Mutinam usque ad terminos Sancti Petri. — Aggiungasi il capitolare di Lottario I. imperadore, da me dato alla luce nella parte II. del tom. I. Rer. Ital. dove quell'augusto deputò scuole — per Regni Italici Urbes—. Fra queste

città si contano Piacenza, Parma, Reggio, e Modena. Nè Adriano I. papa nell'epistola LIV. del codice Carolino, nè Agnello autore del secolo IX. nelle vite degli arcivescovi di Ravenna, annoverando le città dell'esarcato, parlano punto delle suddette quattro città, le quali all'incontro per tanti atti e documenti dei susseguenti re d'Italia ed imperadori manifestamente si truovano costituite sotto l'immediato loro dominio.

Lasciato dunque da parte l'esarcato di Ravenna, giugneva il regno al ducato di Spoleti. Forse ne' primi tempi non possederono i Longobardi se non l'Umbria, cui fecero capo Spoleti. Ma andando innanzi, s'impadronirono anche del di qua dall' apennino, con occupar Camerino, Fermo, ed altre città, di maniera che poi si formarono due ducati, l'uno di Spoleti, e l'altro di Camerino. Da Anastasio bibliotecario nella vita di papa Zaccheria sembra ricavarsi, che Marsico, Forcona, Balva, e Penna fossero del ducato di Spoleti; perciocchè Trasmondo, duca di quelle contrade, ribellatosi al re Liutprando, e confederato co' romani, nell'anno 742. penetrò — in Fines Ducatus Spoletini, — e se gli arrenderono —Marsicani, et Forconini, atque Balvenses, seu Pennenses —. Anche *Civitas Interamnensium* (non so se Teramo o Terni) posta era in quel ducato; ed avendo il re Liutprando confermati a papa Zaccheria i patrimonj della *Sabina*, di *Narni*, *Osimo*, *Ancona*, *Numana*, e *della Valle Grande situata nel territorio di Sutri*, si comprende, che di quelle città egli era il sovrano, e

ch'esse appartenevano al ducato di Spoleti. Sembra eziandio che *Rieti*, *Amiterno*, ed *Ascoli* vi fossero compresi. E che almeno una parte della Sabina esistesse in quel ducato, possiamo raccoglierlo dalla cronica Farfense da me pubblicata nella part. II. del tom. II. Rer. Ital. giacchè l'insigne monistero di Farfa in un diploma di Carlo Magno si dice fondato — in Ducato Spoletano vel in territorio Sabinensi —. E in un placito tenuto da Guinigiso duca di Spoleti un certo Goderisio fa querela contro di quei monaci per avergli occupato alcuni beni = in Spoleto, et Interamni, seu Fulginea =: laonde *Terni* e *Foligno* doveano essere sotto la giurisdizione di quel duca. Col tempo sembra, che il ducato Spoletino si stendesse più oltre, ed abbracciasse anche la *Pentapoli*, che pure dal re Pippino fu donata a san Pietro. Rapporta l'Ughelli nel Tomo II. dell'Italia Sacra parlando dei vescovi di Fermo, uno strumento dell'anno 887. scritto per ordine di Teodosio vescovo di quella città, — consensu consilioque omnium venerabilium Episcoporum in DUCATU SPOLETANO degentium —. E quali erano questi vescovi? — Johannes Esculanus Episcopus, Benolergius Anconitanus, Celsus Camarinensis, Beneventus (sive Benevenutus) Senogalliensis, Americus Spoletanus, Romanus Fanensis, Laurentius Pisauriensis, Robertus Numanensis, Debaldus Perusinus, Petrus Auximanus, Ricardus Reatinus, Adelardus Calliensis, Albertus Lodonensis (forse è nome corrotto) Albertus Urbinensis, Severinus Nuceriensis, Bartholomaeus Forolivien-

sis, Rugerius Teramnensis —. Vi mancano i vescovi di Rimini, Fossombrone, ed altri. Puossi anche dubitare di quel vescovo di Forlì. Come poi s'accordino le fin quì addotte notizie col testo di Anastasio bibliotecario nella vita di Adriano I. papa, non è facile ad intendersi. Scrive egli donata da Pippino re alla chiesa i seguenti paesi. — A Lunis cum Insula Corsica; deinde in Suriano; deinde in Monte Bardonis; deinde in Verceto; deinde in Parma; deinde in Regio; et exinde in Mantua, atque Monte Silicis; simulque et universum Exarchatum Ravennatium, sicut antiquitus erat; atque Provincias Venetiarum, et Histriam, nec non et cunctum Ducatum Spoletinum et Beneventanum —. Giusto motivo c'è di sospettar qualche interpolazione nella narrativa di esso scrittore, da che ad una sì magnifica donazione, che abbraccia la maggior parte d'Italia, contraddicono di troppo le storie e i monumenti dell'antichità (1).

(1) In varie maniere fa comparsa questa proposizione negli scritti del medesimo autore. Negli annali (ann. 757. 774.) comparisce come donazione di Carlo Magno, o di Pippino, e suoi figlj, la qual copiasse Leone Ostiense da Anastasio autor male informato. Qui s' attribuisce la donazione al re Pippino. E nella dissert. 69. si considera come uno scuro luogo de' diplomi d' Ottone e successori. Certa cosa è, che tanto in Anastasio, che ne' diplomi s' è scritto ciò, che serbavasi in varie carte dell' archivio: e che questo fosse il fare di Carlo Magno (a cui appartiene la donazione), lo apprendiamo dalla carta di divisione del medesimo re Carlo tra i suoi figli riportata anche dall' autore negli annali (an. 806.): *Ab ingressu Italiae per Augustam civitatem accipiat Carolus Aborejam, Vercellas, Papiam, et inde per Padum fluvium termino currente, usque ad fines Regensium, et ipsum Regium, et Civitatem novam, atque Mutinam usque ad terminos S. Petri.* Presso Anastasio non è questo il primo luogo scritto con qualche confusio-

A cagion delle guerre, che tanto tempo durarono fra i longobardi, e i greci dominanti nell'esarcato e ducato romano, furono stabiliti i confini non meno del ducato di Spoleti di là dall'appennino, che della Toscana de' Longobardi. Abbiamo da Paolo Diacono nel lib. IV. cap. 8. della storia longobardica, che Patricio esarco

ne: è però facile l'emendarlo col diploma di Ottone, nel quale comparve la prima volta, se non erro, una tal donazione *per designationem confinium*. Leggesi ivi, *deinde in Parma, deinde in Regio, exinde in Mantua, atque in Monte Silicis, atque provincia Venetiarum, et Istria: necnon et cunctum Ducatum* etc. con ottima distinzione di ciò, che fa figura di confini, e di quel che comprendesi nella donazione. E se in luogo di *Mantua* si ponesse *Mutina*, andrebbe talmente d'accordo colla predetta carta di divisione, che toglierebbe ogni dubbio. Poichè gli altri paesi espressi in Anastasio, e ne' diplomi, sono altresì enumerati nelle lettere del Cod. Carol. il che basta per frenar l'audacia di chiunque sentisse in contrario. Nel giornale del 1751. ho trattata diffusamente questa materia. Qui basterà indicare, che dentro ai confini Carlo Magno comprende anche la Toscana regale, o voglia dirsi il ducato Toscano distinto dalle altre due Toscane Romana, e Longobardica; perchè si quel ducato, che lo Spoletino furono tesi tributarj della S. Sede per convenzione tra S. Adriano, e Carlo Magno: quantunque la Santa Sede non vi avesse altro diritto, che quello d'esigerne il tributo. Altrimenti non può intendersi tal donazione per confini. E il sospettar d'interpolazioni (come fa qui l'autore impiacevolito dal giornale romano) quando non s'arrivano a comprendere i documenti antichi, è un rifugio troppo ordinario. Anch'io sospettai, che si dovesse leggere *Mutina*, ove è scritto in tutti i codici d'Anastasio, e in tutti i diplomi, o sia in tutte le copie de' diplomi d'Ottone I., e di S. Arrigo, *Mantua*, e il sospetto mi sembrò, e mi sembra ragionevole. Ma per questo, si hanno ad emendare tutte le antiche memorie, perchè io le intenda? Non già. Molto meno per salvar la *Piena Esposizione* etc. si devon ripetere, ed inculcare in tutti gli scritti le immaginazioni, e le false opinioni, che ebber luogo in essa. Nel sopradetto giornale del 1751. gli articoli del mese di giugno, e de' seguenti fino al fine dell'anno mostrano chiaramente i principj del dominio temporale della S. Sede, i di lei antichi patrimonj; la sincerità dei diplomi di Lodovico Pio, Ottone I. e S. Arrigo, e scoprono le falsità della Dissert. 69. di questo autore. Ad essi rimetto il Lettore.

di Ravenna ricuperò alcune delle città, — quae a Langobardis tenebantur, quarum sunt nomina, Sutrium, Polimartium, Horta, Tudertum, Ameria, Perusia, Luceolis, et alias quasdam Civitates —. Ma poco stette il re Agilulfo a ricuperar *Perugia*; e un secolo dappoi il re Liutprando riebbe *Sutri*, benchè appresso lo restituisse ai romani. Racconta il bibliotecario nella vita di papa Zaccheria, che dal medesimo re — ablatae sunt a Romano Ducatu Civitates quatuor, idest Ameria, Horta, Polimartium, et Blera —. Alle preghiere poi del papa furono restituite quelle città. Ricavasi ancora dalla vita di esso Zaccheria, che la città di *Viterbo* era compresa nella Toscana longobardica: il che fa conoscere, quant' oltre avessero steso i longobardi il loro dominio con danno del ducato romano. Ne' monumenti ancora della Cronica Farfense troviamo, che *Correio* era in potere dei duchi di Toscana, principi anch'essi del regno Italico. L' insigne ducato Beneventano terminava esso regno dalla parte del Levante, stendendosi dai confini di Spoleti per la Puglia, Bari, e Brindisi, fino a Taranto. Gran parte della Calabria vi era compresa. Napoli, Gaeta, Sorrento, ed altre piazze marittime salvatesi dall'unghie de' Longobardi, continuarono a riconoscere il greco imperio. Terra di Lavoro colla nobil città di Capoa, cominciando da Aquino fino a Nola, e da un' altra parte Salerno, e il tratto di paese continuato fino a Cosenza, entravano parimente in quel ducato. Insorsero dipoi guerre civili, e per terminarle

Lodovico II. Augusto nell'anno 851. staccò da Benevento il principato di Salerno; e da questo ancora, andando innanzi, si divise il principato di Capoa. Nè si dee tacere, che al regno Italico talvolta fu dato il nome di *Longobardia*, come costa dal continuatore di Fredegario all'anno 754. E Carlo Magno nel suo testamento nomina *Italiam quae et Longobardia dicitur*. Ma ne' tempi susseguenti col nome di Lombardia fu disegnato il tratto di paese, ch'è chiuso dall'alpi, e dall'appennino, e va fino ai confini tra Modena e Bologna. Nella cronica Farfense Carlo il Calvo, e Carlo il grosso augusti confermano al monistero di Farfa tutti i beni ad esso spettanti — tam in Longobardia, quam in Romania, seu in Tuscia, et in Ducatu Spoletano —. Ebbero in uso i Greci di chiamar *Langobardia* quella porzione del ducato Beneventano, che ne' secoli X. e XI. occuparono i principi longobardi. Ne fa testimonianza Leone Ostiense nella Cronica lib. I. cap. 49. per tralasciarne altre pruove. Seguì anche un'altra divisione del regno Italico sotto gli stessi re Longobardi, cioè *Austria* fu chiamato il ducato del Friuli, perchè all'Oriente di Pavia; e *Neustria* il resto della Lombardia strettamente presa, che giugneva ai confini del regno di Francia. Così i re di Francia divisero in due parti il reame loro, appellando Neustria la parte Occidentale, e Austria la Settentrionale o pure l'Orientale. Per la stessa ragione l'Austria di oggidì fu così appellata per essere all'Oriente della Baviera o Germania. Fra le leggi longobardiche presso il Lin-

denbrogio la vigesimaquarta di Liutprando era così conceputa: — Si in Istria, aut in Austria fuerit, amittat ipsa pignora — Così in una legge di Pippino re d'Italia fra i capitolari del Baluzio si legge — tam in Austria, quam in Istria —. Ma invece d'Istria s'ha ivi da leggere *Neustria*. Scrive Paolo Diacono de Gest. Langob. lib. V. cap. 39. che Alachis duca di Trento ribellatosi al re Cuniberto, — Per Placentiam in Austriam rediit —. Perciò Aquileia fu una volta appellata città dell' Austria; e il Foro di Giulio, oggidì Cividal del Friuli, si trova anch'esso chiamato *Civitas Austriae*.

DISSERTAZIONE III.

DELL' ELEZIONE DEGL' IMPERATORI ROMANI, E DEI RE D' ITALIA.

Nell'anno 774. col mezzo dell'armi Carlomagno inclito re dei franchi acquistò il regno longobardico; nell' anno 800. la corona e il titolo d' imperador de i romani. Han creduto alcuni eruditi, che Carlo non altro allora acquistasse, che un nudo nome senz' alcun dominio sopra i romani, dei quali nondimeno s' intitolava imperadore. Altri sono stati di parere, ch' egli con quella nuova dignità si procacciasse non solo il diritto di ritenere il regno longobardico, già usurpato a i Greci, ma anche di legittimamente occupar le provincie, — quae ad imperium oc-

cidentis pertinebant, a Graecis aut ab aliis possessae. Erant autem Apulia, Calabria, Sicilia, Neapolis, Illiricum, Candia, Dalmatia, Cyclades Insulae. — Così scrive un autore de' nostri tempi. Quanto al primo punto ho io abbastanza espresso ne gli Annali d' Italia ciò, che credo conforme alla verità. E quanto al secondo, un'ingiusta pretensione quella sarebbe stata. Potè ben papa Leone III. e il popolo romano aver giusti motivi di sottrarre Roma e sè stessi al dominio de' greci Augusti. Ma non già conferire ad alcuno il diritto di occupar tante altre provincie, legittimamente e da antichissimi tempi possedute per li greci cristiani augusti, e nulla pertinenti al ducato romano. In fatti Carlo magno e i suoi successori altro non pretesero, se non ciò ch' era del regno d' Italia, e ciò come re d' Italia, e non con titolo di sovranità imperiale. Nè pure sembra, che il regno d' Italia dipendesse punto dall' autorità imperiale. L'avea acquistato Carlo magno, e ne investì Pippino suo figlio, ma con ritenerne la sovranità prima di essere imperadore. Altrettanto fece Lodovico Pio nel creare re d' Italia Bernardo. Quel che è certo, niuna autorità competè mai ai re d' Italia sopra Roma. Da Lottario I. Augusto fu creato re d' Italia Lodovico II. suo figlio, ed inviato a Roma, acciocchè per maggior onore ne ricevesse la corona dalle mani del romano pontefice Sergio II. Coronato che fu questo principe, pretese, che i romani gli giurassero fedeltà. Ecco ciò, che ne riferisce Ana-

stasio. — Tunc petierunt Franci, ut omnes primates romani fidelitatem ipsi Hludovico regi per sacramentum promitterent: quod prudentissimus pontifex fieri nequaquam concessit —. Per essere divenuto re d' Italia il giovane Lodovico, certamente niun diritto avea conseguito sopra di Roma; laonde il saggio pontefice permise solamente, che si prestasse, o confermasse quel giuramento *Lothario Augusto*, cioè a suo padre. Il giuramento di fedeltà non si presta, se non a chi è mediatamente, o immediatamente sovrano.

Resta ora da cercare, se per elezione o successione passassero l'imperio e il regno d' Italia nei discendenti o altri successori di Carlo Magno. Per quello che riguarda il regno italiano, giacchè l'avea conquistato esso Carlo coll'armi, senza dipendenza da alcuno, l'avea perciò secondo il diritto delle genti renduto ereditario nella sua famiglia; e in fatti pervenne liberamente ai suoi figli e nipoti. Per conto poi del romano imperio, han creduto Ermanno Conringio ed alcuni altri, che ancor questo passasse per eredità. Ha bisogno di correzione e limitazione una tal sentenza. Nello stesso regno di Francia doveano succedere i discendenti dal re Pippino; e pure non succedeano questi — sine electione et consensu Populi Francici —. Molto più ciò dovea praticarsi per l'imperio, il quale per elezione era entrato nella casa di Carlo Magno. Pare veramente, che i di lui discendenti vi acquistassero qualche diritto; ciò non ostante vi si ri-

chiedeva il consenso degli stati, e massimamente del romano pontefice. Allorchè esso Carlo volle trasmettere l'imperio in Lodovico Pio suo figlio, per attestato della Cronica Moissiacense, convocò la dieta — de omni Regno, vel imperio suo. Et convenerunt Episcopi, Abbates, et Comites, et Senatus Francorum ad Imperatorem —. In quell'occasione il saggio monarca — habuit consilium cum praefatis Episcopis, et Abbatibus, et Comitibus, et Majoribus natu Francorum, ut constituerent filium suum Ludovicum Regem et Imperatorem —. Altrettanto s'ha da Tegano storico, le cui parole son queste: — Cum omni exercitu, Episcopis, Abbatibus, Ducibus, Comitibus, Locopositis, habuit grande colloquium cum eis Aquisgrano Palatio, interrogans omnes a maximo usque ad minimum, si eis placuisset, ut nomen suum, idest Imperatoris, filio suo Ludewico tradidisset —. Dello stesso tenore parla Eginardo nella vita di Carlo Magno. Che a questa dieta intervenisse qualche inviato del papa, è affatto verisimile, stante l'avere quell'augusto invitati colà i primati -- de omni regno vel Imperio —, e l'occorrere più il consenso del romano pontefice, che degli altri principi. In fatti Lodovico Pio non credette compiuta l'esaltazione sua all'imperio, finchè non ne ricevette la corona dalle mani di esso pontefice: al qual fine chiamato in Francia papa Stefano IV. (1) da lui fu coronato con quella solen-

(1) Parlando Anastasio della gita di Stefano IV. in Francia (sect. 428) così dice, *Hic sanctissimus vir in Pontificatu jam*

nità, che vien riferita dagli storici contemporanei, e particolarmente da Ermoldo Nigello nel poema da me dato alla luce. Parimente Lodovico Pio nel voler creare suo collega il figlio Lotta-

positus pro confirmanda pace et unitate Sanctae Dei Ecclesiae, ad Franciae arreptus est iter apud piissimum et Seren. Dominum Ludovicum Imperatorem. Aggiunge Tegano altre particolarità, cap. 16. *Statim postquam Pontificatum suscepit jussit omnem populum Romanum fidelitatem cum juramento promittere Ludovico* (senza pregiudizio del giuramento già prestato al Pontefice, come è noto), *et dirigens Legatos suos ad supradictum Principem, nuncians ei, ut libenter eum videre voluisset in loco, ubicumque sibi placuisset, Quod audiens magno tripudio repletus coepit gaudere, et confestim jussit Missos suos obviam ire S. Pontifici.* Similmente l' Astronomo nella vita di Lodovico Pio: *Post sui consecrationem ad Dominum Imperatorem venire non distulit, Vix enim duobus exactis mensibus, summa cum festinatione ei occurrere festinavit.* Si vedano tutte le antiche memorie, ninna se ne incontrerà, che non dichiari spontanea questa gita. Questo medesimo Scrittore negli Annali (an. 816.) avea scritto „ Fu sommamente caro al pio „ imperadore d' udire che il sommo Pastor della Chiesa volesse „ venir a trovarlo „. Qui poi gli viene il ghiribizzo di farlo chiamar dall' Imperadore contro tutta la storia antica, e contro l' autorità de' suoi scritti medesimi. Di più sospettò negli Annali (an. 813.), che Carlo Magno nella dieta d' Aquisgrana coronando Lodovico Pio alla presenza de' vescovi e de' Magnati, ne avesse prima consultato papa Leone, e chiestane l' approvazione, perchè il maestoso titolo, e grado d'imperadore non lo riconosceva da altri, che dal romano pontefice. Qui poi le parole della Cronica Moissiacense *de omni Regno et Imperio* s' hanno ad intendere, che gl' inviati del pontefice anch' essi concorressero alla dieta. Voglio accordar, che la Cronica, e Tegano, conforme scrissero, così anche intendessero, che Carlo Magno insieme costituisse suo successore nel regno, ed erede del suo nome d' Imperadore Lodovico Pio: ma dove mai s' apprende, che l' Imperadore si costituisse in una dieta, sebben vi fossero stati presenti in gran numero gl'inviati del pontefice? *Franchorum Principes primo Reges, deinde vero Imperatores dicti suntii dumtaxat, qui a Romano Pontifice ad hoc oleo sancto perfusi sunt.* Così Lodovico II. quarto imperador, attesta all'imperador Basilio, degli augusti suoi predecessori Lottario genitore, Lodovico Pio avolo, e Carlo Magno bisavolo (Bar. 871. num. 59.) e la di lui autorità è da preferirsi a tutte le Croniche, e a tutti gli scrittori

tario, imitò l'esempio del padre. Nella vita di Walla abbate presso il Mabillone negli atti dei Santi Benedettini, esso Lottario così parla all'augusto suo padre: – Me Consortem totius Imperii Celsitudo vestra una cum Voluntate constituit –. Lo ripete con dire di essere stato costituito – Successorem totius Monarchiae cum Voluntate et Consensu omnium –. E che l'assenso del romano pontefice si richiedesse sopra tutto, apparisce dal vedere, ch'egli non assunse il titolo d'imperadore, se non dopo la coronazione romana: il che si dee credere osservato anche da Lodovico II. di lui figlio.

Passato che fu a miglior vita questo augusto senza lasciar prole maschile, allora il romano pontefice, e i principi italiani pretesero, che solo ad essi appartenesse l'elezione dell'imperadore e del re d'Italia. Carlo Calvo fu quegli, che a forza d'oro e di regali riportò il pallio. Nel concilio tenuto in Pavia l'anno 876. molti vescovi e principi secolari d'Italia, narrata prima

antichi e moderni. Che però Lodovico Pio non solo non credette compiuta l'esaltazione sua senza la coronazione per mano del pontefice, ma sapeva di non essere imperadore: *Etsi alibi*, scriveva Innocenzo III. a' principi di Germania, *coronam Regni recipiat; ab Apostolica tamen sede ultimam manus impositionem, et Coronam Imperii recipit Imperator* (Baluz. Regest. tom. 1. Ep. 30. 331) I diplomi tutti degl' imperadori fino a Carlo V. e tutti gli Scrittori contemporanei degli augusti ci ammaestrano, che mai non si adoperò da alcuno il nome d' Imperadore se non dopo ottenuta la Corona dal romano Pontefice. Ben mille volte si trova ciò osservato negli Annali Italiani. Ed in questa medesima Dissertazione (pag. 30. e seg.) si replica una tal vera dottrina. Adunque falso è, che alla dieta d' Aquisgrana concorresse inviato del papa; ed è parimente falso, che il pontefice fosse chiamato in Francia.

l'elezione di lui in imperadore fatta da papa Giovanni VIII. anch' essi per la parte loro l'eleggono e confermano colle seguenti parole: — Nos unanimiter vos Protectorem, Dominum, ac Defensorem omnium nostrum eligimus —. Dopo esso Carlo Calvo, e Carlomanno, allorchè si trattò di una nuova elezione, insorsero dispareri fra esso papa Giovanni, ed Ansperto arcivescovo di Milano. Pretendeva l'arcivescovo, che a lui specialmente, come primario principe del regno d'Italia, appartenesse di eleggere esso re. All'incontro insisteva il papa, che senza l'assenso suo non si potesse eleggere un re, che secondo la consuetudine di allora avea poi da essere imperadore. = De novi Regis electione (così scriveva esso pontefice nell'anno 879. ad Ansperto nell'epist. 155.) ut omnes pariter consideremus, vos praedicto tempore adesse valide oportet, et ideo antea nullum absque nostro Consensu Regem debetis recipere. Nam ipse, qui a nobis est ordinandus in Imperium a nobis primum atque potissimum debet esse vocatus atque electus =. Fu poi eletto re d'Italia nell'anno suddetto Carlo Crasso, o sia il Grosso, che tardò poi non poco a riportare dal pontefice la corona imperiale. Dopo la morte di lui gran guerra fu in Italia fra due gagliardi competitori. Secondo gli annali di Metz presso il Du-Chesne, = Quaedam pars Italici Populi Berengarium filium Eberhardi, qui Ducatum Forojulianorum tenebat, regem statuunt =. Fu eletto da un'altra fazione Guido duca di Spoleti, ed essendo restate superiori l'armi di

lui, in una dieta di Pavia fu egli solennemente eletto. Leggonsi quegli atti nella mia dissert. III. tom. I. Antiquit. Ital. medii aevi, probabilmente spettanti all'anno 789. Ivi dicono que' vescovi: = Decrevimus uno animo, eademque sententia, praefatum magnanimum Principem Widonem ad protegendum et regaliter gubernandum nos, in Regem et Seniorem (signore) nobis eligere et in Regni fastigium Deo miserante praeficere ec =. Arrivò poi Guido al trono e alla corona imperiale solamente nell'anno 891. Che Lodovico II. re di Provenza fosse anch'egli eletto re d'Italia dai Magnati di questo regno, ne siam certificati da un suo diploma, da me dato alla luce, e conceduto a Pietro vescovo d'Arezzo = IV. Idus Octobris anno Incarn. Domini DCCCC =. dove egli usa queste parole: = Venientibus nobis Papiam in sacro Palatio, ibique Electione, Omnipotentis Dei dispositione, in nobis ab omnibus Episcopis, Marchionibus, cunctisque item majoris inferiorisque personae ordinibus facta etc =. Sembra dagli atti suddetti, che i principi d'Italia eleggessero allora il re, senza voler dipendere dall'assenso del romano pontefice. Che anche Rodolfo re di Borgogna, ed Ugo duca di Provenza nella stessa maniera fossero portati nel secolo X. al regno d'Italia, sembra ben verisimile. Anzi di Ugo così scrive Liutprando storico: = Percitus venit Papiam, cunctisque conniventibus regnum suscepit =; cioè nell'anno 926. Lo stesso seguì di Lottario suo figlio. Di Berengario II. e Adalberto così sta scritto in una cronichetta da

me stampata negli Anecdoti, e nel tomo IV. Antiquit. Ital. := Die Dominico XV. die decembris in Basilica Sancti Michaelis, quae dicitur Major (in Pavia) fuerunt Electi et Coronati Berengarius et Adalbertus filius ejus in Regibus =.

Passò poi la corona d'Italia in Ottone il Grande, eletto a questo regno, e poscia decorato anche di quella dell'imperio. Odasi Landolfo seniore, che nel suddetto tomo IV. al lib. II. così ne favella: := Walpertus Mediolanensis Archiepiscopus, convocatis Episcopis, Ducibus, omnibusque Italiae Primatibus, de superbia Alberti (cioè del re Adelberto) conquestus est. Igitur spreta Alberti ac totius suae gentis superbia, qui Italiam quasi ancillam dominabantur, Otto ab omnibus in Regem magnis cum triumphis Electus et sublimatus est =. Che anche Ottone II. suo figlio fosse promosso al regno italico per elezione de' principi italiani, si può arguire dall'essere diverse le epoche da lui usate del regno germanico, e dell'italiano. Secondo Sigiberto, e per attestato del continuatore di Reginone nel dì di Pentecoste dell'anno 961, egli fu eletto re di Germania. := Consensu et unanimitate Regni Procerum, totiusque Populi, Filius ejus Otto Rex eligitur =. Ma siccome ho io osservato nel cap. XVI. della parte I. delle Antichità Estensi, l'epoca del regno d'Italia per lui ebbe principio circa sette mesi dappoi: il che fa conoscere, che non era peranche unito questo regno col germanico. Altrettanto possiam credere, che seguisse di Ottone III. figlio del Secondo, perchè la

santa imperadrice Adelaide avola sua trattava i suoi affari in Italia; e sappiamo, che Giovanni arcivescovo di Ravenna con Viligiso arcivescovo di Magonza il coronò in Aquisgrana. Mancò senza figli Ottone III. nell'anno 1002. e saltò su Ardoino marchese d'Ivrea, che si fece eleggere re dalla sua fazione. Odasi Arnolfo storico milanese di quel secolo nel lib. I. cap. 12. = Tunc Ardoinus quidam nobilis Hipporegiae Marchio, a Longobardis Papiae eligitur = Ma poco durò questo fenomeno; perciocchè Arrigo re di Germania calato con grandi forze in Italia gli diede una rotta, e per testimonianza d'esso storico, = Rex statim electus, suoque post tempore Imperator effectus est = Fu egli il primo tra gl'imperadori di questo nome, e principe santo. Parla dell'elezione di lui in re fatta in Roncaglia da Arnolfo arcivescovo di Milano, e dai primati del regno, anche Landolfo seniore altro storico milanese di quel secolo; e con lui va d'accordo anche Ditmaro nel lib. IV. della sua cronica.

Sicchè fino a questi tempi si vide conservato ne'principi d'Italia il diritto di eleggere il proprio re. Nè lo perderono essi nell'elezione di Corrado il Salico succeduta nell'anno 1024. Wippone storico di que'tempi scrive, che furono invitati a quella dieta non solamente i principi della Germania, ma anche d'Italia. = Italiam transeo, dic'egli, cujus Principes in brevi convenire ad Regiam Electionem nequiverunt. Qui postmodum in Urbe Constantiensi cum Archiepiscopo Mediolanensi et reli-

quis Principibus occurrentes Regi, sui effecti sunt, et ei fidelitatem libenti animo juraverunt=. Cristoforo Geroldo, che nel suo trattato *de Electoratu* si sforzò di provare istituito sotto Ottone III. Augusto il collegio dei sette elettori, dovea far mente a questo passo assai chiaro di Wippone contrario ai di lui sentimenti. Che i principi d'Italia concorressero all'elezione del re anche ne' tempi susseguenti, si può conoscere da quello di Federigo I. Barbarossa. Ottone vescovo di Frisinga, e nobile storico, riferendo gli atti di esso Federigo suo nipote lib. II. cap. I. de Gest. Frider. scrive così: = In Oppido Francofurti de tam immensa Transalpini Regni latitudine, universum (mirum dictu) Principum robur, non sine quibusdam ex Italia Baronibus, tamquam in unum corpus coadunari potuit. Ubi quum de Eligendo Primates consultarent: nam id juris romani Imperii apex videlicet non per sanguinis propaginem descendere, sed Rer Principum Electionem Reges creare, sibi tamquam ex singulari prerogativa etc =. Veggasi ancora ciò, che lasciò scritto Amando segretario di esso Federigo nel libro de' primi atti d'esso re, rapportato dal suddetto Geroldo. = Anno MCLII (dice egli) multi illustres Heroes ex Lombardia, Tuscia, Januensi, et aliis Italiae dominiis, ac major et potior pars Principum in Transalpino Regno, convenerunt in Urbe Francofurtensi =. Poscia aggiugne, che con voti concordi consentirono tutti nell'elezione di Federigo suddetto. Il perchè con più riguardo potea scrivere Ermanno Conringio

de Finib. Imperii Germ. libro II. 19. §. 28. = Huc facit, quod Italia omnem paene potestatem Caesaris aut Regis constituendi, adeoque ejus, qui et Italis omnibus imperandi jus habeat, uni Germaniae citra omnem controversiam numquam non concesserit, ex quo ab Ottone fuit devicta =. Così è oggidì, ma non così fu ne' vecchi secoli. Essendo cresciuta in Italia la potenza delle città, abbattuti i vescovi ed altri potenti, non si pensò più a concorrere all'elezione del re; ma quel che fu costituito in Germania, fu anche ricevuto dagl'Italiani. Così col tempo, per ischivar le dissensioni di tanti principi, fu rimesso ai sette principali principi della Germania il diritto di eleggere il re d'essa Germania, e insieme dell'Italia. Nè si dee ommettere, che concorrendo una volta i vescovi ed altri principi alla dieta di Pavia per quivi trattare degli affari del regno, ognun di essi possedeva ivi casa e chiesa propria. L'Aulico Ticinese nel suo opuscolo *de Laudib. Papiae* circa l'anno 1330. scriveva: = Temporibus Longobardorum, sicut fertur, illic omnium partium illarum Episcopi congregabantur ad Synodum: unde et adhuc sunt ibi Capellae quam plures vocatae multarum Civitatum Longobardiae nominibus =. Fra l'altre chiese ivi era quella di San Geminiano vescovo e patrono di Modena; e però s'intende, ch'essa dovea appartenere al vescovo di questa città.

Per conto della dignità imperiale, e del titolo d'imperador de' romani, chiara cosa si trova in tanti secoli addietro, che apparteneva al solo

romano pontefice di conferirlo; e siccome abbiam detto di sopra, niun re di Germania o d'Italia anticamente prese il nome d'imperadore, se non da che veniva non solamente approvato, ma anche coronato dai papi. Non è già, che chiunque arrivava alla corona del regno d'Italia, non pretendesse di ricevere quella ancora dell'imperio; ma ci fa vedere la storia, che seppero vigorosamente i papi conservare in ciò la propria autorità e diritto, di modo che si trovano re d'Italia, che mai non furono imperadori; ed altri, che dopo aver conseguito questo regno dovettero aspettar non poco a conseguire l'altra più luminosa dignità, perchè non vi si arrivava, se non si guadagnava l'affetto e consenso del pontefice romano, a cui toccava il dare la Corona; e senza di questa niuno si attribuiva il titolo d'imperadore. Coll'andare degli anni si son bene mutati i costumi e gli affari. Ancorchè fossero diversi una volta i titoli dei regni germanico ed italico, pure dal primo miriamo assorbito il secondo. Tempi vi furono, ne' quali senza l'approvazione de' papi nè pure un eletto re di Germania sembrava sicuramente alzato a quel trono. Vennero altri tempi, e con più franchezza i tedeschi fecero questo passo. S'introdusse il chiamare re dei romani, anzi = Romanorum Rex et semper Augustus =, chi nè pure avea ottenuta la corona imperiale romana; e finalmente Massimiliano I. introdusse il titolo di = Romanorum Imperator electus =, che dura tuttavia. Ha più di duecento anni, che niun degl'imperadori s'è voluto inco-

modare per prendere le corone longobardica e romana, persuasi forse, che questo dispendioso onore costi troppo caro ad essi, e ai popoli, ed altro non frutti che frondi e foglie. Ben diverso era il sentimento de' vecchi tempi. L'ordine con cui si coronavano una volta i re d'Italia, fu da me dato alla luce nel tomo II. de' miei anecdoti latini. Similmente l'ordine adoperato nella coronazione degl'imperadori, è stato da me pubblicato nella dissert. III. Antiquit. Ital.

DISSERTAZIONE IV.

DEGLI UFIZI DELLA CORTE DEI RE ANTICHI D'ITALIA, E DEGL' IMPERADORI.

A chi tratta delle antichità romane, e degli ufizj usati nella corte degli antichi romani imperadori, non mancano buone miniere d'erudizione per la copia di libri di que' remoti tempi, e per le tante memorie in marmo, che restano di que' costumi. Tali delizie non pruova, chi passeggia per le troppo sterili campagne dell' erudizione de' secoli barbarici dell'Italia: sì scarsi sono i libri storici e poeti a noi rimasti di que' tempi d'ignoranza, e restando poche iscrizioni d'allora. Contuttociò convien cercare quel lume, che si può, per conoscere qual fosse lo splendore delle corti regali ne' vecchi tempi. Questo certamente non mancava, ed altri erano coloro, che servivano a dirittura la persona de' regnanti nella lor

corte; ed altri quei che si adoperavano per governare i popoli, e la milizia. Parleremo altrove partitamente dei duchi, marchesi, conti del sacro palazzo, conti ordinarj, vassi o vassalli, ed altri simili pubblici ministri o servi del principe. Mi ristringo ora alla sola corte. In quella dei re longobardi la prima figura, per quanto si può credere, la faceva il maggiordomo, siccome colui, che presedeva alla famiglia, e all'economia della casa del re. Presso l'Ughelli nel tomo I. dell'Italia sacra, nel catalogo de' vescovi d'Arezzo, si legge un pubblico giudizio di Ambrosio, *Illustris Majordomus* del re Liutprando, tenuto nell'anno terzo di esso re, correndo l'indizione XIII. cioè nell'anno DCCXV. Come smisurata fosse l'autorità dei maggiordomi nella corte dei re di Francia della schiatta Merovingica, più storie ce l'insegnano. Giunse a tanto, che detronizzò gli stessi re, ed usurpò lo scettro regale. La condizione dei maggiordomi longobardici, benchè riguardevole assaissimo, era ben diversa dall'altra. Trovasi nel palazzo dei re longobardi lo *Stratore*, che oggidì chiamiamo cavallerizzo, il cui ministero consisteva in assistere, allorchè il re volea salire a cavallo, con tenergli la staffa, o aiutarlo in altra maniera: giacchè non so, se l'uso delle staffe (certamente incognito agli antichi romani e greci) si fosse peranche introdotto fra i longobardi. Non pochi degl'imperadori e re dei secoli susseguenti (tanta era la loro riverenza a san Pietro) non isdegnarono di tenere la staffa ai romani pontefici, e la briglia nelle so-

lenni funzioni. Talmente s'era stabilito quest'atto di ossequio verso i vicarj di Cristo, che avendo Federigo I. allorchè nell'anno 1155. venne verso Roma per prendere la corona imperiale, ricusato di prestarlo a papa Adriano IV. non fu ammesso al bacio dello stesso papa, come s'ha dalle memorie di Cencio Camerario, e da altre storie, e s'imbrogliarono forte gli affari per questa contesa. Ma cotanto si adoperarono i più vecchi ed autorevoli de' principi con allegare l'antica consuetudine, che fu stabilito = quod Domnus Imperator pro Apostolorum Principis et Sedis Apostolicae reverentia exhiberet Stratoris officium, et streugam Domno Papae teneret. = In lingua longobardica o sia germanica lo stratore era chiamato *Marpahis*; e che fosse quest' ufizio splendido, si può dedurre da Paolo Diacono, il quale nel lib. II. cap. 9. scrive, essere stato Gisolfo nipote del re Alboino, = Vir per omnia idoneus, qui eidem Strator erat, quem Lingua propria Marpahis appellant. = Nella corte dei principi di Benevento pare che vi fosse più d'uno di questi *Marpahis*, trovandosene memoria nella cronica del monistero di Volturno, e nelle carte degli arcivescovi di Benevento, e nella cronica di santa Sofia tom. VIII. dell'Italia sacra.

Truovansi ancora nella corte dei longobardi *Pincernae* e *Vestiarii*, o *Vestararii*. I primi son da noi chiamati coppieri. Potrebbesi congetturare, che coll'altro nome fosse disegnato chi oggidì porta il nome di *Guardarobiere*. Le parole nondimeno di Paolo Diacono lib. V. cap. 2. indi-

cano colui, che porgea le vesti, ed aiutava il principe a vestirsi; e potrebbe essere l'ufizio di chi oggidì è appellato aiutante di camera, o cameriere, o paggio da cappa. De' coppieri di corte s'ha memoria ne' paralipomeni dell'Anonimo Salernitano nella parte II. del tom II. Rer. Ital. Son parole di quell'autore le seguenti: = Quum Pincerna Imperatoris (cioè di Lodovico II. augusto) cum aureo poculo vinum dedisset (a Landolfo vescovo di Capoa) is exiguum sumsit, et statim Pincernae poculum reddere voluit. At Imperator adjecit: Vestro famulo poculum reddite, sitque vobis donatum =. Più Coppieri si contavano allora nella corte. V' era il capo o principale fra essi, nominato perciò *Pincerna Primus*. In un placito di Spoleti, tenuto nell'anno 860. (come s'ha dalle Giunte da me pubblicate alla cronica di Casauria) fra i cortigiani del suddetto imperadore Lodovico II. s'incontra = Hechideus Comes et Pincerna primus. = Nel palazzo degli augusti franchi, e dei principi di Benevento noi osserviamo il grado riguardevole di *Comes Stabuli*, che noi diciamo *Contestabile*, cioè prefetto alle stalle o scuderie del principe. Stranamente fu poi trasferito in Francia questo impiego a chi era condottiere di armata. Nelle suddette giunte alla cronica Casauriense, e in un placito dell'anno 860 tenuto dal sopra enunziato Lodovico II. Augusto, noi troviamo fra i cortigiani = Adelbertum Comitem Stabuli. = E l'anonimo Salernitano ne' Paralipomeni pag. 928, scrive, che Grimoaldo Storeseyz principe di Benevento disse ad

uno di quei cittadini: = Stabulum nostrum pete, et qualem volueris equum exinde tole. At ille ad Comitem Stabuli properavit etc. = Non è ben chiaro, qual fosse l'ufizio di Referendario nel palazzo dei re longobardi. Abbiamo nella cronica farfense un diploma di Astolfo re scritto nell'anno 756. = ex dicto Domni Regis per Theopertum illius Referendarium. = Cioè non sappiamo, se costui fosse segretario de' memoriali, o pure cancelliere e notaio regio, a cui appartenesse lo scrivere i diplomi e privilegj.

Che si trovasse anche l'ufizio di Mariscalco nella corte degli augusti e dei re, sembra verisimile, se pure non fu lo stesso che quello di *Comes Stabuli*. Coloro, che ferravano i cavalli non meno anticamente che oggidì erano appellati mariscalchi, e da' fiorentini maniscalchi, e se ne truova memoria nelle leggi salica ed alamannica. Ma che in grado sublime avessero i re uno o più mariscalchi, si può dedurre dalla corte di Francia, dove anche questo nome passò in chi ora viene appellato maresciallo di Francia. Rapporta il Goldasto tom. I. Constit. Imper. un diploma della spedizione di Carlo il Grosso re verso Roma per prendere la corona imperiale, dove son queste parole: = Singuli verò principes suos habeant officionarios speciales, marscalcum, dapiferum, pincernam, et Kamerarium. Onde abbia preso il Goldasto questo documento, non apparisce. Sì corrotte son le note cronologiche, che si può dubitar d'impostura: del qual vizio anche da altri è stato accusato quel collettore. Nell'an-

no DCCCXC. in cui esso si dice scritto, nè pure era più vivo Carlo Crasso. E l'intitolarsi egli = Rex Francorum = non conviene al rito di que' tempi. Però il Freero, e il Du-Cange doveano camminar con più riguardo, allorchè presero per legittima questa Goldastina mercatanzia. Per altro dei dapiferi portanti le vivande alla mensa regale, e soprintendenti ad essa, si fa menzione in un diploma del re Carlomanno, dove troviamo = Eginolfum dapiferum nostrum. = Nella legge alamannica, e nelle memorie degli antichi re franchi, vien rammentato l'ufizio di seniscalco, a cui si crede che spettasse la cura della casa e famiglia de' cortigiani, quasi che egli fosse il maestro di casa. In un diploma di Lodovico Pio Augusto dell'anno 817. rapportato dal p. Martene tom. I. Vet. Script. incontriamo = Adalbertum Seniscalcum nostrum. = E in un altro del re Pippino suo figlio è nominato = Erlaldus Genitoris nostri Seniscalcum nostrum. = E più d'uno di essi ne doveano avere i re franchi, giacchè presso Marcolfo lib. I cap. 25. si dice sedere il re in giudizio = cum Referendariis, Domesticis, Seniscalchis, Cubiculariis etc. = Per altro dottamente osservò il Bignon, che l'ufizio del siniscalco non era diverso dall' *Architriclinus* degli antichi, e da i dapiferi, e dal prefetto de' cuochi, appellato *Princeps Coquorum*. Negli annali de' franchi pag. 16. tom. II. del Du-Chesne all'anno 786. dove si parla della ribellione de' Brettoni: = Misit Exercitum suum rex partibus Britanniae una cum Misso suo Audulfo Sinescalco. = Tale spedizione

narrata da Eginardo negli annali con queste parole: = Missus illuc Regiae Mensae Praepositus Audulfus, perfidae gentis contumaciam mira celeritate compressit. = Ne scrive anche Reginone con dire spedito l'esercito = una cum Misso suo Odulpho Principe Cocorum. = Si ha da scrivere Principe Coquorum. = E che non altro fosse l'impiego del seniscalco, si ricava dalla lingua italiana, perchè questa parola fu mutata in *Sescalchus*, e poscia in Italia divenne *Scalco*, di cui ognun sa qual sia il ministero, cioè di trinciare alla tavola del principe, e di fare il saggio. Alla corte degli antichi re franchi non mancò il grado di Silenziario, preso dai greci, perchè tale fu santo Angilberto, poscia abate Centulense. Forse così venne chiamato chi era consiglier segreto de' monarchi, o stando alla porta del concistoro imponeva silenzio ai cortigiani.

Abbiam veduto nella corte di Francia il principe, o sia il soprintendente ai cuochi. V' era eziandio il principe, o vogliam dire il prefetto sopra i fornai. Dell' uno e dell' altro s' ha menzione nel lib. IV. del Poema di Ermoldo Nigello, che fiorì sotto Lodovico Pio Augusto.

Pistorum Petrus hinc princeps, hinc Gunto Coquorum
Accelerant, mensas ordine more parant.

Eranvi parimente gli ostiarj. Per attestato dell' astronomo nella vita di esso Lodovico Pio, nell' anno 822. quell' Augusto mandò in Italia

il figlio Lottario, e con esso lui, Geruntium Ostiarium, il quale da Eginardo vien chiamato Ostiariorum Magister. Degli ostiarj, ch' erano nella corte di Pavìa fa menzione il re Ratchis nella sua legge nona fra le longobardiche. Se crediamo all' Ughelli, nel palazzo degli augusti si contavano anche i tronarj; rapportando egli ne' Vescovi di Arezzo un diploma dato in Roma da Carlo Magno, dove si legge: = Notum sit omnibus Episcopis, Abbatibus, Ducibus, Comitibus, Guastaldis, seu reliquis Tronariis, et cunctis Fidelibus nostris etc. = In vece di Tronariis si può sospettare, che fosse ivi scritto Vicariis, Centenariis, o altra simil parola usata nel formolario di allora; perciocchè de' tronarj non s' incontra memoria altrove. Il Du-Cange, fidandosi di questo documento inserì nel suo Glossario i tronarj; quando convien dubitare, anzi supporre, ch' esso documento sia un' impostura; perchè Carlo Magno è ivi intitolato = Rex francorum, et romanorum, atque langobardorum; = e poi vi si legge = Signum Karuli Magni imperatoris; ed anche = datum trigesimo tertio et trigesimo quarto anno imperii nostri: = che tutte sono enunziative spropositate. Truovasi bensì nelle corti di allora consiliarii, oggidì consiglieri, siccome ancora i vassi, onde è venuto il nome di vassalli, de quali tratteremo nel cap. X. Nè solamente i re teneano gran corte; ma anche i duchi ed altri principi di Italia. In quella de' duchi o principi beneventani si contavano allora varj ufizj, parte presi da i Latini, e parte da i Greci, come = comitis pa-

latii, protospatarii, gastaldii, topoteriti, portarii, thesaurarii, referendarii, actionarii, vestiarii o vestararii, vicedomini, pincernae, basilici, candidati, stratigi, ed altri. = Racconta Liutprando nel lib. II. cap. 10. della sua Storia, che Lodovico III. imperatore circa l'anno 900. = exiens Papia proficiscitur Lucam, ubi decenter miroque paratu ab Adalberto (che era duca e marchese della Toscana) suscipitur. Quumque Ludovicus in domo Adelberti tot militum elegantes adesse copias cerneret, tantam etiam dignitatem, totque impensas prospiceret, invidiae zelo tactus suis clanculum infit: Hic rex potius quam Marchio poterat appellari. In nullo quippe mihi est inferior, nisi solummodo nomine.

Nelle memorie antiche s' incontrano ancora i gasindii. Significava questo nome i cortigiani, o vogliam dire gli uomini della famiglia dei re, duchi, conti, ed altri magnati de' vecchi secoli. Ugon Grozio, e l' Eccardo nelle annotazioni alla legge salica saggiamente avvisarono, tale essere il suo significato, e tuttavia in Germania Gesinde vuol dire lo stesso. Odasi una legge del re Liutprando intorno alle pene degli omicidi. = De gasindiis vero nostris volumus, ut quicumque minimus sit, et in tali ordine occisus fuerit, pro eo quod nobis deservire videtur, CC, solidis fiat compositus. De majoribus secundum qualis fuerit. = Da questa legge si comprende, che i casindii erano uomini liberi, perchè ivi si parla dell' omicidio di persone libere; e che tanto i cortigiani di alto grado, quanto i

famigli dell' infimo, erano distinti col suddetto titolo o nome. E però veniamo ad intendere la legge VI. del re Ratchis conceputa con queste parole: = Si Judex neglexerit judicare, aut forsan attenderit ad Gasindium, vel ad parentes, aut amicum suum, aut praemium, et legem non judicaverit: tunc qui laesum se sentit, veniat ad Palatium etc. = Il Bignon nelle note a Marcolfo, ed anche il Vossio sembrano aver creduto, che i gasindj fossero servi, cioè schiavi, fondandosi in una formola di quell' antico scrittore, scritta così: = Si aliquis servo suo gasindio suo aliquid concedere voluerit. Ma quel testo è scorretto. Presso il Lindenbrogio, e nell' edizion del Baluzio si legge: = Si quis servo suo, vel gasindio suo etc. = il che fa conoscere la differenza de servi dai gasindj. Più chiaramente si scorge, che anche i cortigiani più cospicui erano chiamati gasindj, da un placito tenuto in Cremona da Berengario I. re d' Italia nell' anno 910. e conservato nell' archivio del vescovato di quella città. Ivi si legge: = Dum Domnus Berengarius gloriosissimus rex ab regali dignitate in civitate Cremona advenisset, et domum episcopii, et matris cremonensis ecclesiae in caminata dormitorjo ipsius domui, ubi ipse princeps cum suis gasindiis, et judicibus, ceterisque suis fidelibus adesset etc. = E ciò a noi porge lume per intendere ciò, che Adriano I. papa nell' epist. 94 del Codice Carolino scrisse a Carlo Magno intorno ad una iniquità da lui scoperta nel regno d' Italia, con dire: = Pro hoc saepius ammonuimus

Gantfridum, et aliis gasindis vestris epistolas dirigentes Raginaldo et Raginbaldo, ut tam detestabile stuprum devitarent etc. = Così in uno strumento da me veduto nell' archivio dell' arcivescovato di Lucca spettante all' anno 729. tre gasindj del re Liutprando, dimoranti in Pavia, fondano presso a Lucca uno spedale per li poveri pellegrini, e si veggono onorati col titolo di magnifici assai raro in que' tempi: Theupert, et Ratpert, et Godepert VV. MM. gasindi regis.

Dichiamo anche due parole dei *deliziosi*, de' quali si truova alle volte menzione nelle memorie de' tempi barbarici. Forse lo stesso volea significar questo nome, che i *delicati* de' romani. Si disputa fra gli eruditi intorno all' essere di que' *delicati*, ed alcuni li credono fanciulli di poco buon nome tenuti in lor casa dai grandi. Sembra più verisimile, che fossero fanciulli spiritosi, che per onesto divertimento, o in qualità di paggi, stavano al servigio de' gran signori. Plutarco nella vita di Marco Antonio parla di un sarmento fanciulletto (paignion) nella corte di Cesare, uno di quei, che i romani chiamano *delicie*. Nelle iscrizioni del Grutero e Fabretti si dà il titolo di *delicati* a persone non volgari. Nel cap. XV. di Esther si legge, che quella regina = Assumsit duas famulas, et super unam quidem innitebatur quasi prae deliciis. = Penano gl' interpreti ad intendere questo passo. Ma odasi Santo Agostino nel Lib. de Gratia et Lib. Arb. cap. 21. che parlando d' Esther così scrive secondo la versione dei settanta: = Et inclinavit

se super caput delicatae suae, quae praecedebat eam. = Forse dalla voce *paignion* o pure da *pais* nacque l' Italiana parola *paggio*. Ne' tempi barbarici noi incontriamo nelle corti de' principi i *deliciosi*, parola che a mio credere denota i favoriti o gl' intimi familiari de' monarchi. Veggasi la legge IX. di Ratchis re de' longobardi, dove è proposta la perdita della testa: = Si quando pravi homines submittant in palatium ad nostrum secretum discendum, ut per deliciosos, aut per ostiarios, vel per alios homines captiose aut absconse investigare possint quicquid nos agimus. = Più manifestamente si comprende, chi fossero i deliciosi di allora dalla lettera XVII. di Niccolò I. papa, che scrive così: = Sanctissimos Episcopos deliciosos nostros pro eo vestrae caritati direximus. = Di questa voce si servì anche papa Giovanni VIII. nelle lettere 72. 217. e 277. E però ebbe a dire Sigeberto nel lib. de' Script. Eccles. che Alcuino o sia Albino abate celebre, = tanta familiaritate imperatori Carolo acceptus fuit, ut appellaretur imperatoris deliciosus. = Anche nell' antica legge de' bavaresi troviamo dei servi, che portarono questo distintivo. = Sine signo numquam evadat, quamvis deliciosus sit apud dominum suum. = In una parola deliciosus e delicatus non altro significarono una volta che *caro* e *diletto* in senso onesto.

Ma che erano *Juniores Ducum et Comitum*, de' quali restano memorie in più leggi longobardiche? Carlo Magno in una lettera a Pippino re d' Italia suo figlio, che si legge nella

parte II. del tomo I. Rer. Ital. scrive d' avere inteso, = Quod aliqui duces, et eorum juniores, gastaldii, vicarii, et centenarii, seu reliqui falconarii, venatores etc. mansionatica et paravereda (di questi aggravj si parlerà nel cap. de' tributi) accipiant non solum de liberis hominibus, sed etiam de ecclesiis Dei etc. = Il Du-Cange, che ne parla molto nel suo Glossario Latino, pensa, che sotto questo nome di *Juniori* venissero, = qui officio Judicum, seu pedaneorum, functi fuere, = o vogliam dire i giudici, d' ordine inferiore, sottoposti ai giudici maggiori. Deduce egli questo suo sentimento da un capitolare di Carlo Magno dell' anno 802. cap. 25. dove si legge ordinato : = Ut comites et centenarii omnes ad justitiam faciendam compellant. Et Juniores tales in ministeriis suis habeant, in quibus securi confidant, quia legem et justitiam fideliter observent, pauperes nequaquam opprimant. = Si figurò il Du-Cange, che = justitiam facere = qui significhi il proferire sentenze giuste ne' giudizj. Ma dopo Centenarii si dee mettere una virgola, e si dee leggere, che i conti e i Centenarj, cioè i giudici, = compellant omnes facere justitiam: = il che vuol dire sforzare ognuno a far cose giuste, sì in se stesso, che in riguardo al prossimo. Ed a questo erano obbligati anche *juniores comitum*, cioè quei che componevano la corte de conti e d' altri potenti. Nella legge VIII. di Pippino re d' Italia leggiamo: = Si forsitan francus aut longobardus habens beneficium, justitiam facere noluerit : ille Judex in cujus ministerio fuerit, contradicat illi bene-

ficium etc. = Cioè: se qualche persona, che gode benefizj del principe, non vorrà osservar le leggi, e far quel ch'è giusto verso d'altri, il giudice gli sospenda il godimento del benefizio. La frase di = *justitiam facere* = vien dalle Divine Scritture: = Beati qui custodiunt judicium, et faciunt justitiam in omni tempore, Psal. CV. 3. Scio, quod praecepturus sit filiis suis, et domui suae post se, ut faciant judicium et justitiam Gen. XVIII. 19. Così in altri luoghi. Ora col nome di *juniori* reputo io disegnati gli ufiziali, e familiari dei duchi, conti, e d'altri giudici, che abusandosi della lor potenza ed impiego, commetteano delle insolenze in danno del prossimo con aggravare indebitamente il popolo, con esigere ciò che non si dovea, e col non voler emendare i torti fatti ad altrui. A questo disordine si cercò di provvedere con quelle leggi, e colle seguenti. Cioè nella 121. longobardica di Carlo M. abbiamo: = Audivimus, quod iuniores comitum, vel aliqui ministri reipublicae, sive etiam nonnulli fortiores vassi comitum, aliquam redhibitionem (oggidì contribuzione) vel collectiones, quidam per pastum, quidam etiam sine pasto, quasi deprecando a populo exigere soleant. = Riferisce poi altri aggravj, e vuole, che tutti sieno proibiti. Nella legge 22. di Pippino re d'Italia: = Stetit nobis de omnibus libellariis, ut nullus comes, vel juniores eorum eos amplius distringant (cioè aggravino) nec inquietent etc. = Scrive Gregorio turonense all'anno 578. libro V. cap. 27. della storia: = Chilpericus rex de paupe-

ribus et junioribus ecclesiae bannos jussit exigi, pro eo quod in exercitu non ambulassent. = Crede il Du-Cange con questo nome indicati i cherici giovani. Io li tengo per secolari che servivano alla Chiesa. Non s' era peranche introdotto l' abuso di forzar gli ecclesiastici a militare. E si osservi la legge X. lib. X. tit. 22. del Codice Teodosiano, in cui = Clericis et juvenibus praebetur immunitas, ut ecclesiarum coetus concursu populorum frequententur. = Dai cherici son distinti i giovani, e che questi fossero secolari, sembrano indicarlo le seguenti parole: = Quod et conjugibus, et liberis eorum, et ministeriis, et maribus pariter ac feminis indulgemus. = Ma ciò che decisivamente ci fa intendere, quai fossero i *juniores* d' allora, è quanto vien prescritto da Carlo Magno nel suo Capitolare delle Ville tomo I. pag. 339. del Baluzio. = Quando, dic' egli, catelli nostri judicibus commendati fuerint, de suo eos nutriant, aut junioribus suis, idest majoribus, decanis, vel cellariis eos commendare faciant etc. = Non erano dunque i juniori nè i figli de' giudici, nè i giudici minori, come taluno si figurò.

Compariscono ancora ne' monumenti barbarici gli *scarioni*, e ne fa menzione la legge XII. del re Astolfo. Fu di opinione il Du-Cange, che fossero così appellati gli *ostiarj*, perchè nella Vita di Carlo Magno scritta dal monaco di san Gallo L. I. cap. 20. è scritto di un certo vescovo: = Dixit ad ostiarium, vel scarionem suum etc. = Ma quivi lo *scarione* è distinto dal *portinaio*. Aggiugne esso Du-Cange, che più sovente

son presi gli scarioni = pro ministris judicum, vel certe pro minoribus judicibus. = Cita a questo proposito la cronica del monistero di Volturno, dove Carlo Magno concede a que' monaci, = ut liceat eis se defendere per Scariones ejusdem monasterii; = cioè prestare il giuramento nelle liti per mezzo dei loro scarioni, perchè in quei secoli era vietato agli ecclesiastici il farlo. Ma quindi nulla si può dedurre per l'opinione suddetta. Strana cosa è poi, che Ugone Grozio, uomo insigne, abbia scritto: = Obscariones, carcerum custodes; iidemque carnifices, qui et scariones a scaren ex obscaren, quod est abscindere. = Ma a me sembra, altro non essere stati gli scarioni, se non i soprintendenti a qualche *scara* di servi, o sia *schiera*, giacchè dal germanico scara è nato schiera. Nella Cronica Volturnense noi troviamo in proposito di servi: = Decania de Cerqueto de Scariatu Gaudiosi, = ed altre simili. Ivi ancora si legge: = Quomodo iste Ursepertus in primis fuit scario per servo super alios servos sancti Vincentii. =

Con gran decoro anche negli antichi secoli si trattavano i romani pontefici, e teneano bella corte, come conveniva al cospicuo lor grado ecclesiastico, e a quello ancora di principi temporali. Chiunque scorrerà le memorie, che restano spettanti a quella sacra corte, vi troverà gran copia e varietà di ufizj, riguardanti l'uno e l'altro ministero, come *ostiarii e deliciosi* poco fa da noi veduti, = cubicularii, mappularii, addextratores, et servientes nigri de familia do-

mini papae; archidiaconus, camerarius, bibliotecharius, superista, clerici camerae, archicancellarius, protonotarius, notarii, cancellarii, scriniarii, chartularii, (forse con due nomi si accennava il medesimo ufizio) primicerius notariorum, primiscrinius, secundicerius, actionarii, vicedominus (lo stesso che oeconomus) nomenclator, sacellarius, arcarius, o sia thesaurarius, capellani, buticularius, pincerna, marescalcus, panetarius, dapiferi, cursores, judex camerae domni papae, familiares, servientes, campsores domni papae, scriptores camerae, cantores, = la scuola de' quali celebre fu anche negli antichi tempi, = virgarii, sellarii, magistri militum. = Alla rinfusa, e come la memoria mi ha suggerito, ho accennato questi ufizj, siccome da me osservati ne' vecchi documenti; ma altri di più ne scoprirà, chi con più attenzione vi farà mente.

DISSERTAZIONE V.

DEI DUCHI, E PRINCIPI ANTICHI D' ITALIA.

Dopo l'imperiale e regal dignità, anche una sommamente riguardevole fu quella dei *duci* o *duchi*. Non v' ha dubbio, che questa, al pari di quella degl' imperadori, ebbe l' origine sua dalla milizia: perchè tal nome si dava ai generali di armata. Anche sotto l' imperio romano noi troviamo i duchi, e di molti fa menzione la notizia dell' uno e dell' altro imperio, illustrata da Guido Panciroli, e questi compariscono come governatori di qualche provincia, e comandanti dell' armi in que' governi. Ma nel Codice Teodosiano al lib. VI. tit. 26. merita d' essere considerata la legge XIII. di Teodosio juniore Augusto data nell' anno 407. dove son queste parole. = Immunitatem tribuimus his, quos post emeritam in armis militiam, ad honorem ducatus nostrae serenitatis provexit judicium. = Pare, che da questa legge, e da altre dello stesso Codice, si possa dedurre, essere stato in uso il decorare del titolo di *duca* chi lungo tempo s' era esercitato nella milizia, e che questi tali passassero a godersi in pace questa dignità nella corte imperatoria. San Fulgenzio nell' omilia 56. scrive = Ante carrucam imperatoris praecedunt metatores, palatini, protectores, tribuni, duces, et comites. = Io nulla intorno a ciò determino, e mi ristringo a dire, che in esso codice un' altra legge

dell' anno suddetto, cioè la LXVI. lib. VIII. tit. 6. ci fa vedere *Duces Provinciarum*, e che questo uso, e tal dignità si continuò sotto i re longobardi, franchi, e tedeschi. Siccome accennai nelle Antichità Estensi cap. V. v' erano in quei tempi de' duchi minori, e de' maggiori. Comandavano i primi ad una città, gli altri ad una provincia. Paolo Diacono lib. IV. cap. 3. rammenta Minulfo = Ducem de insula sancti Julii; = ci fa vedere alcuni duchi di Trento; Zangrulfo = ducem Veronensem; Gaidolfo duca di Bergamo, il quale = in civitate sua Pergamo, rebellans contra regem, se communivit. = Sotto il re Liutprando ci comparisce = Guidoaldus Brixianus Dux, e Peredeus Vicentinus Dux. = Ribellatosi anche al re = Dux Ulfari apud Tarvisium. = Finalmente per testimonianza di esso storico, = romani, habentes in capite Agathonem Perusinorum ducem, venerunt ut Bononiam comprehenderent. = Secondo le apparenze questo duca era stato posto in Perugia dai greci augusti per difenderla da i longobardi. Notissima cosa è, che dopo d' essere stati uccisi Alboino, e Clefo regi, la nazion longobarda istituì trenta duci, che governassero il regno. Per dieci anni durò il loro governo. Ma conosciuta la necessità di avere un re, che mantenesse l' unione fra tante teste, fu nell' anno 576. eletto re Autari; ed allora fu, che = duces omnes substantiarum suarum (cioè de' loro proventi) medietatem regalibus usibus tribuerunt, ut esse posset, unde rex ipse, sive qui ei adhererent, ejusque obsequiis per diversa officia dediti, alerentur. = E però

sembra, che seguitassero tuttavia i duchi a governare una sola città. S' io non m' inganno, dall' abitazione e palazzo di questi duchi, appellato allora *corte*, provenne la denominazione di *curtis ducis*, che le antiche memorie ci fan vedere in alcune città. Uno strumento veronese dell' anno 921. rapportato dall' Ughelli nel tom. V. dell' Italia Sacra, è mentovata = casa infra civitatem Veronam prope curtem ducis. = In un altro della città di Asti dell' anno 880. che si legge nel tomo IV. d' essa Italia Sacra, leggiamo: = Dum resideret Buderico vicecomes in Niello (s' ha da scrivere *Mallo*) publico in curte ducatus civitate Astense. = Anche in Lucca si truova *curtis ducis*, come si vedrà nel cap. IX. dei messi. Il perchè durando in Milano il nome di *corduso*, che io nelle Antichità Estensi credei derivato da *curia ducis*, per aver creduto a Galvano Fiamma, il quale nel Manip. Flor. scrive: = ubi usque hodie curia ducis, sive vulgo cordusium dicitur; = ora credo più tosto nato quel nome da *curtis ducis*. Anche il palazzo del re era appellato *curtis regis*, come costa dalle antiche memorie. Che anche nella Francia i duchi esercitassero l' ufizio di giudici, e insieme quello dell' armi, lo fa conoscere Venanzio Fortunato, dove scrive di Lupo duce:

Bella moves armis, jura quiete regis.
Fultus utrisque bonis, hinc armis, Legibus illinc.

La menzione fatta di sopra di Minulfo duca dell' isola di san Giulio ci conduce a ravvisare, che anticamente vi furono anche dei duchi, che comandavano a' luoghi non insigniti col nome di città. Siccome apparirà dal cap. 67. anche nel secolo VIII. si truova un Giovanni duca, il quale nell' anno 772. vendè alcuni poderi ad Anfelberga, badessa di santa Giulia di Brescia, come apparisce da uno strumento esistente nell' archivio de' monaci benedettini di Reggio. Da chi fece l' indice delle pergamene del celebre monistero nonantolano, situato nel territorio modenese, egli è chiamato *dux persiceti et pontis ducis*: non so per qual ragione. Certo è, che in Ravenna si contavano una volta varj personaggi, decorati col titolo di duca. Nell' archivio estense si truova copia della donazione fatta nell' anno 896. da Ingelarda contessa, figlia di Apaldo conte del palazzo a Pietro diacono della chiesa di Ravenna. Fa essa menzione = quondam Martini glorioso duci, et soavissimi viri mei; (e parimente) quondam bonae memoriae Gregorio socero meo. = Parla di beni posti = in Faventino territorio et ducatu; e d'altri, in territorio Liviense plebe Sancti Pauli ducati Traversariae; ovvero in comitatu comiaclo, et in territorio et docato ejus. Si sottoscrivono = Natalis Dei pietate Dux, Petrus divino nutu Dux et Judex. = Girolamo Rossi nella Storia di Ravenna fa menzione d' altri duchi esistenti in quella città, e San Romualdo si sa, che fu figlio di Sergio duca. E che fosse ereditario in quella casa il titolo di duca, assai lo dimostra

San Pier Damiani, essendo quel santo abate da lui appellato = Ravennae civitatis oriundus ex illustrissima ducum stirpe progenitus. = La Villa di Traversara quella era, onde prendevano il titolo suddetto que' personaggi; perciocchè da due pergamene del poco fa nominato archivio estense si scorge, che anche nell' anno 1197. Traversara riteneva il nome di ducato, di cui era padrona la celebre famiglia ravegnana di Traversara. Fra i suddetti duchi minori sono da annoverare quei della città e territorio romano, che s' incontrano presso Anastasio bibliotecario, e negli strumenti de' secoli VIII. IX. X. e XI. Ad uno d' essi del monistero di Subbiaco scritto a' tempi di papa Giovanni X. intervennero come testimonj Leone, Romano, Silvestro, Nicolao, e Bosone, distinti ciascuno col titolo di duca, e chiamati a quell' atto da Sergio duca. Nella cronica farfense abbiamo un Placito dell' anno 1015. dove Romano, fratello di papa Benedetto VIII. è intitolato = romanus consul et dux, et omnium romanorum senator. = In altri due documenti della badìa di Subbiaco da me dati alla luce, e pertinenti agli anni 952. e 956. si truovano nominati, = Gratianus in Dei nomine consul et dux, Georgius consul et dux: = titolo dato anche a Silvestro, che ivi è testimonio.

Tralascio altri simili duchi della città e de' contorni di Roma, che s' incontrano nella cronica farfense, e in altri documenti. Chi s' applicasse in Roma a consultar tante carte, che ivi nascoste si conservano negli archivi, ci potrebbe

probabilmente istruire, se que' duchi governassero qualche città del ducato romano, o pure se esercitassero solamente qualche ministero di spada o toga. Non altro dirò io, se non che in uno strumento dell'anno 990. riferito nell'opera manoscritta de Sacros. Sudario da Jacopo Grimaldi, comparisce = Guido vir nobilis, neptus pontificis, et dux Ariciensis, = cioè s'io mal non mi appongo della *Riccia*. Così nella vita di san Nilo Calabrese tom. VI. Vet. Script. del P. Martene si truova = Gregorius dux Dominus Tusculani. = Furono anche soliti gli augusti greci di mettere nelle città e provincie italiane, che s'erano salvate dal furore de' longobardi, un governatore con titolo di duca. La lettera I. del lib. I. di san Gregorio Magno è scritta = Godiscalco duci Campaniae. = La cinquantesima ottava d'esso libro è indirizzata = Arsicino (o più tosto Ursicino) duci, clero, et plebi Ariminensis civitatis; = e la decima del lib. XIV. = Goduino duci Neapolis. = Vedemmo anche presso Anastasio bibliotecario, Agatone duca della città di Perugia; e da lui medesimamente vien commemorato circa l'anno 730. Toto dux Nepesinae Civitatis, cioè di Nepi. Sicchè in Italia v'erano allora duchi di provincia, e duchi di una sola città. Nella Francia in que' tempi pare che solamente si usassero i duchi provinciali. E questo sia detto de' duchi minori.

Veniamo ai duchi maggiori de' tempi longobardici, l'autorità de' quali si stendeva sopra un'intera provincia. Di tali duchi non più che due credo io che si contassero allora nel regno

d'Italia, cioè quei di Benevento e Spoleti. Perchè si trovavano que' paesi circondati dalle città e fortezze de' greci, che tuttavia signoreggiavano nel littorale del regno ora di Napoli, e nel ducato romano, e nell'esarcato di Ravenna, laonde quasi continue erano le guerre fra' Greci e longobardi: perciò ai duchi di Bevento e Spoleti, tuttochè sottoposti alla sovranità del re della Lombardia, fu conceduta più ampia autorità e balìa, per potere resistere ai nemici. E però que' due nobilissimi ducati si soleano conferire agli stessi parenti dei re. Maggiore nondimeno dell'altro, e di più potenza fu il beneventano. Ho io altre volte creduto, che coi due ducati suddetti avesse origine sul principio ancor quel del *Friuli*, a ciò indotto da Paolo Diacono, che ci dà la serie di que' duchi continuata sotto i longobardi al pari di quei di Benevento e Spoleti. Ma fatti meglio i conti, ora tengo, che essi duchi non altra signoria godessero, che quella del *Foro di Giulio*, città che oggidì si chiama *Cividal di Friuli*, e delle terre e castella da essa dipendenti; e che niuna autorità a lui competesse sulle città di Trivigi, Padova, Vicenza ec. perchè a queste comandava il loro proprio duca. Solamente dappoichè Carlo Magno conquistò il regno d'Italia, fu da lui istituita la *Marca del Friuli*, e al governatore di essa conferito il titolo di duca e poi di marchese. Abbracciava questa Marca le circonvicine città, acciocchè colle loro forze unite potesse quel principe resistere ai Greci, Sclavi, ed Avari, confinanti al Friuli. Fu poi essa col tempo appellata anche

Marca di Trivigi, e *Marca di Verona*, perchè in quelle città fissarono i marchesi la loro residenza. Anzi per accrescere la forza d'essi marchesi si costumò di sottoporre ad essi anche il *Ducato della Carintia*. Come s'ha dagli annali de' franchi all' anno 819. sotto Lodovico Pio, = cum Baldricus dux (del Friuli) in Carantanorum regionem, quae ad ipsius curam pertinebat fuisset ingressus. = Ho io pubblicato un placito dell'anno 1017. ricavato dal registro del nobilissimo monistero di san Zacheria di Venezia, dove si legge: = Dum in Dei nomine in Comitatu Tervisaniense, in Villa Axillo de subtus, per ejus data licentia, in judicio resideret Donus Adelpeyro dux istius Marchiae Carentanorum etc. = S'ha da leggere = istius Marchiae et Carentanorum, = essendo certo che Adelberone governò l'una e l'altra Marca, o sia Ducato. Berengario I. che fu poscia re d'Italia, ed imperador de' romani, siccome ancora Eberardo suo padre, ed Unroco suo fratello, ressero il ducato del Friuli, ed usarono il titolo di duchi, siccome vedremo al cap. 22. E questo a noi basti per ora del ducato o sia marca del Friuli.

Torniamo ora al ducato di Spoleti, sommamente riguardevole nel regno d'Italia, talmente che nell'anno 851. quel duca era chiamato con titolo magnifico = gloriosus et summus dux gentis Langobardorum in Spoletis, = come costa da un placito rapportato dal p. Mabillone negli annali benedettini. Di esso ducato hanno ampiamente trattato il conte Bernardino Campelli

nella storia di Spoleti, e Pompeo Compagnoni nella regia Picena. È da osservare, che Carlomanno re in un privilegio conceduto ai monaci di Casauria, e riferito nella parte II. del tomo II. Rer. Italic. pag. 812. ed 817. nomina all'anno 877. :: ambos Spoletanos ducatus. :: E ciò perchè s'era diviso quel ducato nel di quà e nel di là dall'appennino, e vi comandavano allora Guido e Lamberto amendue duchi di Spoleti. Il di quà divenne poi ducato di Camerino, e poscia Marca di Fermo, e Marca d'Ancona. Il Fiorentini nella vita della contessa Matilda giudicò, che questa principessa signoreggiasse il ducato di Spoleti, e insieme la Marca suddetta, ma senza poterne addurre pruova. Ho io tratta dal registro di Cencio Camerario e pubblicata una bolla di Onorio III. papa dell'anno 1221. che tratta della ricupera delle terre e castella di essa contessa; da cui apparisce, aver ella posseduto Spoleti, Narni, Terni, Todi, Foligno, Perugia, Assisi, Nocera, ed altre città e luoghi di quella contrada, e della Marca di Ancona.

Più riguardevole del ducato di Spoleti dicemmo essere stato il Beneventano, sì per la sua grande estensione, intorno alla quale è da vedere un trattato dell'ingegnoso Camillo Pellegrini; come per alcune altre particolari prerogative sue. Certo è, che i duchi di Benevento riconoscevano per loro signore il re de' longobardi. Ma da che Desiderio ultimo re di quella nazione cadde insieme col regno sotto la potenza di Carlo Magno, Arichis, o sia Arigiso duca di Benevento,

non credendosi obbligato a ricevere per suo sovrano, chi niuna ragione avea sopra di lui, alzò la testa, e prese il titolo di principe, cioè di re senza usare il nome di re, come c'insegna Erchemperto storico di quelle parti. Ma non poteano le forze sue competere con quelle di un Carlo padrone della Francia, di gran parte della Germania, ed anche della Lombardia. Gli convenne dunque di accordarsi col re novello, conservando nondimeno i suoi diritti, legati da una lieve servitù. Grimoaldo suo figlio non volle stare a'patti, e ne nacque gran guerra, a cui diede fine col rendersi solamente tributario al re d'Italia, e promettere di pagargli annnalmente sette mila soldi d'oro. Non si può perciò negare, che quel ducato continuasse ad essere porzione del regno italico; ed Eginardo nella vita di Carlo Magno, e gli editti di quel grande imperadore, attestano, che anche i principi di Benevento entravano fra le conquiste de'franchi. Riconobbero essi questa medesima sovranità in Lodovico II. augusto; allorchè nell'anno 851. egli partì il ducato beneventano fra due contendenti, cioè fra Radelchi, e Siconolfo. Per altro larga misura di signoria, e una quasi indipendenza fu lasciata a que' principi, affinchè non si gittassero in braccio ai greci confinanti, siccome talvolta avvenne, allorchè non poterono di meno, o gli augusti di Occidente troppo vollero esigere da essi. Sostennero i medesimi anche lungamente il decoro della nazion longobarda con intitolarsi = Gentis Langobardorum principes. = Nella cronica del monistero di

Volturno noi abbiamo un diploma di Landolfo ed Atenolfo principi di Benevento, i quali s' intitolano *Antipatγ et Patricii*, nomi significanti due delle principali dignità, che si conferivano dai greci imperadori a chi li riconosceva per sovrani. Nella stessa maniera anche Guaimario I. principe di Salerno, come costa da un suo diploma esistente nell'archivio del monistero della Cava, e scritto nell'anno 899. s'intitola = Waimarius princeps et imperialis patritius. = Portava il titolo di patrizio, e da chi conferitogli? Lo dic'egli colle seguenti parole: = Quia concessum est mihi a Sanctissimis et piissimis imperatoribus Leone et Alexandro per verbum et firmissimum praeceptum bulla aurea sigillatum integram sortem beneventanae provinciae, sicut divisum est inter Sichenolfum et Radelchisum principem, ut liceat me exinde facere quod voluero, sicut antecessores mei omnes principes fecerunt. = Degne son di osservazione queste pregnanti parole per intendere cosa fossero una volta i principi patrizj. A riserva del supremo dominio, ch'essi riconoscevano nell'imperadore, godevano essi tutte le regalie, con ritenere tutto l' esercizio dell' autorità principesca, talmente che diveniva una specie di sovranità, sottoposta nondimeno alla maggiore degli augusti: del che abbiamo anche oggidì tanti esempli in Germania, ed anche in Italia (1). Il perchè gl' impera-

(1) Troppo angusti si disegnano i confini al patriziato. Era esso una dignità istituita da Costantino Magno, superiore a tutte le altre, anche al prefetto del pretorio, ed inferiore al solo consolato.

dori di Occidente, e i re d'Italia ne' loro editti ordinariamente non vi comprendevano i principati di Benevento e Salerno; e que' principati passavano per successione, e non per elezione, ne' figli; ed uso loro fu di nominare Sacro Palazzo la corte loro ad imitazion dei monarchi, come apparisce dai loro diplomi, anche da me dati alla luce. Stile ancora fu dei vescovi ed abati di farsi confermare da que' principi i loro beni, nella stessa guisa che nel resto del regno italico gli altri ciò impetravano dai re o dagli augusti signoreggianti. Ma da che prevalsero le forze degl'imperadori germanici nel regno chiamato oggidì di Napoli, noi troviamo, che gli ecclesiastici anche da essi cercavano la conferma dei loro diritti e poteri: il che costa dai diplomi di Ottone II. ed Arrigo I. fra gli augusti, per tacere degli altri. E questo sia detto de' principati di Benevento e Salerno, dell'ultimo de' quali diviso si formò col tempo quello di Capoa, i cui principi per lo più s'intitolavano conti.

(Vide Jac. Gothofr. in Cod. Theod. tom. 2. pag. 72. 75.) molto di più presso il Glossario. Jacopo Grutero (lib. 2. cap. 19.) va letto con gran cautela, ove parla de' patrizj de' tempi bassi. Le ultime parole della formula presso Paolo Diacono, conservata nella Bibliot. Vat. e riferita dal Du-Cange contengono una gran diversità da quelle che leggbiamo quì del nostro autore, *Tunc induat*, si dice ivi, *eum Imperator mantum, et ponat ei in dextro indice anulum et det ei bombacinum propria manu scriptum, ubi taliter contineatur scriptum: Esto Patricius misericors et justus* Perciocchè le Chiese ed i poveri erano raccomandati al ministerio del patrizio. E se tal dignità portava seco tal' obbligo in chi n' era onorato: non sarà dunque stato il patriziato, che dava una specie di sovranità. Negli Annali (an. 893) citò questo medesimo documento, e ne fece risultare la sovranità de' Greci nel principato di Salerno.

Celebre parimente fu in quelle parti il ducato di Napoli. Mai non riuscì ai re e principi longobardi, nè agli augusti franchi, nè ai primi imperadori tedeschi di sottomettere al loro dominio quella nobilissima ed antica città. Era ivi eletto dal popolo il suo duca, dipendente per lo più dalla sovranità de' greci augusti. Truovansi i rettori di Napoli appellati anche *Magistri Militi*, o pure intitolati *Consoli*; e talvolta s' univano in loro tutti questi titoli. Fin dopo il mille durò la signoria dei duchi di Napoli. I Normanni fecero poi mutar faccia al sistema di quelle contrade. In oltre fu assai rinomato ne' vecchi tempi il *Ducato di Amalfi*, del quale ho io pubblicata una cronichetta. La mercatura e il commercio per mare renderono assai dovizioso quel popolo. Anche Sorrento e Gaeta ebbero i loro principi, chiamati duchi; ma si videro talvolta forzati a cedere alla fortuna de' più potenti. Perciò nell'anno 1051. come si ricava da un diploma del monistero della Cava, Guaimario IV. principe di Salerno s'intitola ancora = Dux Amalphis et Surrenti. = Ma tutti que' principati rimasero in fine assorbiti dalle forze de' normanni: del che parlano le storie, ed alcune memorie da me date alla luce. Erano bensì coloro duchi di una sola città, ma con autorità principesca la governavano, riconoscendo solamente per loro sovrani gl'imperadori di Oriente.

Ci chiama ora il ducato della Toscana. Francesco Maria Fiorentini, e Cosimo dalla Rena giudiziosi scrittori furono di opinione, che al pari

di Benevento e Spoleti anche la Toscana divenisse ducato sotto i re longobardi. Non so io concorrere nel loro parere. Perchè Fredegario nella cronica ci fa vedere nel secolo VII. = Tasonem ducem provinciae Toscanae, = non si può inferire con certezza, che costui comandasse a tutta la Toscana, potendo significar quelle parole, ch'egli era uno dei duchi della provincia della Toscana, e non già governatore di tutta la Toscana. Ci fan quegli autori vedere in essa Allonisimo, Walperto, Oberto, Alberto, e Tachiperto, che prima dell'anno 800. erano fregiati col titolo ducale, e poscia Allone, Wicheramo, Bonifazio I. e Bonifazio II. suo figlio parimente chiamati duchi in quelle contrade, con credere perciò, che tutta la Toscana fosse al loro governo sottoposta. Ma da che abbiam veduto, che anticamente v'erano duchi non d'altro governatori, che di una sola città, nulla si può conchiudere da quella enunziativa; e resta verisimile, che coloro reggessero la sola città di Lucca, perchè solamente negli strumenti di quella città si truova il loro nome. In uno ch'io ho riferito, preso dall'insigne archivio dell'arcivescovo di Lucca, è fatta nell'anno 713. menzione = Domni Walperti Duci nostro Civitatis nostrae. Non è costui chiamato duca della Toscana, ma bensì *Duca della nostra Città*, cioè di Lucca. Nè giova il dire col Fiorentini, che Lucca era capo della Toscana, e chi dicea duca di Lucca veniva a dire duca di quella provincia, siccome si usava per li duchi di Benevento e Spoleti. Imperciocchè gli antichi chia-

marono bensì la provincia di Benevento e di Spoleti, ma non mai la provincia di Lucca. Conietturò il Fiorentini suddetto, e tennero per certo Cosimo della Rena, e il padre Pagi, che Desiderio ultimo re de'longobardi, prima di giugnere nell'anno 756. al trono, fosse duca della Toscana; ma senza addurre buone pruove. Secondo la cronica del Dandolo, Desiderio, = qui dux Istriae erat, auxilio papae factus est rex langobardorum. = Certamente se anche la Toscana fu anticamente eretta in ducato, non si sa intendere, perchè Paolo Diacono sì esatto in riferire la serie dei duchi di Benevento, Spoleti, e Friuli, nulla mai parlasse di quei della Toscana, anch'essa sì riguardevole provincia. Ma si aggiugne, che nella lettera sessantesima del codice Carolino scritta da papa Adriano I. circa l'anno 776. vien nominato = Reginaldo (noi ora diciamo Rinaldo) qui nunc in Clusina Civitate dux esse videtur. = Chiusi, come ognun sa, è in Toscana. E nella settantesima quarta = Gundibrandus dux Civitatis Florentinae. = Adunque non uno, ma più duchi avea la Toscana nel secolo VIII. Ma che nel susseguente fosse formato di quella provincia un ducato, non se ne può dubitare. Forse n'ebbe di tutta il governo Bonifazio II. perchè nella spedizione da lui fatta contro i corsari d'Affrica, narrata dagli annali dei franchi, sembra aver comandato *Tusciae Comitibus*. E il vedere chiamati allora conti gli altri governatori di quella provincia, e non più duchi, porge anch' esso qualche indizio di mutazione in quelle parti se-

guita. Egli è poi certo, che gli Adalberti primo e secondo, da'quali secondo le conietture da me recate nella Part. I. delle Antich. Estensi pare discesa la serenissima casa d'Este, che poi si diramò nella regale di Brunsvich, furono duchi e marchesi di tutta la Toscana, e così i lor successori. Truovasi negli antichi documenti da me accennati il suddetto Adalberto II. ora nominato conte, perchè governatore di Lucca, ed ora duca, ora marchese, perchè soprintendente alla Toscana tutta. Che Lucca fosse tenuta per capo di quella provincia, l'ho osservato in uno strumento delle suddette Antichità Estensi. Ma Liutprando storico nel lib. III. cap. 4. nomina = Pisam, quae est Tusciae Provinciae Caput: = E ciò perchè i duchi risiedevano ora in Lucca, ed ora in Pisa.

Resta, che facciamo memoria anche del ducato di Venezia antichissimo al pari d'ogni altro in Italia, ma non del regno d'Italia, perchè non mai sottoposto a questi re, nè agl'imperadori franchi e germanici. Ciò apparisce dai patti stabiliti fra essi monarchi, e i duchi appellati ora dogi di Venezia, come di sopra accennammo nel cap. II. Andrea Dandolo, riferendo la pace seguita fra Carlo M. augusto, e l'imperador de' greci, con ragione scrisse: = Per hoc quippe decretum Carolus approbans, quod cum Nicephoro actum fuerat, novam Venetiam a se abdicavit, permittens Venetos amodo per totum Occidentale Imperium terras suas possidere, et illis immunitatibus gaudere, quibus sub graecorum universali Imperio gaudere soliti erant. = Che poi qualche

dipendenza almeno di protezione, avessero i dogi di Venezia dai greci augusti, troppo è verisimile, perchè trovandosi i veneti in mezzo a due potenze, cioè de' greci dall'una parte, e dei re longobardi e poi degl'imperadori franchi dall' altra, tutte sempre vogliose d'ingoiare i vicini, o di ricuperare il perduto, non avrebbe potuto sostenersi un picciolo popolo in una intiera libertà. Allorchè nell'anno 726. Ravenna fu occupata dai longobardi, Gregorio II. papa in una lettera, rapportata dal Dandolo e dal cardinale Baronio, comandò *Urso Duci Venetiarum* di accorrere con tutte le sue forze per levar di mano ai nemici quella città. Non con altro titolo potè quel pontefice inviare tal ordine, se non per balìa a lui data dal greco augusto per sostentare gli stati dell'imperio in Italia. Per qualche tempo cessò in Venezia il titolo di doge, e il rettore di quella repubblica fu nominato *Magister Militum*, cioè generale d'armata, o comandante dell'armi. Uno di questi fu Giuliano nell'anno 740. di cui così scrive il Dandolo lib. VII. cap. 7. della sua cronica: = Hic ex munificentia imperiali Hypatus, idest Consul Imperialis jam factus, hunc honorem promeruit obtinere. = Così Deusdedit dopo pochi anni = Imperialis Hypati honore fungebatur. = Lo stesso è narrato di Maurizio, e d'altri successori. Altro augusto non v'era allora che il greco, e il nome di *Hypatus* senza dubbio era da lui conferito. A questo convien riferire ciò, che ha Francesco Sansovino nella Venezia illustrata, stampata in essa città nel 1604. Racconta

egli di aver avuto sotto gli occhi l'esame de' testimonj, fatto per ordine dell'imperador Carlo Magno nell'anno 804. da Izzone (forse Azzone) Cadaloo, e Aione Conti, mandati in Istria a cagion delle estorsioni, delle quali era accusato Giovanni duca di quella provincia. = Ab antiquo tempore (diceano quegl' istriani) dum fuimus sub potestate Graecorum Imperii (erano essi passati sotto il dominio di Carlo) habuerunt parentes nostri consuetudinem habendi actus tribunati, domesticos, seu vicarios, necnon Loci-servatores; et per ipsos honores ambulabant ad communionem, et sedebant in consessu unusquisque pro suo honore. Et qui volebat meliorem honorem habere de Tribuno, ambulabat ad IMPERIUM (cioè all'imperador de'greci) qui illum ordinabat HYPATUM. Tunc ille qui Imperialis erat Hypatus, in omni loco secundum illum, Magistratum Militum praecedebat.

Da tali parole si può prendere lume per intendere, qual fosse l'antico sistema di Venezia. In fatti scrive il Dandolo nel lib. VII. cap. 23. = Nicephorus orientale imperium suscepit anno Dom. DCCCIII. Hic Nuntios Carolo misit, et cum eo foedus iniit. In hoc foedere, seu decreto, nominatim firmatum est, quod Venetiae Urbes, et maritimae Dalmatiae, quae in devotione imperii illibatae perstiterunt, ab imperio Occidentali nequaquam debeant molestari, invadi, vel minorari = Sotto i greci augusti era al certo la Dalmazia: adunque anche l'altre città. E tuttochè Pippino re d'Italia negli anni 809. e 810.

facesse un'invasione colà, pure per attestato degli Annali de' franchi Niceforo Venetiam reddidit; non già la provincia anticamente chiamata Venezia, perchè questa restò sempre all'imperador di occidente; ma bensì la città. Per conseguente, secondo il suddetto Dandolo, Niceta patrizio, e generale della flotta de' greci, = Venetias accedens, Obelerio Duci Spatarii titulum ea imperiali largitione gratiose concessit. E il successore Angelo doge mandò a Costantinopoli uno de' suoi figli, = qui ab imperatore Leone honorem Hypati, seu imperialis consulis, obtinuit. = Così nell' anno 840. venuto a Venezia Teodoro patrizio greco, = imperiali nomine Petrum ducem spatarium imperii constituit, et venetos requisivit, ut contra saracenos apparatum bellicum mittere velociter procurarent. = E nell'anno 880. = Ursus Dux venetorum per apocrisarios Basilii imperatoris protospatarius effectus, magni ponderis campanas imperatori delegavit. = Grande al certo in que' secoli ancora fu l'autorità dei dogi veneti, ed una specie di Autocrazia in essi, perchè formavano patti coi re d' Italia e con gli imperadori di occidente; mantenevano armata navale; facevano guerre a loro arbitrio; ebbero il nome di *palazzo* e di *camera*: indizj di sovranità. Ed essendo poi calata la potenza dei greci, più non ebbe Venezia dipendenza alcuna da quegli augusti. Anzi sul fine del secolo decimo, per attestato di san Pier Damiano nella vita di san Romoaldo al cap. V. Pietro Orseolo doge di Venezia = Dalmatici Regni adeptus est

principatum. In uno strumento, da me dato alla luce, nell' anno 1017. Ottone Orseolo, parimente doge, si vede intitolato = dux veneticorum ac dalmaticorum. = E in un altro del 1074. s' incontra = Dominicus Sylvius per misericordiam Dei Venetiae et Dalmatiae dux. = Era egli Doge non per concessione di alcun sovrano, ma per sola grazia di Dio, e però Sovrano. E ciò fa a noi intendere, perchè trovandosi Arrigo IV. fra gl' imperadori nell' anno 1116. in Venezia, e concedendo un privilegio alle monache di san Zacheria, quel diploma si dice scritto = in regno veneciarum in palatio ducis, = come apparisce dal medesimo pubblicato da me nella parte I. cap. 29. delle Antichità Estensi. E ciò basti dell' inclita città di Venezia, il cui senno e valore per tanti secoli ha saputo sostenere la sua sovranità e libertà: il che non si legge d' alcuna altra città dell' occidente e dell' oriente.

DISSERTAZIONE VI.

DEGLI ANTICHI MARCHESI D'ITALIA.

Da che è venuto a sì buon mercato il titolo di marchese, specialmente in Italia, Francia, e Spagna, che lo godono i privati gentiluomini per piccioli feudi di terre e castella, e talvolta anche senza feudo alcuno: s' è perduta l' idea degli antichi marchesi d' Italia, i quali erano principi grandi, e governatori perpetui di qualche provincia. *Marcha o marchia* parola tedesca, significava il confine di uno stato. = Foris Marcham nemo mancipia vendat: = si legge in un capitolare di Carlo Magno dell' anno 779. presso il Baluzio. Però que' duchi o conti, che sotto gl' imperadori franchi e germanici erano deputati alla difesa de' confini del regno, si cominciarono a chiamare = Marchiones, Marchenses, Marchisi. = In un altro capitolare d' esso Carlo Magno tom. I. pag. 529. viene ordinata la ricerca: = Quomodo Marcha nostra sit ordinata, et quae per se fecerunt confiniales nostri etc. Leggesi di sotto: De illis hominibus non recipiendis a marchionibus, qui seniores suos fugiunt etc. = cioè degli schiavi, che fuggivano dai lor signori. Anche Lodovico Pio augusto in un editto dell' anno 815. per gli spagnuoli, parla = de ea portione Hispaniae, quae a nostris marchionibus in solitudinem redacta fuit. = Questa forse è la più antica memoria de' marchesi. Però

non ho io difficultà a credere impostura un diploma attribuito a Carlo Magno, che si legge nel tom: I. dell' Italia Sacra dell' Ughelli fra i vescovi d' Ascoli, dove comparisce = Vinigisus dux et marchio. Si dice scritto, regnante domino Carolo et Pippino filio ejus excellentissimis regibus francorum et longobardorum, seu et patritiis romanorum in Christi nomine in Italia XXVI. et XVIII. etc. per indict. VI. = cioè nell' anno 798. Se vuol questa carta dire, che anche Pippino fu re de' franchi, ciò non cammina. E molto meno è da ammettere, che anche Pippino s' intitolasse *patrizio de romani*. È sottoscritto il diploma da essi, cioè da Carlo e Pippino: il che non si praticava. Nè Carlo nell' anno suddetto potea intitolarsi *imperadore*. Contra lo stile ancora è il vedersi ivi sottoscritti esso Vinigiso, e = Rodolantus et Astolfus, = cioè due paladini de' romanzi. Quivi anche è notato = Annus ab incarnatione DCCCLXXIV. = errore il più grosso degli altri, conosciuto anche dall' Ughelli. Nè l' anno ottavo del ducato di Vinigiso va d' accordo coll' altre note, essendo egli stato creato duca nell' anno 789.

Chiederà qui alcuno: che differenza passava una volta fra i duchi, marchesi, e conti? Già dicemmo quale fra i duchi e conti; ma in che consistesse quella fra i duchi e marchesi stante l' aver tanto gli uni che gli altri governata una provincia, e il trovarsi la medesima persona col nome ora di duca, ed ora di marchese, siccome abbiamo osservato nel cap. precedente: non è

facile il soddisfare a sì fatta dimanda per mancanza di lumi. Sotto i re longobardi noi troviamo nelle lor leggi duchi, i quali sembrano così appellati a cagion della milizia; e giudici, che amministravano la giustizia in una città. Questi ultimi furono poi chiamati conti dai franchi. I marchesi torno a dire, che presero questo nome dall' essere prefetti de' confini di qualche provincia. Pare, che gli stessi romani usassero quest' ufizio, ma non già questo nome, giacchè presso Lampridio nella vita di Severo Alessandro Augusto abbiamo duces limitaneos. E nella vita di Aureliano compilata da Vopisco s' incontrano = Saturninus Scythici limitis dux, et Trypho Orientalis limitis dux. = Cassiodoro nel secolo sesto lib. VII. cap. 4. Variar. scrive: = Ducatum tibi credimus Rhaetiarum, ut milites in pace regas, et cum eis fines nostros solemni alacritate circumeas. = Imitarono i franchi questo uso col deputare un corpo di milizie, e un comandante d'esse ai confini con facoltà di comandare ad un' intera provincia per tutti i bisogni contro i confinanti nemici. Di quì nasceva il nome di marchese a quel comandante, fosse egli duca o conte. Negli Annali di Reginone all' anno 799. si truova = Wido comes, qui in Marca Britaniae praesidebat, = cioè conte che esercitava l' ufizio di marchese. Così negli Annali de' franchi noi miriamo = Cadolaum comitem, et Marchae forojuliensis praefectum. = Poscia è scritto: = Cadolach dux forojuliensis febre correptus iu ipsa Marchia decessit. = Nella Toscana que' principi, tut-

tochè duchi, si truovano sovente col solo nome di marchesi. Altri poi per l' Italia furono solamente marchesi, nè mai ebbero o usarono il titolo di duchi. Si può congetturare, che duchi que' soli fossero chiamati, che sotto di sè aveano più conti, cioè più città, quali certamente furono quei della Toscana, di Spoleti, e del Friuli. O pure che duchi si nominassero que' soli, ch' erano decorati della *corona ducale*, come si legge di Bosone cognato di Carlo Calvo Augusto, dichiarato duca, e coronato in Pavia.

Fu, come dicemmo, istituita dopo l' anno 800 dagl' imperadori franchi la dignità de' marchesi in varie parti d' Italia per custodirne i confini (1). Finchè durò la schiatta e signoria dei discendenti da Carlo Magno, marche non furono verso la Francia e Germania, perchè tutti questi regni ubbidivano a quella real prosapia. Ma da che la medesima venne meno, e l' Italia cominciò

(1) Di simili marchesi, cioè custodi de' confini, se ne valevano anche i pontefici. Un' esempio ne addussi nel giornale del 1746. (pag. 105.). Questi era *Adelvertus Comes vir strenuus*: del quale si legge nel celebre codice farnesiano, che avvisò a Roma l' anno 846, ultimo di Sergio II. come una flotta grande di saraceni era incamminata a danneggiar Roma. Vi si osservano inoltre molti lumi per la Storia Pontificia. Primieramente, che oltre a' duchi, e conti, il romano pontefice aveva anche i marchesi, e che la Corsica apparteneva alla S. Sede *Hic quum esset Marcensis, et tutor Corsicanae Insulae*, giornale 1751. (pag. 241. 245,). In secondo luogo, che anche lo stato della Chiesa si trova chiamato col nome di repubblica, *cognita necessitate reipublicae*. Onde non bene lo attribuisce il nostro autore al Sacro Romano imperio privativamente. Finalmente, che i sacri corpi di S. Pietro e S. Paolo stavano ciascuno nella sua Basilica: *Adcerturent liberare B. Petri Apostoli, et Pauli thesauros Ecclesiarum Et si fieri potuisset, ipsorum Apostolorum corpora intro inferrent Roma; ne de tanta salute nostra gens nefandissima paganorum exulture potuisset.*

ad avere i suoi particolari re, allora si cominciarono anche a formar varie marche ai confini della Francia e della Germania. Da che nel secolo X. cominciarono gl' imperadori a dimorar fuori d' Italia, ed aveano da tenere in Milano o Pavia un governatore, che comandasse a quella Città e alle circonvicine: ho io sospettato nella P. I. Cap. VI. dell' Antichità Estensi, che il conte del sacro palazzo esercitasse l' ufizio di marchese in quelle parti, benchè non portasse tal nome, come anche si costuma in Germania, dove il conte palatino del Reno, uno de' primi principi della Germania, non è nominato marchese. Chiamavasi allora = Litus Italicum = il paese oggidì sottoposto alla Repubblica di Genova. Non è improbabile, che nel secolo X. quella parte costituisse una Marca. Nell' archivio de' canonici di Arezzo esiste un privilegio di Ugo re d' Italia dell' anno 928. che si stende a tutti i beni, = quae esse videntur in terreterium Balneensis, seu in comitatu Montefeltro, Bobio, Cesena, atque Arimino, et etiam castello Felicitatis, seu Aritio, vel per ceteras locas tam in omnibus finibus romaniae, quam in cunctis finibus Tussiae sive Italiae, tam in omnibus finibus Spoletini, quam et circa Maris Littoribus est vel fuerit conquisita. = Indizio di provincia porta quì seco il = Litus Italicum, = al vederlo da per se, cioè separato dalle provincie della Romagna, Toscana, Italia (nome denotante la provincia di Milano) e Spoleti. Parimente nella spedizione di Lodovico II. Augusto contra dei

saraceni, fatta nell' anno 866. che si legge nel Tomo II. Rer. Italic. pag. 264. si truova distinta menzione del Lido del Mare dalle altre provincie. E però dall' anonimo ravennate vien commendata = Provincia maritima Italorum, quae dicitur Lunensis, et quae confinalis existit de suprascripta provincia, = cioè dalla città di Luni si stende sino ai confini della Provenza. Ho io rapportato nella P. I. Cap. 6. delle Ant. Estensi la carta, con cui Federigo I. Augusto nell'anno 1184 investisce Obizzo marchese d'Este = de Marchia Genuae et de Marchia Mediolani, = come era in uso coi maggiori di esso marchese. Erano allora città libere Milano e Genova: ciò non ostante si confermava dagli Augusti per titolo di onore ai discendenti quel dominio, che aveano goduto i loro antenati. Anche Verona era nell' anno 1165. città libera, nè suggetta a conte alcuno; e pure lo stesso Federigo confermò in quell' anno = Comitatum Veronensem, et omnia quae ad Comitatum pertinent etc. = a Bonifazio conte di San Bonifazio, figlio del conte Malregolato, come costa da autentico privilegio da me veduto, confermato nel 1178. a Sauro conte di san Bonifazio, e poscia da Federigo II. Augusto ai personaggi di quella nobil casa. Così i conti di Colalto continuarono un pezzo ad essere investiti di Trevigi; e verisimilmente anche la nobil famiglia padovana de' Conti del Comitato di Padova, tuttochè queste città godessero allora una piena libertà.

Andarono poi di mano in mano nascendo

delle nuove Marche, secondochè piaceva agli imperadori, per esercitare la loro liberalità verso i nobili cospicui, o per cogliere danaro da essi. La Marca del Monferrato non ben si prova, che fosse eretta nell' anno 967. in favore di Aledramo conte. Il diploma recato da alcuni parla solamente di beni allodiali. Questa poi fece gran figura in Italia. Nell' anno 1014. si truova la Marca di Savona. E se vogliam credere a Galvano Fiamma nel Manip. Flor. dove racconta le vittorie de' milanesi, nell' anno 1167. = Ducatus Burgariae, Marchionatus Martesanae, Comitatus Seprii, et Comitatus Turrigiae et Parabiagi etc facti sunt subjecti et servi perpetui Civitatis Mediolani. = Tristano Calco stimò, che Vicomercato fosse il capo della Martesana. Ma noi incontriamo anche nel secolo nono e decimo, e più nell' undecimo, dei marchesi, senza che si dica qual Marca desse loro questo titolo. Nell' archivio de' canonici di Reggio si conserva una donazione di due corti fatta nell' anno 890. da Berengario I. re d' Italia ad Unroco, il quale è chiamato = Consanguineus noster, filius quondam Supponis inclyti Marchionis, interventu Waltfredi illustris Marchionis. = Questo Gualfredo sappiamo dagli Annali di Fulda, che fu marchese del Friuli. Ma quel Suppone di qual Marca fu egli governatore? Negli Annali bertiniani all'anno 822. si truova = Suppo senior dux Spoleti. = Nipote di lui dovette essere l'altro Suppone juniore mentovato da Berengario; e questi ancora tengo io che fosse duca di Spoleti. Ciò parrà

difficile a credere, perchè regnando Lodovico II. Augusto per marchesi di quella contrada appariscono solamente Lamberto e Guido. Ma per le pruove da me addotte vegniamo in chiaro, che Lamberto nell'anno 871. perdè la grazia di esso imperadore, e insieme quel ducato, che in tal congiuntura fu dato a Suppone juniore. Le carte a noi conservate nella cronica casauriense ci fan vedere dall'anno suddetto 871. Duca di Spoleti questo Suppone sino all'anno 876. in cui o fu egli rapito dalla morte, o cacciato di là, essendo tornati in possesso di quel ducato Lamberto e Guido. Altre memorie ricavate dalla cronica casauriense ci fanno vedere Ildeberto e Berengario conti, che dall'anno 844. almen sino all'860. governavano la Marca di Camerino, o sia di Fermo. Così circa l'anno 933. per attestato di Liutprando storico si truova Teobaldo seniore = Camerinorum et Spoletanorum Marchio. = Essendo costui mancato di vita circa l'anno 937. a lui succederono in quel governo Anscario poi Sarlione, e poscia Uberto il salico figlio di Ugo re d'Italia. È stato creduto, che ad esso Uberto immediatamente succedesse Ugo suo figlio; ma certa cosa è, che nell'anno 954. si truova Teobaldo juniore duca di Spoleti e marchese di Camerino, e che anche Bonifazio padre di esso Teobaldo avea prima goduto l'uno e l'altro governo. Poscia nella Cronica del monistero di Vulturno, ed anche nella farfense, vien commemorato = Trasmundus dux et Marchio, = che probabilmente circa l'anno 960. forse sino al 967.

tenne quel ducato e Marca. Ebbe egli per successore Pandolfo capo di ferro, di cui restano alcune memorie nella cronica casauriense. Ad Ugo duca di Toscana, e figlio di Uberto il salico, fu poi dato anche il ducato di Spoleti, e la Marca di Camerino; e dopo lui si truova nominato nella Cronica farfense un Giovanni duca e marchese, il quale non sappiamo se prendesse questo titolo da que' governi. Fuor di dubbio è bensì, che nell' anno 1028. un altro Ugo appellato = dux et marchio = ne fu in possesso. Costui probabilmente ebbe per padre Bonifazio marchese di Legge Ripuaria, mentovato presso l' Ughelli nel tomo 3. dell' Italia sacra ne' vescovi di Firenze. Serviranno le notizie fin quì accennate per correggere o supplire le Storie di Spoleti e Camerino del conte Campelli, e del Gigli.

S' incontrano poscia nelle antiche memorie varj marchesi, ma senza alcuna specificazione della loro Marca; e l' indovinar questa è troppo difficile. Nel monistero ambrosiano di Milano si conserva un' antichissima copia di un diploma di Guido e Lamberto imperadori dell' anno 892. in cui essi donano la corte Lemenne a Corrado, ch' essi intitolano = dilectum Patruum ac Patruclem nostrum illustrem marchionem, = e ad Ermengarda sua moglie. Di qual contrada fu egli marchese? In un capitolare di Carlo Calvo Augusto dell' anno 877. è nominato un Corrado conte con altri illustri personaggi, cioè Bosone, Bernardo, e Guido, che probabilmente fu poi impe-

radore. Forse ivi si parla di questo Corrado. Così presso Liutprando, e nella cronica di Casauria all' anno 910. noi troviamo Alberico marchese, che fu padre di Alberico principe di Roma, ma senza che si conosca, in qual Marca egli comandasse. Erano ben trascurati in questo i notai d'allora, nè pensavano di soddisfare alla curiosità de' posteri. In uno strumento dell' archivio archiepiscopale di Lucca dell' anno 1081. si leggono queste parole: = Hugo comes filio bone memorie Rodulfi, qui fuit similiter comes, et Julecta jugales, filia b. m. Wilelmi, qui fuit Marchio. = Parimente in uno strumento scritto in Bologna = anno primo pontificatus Johannis papae, et imperii Ottonis quinto, die V. mensis Junii Indictione IX. = cioè nell' anno 966. si legge che Pietro e Lamberto fratelli, = filii Johannis, et nepoti bone memorie Petroni ducis atque Marchionis. = Questo Petronio marchese chi mi dirà in qual Marca esercitasse il suo dominio? Nella parte I. delle Antichità Estensi io mostrai, che tutti gli ascendenti della serenissima casa d' Este, sia che provenissero dagli Adalberti duchi e marchesi della Toscana, come portano gravi congetture, o che scendessero da altro sangue, usavano sempre il titolo di *marchese*. Noi troviamo in una carta dell' archivio archiepiscopale di Pisa spettante all' anno 1061. = Albertum Marchionem filium quondam Opitioni Marchionis, = del qual Obizzo io ho rapportato varie memorie in esse Antichità. Egli è solamente detto = de loco et regno langobardiae. = Nel testo vien chiamato Al-

berto, e nella sottoscrizione Adalberto: il che ci fa chiaramente comprendere, che Alberto e Adalberto erano lo stesso nome. Ma non sappiamo da che essi marchesi allora prendessero questo titolo, cioè dal governo di qualche Marca, o pure da privilegio degl' imperadori, che loro concedesse il continuare tal titolo ereditato da' maggiori, giacchè solamente nel secolo XII. cominciarono ad usar quello di *marchesi d' Este.*

Dopo Ugo duca di Toscana, che dicemmo aver anche signoreggiato nel ducato di Spoleti, e nella Marca di Camerino, come attesta S. Pier Damiano nell' opuscolo 57. credette il P. Pagi nella Crit. Baron. che nel dominio di essa Toscana succedesse nell' anno 1002. Tedaldo padre di Bonifazio marchese, ed Avolo della celebre contessa Matilda. Gli scrittori della vita di essa Matilda anch' eglino ciò scrissero con aggiugnere, che Tedaldo sul fine della vita (la terminò egli circa l' anno 1007.) dichiarò suo successore in essa Toscana il figlio Bonifazio, benchè insieme confessino, che per qualche contratempo quivi dominarono altri principi fin quasi al 1037. in cui egli veramente si truova in possesso di quella provincia. Ma secondo me sogni son questi. Non fu signor della Toscana Tedaldo, e per conseguente non potè lasciarla al figlio. Certamente apparisce da più di un documento, aver egli usato il titolo di marchese; e Donizone nella vita di Matilda così scrive di lui:

- - - Post haec praecepit, major ut esset
Natus dilectus Bonifacius atque modestus;
Cui juravere, Patre tunc vivente, fideles
Servi, prudentes Proceres, Comites pariterque.

Se a Bonifazio non solo i nobili, ma anche i conti giurarono fedeltà: adunque suo padre ed egli possederono una Marca, cioè un paese, dov' era più d' una città, perchè ogni città avea il suo governatore appellato conte. Ma questo paese non può essere stato la Toscana. Nella Storia del monistero di Polirone noi abbiamo una donazione fatta nel 1004. dal suddetto Bonifazio, intitolato marchese, e senza che il padre gli presti l' assenso: dal che veniamo in cognizione ch' egli era già emancipato. Un altro documento del medesimo anno 1004. ho io rapportato, dove similmente si vede nominato un marchese Bonifazio, senza che chiaramente si conosca, ch' egli sia il padre di Matilda, o pure Bonifazio marchese di nazion ripuaria, di cui parlammo di sopra. Grande era ben la trascuraggine di taluno di que' notai. In questa carta è solamente appellato = Bonifacius gloriosus marchio; nè si accenna di qual Marca, nè di qual nazione o legge: il che ci avrebbe servito a distinguere questi due Bonifazj. In un altro strumento dell' anno 1019. da me dato alla luce si legge: = Nos Bonifacius marchio, filius quondam Teotaldi itemque marchio etc. = Ma egli era marchese, nè per questo la sua marca era la Toscana in que' tempi. Francesco Maria Fio-

rentini, e Cosimo dalla Rena stimarono, che il suddetto Bonifazio Ripuario figlio di Alberto marchese, e poscia Adalberto marchese, figlio di Oberto, e nipote di Adalberto marchese, cioè uno degli antenati de' principi estensi, come dimostrai nelle Antich. Esten. signoreggiassero la Toscana nell' anno 1009. e 1011. Ma perchè si truovi in qualche paese un contratto di un marchese, non s'ha tosto da inferire, ch' egli fosse marchese di quella provincia; perciocchè i principi e signori grandi possedeano de' beni in varie parti d' Italia. Contuttociò vidi io presso il celebre senator Buonaroti uno strumento del 1037. dove compariva = Rosa inclita comitissa, filia domni Adalberti dux et marchio, et quae fuit relicta domni Ubaldi comitis bonae memoriae. = Non sarebbe perciò inverisimile, che questo Adalberto progenitor degli estensi avesse nell'anno 1011 posseduto il ducato di Toscana, come discendente dai vecchi Adalberti signori di essa provincia, e che ne fosse poi decaduto nell' anno 1014. per la condanna pubblicata da Arrigo I. tra gli augusti contro i principi di essa famiglia, che io rapportai nel cap. 13. delle Ant. Est.

Quel ch' è certo, da un placito tenuto in Arezzo nell' anno 1016. a noi si presenta un indubitato signore della Toscana, cioè Raginerius (Rinieri diciamo oggidì) = marchio et dux Tuscanus. = Di lui fa anche menzione san Pier Damiano. Ermanno Contratto nella Cronica ci fa sospettare all' anno 1027. che questo Rinieri per essersi opposto coi lucchesi al re Corrado, per-

desse quel ducato. Ebbe un figlio, cioè Uguccione, che si truova fregiato col titolo di duca e marchese, siccome ancora con questo vien contrasegnato Rinieri juniore figlio di esso Uguccione. Han creduto gli scrittori delle gesta della contessa Matilda, che suo padre Bonifazio marchese nel 1037. cominci a comparire duca e marchese di Toscana. Io con uno strumento dell' archivio estense ho provato che nel 1034. tale egli era. Ora sapendo noi, che dopo la morte di Tedaldo marchese suo padre non si sminuì, ma crebbe la potenza di Bonifazio, e che esso Tedaldo, anche allorchè Ugo il salico governava la Toscana, portò il titolo di marchese, non si può credere ch' esso prendesse questo titolo dal governo e dominio di quella provincia, ma bensì da altro paese, di cui medesimamente Alberto Azzo suo padre era stato signore, perchè anch' egli si truova appellato marchese. Probabile a me sembra, che di Modena, Reggio, Parma, Mantova, e forse di qualche altra città si fosse formata una Marca, di cui godessero gli antenati della contessa Matilda senza fargli volare al dominio anche della Toscana prima del tempo. A tal coniettura dà motivo uno strumento dell' anno 989. dove Teodaldo marchese e conte del comitato di Modena manda i suoi estimatori per una permuta di beni; siccome ancora un placito dell' anno 964. da me dato alla luce, dove nel territorio di Reggio o di Parma è rammentata = pars Marchiae.= L' imperadrice Adelaide moglie di Ottone I. Augusto troppo obbli-

gata da Alberto Azzo padre di Tedaldo per averla difesa contro la prepotenza del re Berengario II. si può credere, che gli ottenesse il dominio delle suddette ed altre vicine città col titolo di marchese. Certamente in queste parti molto signoreggiarono Tedaldo marchese suo figlio, e Bonifazio nipote, e in fine la contessa Matilda. Truovasi adunque nell' anno 1034. Signore della Toscana Bonifazio padre della suddetta contessa con titolo ora di marchese, ed ora di duca. Dopo la morte di esso marchese Bonifazio ci assicurano le Storie, e i documenti, che Beatrice di lui moglie assunse le redini della Toscana, e questa in un placito dell' anno 1072. pubblicato da me viene intitolata = Domna Beatrix ductrix et marchionissa Tusciae: = caso ben raro, perchè non era in uso, che le donne comandassero a' popoli. Comunicò essa Beatrice questo titolo anche a Gotifredo duca di Lorena, suo secondo marito; e dopo la morte di essi ognun sa, con che vigore la contessa Matilda signoreggiasse la Toscana oltre ad assaissimi altri paesi, e come divenne suo consorte Guelfo VI. della nobilissima casa Estense-Guelfa di Brunsvich, il quale perciò = Tusciae marchio = si truova nomato. Essendo mancata di vita la celebre suddetta contessa, succedette nel dominio della Toscana Rabodo chiamato = Marchio Tusciae = in un suo diploma dell'anno 1117. da me pubblicato. In un altro documento del 1129. ci si presenta davanti = Conradus divina gratia Ravennatum Dux, et Tusciae preses ac

Marchio. = E questo basti intorno alla Toscana, appellata da lì innanzi Marca.

Oltre alle Marche insigni, delle quali abbiam finora parlato, se ne introdussero a poco a poco dell' altre minori del Monferrato, Piemonte, Milanese, Genovese, e Lunigiana. Anche verso Roma in uno strumento dell' anno 1012. comparisce = Johannes Marchio et Dux, = figlio di Benedetto conte, e fratello di Crescenzio conte. Ordinariamente le mogli de' marchesi si chiamavano contesse, ma in quello strumento è mentovato = Crescentius comes cum sua coniuge Hitta illustrissima ducatrice. = Degno è ben di attenzione un diploma dell' anno 1167. pubblicato da me, in cui Federigo I. Augusto concede l' investitura della Marca di Guido ad Enrico, o sia Arrigo marchese, e a' suoi eredi maschi: dal che intendiamo, che già era introdotta la consuetudine, che nelle marche, ducati, ed altri feudi imperiali succedeano i discendenti maschi, ed anche i trasversali; perciocchè ivi è anche investito = Ugolinus Marchio = fratello di esso Arrigo. Oltre a ciò in quel diploma son da avvertire fra i testimonj = Marchio Wilelmus de Monteferrato, Marchio Manfredus de Wasto, Hugo magnus Marchio, Marchio Henricus Wercius, Albertus Marchio de Incisa. = Di questo marchese Arrigo sopranominato il Guercio parleremo al cap. 48. Alcuni di questi marchesi appartenevano alle nobili famiglie de' marchesi di Saluzzo, del Carretto, di Ceva, di Cravesana ec. Famosa altresì nel secolo XI. riuscì in Piemonte Ade-

laide marchesa di Susa. Della Marca di Fermo parla Leone Ostiense nel lib. 2. cap. 6. della Cronica Casinense, e San Pier Damiano nella Vita di San Romualdo cap. 30. Non altro sembra essere stata, che quella di Camerino, appellata anche dipoi Marca di Ancona; e ciò perchè i marchesi risedevano ora in questa, ed ora in quella città: cosa avvenuta anche alla Marca del Friuli. Portò la medesima provincia anche il nome di Marca di Guarnieri; perciocchè due tedeschi Guarnieri la possederono, e veggonsi due strumenti; l'uno del 1119. e l'altro del 1164. ne' quali è fatta menzione di loro. Fu poi conceduta in feudo essa Marca di Ancona dai romani pontefici sul principio del secolo XIII. ad Azzo VI. marchese di Este, ad Aldrovandino suo fratello, e ad Azzo VII. figlio del sesto, come costa da varie lettere di que' papi, e da altri atti da me prodotti nelle Antichità Estensi part. I. e nelle Antichità Ital. Dissert. VI.

Nella parte orientale d' Italia, oggidì regno di Napoli, non fu in uso ne' vecchj secoli la dignità e il nome de' marchesi: principi, duchi, e conti solamente s' intitolano i gran signori di quelle contrade, e restrignevasi a pochissimi il numero de' primi, come abbiam veduto nel precedente capitolo. Quel pezzo d' esso regno, che restava in potere de' greci imperadori, era governato da un loro ministro, appellato *protospatario* o *stratego*, o *catapano*: cosa che non sussiste, essendo più antico il nome di *Capitaneus*. Dopo la morte degl' imperadori della schiat-

ta di Carlo magno, avendo le guerre lacerata l'Italia, i greci Augusti, che se la videro bella, stesero non poco le loro conquiste coll'impadronirsi nell'anno 990. di Benevento stesso. Per attestato di Leone Ostiense lib. I. cap. 49. della Cronica Casin. Simbaticio, o Sabbaticio, generale di quell'impresa, s'intitolava = imperialis protospatarius, et Stratigo Macedoniae, Traciae, Cephaloniae, atque Langobardiae. = Col nome di = Langobardia = disegnavano quel solo tratto di paese, ch'essi aveano ritolto a i principi di nazion longobarda nel regno suddetto. Abbiamo un privilegio dato nell'anno 1000. al monistero di Monte Casino dal greco ufiziale, il quale s'intitola = Gregorius imperialis protospatarius, et Katepanus Italiae. = Lo stesso significava il nome di Italia, che l'altro di Lombardia. All'incontro nella parte occidentale dell'Italia con trinciamento dei dominj s'andarono formando delle Marche minori e minime, onde prendeano i signori il titolo di marchesi. Ne abbiamo accennati alcuni di sopra. Aggiungo ora i marchesi d'Ivrea, di Savona, gli antichi marchesi Malaspina e Pelavicini. Specialmente fra gli altri si distinsero quei di Monferrato. Oggidì s'è con tanta prodigalità diffuso per Italia il titolo di marchese, che non resta idea alcuna di quel che fossero i marchesi de' vecchi secoli.

DISSERTAZIONE VII.

DE' CONTI DEL SACRO PALAZZO.

Resta tuttavia in Germania in sommo onore e potenza il conte palatino del Reno, e questo titolo negli antichi secoli denotò una delle più illustri dignità, che fosse anche nel regno d'Italia. Gl' imperadori poi de' bassi tempi, specialmente nel secolo XV. e ne' seguenti, per far moneta prostituirono sì fattamente il nome di conte palatino, che lo troviamo ridotto ad un miserabil fumo comperato con pochi soldi da chi si diletta di carte pecore. Sembra, che l'origine de' conti del palazzo, o sia del sacro palazzo, s'abbia a prendere dai re franchi, nella corte de' quali fino dal secolo VI. fu questa dignità in uso, e che di là poi passasse in Italia, allorchè Carlo magno si fu impadronito di questo regno. Qual fosse il riguardevole impiego di tal ministero, cel dirà Hincmaro arcivescovo di Rems, Tract. de Ordin. et Offic. Palat. Cap. 21. = Comitis Palatii, dice egli, inter cetera pene innumerabilia, in hoc maxime solecitudo erat, ut omnes legales caussae, quae alibi ortae propter aequitatis judicium palatium aggrediebantur, juste ac rationabiliter determinaret, seu perverse judicata ad aequitatis tramitem traduceret. = Ampia per questo era l'autorità di lui, perchè non solamente giudicava di tutte le cause del regno, che per appellazione fossero portate al tribunale del re, ma conosceva

anche tutte l'altre, che riguardavano i diritti del re, e la quiete del regno: nè alcuna causa era portata al re, che prima non passasse per le sue mani, a fin di osservare, se meritasse o non meritasse di dare occupazione alle orecchie e pensieri del sovrano. S'odano quest'altre parole di Hincmaro. = De omnibus Saecularibus caussis vel judiciis suscipiendi curam instanter habebat, itaut Saeculares prius Domnum Regem absque ejus consultu inquietare necesse non haberent, quousque ille praevideret, si necessitas esset, ut caussa ante Regem merito venire deberet. Si vero secreta esset caussa, quam prius congrueret Regi, quam cuiquam alteri dicere, eumdem dicendi locum eidem ipsi praepararet, introducto prius Rege, ut hoc juxta modum personae vel honorabiliter, vel patienter, vel etiam misericorditer susciperet. = Grado altresì sommamente cospicuo era quello dell'Arcicapellano di corte, che precedeva i vescovi ed arcivescovi. Anch'egli riferiva al re le cause degli ecclesiastici. E mirate la savia condotta di que' regnanti e tempi, che noi trattiamo da barbarici. Senza un ordine di essi re non poteva il conte del palazzo terminar le cause de' potenti, come s'ha dalla legge 43. di Carlo Magno fra le longobardiche. = Nullus Comes Palatii nostri Potentiorum caussas sine nostra jussione finire praesumat. = La ragione di tal divieto era, acciocchè il conte palatino non si perdesse dietro alle cause de' grandi, trascurando intanto quelle de' poveri, e dei meno potenti, per le quali aveano maggior premura i buoni

principi. = Ne propter hoc Pauperum et minus Potentiorum justitiae remaneant. = E secondo il testo della biblioteca estense: = Sed tantum Pauperum et minus Potentium ad justitias faciendas sciant sibi esse vacandum. = Verisimilmente ancora fu prescritto, che nelle cause de' potenti non si venisse alla risoluzione senza informarne prima il principe, vegliante, che non fosse fatta soperchieria a chi litigava con loro.

È stato creduto, che nella corte dei re franchi non si trovasse se non un conte del sacro palazzo. Ma tempi furono, ne' quali due se ne contarono. Nell'epist. XI di Eginardo sotto Lodovico Pio sono mentovati = Genuinus, et Ruodbertus Comites Palatii, = e d'essi è anche memoria negli annali de' franchi regnante Lodovico Pio. Altri esempli ha addotto di questo il p. Mabillone contro il Conringio nel lib. 2. cap. 11. n. 14. *de Re Diplom.* Il bisogno de' popoli, e le divisioni de' regni cagion furono d'introdurre più conti del palazzo. Ebbero il suo l'Aquitania e la Borgogna, ne' quali regni di Germania, Inghilterra, Polonia, ed Ungheria, e dapertutto tenuta fu in sommo onore. Però anche al regno d'Italia, da che padroni ne divennero i re franchi, dato fu il suo conte palatino, sì perchè per lo più quì dimorò il particolare suo re, e sì per risparmiare a questi popoli l'aggravio di portar le cause al centro lontanissimo della Francia. E qual fosse l'autorità di esso conte, si riconosce da questo, che il popolo di tutto il regno poteva appellare a lui da i duchi, marchesi, e conti, e in qualun-

que parte del regno, dov'egli si trovasse con facoltà ordinaria potea giudicar di tutte le cause. Grande fu, siccome vedremo, l'autorità de'Messi regali, ma questa era delegata e temporanea, e da essi ancora fu lecito l'appellare al conte palatino. Però insigne privilegio fu il conceduto da Carlo il Grosso re a Wibodo vescovo di Parma, come s'ha dall'Ughelli tom. 2. Ital. Sac. = Habeat (ivi si legge) ipsius Ecclesiae Episcopus licentiam distringendi, definiendi, vel deliberandi tamquam nostri comes palatii, omnes res et familias tam omnium clericorum, quamque omnium habitantium infra praedictam civitatem Parmae. = Così Ottone I. augusto nell'anno 962. concedette ad Uberto vescovo della medesima città, = ut sit noster Missus; et habeat potestatem deliberandi etc. tamquam nostri comes palatii. = Un simile privilegio impetrarono i vescovi di Asti, Lodi, ed altri. Passiamo ora ad investigare, per quanto si potrà la serie dei conti palatini d'Italia.

In uno strumento di Pistoia spettante all'anno 812. viene enunziato un richiamo, lungo tempo prima fatto = tempora domni Pippini regis (d'Italia) ad Paulinum patriarcham, Arnonem archiepiscopum, Fardulfum abbatem, et Echerigum comitem palatii, vel reliquos loco eorum, qui tunc hic in Italia Missi fuerunt etc. = Ecco il primo conte del palazzo, ch'io abbia trovato in Italia, se pur egli esercita va quì un tale ufizio. Sotto lo stesso Carlo Magno la cronica di Farfa ci fa vedere Hebroardo conte del palazzo,

e in un placito tenuto nella città di Spoleti nell'anno 814. comparisce Suppone conte, che precede Guinigiso ed Eccideo duchi. Fors' egli lo stesso è, che nell'anno 822. fu da Lodovico Pio creato duca di Spoleti. Siccome abbiamo da Eginardo negli annali all'anno 823. essendosi portato Lottario figlio di esso augusto a visitare il padre, = quum imperatori de justitia in Italia a se partim facta, partim inchoata fecisset indicium: missus est in Italiam Adalhardus comes palatii jussumque est, ut Mauringum Brixiae comitem secum assumeret, et inchoatas justitias perficere curaret. = Non è chiaro, se Adalardo esercitasse in Italia la carica di conte del palazzo; ma è ben verisimile, che avendo Lodovico Pio ceduto al figlio Lottario il governo del regno d'Italia, il provvedesse anche di chi sostenesse quel grado. Fu poi nell' anno seguente 824. per la morte di Suppone conferito a questo Adalardo il dueato di Spoleti, dominio di corta durata, perchè egli nell'anno stesso cessò di vivere quaggiù. Truovasi poi in un placito tenuto in Lucca, e da me riferito nella cronica di Casauria, che nell' anno 840. Maurino era conte del palazzo. Altre memorie di lui ho io rapportato altrove, e lo reputo lo stesso che Mauringo poco fa da noi veduto conte di Brescia, il cui nome sia alquanto scorretto negli annali. Sotto Lodovico II. augusto abbiamo un placito tenuto nell'anno 860. fra Jesi e Camerino per ordine d'esso imperadore, in cui Hucpoldo conte del Palazzo fa la principal figura in giudicare. Ma molto prima di quell'anno

Hucpoldo sosteneva quest'illustre carica; perciocchè in un altro placito tenuto in Pavia nell' anno 851. o pure 852. ch'io ho pubblicato, egli decide una lite, ed è intitolato := Hucpoldus Comes Sacri Palatii. := Come ho io altrove osservato, si truova anche := Arnaldus, et Arnoldus, Ermenoldus et Ermenaldus; := e così d'altri simili. In un documento di Rodingo vescovo di Firenze, spettante al suddetto anno 852. e rapportato dall'Ughelli nel tomo III. dell' Italia sacra vien costituita badessa del monistero di santo Andrea := Berta Deo devota filia Huepoldi (leggo Hucpoldi) Comitis Palatii. := V'era presente, e sottoscrisse quella carta lo stesso Hucpoldo. Nè vo' tacere un fatto riferito nel compendio delle croniche Casinensi, da me dato alla luce nella par. I. del tomo II. Rer. Ital. pag. 370. := Uxor Ludovici II. imperatoris (cioè Angilberga) in Tucbaldum palatii comitem post imperatoris discessum oculos injecit. := Trovatolo resistente alle sue voglie, l'accusò al marito Augusto, che troppo credulo corse a far levare di vita il misero Ucpoldo, perchè certo di lui si conta questa favola. Ma Andalberta moglie dell'estinto per comprovare l'innocenza di lui alla presenza del medesimo Augusto := super duodecim vomeres ignitos nudis pedibus illaesa deambulavit. := Perciò l'imperadore agli eredi di esso conte := Ducatum Liguriae, et Tusciae, et in perpetuum Comitatum Mutinensem cum aliis octo Comitatibus concessit. := Favole tutte, sapendosi, che Angilberga fu principessa di molta pietà, e cara a Lodovico II. fin-

chè egli visse. Una simile storia o favola vien raccontata da Gotifredo da Viterbo di Maria moglie di Ottone III. tentatrice di un conte di Modena (il che ha qualche relazione col contado di Modena conceduto agli eredi di Hucpoldo), e fatto morire innocente: tanto erano proclivi i letterati antichi a bere, e spacciar delle favole.

Da un placito lucchese dell'anno 865. di cui farò menzione al cap. X. apparisce, chi fosse allora conte del Sacro Palazzo, cioè un Giovanni, che in compagnia di Pietro vescovo d'Arezzo presedette a quel giudizio. Nell'anno poi 873. e nel seguente da due placiti vien commemorato = Heribaldus Comes sacri Palatii. = Questo medesimo personaggio nell'anno avanti è intitolato *Vicecomes Palatii*: dal che e da altri atti ancora, si scorge, che il conte del palazzo aveva un vicario, appellato perciò *Vicecomes*, oggidì *Visconte*. Nel concilio tenuto in Pavia l'anno 876. per la elezione di Carlo Calvo, fra i principi d'Italia si vede registrato *Boderadus*, o pure *Bodradus Comes Palatii*; e presso il Campi nella storia ecclesiastica di Piacenza in una donazione dell'anno 899. è menzionato = Everardus Comes filius bo. me. Boberadi, qui fuit Comiti Palatino. = Sospetto io, ch'ivi sia scritto *Palatii*, perchè non era allora in uso il *Comes Palatinus*. In fatti più di sotto si fa menzione = animae quondam bo. me. Boderadi Comiti Palatio. = Un bel placito tenuto nell'880. da esso Boderado nella città di Pavia alla presenza di Carlo il Grosso re, e di Aicardo vescovo di Vicenza non conosciuto

dall'Ughelli, ho io dato alla luce, dove troviamo memoria *Curtis Ducati* nella città di Torino, perchè ivi una volta era la residenza di un duca. Ma onde viene, che in un diploma di esso re Carlo del precedente anno 879. esistente nell'archivio de' canonici di Reggio, = Pertoldus Illustris Comes Palatii è nominato, quando e prima e dopo fu in possesso di quella carica Boderado? Altro non so pensar io, se non che questo Bertoldo fosse conte del Palazzo per gli stati di Germania di Carlo il Grosso, e venuto con lui in Italia; o pure che due in questi tempi fossero in Italia i conti del sacro Palazzo. Regnando poi Guido imperadore, in un privilegio da lui conceduto a Leodoino vescovo di Modena nell'anno 891. si vede riferito = Maimfredus Comes sacri Palatii. = Siccome ancora sotto Lamberto Augusto di lui figlio all'anno 897. in un placito tenuto in Firenze comparisce = Amedeus Comes Palatii. = Due diplomi di Lodovico III. imperadore rapportati dal p. Celestino nella storia di Bergamo ci fanno vedere Sigefredo conte del Palazzo. Ho io pubblicato un bel placito dell'anno 903. tenuto davanti Berengario I. re d'Italia, da cui si scorge, che Irmengarda monaca figlia di Lodovico II. augusto avea donato a Scamburgia badessa del monistero di san Sisto le corti di Guastalla e Luzzara a lei lasciate da Angelberga imperadrice sua madre. Presiede a quell'atto = Sigefredus Comes Palatii, et Comes ipsius Comitatus Placentini. = Fra' testimonj s'incontra ivi Adelmanno vescovo di Concordia, che l'Ughelli non conobbe.

Ho io parimente prodotto un diploma del suddetto Berengario divenuto imperadore, con cui nell'anno 917. conferma a Berta sua figlia, Badessa nel monistero Piacentino di san Sisto, il governo e i beni di quel sacro luogo, avendo di ciò pregato = Oldericus illuster Marchio, sacrique Palatii nostri Comes.= Di lui pure si trova menzione in un diploma del 920. per la chiesa di Monza nel tomo IV. dell'Italia sacra. Parimente Liutprando nel lib. II. cap. 15. della storia parla di questo Oldarico con dire, che = Suevorum sanguine duxerat originem, = e che fu di poi ucciso dagli Ungheri. Da che fu creato Ugo re d'Italia, la carica di conte del Palazzo pervenne a Giselberto, come apparisce da un diploma di esso re dell'anno 926. conceduto a Guido vescovo di Piacenza, e riferito dal Campi tom. I. della storia eccles. di quella città. Viene egli nominato dallo storico Liutprando = Gilebertus praedives comes et strenuus, = e da lui ancora sappiamo, che Gualberto potente giudice di Pavia = Razam natam suam Gileberto comiti palatii sociaverat. = V'ha qualche memoria, che a costui in quell' illustre ministero succedesse Sarlione di nazion Borgognona, che divenne poi duca di Spoleti per attestato del medesimo Liutprando. Dopo lui il suddetto re Ugo sollevò al grado di conte del sacro palazzo Uberto marchese suo figlio bastardo, che già vedemmo anche signore della Toscana. Sotto Ottone il grande imperadore della suddetta dignità fu investito Oberto marchese illustre progenitore delle due

estensi linee, cioè della reale di Brunsvich, e della ducale di Modena, come con varj documenti ho dimostrato nella parte I. delle Antich. Estensi. In un diploma di esso augusto dato alla chiesa d'Asti nell'anno 962. presso l'Ughelli t. IV. dell'Italia sacra egli è chiamato = Obsertus sacri palatii comes. = Ma si deve ivi scrivere *Obertus*. A me somministrò il chiarissimo p. abbate d. Guido Grandi un bel documento dell'anno 975. tratto dall'archivio archiepiscopale di Pisa. Aveva io ben provato nelle Antichità Estensi, che Oberto II. et Adalberto marchesi, da'quali discende la suddetta sereniss. casa d'Este, aveano avuto per padre Oberto I. marchese; ma non m'era riuscito di trovar documento comprovante, che questo Oberto I. fosse il conte del sacro palazzo, principe, che tanta figura fece a'tempi di Ottone I. augusto. Nello strumento pisano dell'anno 975. = Adalbertus et Obertus germani Marchioni, filii b. m. Oberti Marchionis et comitis palatio = ricevono a livello una gran copia di beni posti in varie ville del territorio di Pisa, da Alberico vescovo pisano. Beni tali poi sotto nome di *Terra Obertenga* nel secolo seguente si veggono confermati da Arrigo III. fra gli augusti (1) a'suddetti estensi. Ecco dunque rischia-

(1) Di questo Arrigo IV. re di Germania parlando negli annali (an. 1084.) disse „ Nella Basilica Vaticana ricevette Arrigo dalle „ mani del sacrilego antipapa la corona Imperiale, e il titolo d'im- „ peradore Augusto. Tale il chiamerò anch' io, come han fatto „ tanti altri, quantunque illegittimo imperadore, perchè unto, e „ coronato da un' usurpatore del romano pontificato „. Qui libe-

rato questo punto. Per uno strumento di Lucca accennato dal Fiorentini nella vita di Matilda, e da Cosimo dalla Rena nella serie de' duchi di Toscana, documento, ch'io poi diedi alla luce, sappiamo che il suddetto marchese Oberto I. ebbe per padre un Adalberto marchese, il quale certamente fiorì circa l'anno di Cristo DCCCC. giacchè Oberto I. suo figlio assai vecchio mancò di vita prima dell'anno 975. come costa dal suddetto strumento pisano. Adunque il padre di esso marchese Oberto I. potè essere Adalberto II. marchese di Toscana sopranominato il Ricco (il quale finì i suoi giorni nell'anno 916. o 917.) del che altre gagliarde conietture io ho addotto nelle suddette Antichità Estensi. Forse un dì qualche altro documento potrà meglio chiarire questo punto.

Ci fa uno strumento dell'anno 979. conoscere Giselberto conte del palazzo a'tempi di Ottone II. augusto. Noi sappiamo da Donizone, che Richilda, prima moglie di Bonifazio marchese padre della contessa Matilda, fu figlia di un Giselberto principe.

Marchio Richildam praetaxatus Comitissam
Quae Giselberti de sanguine principis exit,
Duxit in uxorem.

Il Fiorentini, e il p. Bacchini stimarono, che questo Giselberto fosse conte di Lucemburgo. Ma

ramente lo dichiara Augusto. È credibile, che siasene dimenticato: se pure non lo ha fatto per accreditare i Diplomi.

in uno strumento dell'archivio estense essa Richilda è chiamata = Filia bonae memoriae Gisellberti comes palatii; = e però figlia di un principe italiano. Così Lanfranco fratello della medesima Richilda in un documento dell'anno 1017. si truova fregiato col titolo di conte del palazzo. Un'insigne placito tenuto in Roma nell'anno 983. da me dato alla luce, che belle notizie contiene di personaggj di quel tempo, fa anche menzione di un Sergio conte del palazzo. Ma secondo le apparenze questo fu un magistrato della corte pontificia. Anche in quella dei principi di Benevento si truova un particolare conte del palazzo: del che ho io addotte le pruove. Ora fra i conti del sacro palazzo d'Italia s'ha da annoverare = Ardoinus comes palatii, = da cui tenuto fu un placito nel territorio di Brescia l'anno 996. Parimente all'anno 1001. da un diploma di Ottone III. imperadore, e da un placito, da me dati alla luce, si ricava, che allora godea la carica di conte del palazzo un Ottone nipote di Pietro vescovo di Como. E ch' egli continuasse ad essere tale anche nell'anno 1017. si pruova con uno strumento dell'archivio de' canonici di Modena, da lui sottoscritto. Più oltre non son' io passato nella ricerca de' conti del palazzo. Ministri tali ordinariamente faceano la loro residenza in Pavia, dov'era il palazzo dei re d'Italia. Fors' anche reggevano quella provincia coll'autorità, che altri duchi, o marchesi governavano il paese loro assegnato. Pietro Diacono nella Cronica Casinense lib. IV. cap. 18. fa menzione di una Berta figlia

Compalatii Ticinensis: e però il Du-Cange introdusse questo vocabolo nel suo Glossario. Ma intendiamo, che quello storico dovette scrivere *Filia Com. Palatii*, cioè *Comitis Palatii Ticinensis*. Non si usava già di aggiugnervi quel *Ticinensis*. Ma perchè anche i principi beneventani, siccome testè accennammo, aveano il loro conte del Palazzo, perciò stimò Pietro Diacono di dover identificare quello del palazzo dei re d'Italia.

Passiamo ora a considerar le umane vicende. Da che dopo il mille cominciarono, siccome diremo a suo tempo, le città di Lombardia, e d'altre parti d'Italia ad alzare il capo per mettersi in libertà, a poco a poco andò calando l'autorità de' ministri imperiali, e toccò appunto questa disavventura ai conti del palazzo. Risiedevano essi nel palazzo regale di Pavia. Furono cacciati di là dai Pavesi, e si ricoverarono a Lomello, terra riguardevole, onde prese il nome la provincia sommamente fertile di grani appellata *Lomellina*, che dovea essere di lor particolare dominio. Ma crescendo ne' Pavesi l'animosità e la voglia di slargare le fimbrie, occuparono quella provincia, smantellarono la terra, e costrinsero il conte a dismettere il suo ministero, e secondo l'uso di allora a farsi cittadino e suddito della loro città. Odasi Guntero, poeta molto commendabile, che fiorì negli ultimi anni di Federigo I. augusto, e nel lib. III. del suo poema fa menzione del conte palatino già residente nella terra di Lomello, con dire:

Aspice, quam turpi Lunelli nobile Castrum,
Atque Palatini Sedem, fidosque penates
Verterat illa (Pavia) dolo Comitem Civesque
vocabat etc.

S'ha da scrivere *Lumelli*. Qual fosse la giurisdizione di esso conte in addietro, s'ha da i seguenti versi:

Et nunc iste Comes, consors et conscius Aulae
Ille potens princeps, sub quo Romana securis
Italiae punire reos de more vetusto
Debuit, injustae victrici cogitur Urbi
Ut modicus servire cliens, nulloque relicto
Jure sibi, Dominae metuit mandata superbae.

Aggiugniamo quì le parole di un nobilissimo storico del secolo XII. cioè di Ottone vescovo di Frisinga, da cui Guntero prese buona parte del suo capitale. Introduce egli nel lib. 2. cap. 18. de Gest. Friderici I. Tortona, che si lagna delle soperchierie di Pavia con queste parole: = Te ipsam non respicis, quae Lunellum (scrivi Lumellum) Imperiale Oppidum magna et robusta equitum manu stipatum, Palatini Comitis tui habitatione inclytum etc. ad solum usque prosternere non timueris. Factus est ille INTER ITALIÆ PROCERES NOBILISSIMUS inquilinus tuus, qui debuit esse DOMINUS. Reddit tibi nunc vectigal, cui tu principis vicem gerenti vectigal solvere solebas. Videat princeps, et animadvertat qua honestate sui,

imperiique honore ipsius lateri judicium de ITALIS laturus assideat. = Ci fanno parole tali intendere, che insigne carica fosse una volta il conte del palazzo, vicario in Italia degl' imperadori, e che dimorando nel palazzo di Pavia stendea la sua giurisdizione sopra tutte quelle parti dell'Italia, che dipendevano dall' imperio. Cessò tal dignità, e sorsero in sua vece conti palatini delle particolari provincie. Nel regno di Napoli sotto i principi Normanni furono i conti di Lauretello, i quali si truovano intitolati *Comites Palatii*. Anche la Toscana ebbe il suo conte palatino nel secolo XIII. Presso l'Ughelli nel tomo III. dell'Italia sacra si fa menzione = Aldobrandini de Soana, Dei providentia in Tuscia Comitis Palatini. = Il suo titolo era questo: = Ego Ildebrandinus Comes Dei gratia Palatinus filius quondam bo. me. Comitis Willelmi Tusciae Comitis Palatini. = Avolo suo probabilmente fu Ildebrando conte palatino, una concessione del quale, spettante all'anno 1213. ho io rapportato. Resta ancora un' investitura della città di Grosseto da Federigo II. imperadore nell'anno 1221. Parimente ebbero il titolo di conti palatini i potenti una volta Conti Guidi, e i Conti Alberti di Prata, e i Conti Venerosi. Ho io rapportato, e rimesso all'altrui esame un diploma di Arrigo VI. augusto dell'anno 1195. in cui investisce = Venerosum Filium Brandalixi Comitis Palatini de Venerosis de Ripa Insulae Suzariae et Bardinae, et quartae partis totius Civitatis Veronae. = Strana cosa è il vedere investito questo conte della quarta

parte di Verona. Per altro non si può negare, che ne' vecchi tempi i conti Venerosi godessero il titolo di conti palatini, e almeno il privilegio = faciendi filios legitimos, et filios adoptivos, et Judices ordinarios (cioè dottori di leggi) et Notarios. = In una carta dell'anno 1290. ho io veduto, che Bartoloto de' Venerosi = filius quondam Domini Petri Venerosi Comitis Palatini de Ripa, = creò un notajo. Questo medesimo titolo ed autorità conferirono poscia i susseguenti imperadori ad assaissime persone; ed altrettanto fecero anche i romani pontefici, di maniera che oggidì come avvilito si truova in troppo bassa fortuna. Può recare meraviglia il vedere, ch' essi augusti in crear tali conti gl'intitolavano = Sacri Lateranensis Palatii Comites, = anzi = Sacri nostri Lateranensis Palatii, et Aulae nostrae Romanae Comites. = E Castruccio duca di Lucca nell'anno 1328. da Lodovico il Bavaro fu creato = Comes Palatii Lateranensis (1). = Niun diritto

(1) Il Du-Cange nel Glossario cita la formula della creazione di Castruccio per esempio d' ogni altra di tai Conti *Palatii Lateranensis*, come sta presso il Goldasto (Const. Imp. tom. 1. p. 329.), nella quale quel principe fanatico osa di pronunziare di tal comitato del Sacro Palazzo Lateranense, *ad fiscum, et Sacrum Romanum Imperium justis et legitimis causis devolutum et applicatum*. Onde non reca altrimenti maraviglia, che gli augusti s' arroghino quel diritto in Roma. La reca bensì grande il supporre, che nei tempi più antichi lo godessero: quando l' istesso Bavaro confessa l' invasione fatta dell' altrui giurisdizione. Si vedano i Cerimoniali di que' tempi, cioè quello del Gaetani (Mus. Ital. tom. 2. pag. 398.) quello inserito in un Diploma di Clemente V. e in altro d' Innocenzo VI. (Bullar. Vatic. pag. 251. 353.); si troverà tra gli Ufiziali Pontificj anche esso Conte: *Deducentibus cum hinc inde* (l' imperadore fino alla porta Argentea) *Comite Lateranensis Palatii, et Primicerio Judicum Romanorum*. Forse l' a-

restava più ai Cesari in que' tempi sopra Roma, onde potessero far valere sì fatti titoli. E ciò sia detto degli antichi conti del palazzo, de' quali appena resta un'ombra ne' conti palatini de' nostri dì, quantunque alcuni di essi possano per un prosciutto concedere la laurea dottorale, e creare dei notai, dove loro è permesso.

DISSERTAZIONE VIII.

DEI CONTI E VICECONTI DE' SECOLI BARBARICI.

Chiunque ha letto la notizia dell'uno e dell'altro imperio, cioè dell'Occidentale ed Orientale, scritta nel secolo quinto, ed illustrata dal celebre Guido Panciroli; ovvero ha pratica del Codice Teodosiano, e dell'altro di Giustiniano: non avrà bisogno di essere istruito da me, che

vranno essi medesimi accompagnato anche nelle altre varie funzioni della coronazione, ma i cerimoniali antichi non lo dicono, e in quello d' Agostino Patrizj si vede mutato sistema. Ciò poco importa. La formula del Goldasto presso Du-Cange ebbe la stessa fortuna di Castruccio, che fece una rappresentazione da scena come dice quest' autore negli Annali (an. 1228.), mentre non si vedono praticate le cerimonie prescritte in essa ne' Rituali posteriori. È ben poco lodevole per uno scrittore l' addurre sì fatti esempj, senza riflettere, che negli Annali dichiarò vacanza d'Imperio tutto il tempo, che visse Lodovico Bavaro, e mostrò evidentemente nulli tutti gli atti o siano le *bestialità*, com' ei le chiama, del suo falso Imperio. Niuna io ne nomino: solo mi rappresento la santa città di Roma sottoposta a generale interdetto spedir Legati in Provenza a nome del Senato e del popolo a dimandar mercè, per aver riconosciuto quel Principe empio, sacrilego, e fanatico. Indi rivolgo tutta la mia maraviglia non già all' aver tolto il Du-Cange dal Goldasto quel Diploma illegittimo del Bavaro; ma al vederlo adoperato da questo autore come valido e legittimo al pari di quelli degli altri Augusti che accenna.

mentre ancora fioriva il romano imperio, e il titolo e la dignità di *Conte* fu molto in uso tanto nella corte degli augusti, che ne' governi delle provincie. Perciò le nazioni barbare, allorchè occuparono l'Italia, la Francia, e la Spagna, trovarono già da gran tempo introdotto il nome dei *Conti*. Ma non apparisce, che sotto i romani si appellassero conti i governatori di una città. Dai popoli settentrionali, e massimamente dai Goti, divenuti padroni di questi paesi, sembra che avesse principio quest'uso, come osservò il Cluverio lib. I. cap. 48. Germ. antiq. Cioè in latino essi chiamavano *Comitem* il presidente della città, e nella loro teutonica lingua *Gravionem*, o *Graffionem*: nome, che s'incontra anche nelle antiche leggi di que' popoli. L'appellazione di *Comes* (oggidì conte) si può credere derivata negli ufiziali primari *Compagni* del re, o del duce dell'esercito alla guerra; e perciocchè ad ogni città si dovette deputare un ufizial militare col comando dell'armi, perciò il nome di *Comes* sotto i re franchi divenne proprio de' governatori delle città, ai quali s'aggiunse ancora il governo civile, e la facoltà giudiciaria. Due in fatti erano allora gl'impieghi del conte, cioè il comandare alla milizia; e il decidere le liti del popolo, se erano portate dai minori tribunali al suo. Quanto all'autorità giudiciaria, essi l'esercitavano col tenere di tanto in tanto i *Malli*, cioè i pubblici giudizj, e i placiti per qualche lite particolare, coll'assistenza degli *Scabini*, e degli altri minori giudici, col consiglio de' quali proferivano

poi la sentenza, e non già unicamente come loro parea. E per questo venivano anche appellati *Giudici*. Cassiodoro nel lib. VII. Variat. attesta, che al suo tempo ancora sotto i Goti, ufizio dei conti era il giudicar le cause. E Gregorio Turonense nella vita di san Nicezio cap. 8. Vit. Patr. così scrive: = Vidi ego Basilium Presbyterum missum ab eo ad Armentarium Comitem, qui Lugdunensem Urbem his diebus potestate Judiciaria gubernabat. = Narra egli similmente nel lib. VI. cap. 8. della storia de' franchi, qualmente circa l'anno 560. avendo inteso santo Eparchio, che si conduceva alla forca un ladro o assassino, tosto = misit Monachum suum ad deprecandum Judicem, ut scilicet culpabilis ille vitae concederetur. = Pel gran rumore ed opposizione del popolo, non fu permesso al giudice il mutar sentenza. Si salvò poi come prodigiosamente quel malvivente. Allora Eparchio = Comitem arcessiri jubet, dicens: Cur hodie induratus hominem, pro cujus vita rogaveram, non laxasti? = Da queste parole intendiamo, lo stesso essere stato il conte, che il giudice supremo di una città, e che molta era la di lui autorità, da che potea donar la vita ai condennati alla morte. Perciò nelle leggi ripuarie pubblicate dal re Dagoberto circa l'anno 630. si legge: = Si quis Judicem Fiscalem, quem Comitem vocant, interfecerit sexcentis solidis multetur. = E ne' capitolari dei re franchi è ordinato, che = Comites Legem teneant, = sappiano le leggi, secondo le quali s'ha da giudicare. Erano allora ben poche. E che *ament ju-*

titiam, e sieno spediti in farla; e che ogni mese *Placita peragant*, cioè pubblicamente tenghino giudizio, avvertendo di aver a cuore sopra tutto gli affari de' poveri, pupilli, orfani, e vedove. V'era in oltre comandamento, che non si potessero tenere i giudizj se non dai giudici *digiuni*, cioè prima del pranzo; perchè allora doveano essere in credito i frequenti bicchieri di vino, che poteano tramandar fumi alla testa. Si può chiedere, perchè nelle leggi longobardiche niuna menzione mai si truovi de' conti benchè sì spesso vi si parli de' ministri di giustizia. Nè pur Paolo Diacono suol di lor far parola. Non era forse in uso il nome de' conti presso i longobardi, come presso i franchi? Certamente soliti furono più tosto a valersi del nome di giudice, che di quello di conte. Contuttociò non si può negare, che adoperassero l'uno e l'altro. Il santo pontefice Gregorio il Grande nel lib. IV. Ind. 12. Epist. 47. scrivendo a Sabiniano suo apocrisario alla corte del greco augusto, disse queste celebri parole: = Si ego in morte Langobardorum me miscere voluissem, hodie Langobardorum gens neque Reges, nec Duces, nec Comites haberet, atque esset in summa confusione divisa. = E dal suddetto Paolo diacono nel lib. III. cap. 9. vien rammentato = Comes Langobardorum de Lagare, Ragilo nomine. = Oltre di che ne' diplomi dei re longobardi, riferiti dall' Ughelli, Margarino, e Campi, si truova questa formola: = Praecipientes omnibus Ducibus, Comitibus, Gastaldiis, vel Actionariis nostris etc. = O pure quest' altra: = Ut

nullus Dux, Comes, Gastaldius etc. = Qui il nome di conte significa lo stesso che il giudice in altri luoghi.

L'altro ufizio de' medesimi conti consisteva nel governo della milizia sì in tempo di pace, che di guerra. Nell'editto di Lodovico Pio imperadore nell'anno 815. presso il Baluzio si comanda, che gli spagnuoli, = sicut ceteri liberi homines (perchè i servi non erano ammessi a militare) cum comite suo in exercitum pergant. = In un capitolare di Carlo M. dell'anno 812. è ordinato, che i conti andando all'armata non lascino alcuno esente dalla milizia, alla riserva di due o di quattro persone. E perciò s'intende, perchè Bonifazio II. probabilmente duca di Toscana nella spedizione, ch' egli fece nell'anno 828. contro i mori d'Affrica, = assumto secum fratre Berethario, et aliis quibusdam comitibus de Tuscia etc. in Africam trajecit. = Così nella legge longobardica LVI. di Lottario I. imperadore leggiamo queste parole: = Postquam Comes et pagenses de qualibet expeditione reversi fuerint, ex illa die per XL. noctes sit bannum rescissum. = Dalla voce *Comes* significante governatore della città, si formò poscia *Comitatus*, parola indicante tutto il territorio con terre, castella, e ville sottoposto al comando e alla giurisdizione del conte. Imperciocchè non già i conti presero il nome loro da *Comitatus*, come alcuni hanno immaginato, ma bensì *Comitatus* è venuto da *Comes*. Egidio Menagio nelle origini della lingua italiana, cercando onde sia nata la voce *Contado*,

così scrive: *Contado, Campagna intorno la città, nella qual si contengono i villaggi, e le possessioni.* = Da contractus sottintendendo Pagus, locus, o qualche cotal cosa. Contractus, Contratus, Contradus (onde Contrada) Contrado, Contado. = Meraviglia è, che uomo di tanta erudizione, e cotanto versato nell' etimologie, non iscorgesse ciò, che facilmente ognun può scoprire. Siccome ho detto *Contado* si formò da *Comitatu*, *Comitato*, *Contato*, *Coniado*, siccome da *Comite* uscì il *Comte* francese, e il *Conte* italiano. Nella stessa guisa dal latino *Computus* abbreviato venne *Computo*, *Comto*, *Conto*. Presso l'antico Marcolfo, pubblicato dal Baluzio t. II. Capitular. si legge al lib. I. cap. 8. la formola =de Ducatu, Patritiatu, vel Comitatu; = cioè come si creava un duca, un patrizio, un conte. Ed era bene illustre la dignità e condizione de' conti. Nella par. I. cap. V. delle Antich. Estensi ho io dimostrato, che anche i conti entravano nel ruolo de' principi. Hincmaro arcivescovo di Rems nell' Opusc. de Ordin. Palatii cap. 35. = Similiter (così scrive) Comites, vel hujusmodi principes honorificabiliter a cetera multitudine primo mane segregabantur, quousque sive praesente, sive absente Rege, occurrerent etc. = Perciò intervenivano anch' essi coi duchi, marchesi, e vescovi all' elezione del re d' Italia.

Quello nondimeno, che rendeva più rilevante la dignità dei conti, era che quantunque non avessero in feudo, come oggidì, qualche città, ma solamente in governo, dipendente dall'ar-

bitrio del principe: pure tal governo soleva essere stabile, e durava tutta la vita loro. Chi una volta era conte, non deponeva quel nobile impiego se non per salire a gradi maggiori. Anzi a poco a poco s'introdusse la consuetudine, che i figli o per li meriti del padre, o coll'aiuto della pecunia, succedevano nella carica stessa. Se s'incontra alcuno di que'tempi, che cessasse di essere conte, ciò si dee credere avvenuto per qualche suo demerito, come anche oggidì succede ne'feudi e vassalli. In uno strumento di Ambrosio vescovo di Lucca dell'anno 845. si truova: = Manifestus sum ego Aganus olim Comes, filius quondam Gunterami. = Era stato, ma non era piu conte. Francesco Maria Fiorentini, e Cosimo dalla Rena giudicarono, che questo Agano conte di Lucca fosse ancora marchese della Toscana, rapportando alcune memorie di lui dell'838. ed 840. Ma ivi è solamente detto per = Aghanum comitem ipsius civitatis, = cioè di Lucca. Nè per essere uno conte o sia governatore di Lucca, egli comandava a tutta la Toscana. S'incontra all'anno 857. = Hildeprandus Lucae Comes; = e pure Adalberto I. marchese reggeva la stessa Toscana. Peraltro, come dissi, soleva passar ne'figlj la stessa dignità. Fra gli antenati della contessa Matilda si truova in uno strumento dell'anno 967. riferito dal p. Bacchini nella cronica di Polirone, = Adalbertus qui et Atto gratia Dei Comes Mutinensis etc. = In un diploma di Ottone I. augusto dell'anno 864. presso

l'Ughelli nell'append. del tomo V. Ital. Sac. si legge conceduto quel privilegio, = interventu, et petitione Adalberti incliti comitis Regiensis sive Motinensis. = Ho io prodotto un placito tenuto nel castello di Carpi l'anno 1001. da Tedaldo suo figlio, il quale s'intitola = Teudaldus Marchio, et Comes istius Regiensis Comitatus. = Verisimilmente era anche conte di Modena, ma parla solo di Reggio, perchè fu quell'atto nel territorio reggiano. Se Bonifazio marchese padre della contessa Matilda continuasse ad essere conte di Reggio, e di Modena, nol so dire. Verisimile è, che ciò succedesse, e che anche la figlia governasse queste due città.

È anche da avvertire, che gli stessi duchi e marchesi procuravano il reggimento particolare di qualche città, e perciò si truovano contrasegnati ancora col titolo di conti. Praticavasi lo stesso anche in Francia. In uno strumento dell'anno 998. presso il Baluzio nelle note ai capitolari facc. 1259. si legge: = Ego in Dei nomine Guillelmus comes marchio, atque Dux. = Così Adalberto I. marchese di Toscana, siccome osservò il Fiorentini nella Vita di Matilda, ora è intitolato Dux, ora Marchio, ed ora Comes, perchè governatore di Lucca. Così il celebre progenitore de' principi di Brunsvich ed Estensi Alberto Azzo II. in uno strumento del 1050. è marchese, ed insieme = Comes Lunensis Comitatus. = Parimente Alberto Azzo I. suo padre si vede appellato = Marchio itemque Comes. = E da un placito esistente nel monistero di San Sal-

vatore di Pavia dell' anno 1014. impariamo, che = Otto Comes Palacii = era nello stesso tempo = Comes hujus Comitatus Ticinensis. = Fu ancora in uso, che le stesse mogli de' duchi e marchesi s' intitolassero Contesse. Ugo re d' Italia in un privilegio conceduto alle monache di san Sisto di Piacenza nell' anno 926. nomina = Ermengardam gloriosissimam Comitissam, Karissimamque Sororem nostram. = Fu questa Ermengarda moglie di Adalberto marchese d' Ivrea. Del pari Berta madre di lei e del suddetto re Ugo, e moglie di Adalberto II. marchese di Toscana, nel suo epitaffio altro titolo non porta, che di contessa, tuttochè figlia di Lottario re della Lorena.

Hoc tegitur tumulo Comitissae corpus humatum
Inclyta progenies Berta benigna, pia etc.

Qualche esempio nondimeno si truova in contrario; Adelaide insigne Marchesana di Susa sempre s' intitolava Contessa. San Pier Damiano le dà il titolo di Duchessa. Anche Beatrice madre della contessa Matilda, perchè duchessa di Toscana, per tale s' intitolava. Per lo più Matilda sua figlia si chiamava = Comitissa; = pure talvolta si truova col nome di = Marchisia; = e in un documento dell' anno 1099. da me dato alla luce, si fa essa parlare così: = Ego Domna Mathilda Ducatrice etc.

Passiamo ora a cercare, onde nascesse la decadenza de' conti. Più di una cagione v' in-

tervenne. La prima fu, che nascevano non di rado controversie fra i vescovi, e i conti governatori delle città e del suo contado. Giudicarono perciò comoda cosa i sacri pastori l'ottenere dai re ed imperadori anche il temporal governo delle loro città. Nè fu loro difficile. Abbisognavano i re di Germania de' vescovi per salire sul trono d'Italia, ed anche eletti che erano, cercavano di tenerseli amici e fedeli. Ma quel che più importa, qualsivoglia regnante professava gran devozione alla regina Pecunia; e i vescovi poteano, e sapeano spendere. Perciò fin prima del mille ottennero alcuni vescovi anche la signoria temporale delle loro città coll' esserne creati conti. Di ciò ex professo parleremo al cap. 71. Intanto servirà al presente argomento un diploma di Rodolfo re di Borgogna, che nell' anno 996. donò il comitato di Tarantasia a quell' arcivescovo Amizone. Altri vescovi non impetrarono la giurisdizione di conte sopra tutto il contado, ma solamente nella città e in tre o cinque miglia all' intorno. Ottone III. imperadore nello stesso anno 996. concedette a Odelrico vescovo di Cremona = Districtionem Civitatis infra et extra quinque Miliariorum spatia. = Distringere volea dir gastigare, e di là nacque la parola *Distretto*, significante tutto quel territorio di una città, dove si stendeva la balìa e podestà del conte. Fu confermato questo privilegio nell' anno 1031. da Corrado primo fra gl' imperadori ad Ubaldo vescovo di Cremona. Un' altra cagione della depressione

de' conti delle città, fu l'essersi a poco a poco introdotti i conti rurali, che dominando in qualche terra o castello, ottenevano dagli augusti il titolo e la giurisdizione di conte in quel luogo, senza rimaner più suggetti all' autorità del conte, che governava la città. Perciò anticamente si truovano nel genovesato i conti di Lavagna; e ne' tempi della gran contessa Matilda s' incontrano in Toscana = Comes Guido Guerra, Albertus Comes de Prata, = ed altri simili. Così nel distretto di Modena si contavano una volta = Comites Gommolae = In uno strumento lucchese dell' anno 1098. un certo Rolando dona al monistero di san Salvatore alcune terre = pro remedio animae bo. me. Ughicionis magni Comitis, et Ciliae Comitissae uxoris suae. = Questi ancora sembra essere stato uno de' conti rurali. E all'anno 1088. questo Uguccione è chiamato = Filius quondam Bulgarelli Comitis. = Troviamo ancora all' anno 1106. = Hugonem Comitem filium quondam Uguicionis magni comitis. Ho io in oltre pubblicato un documento dell' anno 1091. esistente presso i benedettini di Reggio, in cui comparisce = Hucho Comes filius quondam Bosoni similiter Comitis de loco, qui dicitur Sabloneda: = picciola città e fortezza oggidì, i cui signori godevano il titolo di duchi. Parimente s' incontra Alberto conte di Sabioneta nelle memorie della contessa Matilda, e in uno strumento del 1098. son queste parole: = Albertus comes, et Ubertus frater ejus, comes quoque Walfredus et Berta uxor ejus, Matilda

etiam Conjux bo. me. Ugonis comitis. = Nè si dee tacere, che nel Bollario Casinense tomo 2. Constitut. 122. questa Matilda s' intitola così: = Ego Matilda comitissa, filia quondam Regibaldi comitis de Comitatu Tarvisii, et conjux Uchoni comitis, quae professa sum ego ipsa Matilda ex natione mea lege vivere langobardorum, sed nunc pro ipso viro meo lege vivere Alamannorum. =

Campo qui s' apre per indagare, cosa s'abbia da intendere, allorchè nelle vecchie carte s' incontra la formola = Comes de Comitatu, = restando incerto, se significhi il conte o sia governatore o signore della città, o pure un conte, che possedesse uno o più castella in quel contado e distretto. In uno strumento dell' anno 1061. si legge = Garardo filius quondam Morando, qui fuit filius bo. me. Domni Garardi comitis de comitatu Imolensis. = Si osservi, che presso il P. Bacchini nella storia del monistero di Polirone è nominato = Ubertus filius quondam Arduini comitis parmensis, = negli anni 1090. e 1095. E pure in due strumenti di Reggio da me pubblicati e spettanti agli anni 1054. e 1062. si truova = Arduinus comes de comitatu parmense. = E presso il Margarino tom. 2. Constit. 119. del Bollario Casinense, è mentovato = Ubertus comes, filius quondam Arduini, itemque comitis de comitatu parmensi, = nell' anno 1095. Adunque sembra che tal formola veramente significasse chi era conte della città, se non che in que' tempi noi troviamo, che i

vescovi di Parma ottennero dagli Augusti = Parmensem comitatum tam infra Urbem, quam extra, = come costa da i documenti dal Bordoni nel Tes. della Chiesa di Parma. Incerto è parimente, se la formola = de Comitatu = senza la giunta di = Comes = significasse un conte di esso contado, o pure solamente il luogo, dove quel signore abitava. In uno strumento del 1092. si vede = Adelaxe filia Ugoni comes, et relicta quondam Widonis de comitatu parmensis. = In un altro del 1111. = Berta filia quondam Gerardi, et relicta quondam Walfredi de comitatu Trivixino, = fa una donazione. Abbiam veduto poco fa nominato in uno strumento del 1098. = Comes quoque Walfredus, et Berta uxor ejus. = Adunque parrebbe, che il medesimo fosse stato il dire = Comes Tarvisinus, e de Comitatu Tarvisino. = Due strumenti pubblicò il Bacchini nella Storia di Polirone. Nel primo dell' anno 1045. è menzionata = Gisla filia Arduini filium quondam Attonis de' Comitatu Parmensi. = Se quì si parla di Arduino mentovato di sopra, egli era = Comes Parmensis, = o pure = Comes de Comitatu Parmense. = Nel secondo spettante all' anno 958. si legge = Atto filio quondam Attoni de Comitatu Parmense, = il quale confessa di avere ricevuto sessanta lire di denari = ab Adalberto qui et Atto Consobrino meo, filio quondam Sigifredi de Comitatu Lucensi. = Questo Adalberto Azzo è il bisavolo della contessa Matilda. Di Sigefredo suo padre ecco ciò, che dice Donizone nel libro I. cap. 2. della Vita di Matilda.

Atto fuit primus princeps, astutus ut hidrus,
Nobiliter vero fuit ortus de Sigefredo
Principe praeclaro Lucensi de Comitatu.

S' ha egli da dire, che Sigefredo fosse conte di Lucca, massimamente considerando, che Donizone l' intitola *Principe*, distinzione in quei tempi conveniente ai soli vescovi, duchi, marchesi, e conti? Io non oso asserirlo, perchè in niuno degli strumenti di Adalberto, Azzo suo figlio egli ha il titolo di conte.

Torniamo ora ai conti rurali. Questi si truovano anche prima del mille. Nella cronica del monistero del Volturno in uno strumento dell' anno 988. abbiamo Landenolfo conte del castello di Lalinulo. E in un diploma di Ugo e Lottario regi d' Italia del 945. si parla di beni posseduti = a Gropardo Komite de Castro Fontaneto. Tanto a poco a poco andarono crescendo sì fatti conti, smembrando ora questa, ed ora quell' altra terra, castello, e villa dal distretto delle città, che queste si ridussero ad aver poco territorio; e i conti secolari, e poscia i vescovi creati conti per questa ragione non istendevano molto lungi la loro giurisdizione. Svanirono finalmente i conti delle città, allorchè queste ripigliarono la libertà e divennero repubbliche, siccome diremo al suo luogo. Oltre ai conti furono anticamente in uso i Viceconti, dignità molto stimata. Se col nome di Vicarj nominati nelle antiche leggi s' abbiano ad intendere i vi-

ceconti, si può mettere in disputa. Pare nondimeno che fosse così; perciocchè dandosi in tutti quasi i pubblici ufizj un vicario, di questo abbisognavano più degli altri i conti governatori delle città, siccome personaggi, che o per malattie, o per dover passare alla guerra, o perchè chiamati alla corte, non poteano sempre assistere al governo: laonde conveniva, che avessero un luogotenente o sia vicario, appellato perciò *Vicecomes* o sia *Viceconte*, nome che poi passò in quello di *Visconte*. Menzione di questi si truova fino ne' tempi di San Gregorio il grande. Nell' Epist. 18. del lib. 8. ind. 1. scrivendo ad Agnello vescovo di Terracina, dice: = Scripsimus autem et Mauro Vicecomiti, ut Fraternitati vestrae in hac re debeat adhibere solatia. = Nel corpo delle leggi longobardiche al lib. 2. Tit. 30. legge 2. Carlo Magno ordina, che non si possano vendere schiavi se non alla presenza del vescovo ec. = De mancipiis, quae venduntur, ut in praesentia episcopi, vel comitis sint vendita, aut archidiaconi, et Centenarii, aut Vicedomini, aut Vicejudicis, vel Vicecomitis. = Il Baluzio tralascia la voce Vicecomitis, e legge Vicedomini, = aut Iudicis Comitis. = Ma nel Msto. Estense veramente si legge Vicecomitis. In un capitolare di Carlo Calvo re de' Franchi all' anno 864. si legge: = Habeat unusquisque Comes, in cujus Comitatu Monetam (la Zecca) esse jussimus, Vicomitem suum, qui cum duobus etc. = Ed Agobardo nel Trattato dell' insolenza de' giudei, scrive: = Venientes Judaei de-

derunt mihi Indiculum ex nomine vestro et alterum ei, qui Pagum Lugdunensem Vice Comitis regit. = La voce *Pagus* non significa qualche castello o villa, ma bensì un paese, e quì vuol dire tanto la città, che il territorio di Lione. Molto più antica nondimeno si scorgerà la carica de' Viceconti, quando veramente la Vita di San Mauro abate sia fattura di Fausto monaco suo contemporaneo, che si legge negli atti benedettini del P. Mabillone, essendo ivi scritto: = Praedictus denique vir Florus, quum in omni regno Theodeberti regis summam obtineret potestatem, ac Vice Comitis in Andecavensi eo tempore fungeretur Pago. = Non so io dire, se più d'un viceconte una volta avessero i conti; certo è solamente, che con questo nome s'intendeva il luogotenente del conte sì nella città, che nel territorio. Un bellissimo placito dell'anno 880. esistente nell'archivio di San Zenone di Verona, ho io pubblicato, in cui si truova = Audakari Vicecomes Civitatis Veronensis in vice Walifrit Comitis. = Che Carlo il Grosso re non fosse coronato imperadore in Roma nel natale del suddetto anno 880. come stimò il P. Pagi si deduce da questo documento. Parimente in uno strumento dell'archivio ambrosiano, forse spettante all'anno 870. si vede = Amalricus Vicecomes Civitatis Mediolanensis, Filius quondam Walderici, qui fuit Vicecomes ipsius Civitatis, per pampanum vitis, et cultellum, seu festugum nodatum etc. = parole indicanti, che costui era di nazione salica o sia

francese. Finalmente ho io pubblicato un diploma dell'archivio della cattedrale di Reggio, in cui Lamberto imperadore nell' anno 895. dona una corticella = Ingelberto nomine, scilicet Vicecomiti Parmensi. =

Che appartenesse ai conti l'eleggersi il Viceconte, rettamente lo argomentò il Baluzio da una epistola di Agobardo a Manfredi, dove parlando di Bertmondo conte, o sia governatore di Lione, così scrive: = Qui bene satis habeat ordinatum de justitiis Comitatum suum: eo quod virum pro se constituerit ad haec peragenda, qui non solum propter amorem et timorem senioris sui id strenue gerat etc. = Ed allorchè erano assenti i conti, ufizio era de' Viceconti l'assistere alle liti. Dal Du-Cange è fatta menzione di un placito tenuto in Vienna del delfinato nell' anno 863. in cui sono queste parole: = Veniens Witfridus Ecclesiae Sancti Mauricii Advocatus publice in Viennam Civitatem in praesentia Domni Ardoini ejusdem Ecclesiae venerabilis archiepiscopi, et Erluini Vicecomitis Missi illustris Bosonis etc. = Essendo nondimeno costui Messo, la sua autorità fu in tal caso delegata. E sembra, che dai viceconti non si decidessero se non le cause lievi criminali perciocchè nella legge 69. di Carlo Magno fra le longobardiche viene ordinato, = Ut ante Vicarios nulla criminalis actio definiatur, nisi tantum leviores caussae, quae facile possunt judicari. = Ma forse sotto nome di Vicarj venivano i giudici rurali. Varia fu poi la fortuna de' viceconti. Coll'es-

sere cessati in tante città d' Italia i conti governatori delle medesime, cessarono anche i viceconti. Ma o sia che i conti rurali avessero o destinassero dei loro luogotenenti con titolo di viceconti; o pure che gli antichi viceconti possedessero qualche castello o villa di lor patrimonio o feudo: certo è, che da lì innanzi ancora durò il titolo de' Viceconti, appellati Visconti. La metà = Vicecomitatus de Valle Tellina = fu nell' anno 1006. donato dal santo imperadore Arrigo ad Eberardo vescovo di Como. In Francia furono cospicui i Visconti di Segur, di Albusson, di Comboin, della Torre, oggidì di Turena, di Ventadur ec. perciocchè questo titolo, con qualche feudo, passava ne' loro figli e discendenti.

Quanto all' Italia, affatto è venuto meno l' Ufizio de' Visconti, che una volta era molto cospicuo. Donizone nel lib. I. cap. 13. della Vita di Matilda racconta, se pure è da credere, che venuto in Italia nell' anno 1046. Arrigo II. tra gl' imperadori, Alberto Visconte, servo del duca e marchese Bonifazio, gli donò cento cavalli, e ducento Astorri.

Tunc Comes Albertus Vice, dives maxime, Servus
Praedictique Ducis, habitator et ipsius Urbis,
Cornipedes centum etc. simul obtulit ultro.

Stupì a sì magnifico regalo l' Augusto principe, e disse:

Quis vir habet Servos, quales Bonifacius?

Dovea essere questo Alberto vassallo del marchese Bonifazio, e per lui governatore di Mantova. Anche in Italia passava in eredità il titolo di visconte, attaccato a qualche feudo. In Piacenza fu sommamente riguardevole quella de' Visconti, onde scese il beato Gregorio X. papa, che terminò i suoi giorni in Arezzo nell' anno 1276. Era quella famiglia diversa dall' altra insigne de' Visconti di Milano. O sia che questi visconti una volta fossero vicarj e luogotenenti del conte di Milano, o pure governassero con tal titolo qualche tratto di paese, di cui fosse conte l' arcivescovo di Milano: certo è, che nobili di molto erano prima ancora del loro dominio in essa città di Milano. Landolfo seniore Storico fa menzione di un Eriprando Visconte; e Galvano Fiamma nel Manip. Flor. di un Ottone Visconte. Giorgio Merula, Tristano Calchi, Paolo Giovio, ed altri annoverarono questi due personaggi fra gli antenati de' Visconti milanesi, se con fondamento, nol so dire. Chi grande diventa oggi, facilmente truova chi il fa tale anche ne' precedenti secoli. Circa il 1263. sotto l' arcivescovo Ottone cominciò la potenza di quella casa, albero maestoso, di cui in fine si seccarono le radici. Ottone Morena nella Storia di Lodi all' anno 1155. parla di un Ugo Visconte, che coi milanesi andò al soccorso di Tortona; ma senza poter noi dire, qual fosse la famiglia sua. Davasi una volta il titolo di Visconte ai governatori di qualche castello. In uno strumento del 1198. = Petronianus Vicecomes = governava un paese, di cui era conte il vescovo di Viterbo. So-

levano particolarmente i vecchi marchesi estensi chiamar visconti i podestà o governatori delle lor terre e castella. Perciò in una donazione fatta da Azzo VII. marchese d' Este nel 1235. si truova = Dominus Fulco Grassus de Lendenaria Vicecomes illius Marchionis. = E in uno strumento del 1252. = Dominus Ecelinus Vicecomes Domini Azoni Estensis et Anconitani Marchionis in Figheruolo.

Finalmente si vuol osservare, che nel governo delle città erano una volta destinati i suoi proventi al conte governatore. Nella legge longobardica 127. di Carlo M. pare, che si lasci al conte la terza parte delle condanne criminali; ed è poi ciò espresso nella legge seguente 128. = Heribannum (cioè la pena di chi non andava all'armata) Comes exactare non praesumat: nisi Missus noster prius Heribannum ad partem nostram recipiat, et ei (cioè al conte) suam tertiam partem exinde per jussionem nostram donet. = Sappiamo da Ottone Frisingense lib. I. cap. 31. de Gest. Frider. che si praticava la stessa regola in Ungheria, essendo diviso quel regno in settanta comitati; = de omni justitia ad Fiscum Regium duas lucri partes cedere, tertiam tantum Comiti remanere. = Era in oltre assegnato ai conti, e viceconti il godimento di alcuni poderi. Nell'investitura della contea di Verona data da Federigo I. augusto a Bonifazio conte di san Bonifazio, si legge, = cum suis juribus et proventibus = E Corrado I. tra gli augusti nel creare conte di Modena Ingone vescovo della stessa

città, gli concede = omnia quae vocata sunt Publica, Fiscalia, Comitalia, aut Vicecomitalia, = come costa dal suo diploma dell'anno 1038. da me dato alla luce. E questo basti de' conti, il titolo de' quali si truova oggidì sì moltiplicato in tante città d'Italia, che ognun sel procaccia per far intendere, ch'egli è Nobile. Chi nondimeno lo gode con Feudo nobile unito, ritiene gran parte del pregio degli antichi conti.

DISSERTAZIONE IX.

DEI MESSI REGALI, O SIA GIUDICI STRAORDINARJ.

Non bastò ai regnanti di que' secoli, che noi chiamiamo barbarici, per mantenere la giustizia fra i lor popoli, l'avere i conti del palazzo, i duci, marchesi, conti, ed altri inferiori giudici, destinati a questo importante impiego. Non bastò l'intervenire sovente anche gli stessi re ed imperadori (siccome mostreremo al cap. 31.) ai placiti in compagnia di essi giudici. Pensarono essi ancora a deputar giudici straordinarj, o presi dalla corte, o scelti nelle provincie, i quali provveduti di un'ampia autorità scorressero per tutto il regno per conoscere, se era fatta giustizia, o se alcuno si dolesse di non averla ottenuta, e con facoltà di correggere tutti i difetti ed eccessi degli stessi conti, e d'ogni altro ministro della giustizia. Si chiamavano questi tali = Missi Regii, Missi discurrentes, Missi Dominici, Regii Legati, = per tacere altri nomi. Istitutore d'essi nella

Francia sembra essere stato l'insigne re ed imperadore Carlo Magno, principe di gran mente, di buon cuore, che tanti altri riti e nuove leggi formò, tutte commendabili ed utili ai popoli suoi, e ch' egli introducesse quest'uso anche all'Italia. Veramente, siccome vedremo al cap. 74. anche nell'anno 715. regnante il re Liutprando, tenuto fu un placito, o sia giudizio in Toscana, dove quattro vescovi = una cum Misso Excellentissimi Domni Liutprandi Regis, nomine Gumeriano Notario, = fu dibattuta una controversia fra i vescovi di Arezzo e di Siena. Ma quel Messo non pare che abbia che fare con quelli, de'quali siam per parlare, perchè egli era delegato solamente per quella causa, e non per tutte le giustizie: laddove gl'istituiti da Carlo M. aveano facoltà per ogni controversia criminale e civile. Conosceva quel saggio monarca, a quanti incomodi, a quante male arti fosse sottoposto il governo de'popoli. Ancorchè mai non manchino giudici dotti e timorati di Dio, pure ve n'ha sempre alcuni di tempra diversa, che non si fanno scrupolo di vendere la giustizia, che son tratti fuori di strada dalle predilezioni, dagli odj, e da altre passioni. Si mirano anche talvolta le cause de'poveri, delle vedove, e dei pupilli in male stato, ed oppressi i men potenti da i più potenti. Forse anche più s'incontrava questo disordine a'tempi di Carlo M. Il perchè determinò egli, che di tanto in tanto alcuni de'più savj e dabbene si portassero per le provincie, a fin di cercare, se v'erano sconcerti nella giustizia, e colla

lor prudenza ed autorità vi rimediassero. Qualche uso di questo salutevol rimedio talvolta si truova presso gli antichi romani, e lo vediam tuttavia in certa guisa osservato dalla prudentissima repubblica di Venezia con gran vantaggio de' sudditi suoi.

Portavano dunque seco gli antichi messi, o vogliam dire giudici straordinarj, un'autorità superiore a quella dei duchi, marchesi, e conti; e perciocchè essendosi sul principio conceduto quest'impiego a' Vassi o sia Cortigiani, che pativano il male della povertà, si trovò, che talora medici tali attendevano più al guadagno proprio, che alla cura de' pubblici mali: il saggio imperadore cominciò a valersi per questa funzione di personaggj maggiori di ogni eccezione, e non bisognosi di succiare l'altrui sangue. All' anno 801. negli annali Lambeciani si legge di esso augusto: = Recordatus misericordiae suae de pauperibus, qui in Regno suo erant, et justitias suas pleniter habere non poterant, noluit de infra Palatio pauperiores Massos suos transmittere ad justitias faciendum propter munera; sed elegit in Regno suo Archiepiscopos, et reliquos Episcopos, et Abbates, cum Ducibus et Comitibus, qui jam opus non habebant super innocentes munera accipere; et ipsos misit per universum Regnum suum, ut Ecclesiis, Viduis, et Orphanis, et pauperibus, et cuncto populo justitiam facerent. = L'autorità di essi era ordinariamente ristretta ad una o pure a più provincie, e questa si appellava *Missaticum*. Colà giunti che erano,

spiegavano le lor patenti, ed invitavano chiunque ne avesse bisogno a ricorrere al loro tribunale per ottener giustizia, intitolandosi = missi ad singulorum hominum justitias faciendas et deliberandas. = In un placito dell'anno 1000. tenuto nel territorio di Lodi si vede, che Benzone Messo di Ottone III. augusto fa leggere prima la sua patente, che soleva chiamarsi *Tractoria*. E perciocchè ministri tali non si fermavano ordinariamente nelle città, ma scorrevano pel paese, tenendo giudizio, dovunque occorreva, perciò furono appellati *Missi discurrentes*. Conservasi nel monistero Ambrosiano un placito tenuto in Milano nell'anno 918. il cui principio è questo: = Dum in Dei nomine, Civitate Mediolani, Curte Ducati, in laubia ejusdem Curtis, in judicio resideret Berengarius Nepus et Missus Domni et gloriosissimi Berengarii Serenissimi Imperatoris, Avio et Senior ejus, qui in Mediolanense ab ipso Imperatore esset constitutus tamquam Comes et Missus discurrens etc. eciam Epistola sigillata ab anulo idem Domni Imperatoris hic in ipso Judicio ostensa fuit et relecta, in qua continebatur, ut Berengarius Nepus idem Domni Imperatoris Missus esset constitutus etc. = Trovasi quì *Curte Ducati*, nome che sembra durar tuttavia nel luogo appellato il *Corduso* in mezzo alla città di Milano, formato dall'abbreviato di *Cortis Ducis*. Quel Berengario, che quì nomato viene nipote di Berengario I. augusto, quel medesimo è, che dopo Ugo e Lottario fu poi re d'Italia. Adalberto marchese d'Ivrea suo padre avea,

per attestato di Liutprando, in moglie Gisla figlia dell'imperador suddetto. Non intervenne a quel placito il conte di Milano, forse perchè malato o lontano, ma bensì vi fu presente = Rotgerius Vicecomes ejusdem Mediolanensis Civitatis. = Per altro, allorchè i messi teneano Giudizio, anche i conti o per onore o per necessità vi doveano assistere. In un placito tenuto in Padova dai messi di Arrigo IV. re si truovano ancora = Domnus Oldericus Episcopus, et Albertus Comes hujus Civitatis Pataviensis. = Alle volte nè pure i messi regj poteano terminare una causa, e questa veniva portata all'udienza dello stesso re od imperadore, che non si esentava dall'udirla e deciderla: del che abbiamo la testimonianza in un diploma di Lottario I. augusto dell'anno 833. dove lo stesso augusto dà la sentenza in favore del monistero veronese di san Zenone contra Garardo conte, non so se di Verona o di Mantova. Questo documento, in cui è fatta menzione di Rataldo vescovo di Verona, serve a correggere alcuni sbagli dell'Ughelli nella serie de'vescovi di quella città. Era la lite per la *Selva Ostiglia*, terra oggidì del Mantovano, ma spettante allora al contado di Verona. Parte di essa Selva apparteneva al monistero Nonantolano, pervenuta ad esso per eredità del conte Anselmo, e que'monaci pretendevano ingiustamente tolta loro quella porzione dal conte di Verona. = Hucpoldus Comes ipsius Civitatis = egli è nominato. Ora si tenne un placito nell'anno 820. presso il fiume Mincio, dove = Rataldus Episcopus Misso Domni

Imperatoris ad singulorum hominum deliverandas intentiones, = fece la prima figura, e seco sedevano = Andreas Episcopus Vicentinus (ommesso dall'Ughelli nell'Italia sacra) et ipse Hucpoldus Comis, Sevodo Comis de Mantua etc. = Furono in quel litigio vincitori i monaci nonantolani.

Avvegnachè tanta fosse l'autorità dei messi regali, pure tenendo essi giudizio fuori del regio palazzo, e in casa altrui, come sovente accadeva, erano tenuti a chiedere licenza dal padrone della medesima per poter quivi alzar tribunale; e questa licenza si esprimeva nella sentenza, affinchè in avvenire non fosse quell'edifizio tenuto per luogo pubblico. Lo stesso praticavano ancora i marchesi e conti. Presi dall'archivio di san Salvatore di Pavia un placito dell'anno 945. il principio è tale: = Dum in Dei nomine, in Civitate Regio, infra claustra et domum Sanctae Mariae Mater Ecclesiae, et Episcopio istius Regiensis, in Sala, que est in latere ipsius Ecclesie, et in Laubia (Loggia) que est ante Caminata Dormitorii ipsius Sale, in judicio resideret Ildoinus Vassus Domni Aribaldi Episcopi ipsius Sedis, per data licentia, et Missus Domni Ugonis, gloriosissimi Regis, ex ac causa ab eo constitutus. = Così in un altro placito veronese dell'anno 1023. leggiamo: = Dum in Dei nomine, Civitate Verona in domo Episcopii Sancte Sedis Veronensis Ecclesie, in Laubia majore, que estat super flumen Athesi, per data licentia Domni Johanni Episcopi ipsius Sancte Veronensis Ec-

çlesie, in judicio resideret Domnus Tado Comes istius Comitatus Veronensis ad justitias faciendas hac deliberandas etc. = Bisognava anche far tale dichiarazione, ancorchè si tenesse il giudizio in casa di private persone, siccome apparisce da un documento dell'archivio Ambrosiano spettante all'anno 1035. dove abbiamo queste parole: =Dum in Dei nomine, Civitate Mediolani, in mansione Petri Negotiatoris, filii quondam Johanni, per ejus data licentia, in judicio adesset Arialdus Judex et Missus Domni Chunradi Imperatoris ex ac causa ab eo constitutus etc. = Aveano poi i Messi regj facoltà di sottodelegare altri giudici per assistere ai placiti, e decidere le controversie. Come costa da un altro placito dell'archivio medesimo tenuto nell'anno 844. dove si legge: = Dum in Dei nomine per admonicionem Domni Angelberti Archiepiscopo et Misso Domni Imperatoris . . . cum resedisemus nos Johannes Comis, Gunzo Vicedomino in clausura Sancti Ambrosii foris Civitate Mediolano etc. = Sceglievansi dunque, siccome dissi, a questo nobile impiego persone ricche e riguardevoli, nelle quali non cadesse sospetto di tradir la giustizia, come conti, vescovi, ed abati: il che si truova confermato dalla cronica Moissiacense presso il Du-Chesne. E a questi messi erano obbligate le provincie di somministrar cavalli ed alimenti secondo la tassa delle leggi, una delle quali è attribuita a Lodovico Pio augusto. *Conjectum* si appellava questa contribuzione, ed ognuno pagava a rata del suo avere. Ma non la poteano esigere i Messi,

qualora esercitavano il suddetto ufizio entro il suo contado o diocesi, = aut prope suum Beneficium consistebant: = e però solamente era loro dovuta se giudicavano lungi di là, come apparisce dalla legge LIV. fra le longobardiche di Lodovico Pio. Tuttavia tale era l'utile, che ne proveniva ai popoli, che lieve dovea lor parere l'aggravio.

Pertanto si procurava di commettere sì fatto ministero a persone pie, dotte, ed incorrotte. Nell'anno 858. i vescovi congregati *in Carisiaco Palatio* così scrivevano al re Lodovico nel cap. 14. della loro lettera; = Missos etiam tales per regnum constituite, qui sciant, qualiter Comites et ceteri ministri justitiam et judicium populo faciant; qui sicut Comitibus praeponuntur, ita scientia, justitia, ac veritate eis praemineant. = Sopra tutto poi s' incaricava a questi giudici straordinarj e superiori ai Conti giudici ordinarj, = ut Ecclesiarum Dei justitias, viduarum quoque, et orphanorum, sed et caeterorum hominum inquirerent et perficerent; et quodcumque emendandum esset, emendare studerent, in quantum melius possent; et quod emendare per se nequivissent, in presentia imperatoris adduci facerent. = Son queste parole di Frodoardo nel lib. 2. cap. 18. della Storia di Rems, coerenti alle usate da Lodovico II. augusto nel capitolare di Pavia. Incumbenza loro eziandio fu il fare ristorare i Ponti pubblici, come s'ha dalla legge 36. di Lodovico Pio, e i palazzi regali per decente albergo degli augusti, ogni volta che occorreva il biso-

gno. Era parimente ordinato loro di deporre i cattivi scabini, e i giudici malvagi con sostituirne de' buoni. Che se taluno ricusava di eseguire il determinato da loro per giustizia, in casa di lui si fermavano, e dalle di lui facoltà prendevano il vitto. Saggiamente ancora ordinò Lodovico Pio nella legge cinquantesima delle longobarde, = ut in illius Comitis ministerio, qui bene justitias factas habet, Missi nostri diutius non morentur; sed ibi moras faciant, ubi justitias vel minus vel negligenter factas invenerint. = Similmente lor cura avea da essere, che non corresse *Moneta falsa*; che si punissero i ladri; che si provedesse alle nemicizie private; che si togliessero le *Gabelle ingiuste*, e le *Consuetudini inique* e i *Tributi* istituiti di nuovo, ed altri simili aggravj indebiti del pubblico. E caso che non potessero rimediarvi, lo riferissero all'imperadore come abbiamo dalla legge 36. di Lodovico Pio augusto. Intorno a che specialmente è da vedersi il Poema di Ermoldo Nigello scrittore di quei tempi, da me dato alla luce.

Nè solamente doveano i messi emendare le corruttele dei secolari, ma eziandio si ordinava loro di esaminar la condotta degli ecclesiastici. Cioè se i vescovi ed abati esercitavano a dovere il lor ministero, e se aggravavano in qualche maniera il loro gregge; se alcuno de' sacri ministri dilapidasse i beni degli spedali, monisterj, e chiese; o iniquamente li concedesse a livello. Se i canonici, specialmente allora istituiti, osservassero esattamente la loro regola, e vivessero sotto

il medesimo tetto con buoni costumi e concordia fraterna. = Monasteria Monachorum, et puellarum, et Senodochia circumeant. Si unde administrentur, debita obsequia habeant, et concorditer degant, inquirant. Quidquid inordinatum repererint, regulariter corrigant. = Così ordinò Lodovico II. augusto nell' anno 855. come s' ha dal suo capitolare da me pubblicato fra le leggi longobardiche. A questo fine uso fu degli augusti francesi di deputar vescovi ed abati, come più proprj per conoscere ciò che conveniva all' uno e l'altro clero, e alle sacre vergini per correggere qualunque abuso e disordine. E perciò Pippino re d'Italia nella legge 21. longobardica, dice di avere inviati per messi = unum Monachum, et alium Cappellanum infra regnum nostrum, providendum vel inquirendum per Monasteria Virorum ac Puellarum, quomodo est eorum habitatio, aut conversatio eorum, et quomodo quodque Monasterium debeat habere unde vivere possit. = Era perciò ordinato, che anche il vescovo della città intervenisse coi messi per procurar la correzione e il bene del clero e dei monisterj. Ed ecco quai belli e saggi regolamenti pel pubblico bene avessero gli antichi regnanti. Comunemente si crede, che quei fossero tempi pieni di barbarie e di mali umori; ed alcuni de' nostri legisti chiamano asinine le leggi di allora. Potrà il lettore con tali notizie giudicar meglio dello stato de' vecchi secoli.

Nè vo' lasciar di dire, anche anticamente avere usato alcuni de' vescovi, duchi, marchesi,

e conti (che questi erano i principi di allora) di fare la lor sottoscrizione in lettere majuscole, per distinguersi dagli altri inferiori. In un placito lucchese dell'anno 1055. che ha questo principio: = Dum in dei nomine, in palatio domini imperatoris, qui est prope muris de civitate Lucae = (perchè, siccome si dirà a suo luogo, i popoli non volevano palazzo dell' imperadore in città) = in judicio resedisset Domnus Eberardus Episcopus, Missus Domni imperatoris ad causas audiendas etc. = La sua sottoscrizione è questa, diversa da quella d' altri: = EGO EBERHARDUS EPS MISSUS IMPERATORIS SUBSCRIPSI. = Nè solamente gran signori venivano destinati per messi, ma anche talvolta persone di minor conto, benchè solamente per alcune determinate cause. Nell' archivio de' canonici di Cremona vidi un placito dell' anno 975. con questo principio: = Dum in Dei nomine, civitate. Papia in curte propria Adami qui et Amizo Judex, per data licentia, in judicio resideret Waltarius Judex et Missus Domni imperatoris ad justitias faciendas ac deliberandas etc. = Altri simili esempli si truovano. Allorchè poi tenevano i più riguardevoli messi qualche placito, o sia pubblico giudizio, erano tenuti i vescovi e conti, purchè legittimamente non fossero impediti, ad intervenirvi. Parimente a tenor delle leggi vi assistevano i giudici e gli scavini, oltre a molti testimonj per onorar quei magnati. In un bellissimo giudizio o placito dell' anno 827. tenuto nella città di Torino son da leggere queste parole: = In Dei nomine. Notitia

Judicati qualiter acta vel definita est causa, dum Boso comes, vel misso domni imperatoris residisset infra civitate Taurinensis curtis ducati, in placito publico, ad singulorum hominum caussas audiendo vel deliberandum; ibidem cum eo aderant Claudius Episcopus Sanctae Taurinensis Ecclesiae (quel medesimo, che si dichiarò contro le sacre immagini) Ratperto comes (o sia il governatore di Torino) Walfertus etc. Judicibus Domni imperatoris. Ansulfo, et Leo, Grauso, Scavinis Bosoni comitis. Iohanne etc. Scavinis Taurinensis. Turengo etc. Vassis eidem Ratperto comitis. = Ecco quanti intervenivano a que' giudizj: tutto ben pensato, affinchè non entrasse frode, non prevalessero le parzialità: giacchè ad ognuno era permesso di dire il suo sentimento.

Fino a quanto durasse l' uso de' messi regali se a me vien chiesto, dirò, parermi, che nel secolo XI. cominciarono ad essere rari i messi deputati alla correzione dell' intiere provincie, sussistendo nondimeno i delegati per cause particolari. Sul principio ancora del secolo XII. noi li troviamo, e a poco a poco calando, svanirono in fine a' tempi di Federigo I. Augusto per le guerre insorte fra lui e i popoli della Lombardia. Nell' anno 1038. si vede un placito tenuto in Lucca da Cadaloo cancelliere imperiale = intus curte domni Bonifatii marchio dux, per data licentia domni imperatoris. = E non dice per licenza del Marchese, perchè in Lucca nello stesso tempo dimorava Corrado I. imperadore, e a lui come supremo signore apparteneva l' alto do-

minio sopra tutti i beni de' suoi vassalli. Quel Cadaloo il medesimo è, che nell' anno 1061. divenuto antipapa, si vide poi abbattuto. Così nell' anno 1055. = Domnus Guntherius Cancellarius et missus domni imperatoris, = tenne un placito in Firenze; e fu un altro tenuto in Monselice nell' anno 1100. da Guarnieri, il quale è intitolato = missus domni imperatoris, atque delegatus ab ipso principe. = Da lì innanzi si cominciò ad udire il nome di = vicarius imperialis, = o pure = imperialis aulae comes, = ovvero Legatus. Nell' anno 1163. = Domnus Garfendonius Dei gratia Sancte Mantuanensis Ecclesie Episcopus, et imperialis Aule comes, = decide nella sua sala una lite fra l' abate di San Zenone di Verona, ed alcuni altri. Così nel medesimo anno = in palacio Mutinensi = fu decisa una lite = apud Domnum Hermannum Verdensem Episcopum, et Imperatoris Vicarium et Legatum. = Nella stessa città di Modena nell' anno 1167. = Domnus Girardus Rangonus Imperatorie Majestatis per Mutine Episcopatum et Comitatum Legatus, et Consules Mutine, = danno licenza al massaro della cattedrale di san Geminiano di cavar marmi tanto nella città, che fuori per terminare il Duomo. Mutarono poi faccia gli affari, siccome andremo vedendo.

DISSERTAZIONE X.

DEI MINISTRI MINORI DELLA GIUSTIZIA, CIOÈ DEI GIUDICI, SCABINI, SCULDASCHI, GASTALDI, DECANI, SILVANI EC.

Gia' s' è veduto, essere stati una volta i conti, cioè i governatori delle città, anche giudici ed amministratori della giustizia. Ma perciocchè tal dignità si conferiva per lo più ai più cospicui nobili, che poco solevano faticare nello studio delle leggi, e in oltre doveano attendere alla milizia: sorge tosto un sospetto, che postate quelle cause davanti a personaggi di sì corto sapere, patissero bene spesso dei deliquj. Ora a questo pericolo provvidero molto bene gli antichi regnanti con ordinare, che avendo i conti a decidere qualche controversia, o dar sentenze criminali, nol potessero senza l' assistenza e il consiglio dei jurisperiti, appellati allora giudici minori, ed oggidì dottori di leggi. Presso i tedeschi portavano il nome di Graphiones anch' essi; e presso i Salici di Rachimburgii, e Tungini. Hincmaro arcivescovo di Rems nel cap. X. de Ord. Palat. scrive: = Tales etiam comites, et sub se Judices constituere debet, qui avaritiam oderint, et justitiam diligant. = La scienza di tali giudici suppliva al bisogno de' conti; e ad essi apparteneva l' esame del Gius e del fatto con quella sollicitudine, che presto una volta sbrigava le liti, e che a nostri tempi cotanto si

desidera. Si osservino i placiti, e i giudizj di allora. Non v' era conte, marchese, o messo regio, che decidesse una causa senza aver prima udito il parere di questi giudici assistenti, attestandolo poscia il notaio con dire: = Rectum et secundum Legem supra memoratis Judicibus et Auditoribus paruit esse, et judicaverunt; = e il decreto si scriveva = ex jussione comitis, o pure Marchionis, ovvero Judicum admonitione. Oltre a tanti altri placiti, ne abbiam quì due testimonj d' essa verità. Il primo tratto dall' Archivio Archiepiscopale di Lucca, ha queste parole: = Dum Domnus Berengarius Serenissimus Rex pro timore Dei, et statum omniumque Sanctarum Dei Ecclesiarum electorum, Populo hic Italicis Abitantibus, animeque sue mercedem justitiam adimplendam, dum partibus Romam iret; Cumque pervenisset infra Tuscia, foris hanc Urbem Luca, intus mansionem Ideberti, premisit suum Legatum Lex faciendum, idest Odelricus suoque Vassus et Missus constitutus etc. = In fine il notaio dice di avere scritta la sentenza = ex jussione supra scripto Misso, et amonitionem praedictorum Judicum. = Stimò il cardinal Baronio, che Berengario I. fosse coronato imperadore nell' anno 915. Ma essendo egli tuttavia re nel novembre di esso anno, come s'ha dal suddetto Documento, e sapendo noi dal Poeta Anonimo delle Lodi di esso Berengario, che la corona imperiale gli fu data solamente nel giorno santo di pasqua, ne viene per conseguenza, che la coronazione sua seguì nel dì 24.

di marzo dell' anno 916. L' altra testimonianza s' ha da uno strumento dell' anno 1073. di cui tale è il principio: = Dum in Dei nomine estra muras Lucensis civitatis, in burgo qui vocatur sancti Fridiani in casa soleriata Pandolfi filius bo: me: Hugheri, per illius datam licentiam, in judicio resedisset Domna Mactilda Marchionissa hac ducatrix, filia bo: me: Bonefatii Marchionis, una cum Flaiperto Judice, et Missus Domni imperatoris ad causas audiendas ac deliberandas etc. = Nel fine il notaio scrive: = ex jussione suprascripte domne Mactilde, et predicti Flaiperti Judicis, et missus domni imperatoris, seu judicum amonitione, scripsi. = Notisi come cosa rara, che Flaiperto Giudice s' intitola Messo dell' imperadore; e pure allora Arrigo IV. non era che re; siccome ancora, che Matilda facea da Padrona, tuttochè fossero vivi tuttavia Beatrice duchessa sua madre, e Godefredo duca marito di essa Matilda.

Essendo dunque cotanto necessarj al corso retto della Giustizia questi giudici minori, o vogliam dire giurisconsulti, e dottori, abbiamo perciò molte leggi longobardiche, nelle quali si prescrive di scegliere a questo ministero persone di molto sapere nelle leggi di allora, e timorate di Dio. Ecco le parole di Carlo Magno nella legge = 22. judices, advocati, praepositi, centenarii, scabini, quales meliores inveniri possunt, et Deum timentes, constituantur ad sua ministeria exercenda. Se mai trascurassero i principi o ministri d' oggidì, allorchè son per dispen-

sar le cariche della Giustizia, se concorra nei giurisconsulti la dote de' buoni costumi: non poco mancherebbero al loro dovere. Lodovico Pio nella legge 56. così anch' egli parla: = De Judicibus autem, vel centenariis, atque tribunis, vel vicariis, dignum esse censuimus, ut si mali fuerint reperti, de ministerio suo abjiciantur. = Abbiam veduto, che l' esame di costoro era specialmente raccomandato ai messi regali, che seco portavano la facoltà di rimuovere dagli ufizj le persone indegne. Nè minor premura in ciò fu quella di Lottario I. Augusto, il quale ordinò, che per quanto si potesse fossero assunti i nobili a sì fatto ministero, per la persuasione, che questi facciano conto dell' onore, più che le persone vili. = De Judicibus, dic' egli, inquiratur, si nobiles, et sapientes, et Deum timentes, constituti sint, et jurent, ut juxta eorum intelligentiam rectum judicent; et pro muneribus, vel humana gratia, justitiam non pervertant, nec differant; et quod judicaverint, sua subscriptione confirmare non dissimulent. Ubi autem tales non sunt, a missis nostris constituantur, et idem Sacramentum facere cogantur. Quod si viles personae, et minus idoneae ad hoc constitutae sunt ejiciantur. = Noi esaltiamo i nostri tempi, e con ragione; e pure Dio sa, che in qualche parte i barbarici da noi tanto sprezzati, non ci superassero in alcuni regolamenti pel pubblico bene. Trovavansi allora alcuni, che giudicavano a capriccio, o sia *jure cervellotico*, come pareva alle loro gran menti (come talvolta accade anche a' giorni no-

stri), e però Lodovico II. Augusto in una legge da me data alla luce, fece questa ordinazione: = De Juditio autem Judicis tam frequenter rememoramus, quia omnino consuetudinem judicandi injuste auferre volumus. Sed tantum secundum scripturam judicent, et nullatenus secundum arbitrium suum: Sed discant pleniter Legem scriptam. De quo autem non est scriptum, hoc nostrum consilium habeatur in quibusdam. = Talvolta ancora gl'imperadori di allora chiamavano alla loro udienza i giudici, e con paterna ed imperiosa insieme ammonizione loro ricordavano i doveri di sì importante ufizio. Del che abbiamo un esempio in Lottario I. il quale nella legge 29. fatta in Roma intimò a tutti que' giudici di comparire davanti a lui per ben avvertirli = de ministerio sibi credito. = Negli strumenti antichi di Roma, e di Ravenna s'incontrano = judices Datiri. = Altro io non so per ora intendere con questo nome, che i giudici delegati per qualche causa particolare. Nell'anno 1217. Jacopa, già moglie del sig. Graziano Frangipane, = in praesentia Domini Petri Stephani Ciceronis, datiri judicis, = fa la remissione di un debito. E in un placito, che = dominus Oldaricus subdiaconus, et missus domni Ottonis imperatoris, = tenne in Imola nell'anno 998. insieme con Erardo conte, risederono ancora = Petrus Deo annuente Datirus, et Andreas Datirus. = Da questo atto apparisce chi fosse allora il padrone d'Imola (1).

(1) *Judices dativi*, non *datiri*, vorrà dir giudici dele-

Oltre a questi giudici, già dicemmo che intervenivano ai giudizj anche gli *Scabini*, o sia gli *Scavini*, il nome de' quali dura tuttavia nella Germania, in Francia, e in altre contrade di Europa. Vestigio alcuno sotto i re Longobardi non ne truovo in Italia, ma bensì sotto i re ed imperadori franchi, i quali verisimilmente v'introdussero il nome, ed ufizio d'essi. Che avessero

gati: ma forse sarà error di stampa. Questa però non è cosa di gran rimarco. Lo è bene la induzione della padronanza di Imola l'anno 998. la quale non fece negli Annali. In essi bensì la prevenne all' anno 825. con una traduzione infedele del capo quarto della Costituzione di Lottario col consenso d'Eugenio II. Le parole latine fedelmente date da Olstenio nella Collezione Romana (parte 2. pag. 208), e ristampate poi dal Labbè nella Collezion de' Concilj, sono le seguenti: *Cap. IV. Volumus etium, ut missi constituantur a Domno Apostolico, et a nobis, qui annuatim nobis renuncient, qualiter singuli Duces et Iudices justitiam populo faciant, et quomodo nostra Constitutio servetur*. L' infedel traduzione degli Annali è questa. „ Nella quarta vuole, che sieno deputati „ dei Messi dall' imperadore, che ogn' anno informino esso „ Augusto, come si portino i Giudici nell' amministrazion „ della Giustizia, e come sia osservata l' imperial Costitu- „ zione „. Con simile arte di toglier via ciò che appartiene al vero padrone si viene a sostenere il Dominio altrui. In quella grande armonia del Sacerdozio, e dell' imperio sotto gli Augusti Carolini erano ministri pontificj, ed imperiali, che invigilavano al buon governo, così piacendo, anzi così volendo i pontefici assoluti padroni dello Stato Ecclesiastico. E da questo fatto, onde tirasi la sinistra illazione, si viene a comprendere, che anche sotto Ottone III. continuava somigliante armonia di governo. Il che produce un' altra illazione molto efficace contro le argumentazioni di questo scrittore nella *Piena Esposizione*; ove (pag. 82. e segg.) non essendosi avvisto che Ottone I. e S. Arrigo ne' loro diplomi confermano la predetta Costituzion di Lottario, dice tante cose a favor degli Augusti. E l' illazione è, che i predetti diplomi son veri, e legittimi: perciò siamo molto tenuti alla di lui involontaria diligenza, che ci somministra sì fatti documenti per viepiù confermarli tali.

facoltà di giudicare, si può dedurre da uno strumento dell'anno 816. accennato dal Bignon nelle annotazioni a Marcolfo, dove nominati vengono = Judices, quos Scabinos vocant. = Parimente nella legge longobardica 45. di Carlo Magno, dove si tratta di quegli uomini, = qui propter eorum culpam ad mortem fuerint judicati, et postea vita eis concessa fuerit: = noi abbiamo queste altre parole: = Sed in testimonium non recipiantur, nec inter Scabinos ad Legem judicandum locum teneant. = L'esordio della susseguente legge 46. ha queste parole: = Si alicui homini post judicium Scabinorum fuerit vita concessa etc. = Dal che apparisce, appoggiato anche agli scabini l'ufizio di giudicare, e che la lor balìa si stendeva fino a dar sentenze di morte. Ma che divario passava fra i giudici sopra da noi descritti, e gli scabini? Se crediamo ad uomini dottissimi, cioè al Bignon, Du-Cange, Eccardo, ed altri, gli scabini furono = Assessores Comitum, Auditores Comitum, = e però non diversi dai suddetti giudici. Per testimonianza del Piteo nelle annotazioni ai capitolari si legge in un'antica Chiosa: = Ante illustrem virum Hildegarium comitem, seu judices, quos scabinos vocant. = Inoltre, secondo la legge longobardica CXVI. di Carlo Magno, niuno si dee chiamare al placito, se non chi v'ha causa, = qui causam suam quaerit, exceptis scabini septem, qui ad omnia placita esse debent. = Contuttociò a me sembra, che fra i giudici, e gli scabini passasse della differenza, perch'essi diversificati compariscono ne' placiti già

da noi mentovati, e che s'andranno vedendo. In uno dell'anno 865. leggiamo: = Dum domnus Hludowicus serenissimus augustus partibus Tuscie missi directi fuissemus nos Petrus venerabilis episcopus sancte aretine ecclesie, seu Joannes sacri palacii . . . et Angelarius, et Winigisum comes, singulorum hominum justitias faciendas, et deliberandas ; et cum venissemus Civitatem Lucam, ressedentè ego Petrus episcopus in judicio in domo ipsius episcopi (ne si dice *per data licenza*) in Caminata una simul cum Geremia episcopus ipsius civitatis, ressedentibus nobiscum Ademarius, et Eriprandus vassos domni imperatoris; Atpertus etc. judicibus sacri palatii; Filoardus, et Teofredus scavinis lucensis etc. = Noi miriamo quì in primo luogo i giudici del sacro palazzo, e poscia li scabini. Però abbiam luogo di credere, che i primi erano eletti dal re od imperadore, e gli altri dal popolo di qualsivoglia città, come tuttavia si pratica oltra monti. In alcuni placiti della cronica del Volturno noi troviamo = Ansaricum Scladum, Josephum Sclabum etc. = Tali persone non erano *Servi*, che da molti secoli presero il nome di *Sclavi*, o *Schiavi* nome forse venuto dai popoli *Slavi* condotti in ischiavitù. Notisi ora un'altro insigne placito dell'anno 897. tratto dall'archivio archiepiscopale di Lucca. = Dum ad preclaram potestatem Domni Lamberti piissimi imperatoris missus directus fuisset in finibus Tuscie Amedeus comes palatii, et cum venisset civitate Florentia in domum episcopii ipsius ci-

vitatis (nè pur qui s'ode *per data licenza*) in Atrio ante basilica sancti Johannis Baptiste, inivi resideret una simul cum Adelbertus Marchio, singulorum hominum Justitias faciendas, ac deliberandas, residentibus cum eis Helbingus sancte Parmensis, Lupus sancte Senensis, Hedelbertus sancte Lunensis, Geosulfus ipsius Civitatis Venerabilibus episcopus; Johannes, Eriten, Adelbertus, judices domni imperatoris; Winecheldus etc. vassalli suprascripto Adelberti Marchioni Teudifrasciu comes ipsius civitatis; Rotari et Petrus Scavini ipsius civitatis etc. = Nell'Italia sacra dell'Ughelli il vescovo di Parma d'allora è appellato *Elburgus* o *Helbringus*. In questo documento hà il nome di *Helbingus*. Il vescovo di Luni è da lui chiamato *Odelbertus*, quì è *Hedelbertus*. Quel di Firenze vien presso lui detto *Grasolfus*, e quì *Geosulfus*. All'anno 897. egli non riferisce *Lupo Vescovo di Siena* come quì. Fa bensì menzione di un *Lupo Vescovo di Siena* all'anno 669. Probabilmente fuor di riga, essendo forse quel medesimo, ch'è mentovato quì. Ora noi abbiam potuto osservare in questo placito *Rotari*, e *Pietro* scavini della città di Firenze, distinti dai *Giudici dell' Imperadore*: il che ci fa intendere, che gli scavini furono un particolar magistrato di qualsivoglia città.

In fatti all'elezion d'essi si esigeva il consenso di tutto il popolo. Abbiam quì in pronto la legge 48. di Lottario. I. imperadore, dove son queste parole: = Ut missi nostri, ubicumque

malos scabinos invenerint, ejiciant; et cum totius populi consensu in eorum locum bonos eligant. Et cum electi fuerint, jurare faciant, ut scienter injuste judicare non habeant: = Quegli all'incontro, che si chiamavano = Judices Sacri palatii, = dal solo re od imperadore riconoscevano la loro elezione ed autorità. Perciò s'intitolavano = Judices domni regis, o domni imperatoris. = Talvolta ancora si veggono appellati *Judices Palatini*. Stimò il Du-Cange, che i palatini portassero questo nome, perchè assistevano ai loro giudizj anche i chiamati giudici del re o dell'imperadore, che per conseguenza non erano differenti dai palatini. Un placito dell'anno 941. ha queste parole: = Dum in Dei nomine Civitate Luca ad Curte Domni Hugoni regis in Solario ipsius Curtis, ubi Domnus Hugo, et Lotharius filio ejus, gloriosissimis Regibus praeessent, in capite laubie longane .... locui prope ecclesiam sancti Benedicti etc. in Judicio resideret Hubertus Marchio, et comes palatii etc. sedentibus cum eo Adelbertus Lunensis sanctae Dei ecclesie venerabilis episcopus; Walpertus etc. Judices Domnorum Regum. = Ecco assistere al placito i giudici regali, bench'esso sia tenuto dal conte del palazzo. Lo stesso si può osservare in tanti altri giudizj. Truovansi ancora mentovati nelle antiche carte *Judices Publici*. Il Bignon nelle note a Marcolfo, li reputò *Giudici Secolari*, così chiamati per distinguerli dagli ecclesiastici. Vera è la di lui sentenza, e non già quella del Du-Cange, a cui parve dato loro questo titolo,

= quod constituerentur per conventionem publicam, = come ha una delle leggi Alamanniche. Ma siccome diremo al cap. 18. anticamente lo stesso fu *Judex Publicus*, e *Judex Regis*, ovvero *Imperatoris*. Quanto agli *Scabini* Lottario I. imperadore nella legge 49. ordinò, che si dovessero eleggere, siccome = adjutores comitum, qui meliores, et veraciores inveniri possunt. = Nella seguente legge vien comandato, che sia inviato a rendere conto al re del suo operato, = quicumque de scabinis deprehensus fuerit propter munera, aut propter amicitiam injuste judicasse; = e che s'intimi agli altri scabini di guardarsi da sì iniquo guadagno. Volle ancora il medesimo imperadore nella legge 12. che i cancellieri, o sia i notai per maggiore autenticità de' loro atti li scrivano = ante Comitem, et Scabinos, et Vicarios ejus. = Che se taluno privo di figli voleva dichiarar suo erede un estraneo, secondo la legge 94. di Carlo M. dovea esporre l'ultima sua volontà = Coram Rege, vel Comite, vel Scabino, vel Misso publico; = e ciò per impedir le frodi, e i testamenti falsi. Ho anche osservato più contratti fra le persone private, a'quali intervenne qualche scabino, quasichè esercitassero ancora quell'ufizio, che oggidì esercitano i giudici d'autorità, eletti dalla comunità di Modena. Uno di tali contratti nell' archivio di San Zenone di Verona, a cui assiste = Lopo Scavinus Civitatis Brixiane = ha queste note: = Regnantes D. N. N. (cioè Domnis Nostris) Carolo, et Pippino filio ejus, Viris excellentissimis Regibus Langobardo-

rum in Italia, anno eorum XXXIII. et XXV. die quinto decimo intrante mense Januario Indict. XIV. = cioè nell'anno 806. il che è da osservare, perchè non si da a Carlo M. se non il titolo di re, quand'egli era allora imperadore. Altri simili strumenti con questa ommissione ho io veduto nell'archivio de'canonici di Modena, in Pistoia, e Milano.

Di sopra vedemmo che sette scabini aveano da intervenire ad ogni placito. Anzi Lodovico Pio in uno de'suoi capitolari di Francia ne volle dodici, purché tanti ne trovasse il conte nella città: altrimenti s'avesse a supplire questo numero co'migliori del contado. Ma o sia che legge tale poco esattamente si osservasse, o che s'opponessero altre cagioni, troppo di rado s'incontrano sette scabini in essi placiti. Talvolta nè pur uno v'intervenne. Osservisi un placito lucchese dell'anno 840. il cui principio è tale: = Dum in Dei nomine, Civitate Luca, in Curte que dicitur Regine, in judicia residerimus nos Rodingus episcopus, et Maurinus Comes Palatii, Missi Domni Hlotarii perpetui Augusti, cum Agano Comite residentibus nobiscum Paulo, Martino Judicibus; et Prando etc. Vassis Domni Imperatoris; Johanne et Adelberto Scavinis etc. = Quì non abbiamo se non due scavini; e quel Giovanni si sottoscrive così: = Ego Johannis Clericus scavinus ivi fui. = Notisi, che questo scavino era cherico. N'ho veduto altri esempli. Un altro placito lucchese dell'anno 872. comincia con queste parole: = Dum Adalbertus Dux resedisset in judicio hic Civitate

Luca, in caminata de Curte Ducalis una cum Ghiselfri, et Johannes Scabinis ad singulorum etc. = Ma quello, che maggiormente dà a conoscere, qual fosse l'autorità degli scavini, si è l'aver eglino avuto un tribunale per decidere alcune specie di cause. Nella legge 64. di Lottario I. imperadore, si tratta de'*Causidici*, da noi ora chiamati dottori di legge, avvocati o procuratori, = qui nec ad juditium Scabinorum acquiescere, nec blasphemare volunt, = cioè appellare, come interpreta il Du-Cange. Parimente nella legge 92. di Carlo M. si legge: = Si quis Causam judicatam repetere in mallo praesumserit, duodecim ictus a Scabinis, qui caussam ipsam prius judicaverint, accipiat. = Sicchè in prima istanza la lite era portata agli scabini, poscia ai malli, o sia ai pubblici giudizj tenuti dal conte, o dai messi regj. Anzi poteano anche gli scabini tener dei placiti: il che sempre più rilieva la loro dignità. Due esempli di ciò ho veduto. L'uno in un placito lucchese dell'anno 847. = Dum nos (è ivi scritto) in Dei nomine Ardo, Adelperto, et Gherimundo Scabini adresedentes in lucho hic Civitate Lucana, cum Viro venerabilis Ambrosis Episcopus dicte Civitatis, resedentibus nobiscum Heriprandus etc. = L'altro dell'anno 856. esistente nell' archivio dell' insigne monistero di santa Giulia di Brescia, che comincia così: = Dum resedisset Gisulfus Scabinus de Vico Laceses, per jussionem Bernardi Comiti, ad Ecclesiam Sancti Marii in Vico Gussilingi ubi cum ipso aderat Ansprand et Audibert Scavinis etc. = Altri esem-

pli ho io recato di placiti tenuti dagli scabini, e in questa occasione ho esaminato le epoche di Lottario I. imperadore, e di Bernardo re d'Italia, la cui iscrizion sepolcrale, che in Milano si legge, patisce non poche difficoltà.

Agli scavini, s'aggiungano ora gli *Sculdasci*, dei quali spesso memoria si trova nelle leggi longobardiche, e negli antichi documenti. Così furono appellati i giudici delle terre, e castella poste nel contado. Presso Paolo Diacono lib. 6. cap. 24. de Gest. Langobard. è mentovato = Rector loci illius, quem Sculdahis lingua propria dicunt. = Truovasi ancora = Scultahis, Sculdaiz, Sculdahus, Scultetus etc. = Nelle antiche Chiose del codice Estense lo Sculdascio vien chiamato *Pedaneus Judex*. Dissi, che tali giudici erano Rurali, ed inferiori ai giudici della città, cioè ai conti. Odasi ciò, che ha il re Liutprando nella legge VIII. del lib. IV. = Si homines de sub uno Judice, de duobus tamen Sculdais caussam habuerint, ille qui pulsat, vadat cum Misso seu epistola de suo Sculdascio ad illum alium Sculdaen, sub quo ipse est, cum quo caussam habet. = Dalle stesse leggi apparisce, che dagli Sculdasci si appellava al Conte: e nella legge 7. lib. 4. di esso re Liutprando imposta la pena di dodici soldi a quegli Sculdasci, = qui justitiam intra quatuor dies facere neglexerint. = Sicchè tre erano i tribunali, a'quali si portavano le liti. Prima agli scabini nella città, o agli sculdasci nelle ville. Da questi si appellava al giudice, o sia conte della città. E finalmente al sacro palazzo, a

cui presedeva il conte del palazzo; o pure ai messi regj. Raterio vescovo di Verona nell' opuscolo intitolato *Qualitatis conjectura*, così scrive: = Quaererem quoque, ut quod Antecessores illius, (cioè dell'imperadore) praeceptis suis Ecclesiae nostrae contulerunt, vel firmaverunt, defendere nobis contra Comites, Vicecomites, Scoldascios dignaretur. = Il chiarissimo P. Dachery, a cui dobbiamo l'edizione delle opere di Raterio, stimò scorretta la voce *Scoldascios*, e che ivi s'avesse a leggere *Soldarios*. Ma come ognun vede, bisogno non vi era di tal correzione. Appartenendo adunque anche agli Scoldasci il governo della giustizia. Pippino re d'Italia nella legge 8. ordina, = ut Populus justitiam suscipiat tam a Comitibus suis, quam etiam a Gastaldiis, seu Sculdasciis, vel loci Praepositis. = Poscia aggiugne: = Et si Gastaldius, aut Sculdais vel loci Praepositus de qualibet Judiciaria, tam ad suos Pagenses, quam ad alios, qui justitiam quaesierint, non fecerint, componat sicut Lex ipsorum est. = Osservisi la parola *Judiciaria* significante il territorio dove s'estendeva l'autorità del giudice rurale. In un diploma del monistero di santa Maria dell'Organo spettante all'anno 918. Berengario I. imperadore dona = Pratum juris imperii nostri pertinens de Comitatu Veronensi, de Sculdascia videlicet, que Fluvium dicitur. = Così presso l'Ughelli nel tomo V. ove si tratta dei vescovi di Belluno, si trova *Sculdascia Belluni*.

Sotto gli sculdasci stavano i *Decani*, e i *Saltarj*; il che si ricava dalla legge 15. lib. V.

di Liutprando. = De Servo fugace, et advena homine, si in alia Judiciaria inventus fuerit, tunc Decanus, aut Saltarius, qui in loco ordinatus fuerit, comprehendere eum debeat, et ad Sculdascium suum perducat, et ipse Sculdascius Judici suo consignet. = Sicchè tale era l'ordine. Primieramente il giudice rettore della città, che i franchi chiamarono conte; poi gli sculdasci giudici nelle castella di quel contado; e finalmente i decani, e saltarj sotto gli sculdasci. Per conto dei saltarj il loro nome può disegnar l'ufizio di essi, cioè sul principio furono custodi dei boschi; poscia la loro autorità si stese alla custodia dei confini della lor giudiciaria. Nella cronica Fontanellense al cap. I. è commemorato = Teugislus Custos Salcuum, Villarumque Regalium. = Così nel modenese abbiamo i *Massari* delle ville, che han qualche comando sopra gli uomini delle medesime. E presso i ferraresi, come apparisce dai loro statuti, erano molto nominati una volta *Cavargellani Villarum*. Così pare, che i saltarj ne' vecchj tempi fossero come guardacampagne. Eranvi similmente i *Silvani*, a' quali era commessa la cura, e custodia delle selve regali. In un decreto di Rachis re de' longobardi, esistente nel monistero insigne di Bobbio, e appartenente all'anno 747. compariscono = Silvani nostri Oto, Rachis, et Paschasius. = Succedono i *Decani*, e *Centenarii*, che esercitavano qualche giurisdizione, i primi sopra dieci, e i secondi sopra cento famiglie, per quanto si può conjetturare. Walafrido Strabone nel trattato de Reb. Eccles.

cap. 31. così scrive: = Decuriones, vel Decani qui sub ipsis Vicariis (delle ville) quaedam minora judicia exercent, minoribus Presbyteris titulorum possunt comparari, (cioè ai preti rettori di qualche chiesa non battesimale.) = Centenari, qui et Centuriones, et Vicarii, qui per Pagos statuti sunt, Presbyteris Plebium (oggidì Piovani) qui Baptismales Ecclesias tenent, et minoribus Presbyteris praesunt, conferri queunt. = Dal che scorgiamo, che il popolo delle Ville fu diviso in Centene o Centurie di famiglie, e che le Decene, o Decurie, o Decenie si formavano di dieci famiglie. A quelle comandava un Centenario, a queste un decano. Tale è il sentimento del Wendelino nelle note alla legge Salica, e di Gian Jacopo Chifflezio nel Glossario Salico. Lo Spelmanno, che stimò la *Centena* un paese composto di cento ville, non è da ascoltare. Nella vita di Sant'Ugo di Roano io trovo = in Pago Osismensi Centenam Sagiensem. = Un Pago abbracciava molte castella e ville. Fino ne' tempi di Cornelio Tacito, come s'ha dal suo trattato de morib. German. si usava in Germania questa serie di ministri. = Eliguntur, dic'egli, in iisdem conciliis et principes qui jura per Pagos Vicosque reddunt. Centeni singulis ex Plebe Comites, consilium simul, et auctoritas adsunt. = Questo testo forse è guasto. Nelle leggi Alamanniche si legge: = Conventus autem fiat in omni Centena coram Comite, aut suo Misso, et Coram Centenario ipsum Placitum fiat. = Veggasi il Du-Cange. Clotario II. re de'franchi circa l'anno 595. sembra essere stato

il primo, che dividesse il territorio di una città in centene e decanie. Nell' archivio de' canonici di Modena si conserva un' autentica concession di Livello, fatta nell' anno 813. dal vescovo Deusdedit, dove si legge = Decania quondam Rusticiani, Decania Gausperti, Decania Lupuni, Decania Lumper etc. = V' ha tuttavia nel distretto di Modena un certo luogo appellato la *Degagna*, come io penso, da *Decania*. Probabilmente gli Sculdasci di sopra nominati non furono diversi dai centenarj. In uno strumento lucchese dell' anno 746. Lucenio prete confessa di essere stato creato rettore della chiesa di san Pietro di Mosciano da Walprando vescovo = cum consenso Ratperti et Barbula Centinariis, vel de tota Plevem congrecata me in ipsa Sancta Dei Ecclesia. = Perchè quella Pieve comprendeva non una sola villa, ma più, due dovevano essere i centenarj, o sia giudici minori, in essa. Quel ch' è certo i centenarj amministravano la giustizia, e tenevano dei placiti; e però tanto più mi si fa verisimile, che fossero una stessa cosa che gli sculdasci. Carlo M. nella legge longobardica 36. così parla: = Ut nullus homo in Placito Centenarii neque ad mortem, neque ad libertatem suam ammittendam, aut res reddendas vel mancipia judicetur. Sed ea omnia in presentia Comitum, vel Missorum nostrorum, judicentur. = Ecco le cause, che eccedevano la facoltà de' centenarj. Nella legge 41. di Lodovico Pio sono accennati = Placita, quae Centenarii tenent. = Nelle susseguenti leggi si ordina, = ut Comites,

Vicarii, et Centenarii de constitutione legis ammoneantur, qua jubetur, ut propter justitiam pervertendam munera nullus accipiat. = Si parla quì de' *Conti*, si parla de' *Vicarj*, che probabilmente erano i *Viceconti*; e de' *Centenarj* senza dir parola degli Sculdasci. Sembra perciò, che questi ultimi fossero non differenti persone, ed ufizj.

Vengo ai *Gastaldi*, i quali anche si truovano chiamati *Castaldii*, e *Gastaldiones*. Al vedere le antiche leggi, tosto si conosce, qual fosse l'impiego loro. Cioè furono ministri, procuratori, ed economi delle corti, poderi, ed altri effetti patrimoniali del regnante. Liutprando re nella legge VI. del lib. VI. così parla: = Si quis Gastaldius, aut Actor Regis (nel codice Ostense è scritto *Actor pubblicus*, significante lo stesso) Curtem Regiam habens ad gubernandum, et ex ipsa Curte alicui sine jussione Regis, casam tributariam, vel terram, silveta, vel prata ausus fuerit donare etc. in duplum componat. = Anche il re Rotari nella legge 378. ci dà la medesima nozione dei Gastaldi. E Lottario I. augusto nella legge 73. dice: = Concedimus Gastaldiis nostris, Curtes nostras providentibus etc. = Ecco l'ufizio de' Gastaldi, e però non colpì nel segno il Vossio nel lib. 2. cap. 8. de Vitiis Sermonis, allorchè scrisse: = Gastaldius fuerit, qui Regi vel Principi inservit in curandis hospitibus. Ac hujusmodi propria est significatio, ut idem fuerit ad Architriclinus, vel Oeconomus, et in Palatio Occidentalis Imperatoris, jam ab Othonis Magni temporibus, Da-

pifer. = È affatto senza fondamento un tale significato, come costa dal confronto delle leggi. Dura tuttavia in alcuni luoghi d'Italia il nome, ed ufizio de' *Gastaldi* non già presso i principi grandi, ma presso i ricchi nobili, che si chiamano Gastaldi quei, che ora dai modenesi sono appellati *Fattori*. In molte leggi del re Rotari si fa menzione *Curtis Regiae* per denotare il palazzo, e il fisco del re. Ora nella legge 222. del medesimo Rotari è determinato, che qualora i parenti non facciano vendetta di una donna libera, che si mariti ad un servo, = tunc liceat Gastaldio regis, aut Actori, aut Sculdascio ipsam in Curtem Regis ducere, et intra pensiles constituere. = Sicchè i gastaldi entravano ancora fra i ministri fiscali. Tenevano inoltre giustizia per le cause camerali: il che si può dedurre dalla legge 8. di Pippino re d'Italia, dove comanda, che sia fatta giustizia = tam a Comitibus suis, quam etiam a Gastaldiis, seu Sculdasciis. Et si Gastaldius, vel Sculdascius non fecerit, mulctetur. = Abbiam veduto altrove, che i conti erano obbligati a condurre il popolo all'armata, quando occorreva la difesa de' confini, o qualche altra spedizion militare. Nè pur da quest'obbligo erano esenti gli sculdasci e saltarj, come si ricava dalla legge 29. lib. 6. del re Liutprando. Che anche i gastaldi fossero tenuti alla milizia per condurvi, a mio credere, gli uomini abitanti nelle corti regali, parmi di riconoscerlo nella legge 24. del re Rotari, che dice: = Si Gastaldius exercitalem suum contra rationem molestaverit, Dux

eum soletur. = Lodovico II. augusto nella costituzione *promotionis exercitus*, comanda, = ut nullum ab expeditione aut Comes, aut Gastald, vel Ministri eorum excusatum habeant. = Avevano adunque i gastaldi dei ministri sotto di loro. Costa ancora da un documento bresciano dell'anno 769. che le regine avevano il loro gastaldo. Similmente si osserva in un placito lucchese, tenuto da Adalberto I. duca di Toscana nell'anno 847. che i gastaldi precedevano agli scavini. Ma nulla più ci può far intendere, qual fosse la dignità, ed onorevolezza de' medesimi, quanto il vedere, che il governo delle città era loro talvolta raccomandato. Nel cap. 74. delle parrocchie noi troveremo *Warnefrido Giudice di Siena*, il qual poi porta anche il titolo di *Gastaldius Senae*. E nella vita di papa Zacheria presso Anastasio abbiamo = Ramingum Castaldium Tuscanensem, = cioè di Toscanella. Può essere, che ciascuna città avesse il suo giudice, o sia conte ed insieme il gastaldo. Racconta Paolo Diacono, che venuto in Italia *Alzecone Duca de' Bulgari* con assai soldatesche, fu accolto da Grimoaldo duca di Benevento, che gli diede *ad habitandum* alcuni luoghi incolti intorno ad essa città di Benevento, cioè = Sepianum, Bovianum, et Iserniam, et alias cum suis territoriis Civitates; ipsumque Alzeconem, mutato dignitatis nomine, de Duce Gastaldium vocari praecepit. = E nella carta di divisione, fatta nell'anno 851. fra i principi di Benevento, e di Salerno, si veggono = integra Gastaldata, seu Ministeria, Tarantum, La-

tinanum, Cusentia, Lucania, Salernum, Capua etc. = ·

Potrebbesi credere, che anche gli antichi *Vassi*, o *Vassalli* dei re, ed imperadori godessero qualche diritto ad amministrar la giustizia; perciocchè nella legge XVIII. di Carlo Magno abbiamo queste parole: = Si Vassus noster justitiam non fecerit, tunc comes, et Missus noster ad ipsius casam sedeant, et de suo vivant, quousque justitiam fecerit. = Parleremo dei Vassi nel capitolo seguente. In tanto è da dire, che quì il *Justitiam facere* altro non vuol dire, secondo lo stile delle divine scritture, che l' operar cose giuste, e non già l' amministrar giustizia. Questo ufizio, e tal prerogativa noi la scopriamo bensì in quei, che l' antichità chiamava *Loci Servatores*. Ma che impiego fu questo? Io non oso determinare, se fossero ufiziali eletti dai cittadini, o pure i vicarj del conte, o del duca così appellati, perchè teneano il luogo di lui, come luogotenenti, o *Loco positi*, nome che non di rado s' incontra in que' tempi. Nella legge longobardica 88. di Carlo Magno è scritto: = Si quis furem vel latronem comprehenderit, et eum indemnem dimiserit, neque illum ad praesentiam ducis aut Comitis, qui in loco praeest, vel loci Servatoris, qui Missus Comitis est, adduxerit etc. = Essendo stato il conservatore del luogo messo del conte, o sia del presidente della città, pare che sotto questo nome venisse il vicario del conte o del duca, a cui appartenesse la cura della giustizia, allorchè i princi-

pali si truovavano assenti. Che anche i *Loci Servatores* giudicassero le liti del popolo lo vedremo fra poco. E pure nella Cronica del Volturno all' anno 948. in un privilegio di Marino duca di Napoli, essi compariscono distinti dai vicarj. Pare anche verisimile, che non fossero diversi dai Viceconti, perchè anch' essi tenevano dei placiti. Ma sembra opporsi a tale opinione il non apparire, che vi fosse più di un Viceconte in una città; laddove compariscono nella città medesima più *Loci Servatores*. Quel ch' è certo, assai illustre fu la dignità di questi conservatori. Paolo Diacono nel lib. 6. cap. 3. scrive così: = Forojulianorum Ducatum post haec Ado Frater Rodualdi: (antecedentemente duca) Loci Servatoris nomine per annum, et Menses septem gubernabit. = Adunque per Luogo Servatore si dee credere significato, chi teneva le veci del duca o del conte; e probabil cosa può parere, che si scegliessero dal re, o dal conte questi ufiziali dal corpo de' cittadini, affinchè se il conte, e viceconte avessero da andare alla corte o all' armata, essi *Luogo-Servatori* supplissero al bisogno del governo, e della giustizia. Nell' archiepiscopale archivio di Lucca esiste un giudicato dell' anno 786. con queste parole: = Adstante nos Jacobo Diacono, et Austrifonso Loci Serbatoribus in domo sancte ecclesie ante venerabile Domnus Johanne Episcopo, ubi nobiscum aderant Sacerdotes, et Aremannos hujus Lucane Civitatis, idest Austripertus Loci Servator, Rachiprandus Presbiter etc. = Da quell' atto appa-

risce, che i due primi Luogo-Servatori erano *Diaconi*. Il terzo, cioè *Austriperto*, si può credere, che fosse Laico. Potrebbesi dubitare, che quei primi fossero ufiziali del vescovo, perchè ivi si trattava di una causa benificiale. Ma in altra carta lucchese dell' anno 802. = Raspertus presbiter, Agiprandus, et Ostrofonso Diacono Loci Servatores = giudicano di un' altra causa benefiziale, ma con dire d' esser ivi = ad singulorum hominum causas audiendas et deliverandas: = il che fa intendere, che la loro autorità si stendeva sopra tutto il popolo. Lo stesso si osserva con la formola medesima in altro placito tenuto nell' anno 807. dal sopradetto Austrinfonso Diacono Loci Servator. Finalmente in un placito parimente lucchese dell' anno 815. compariscono = Taito, et Aipo Luci Servatores in juditio ad singulas causas audiendum, et deliverandum, = i quali benchè laici decidono una lite tra l'avvocato della Chiesa Cattedrale di San Martino, e un Suave uomo secolare. Per conseguente sì fatti ufiziali si prendevano non meno dal clero, che dal corpo de' laici. Notisi ancora, che in una lettera del clero romano presso Beda lib. 2. cap. 19. della Storia Ecclesiastica, scritta nell' anno 639. o pure 640. i primarj preti di essa Chiesa Romana s' intitolavano, essendo vacante il pontificato, = Servantes Locum Sanctae Sedis Apostolicae. = Perciò s'intende, che il dire *Loci Servatores* significava i luogotenenti del governo della città (1).

(1) L' erudizione è fuor di sito, ed è falsa. Che *loci servator*

DISSERTAZIONE XI.

DE' BENI ALLODIALI, DE' VASSI, VASSALLI, BENEFIZJ, FEUDI, CASTELLANI ETC.

Come a' nostri tempi, così anche a quei de' romani v' eran i beni *Patrimoniali*, che il

sia luogotenente, o vicario, agevolmente s' intende senza comento. Ma pure volendo dimostrarlo con antichi esempj, poteva farsi coll' autorità di S. Gregorio Magno (lib. 12. ep. 30.): *In Panormitana autem parte loci servatorem tui me sufficit elegisse.* La qual cosa egli scrive dopo aver detto poche linee sopra, *Benenatum vero notarium pariter transmisi, ut in Panormitana parte locum in Patrimonio, quoadusque Omnipotens Deus ordinet, quod ei placuerit, ipse conservet:* perciocchè avendo chiamato a Roma Pietro Suddiacono, a cui era commessa l' amministrazione della Sicilia, mandò in suo luogo un Notaro, e *loci Servatorem* addimandollo. Così anche la legge longobardica (l. 1. tit. 25. § 78.) usa un tal termine per denotar luogotenente, o vicario mandato in luogo di giudice, o conte presidente in alcun luogo: *Si quis furem vel latronem ad praesentiam Judicis aut comitis, qui in loco praeest, vel loci servatoris, qui missus est, adduxerit.* Ma nel caso presente non può mai darsi titolo di vicarj, o luogotenenti all' arciprete, all' arcidiacono, e al primicerio de' notari in tempo di sede vacante. Tal nome può bensì convenir loro in assenza del pontefice: e lo insegna S. Martino I. nella sua lettera a Teodoro (Labbè Concil. tom. 6. pag. 65.) dicendo. *In absentia Pontificis, Archidiaconus, et Archipresbyter, et Primicerius locum praesentant Pontificis.* Dissi può convenire; perchè nemmeno in caso d' assenza affermerei di certo, doversi il titolo di vicario del pontefice ad altra persona, fuorchè all' arcidiacono. Questo infatti lo trovo espressamente chiamato negli ordini romani antichi (Mus. Ital tom. 2. pag. 3. et 57.) *Vicarium papae. Vicarium Pontificis.* E oltre a ciò lo vedo quì nominato in primo luogo, dove all' incontro in sede vacante sta in mezzo tra l' arciprete, e il primicerio, perchè essendo morto il pontefice, veniva a cessare il suo ufizio: ed egli non aveva altra distinzione, che quella d' esser capo de' diaconi cardinali, o sia del secondo ordine del clero della chiesa romana. Ma si accordi il vicariato o la luogotenenza a tuttitre vivente il pontefice: si farà il medesimo, quand' egli è morto? Gli esempli

padrone godeva come cose sue proprie, acquistate o per eredità, o per compra, o per donazione, o per altri titoli. Gli stessi imperadori non ne erano privi, e deputavano al maneggio d' essi = Procuratores rei privatae, o sia proprii Patrimonii. = Per altri ministri si governavano i beni fiscali, o sia del principato. Coltivavano i romani le loro terre, o per mezzo de' loro servi, appellati perciò *Servi Glebae*, o per uomini *Liberi*. Molto ancora fu allora in uso la locazione de' beni, per cui il conduttore si obbligava a pagare ogni anno la stabilita pensione. Il Salmasio a Solino, e il Du-Cange nel Glossario stimarono, che la voce Italiana *Fitto* prendesse origine dal promettere i conduttori di pagare *Fixum Censum* dal verbo *Figo*. Ma i secoli bar-

addotti sopra ripugnano. Di più uno di quei tre personaggj, che scrissero agli scozzesi la lettera riferita da Beda cioè l' arcidiacono, era stato eletto papa, e non poteva esser vicario o luogotenente di se stesso. Quindi è, che non si legge nel titolo di essa lettera *Joannes servans locum etc.* come degli altri. Eccone il titolo stesso riportato insieme colla lettera anche dal P. Labbè (Conc. tom. 6. pag. 1757. *Dilectissimis etc. Scotis Hilarius Archipresbyter, et servans locum S. Sedis Apostolicae, Ioannes Diaconus, et in Dei nomine electus, item Ioannes primicerius, et servans locum S. Sedis Apostolicae*. Adunque non si appellavano *servantes locum etc. i primarj preti*. Tanto più che il primicerio de' notari era semplice cherico : onde, per parlar proprio, dovea dirsi i capi d'ordine del clero romano. E siccome anche a' nostri tempi i tre capi d' ordine in Sede vacante si possono chiamar *servantes locum S. Sedis* per l' amministrazione; ma non vicarj o luogotenenti: così anticamente non erano tali, vacando la sede; lo erano bensì, assente il pontefice. In questo s' è ingannato anche il Du-Cange alla voce *Loci servator*. E il P. Garnerio (lib. Diurn. Rom. Pont. cap. 2. tit. 1.) non ha capita la differenza tra la Sede vacante, e il pontefice assente: perciò gli recò maraviglia la mutazion di sito dell' Arcidiacono.

barici da *Figo* formarono il supino *fictum*, e ne venne poi *Censo*, *Fitto*, o sia *dare ad Fictum Censum*. Così in fatti avvenne. Tuttavia la nostra lingua dice *Confitto*, e *Trafitto* in vece di *Confixus*, *Transfixus*. In uno strumento Ferrarese di livello dell' anno 1085. si legge: = Nihil aliud pro Fixa Pensione alico modo reputemus. = Così nella par. I. cap. 7. delle Antich. Estensi rapportai l' Investitura della corte di Lusia data nell' anno 1079. ad Ugo, e Folco figli del marchese Azzo II. Estense = ad Fictum Censum reddendum Ficti nomine usque ad annos viginti et octo expletos. = Parimente antichissimo è l' uso delle Enfiteusi, o sia de' Livelli. Cerchiamo ora, qual cosa fossero gli antichi Benefizj, Feudi, et Allodj, de' quali sì spesso si truova memoria nelle vecchie carte. V' ha non pochi dotti uomini, che prendono per una stessa cosa *Beneficium e Feudum*, tirandone l' origine fin dai tempi de' romani: e certamente con buone ragioni. Cioè cominciarono gl' imperadori romani (e forse anche prima dell' imperio s' introdusse tal uso) a concedere ai loro fedeli dei poderi o devoluti al fisco, o guadagnati in guerra. A questo costume pare che alludesse Hygino nel lib. de Limitib. dove scrive: = Si qua Beneficio concessa aut assignata Coloniae fuerint in loco Beneficiorum adscribemus. = Anche Dolabella, altro autore Gromatico (e non Gramatico, come gli stampatori delle mie Antiq. Ital. han voluto fare di lor capriccio) ha queste parole: = Quaeris, si in Libro Beneficiorum re-

gionis illius Beneficium alicui Augustus dederit. = Perciò nella corte degl' imperadori si tenevano libri maestri; dov' erano registrati tutti i Benefizj, e a chi erano stati conceduti. Presso il Grutero p. 1078. num. 1. Phedimo liberto di Traiano è intitolato A COMMENT. (cioè presidente ai commentarj) BENEFICIORUM. Lo stesso Cicerone nell' Orazione *pro Archia* sembra aver fatta menzione di questi Benefizj. Son poi chiare le parole di Lampridio nella vita di Alessandro Severo Augusto. = Sola, quae de hostibus capta sunt, limitaneis ducibus, et militibus donavit, ita ut eorum ista essent, si heredes illorum militarent. = Ecco una sembianza de' nostri feudi, dati con tacito o palese patto di servire coll' armi al signore del feudo. Que' beni erano donati, ma per goderne, finchè gli eredi militassero. Tuttavia perchè que' benefizj niuna giurisdizione seco portavano, come i Feudi nobili dei secoli susseguenti, e non vi si ravvisano altre condizioni: non ci danno essi una vera idea di essi feudi; e tanto più perchè ne' Codici di Teodosio, e Giustiniano niuna menzione si truova di beni, che avessero faccia di feudi.

Sembra perciò meglio fondata l' opinione d' altri eruditi, che trassero dai popoli della Germania l' origine de' feudi, se non che forse non è così grande l' antichità d' essi, come taluno ha pensato. Perciocchè si figurano portato in Italia quest' uso dai longobardi; e pure nulla s' incontra nelle leggi, e memorie di quella nazione, onde s' argumentino usati fra loro i feudi.

Altri con più ragione han giudicato, che i franchi, gente germanica, anche prima de' longobardi, introducessero nelle Gallie i feudi. Per testimonianza di Aimoino lib. 1. cap. 14. il re Clodoveo = Milidunum Castrum eidem Aureliano, cum totius ducatu regionis, jure Beneficii concessit. = Anche il dottissimo Bignon nelle annotazioni a Marcolfo, dovunque si fa menzione de' *Vassi* e de' *Benefizj Regali*, ivi trova i nostri feudi. Ho io qualche difficultà a concorrere in questa opinione. Imperciocchè comunemente s'è creduto finquì, che i vassi de' franchi quei fossero, che godevano qualche podere *jure Beneficiario*, cioè a titolo di feudo: laddove a me sembra, che per essere Vasso non si esigesse il godimento di qualche benefizio. Per quanto osservarono il Du-Cange, il Boxornio e l' Eccardo, *Vassus* in linguaggio cimbrico significò *Famulus*, e *Minister*: di modo che parmi di vedere, che il nome di Vasso si dava a chiunque serviva nelle corti regie anche senza posseder benefizj. Forse *Vassalli* (se pur non era affatto lo stesso che Vassi) si disse di quei, che servivano a signori inferiori, e quantunque in un capitolare dell' anno 823. sotto Lodovico Pio sieno nominati *Vassi*, *et Vassali Regis*; pure più frequentemente portavano il nome di Vassalli que' nobili, che servivano ai duchi, marchesi, conti, vescovi, ed anche abbati per lustro della lor corte, e famiglia. A questi tali per ragion della carica, o pure dopo lungo servigio in ricompensa si concedea il godimento di qualche

podere con titolo di Benefizio. Aimoino è autore de' secoli bassi. Gli antichi annalisti de' franchi parlano di Meluno (oggidì Melun) dato da Clodoveo a quell' Aureliano, ma senza dire *jure Beneficii*. E se v' ha chi scrive, che Childeberto re diede dei feudi al monistero di san Germano dei Prati, non dee aver letto diligentemente i diplomi, ne' quali si donava alle Chiese, e non già si concedeva in Feudo.

Diventava dunque allora Vasso, o Vassallo, chiunque si metteva, come oggi diciamo, al servigio di qualche re o gran signore, e questo si chiamava = Commendare se in Vassaticum, = ma senza che per questo si ottenesse immediatamente un benefizio. Nel privilegio conceduto da Lodovico Pio Augusto presso il Baluzio all' anno 815. si legge: = Etsi Beneficium aliquod quisquam eorum ab eo, cui se commendaverit, fuerit consequutus etc. = Adunque molti erano creati Vassi, cioè s' erano messi al servigio de' conti o d' altri gran signori, senza avere peranche conseguito alcun benefizio. Ricavasi ancora da un capitolare di Carlo Magno dell' anno 812. che *Vassi Dominici*, cioè regii, aveano *Vassallos suos Casatos*, cioè al loro servigio delle persone civili, ed onorate. Ne' placiti finora addotti abbiam trovato vassi de' duchi, marchesi, e conti. Ne aveano anche i Vescovi. Nel Sinodo celebrato da Gauslino vescovo di Padova nell' anno 978. come costa da un documento da me dato alla luce, si truovano sottoscritti alcuni, che s' intitolano = Vassi ejusdem Domni

Gauslini Episcopi. = Differenza dunque c' è fra i vassi o vassalli de' secoli antichi, e quei de' posteriori. Da alcuni secoli in qua niuno è costituito vassallo, se non a titolo, e per cagione di qualche feudo a lui conceduto; ma anticamente per essere tale, altro non si ricercava se non l' essere ammesso al servigio del re, duca, conte ec. Odasi ciò che viene scritto dal monaco di San Gallo = de gest. Caroli Magni lib. 1. cap. 22; dove si parla di un certo vescovo: = Hic habuit unum vassallum non ignobilem civium suorum, valde strenuum, et industrium: cui tamen ille, ne dicam BENEFICIUM aliquod, sed ne ullum quidem aliquando blandum sermonem impendit. = Ecco che l' essere una volta vasso, o vassallo, altro non significava, che l' essere al servigio di qualche regnante o signor grande. Era ben poi vigorosa la consuetudine di conferire a questi cortigiani qualche benefizio da godere, forse solamente durante la sua vita. E per solo vassatico, o sia servigio, sembra che si giurasse fedeltà al signore. Negli annali de' franchi all' anno 757. Tassilone duca = fidelitatem promisit regi Pippino, sicut vassus etc. = E all' anno 687. = Contristatus Tassilo venit per semetipsum, tradens se manibus domni regis Caroli in vassaticum, et reddens ducatum sibi commissum a domno Pippino rege. = Perciò i vassi erano appellati fedeli, e nel linguaggio delle leggi saliche, e Wisigotiche *Leudes*, perchè giuravano fedeltà al signore. Nel lib. IV. cap. V. di esse leggi de' Wisigoti si osservino queste parole: = Quod si inter Leudes

quicumque nec regis beneficiis aliquid consequutus etc.

Osserviamo ora i *Benefizj* usati sotto gli antichi re, ed imperadori. Giudicò il Du-Cange, che fossero anche appellati *Honores*; nè mancano esempli, che paiono proprj per tale sentenza. Per lo più nondimeno tengo io, che col nome di *onori* fossero disegnate le dignità, e le cariche onorevoli, come di duca, marchese, conte etc. Nella legge longobardica 24. di Lodovico Pio abbiamo: = Si liber homo aut ministerialis comitis hoc fecerit, honorem qualemcumque habuerit, sive Beneficium amittat. = Quì si distingue l'*onore dal benefizio*. E Carlo M. nella legge IX. parlando de' giudici, e degli avvocati, così dice: = Et qui hoc non fecerint, beneficium, et honorem perdant. Similiter et si Bassi (lo stesso che *Vassi*) hoc non adimpleverint beneficium, et honorem perdant. Et qui beneficium nostrum habuerit, bannum nostrum solvat. = Ascoltiamo ora il Bignon nelle annotazioni a Marcolfo, la dove scrive: = Beneficii nomine ea praedia dicta, quae pro servitio militari a rege, sive etiam ab aliis, concedebantur, quae Feuda posteritas dixit. = Porto io all' incontro primieramente opinione, che sotto i re Carolini la voce *beneficium* abbracciava non solo i fondi dati a godere pel servigio de' cortigiani, ed altri ministri del palazzo, o della giustizia. Secondariamente si concedevano questi per lo più da godersi solameute durante la vita de' beneficiati. Si osserva tuttavia questo rito ne' *Benefizj Ecclesiastici* goduti fin-

chè vive il beneficiato, e che non gli si possono levare, se non per suo delitto, e colpa. E quando sia così si vengono a ravvisare diversi dai feudi. Nel tom. I Veter. Script. de' PP. Martene, e Durand abbiamo un diploma di Lottario I. augusto dell'anno 847. dov'egli concede ad un Ruggieri laico, = Ministeriali Matfridi illustris Comitis in Pago Riboriense, in Comitatu Juliacensi Capellam juris nostri etc. quatenus diebus vitae suae teneat. = Aggiugne ancora : = De jure nostro in jus, et dominationem ipsius cunctis vitae suae diebus transfundimus. = Così nel tomo III. dello Spicil. Dacheriano dell'ultima edizione, i monaci di Vienna nel 1025. concedono alcune terre = Wagoni et uxori ejus Eldelae quamdiu Eldela vixerit, ut ejus vir, et ipsa nomine beneficii serviant Deo, Sancto Andreae, et monachis. = Nel tomo medesimo all'anno 887. il vescovo di Vienna concede a Teuberto conte la villa Mantula = jure beneficiario, ut quamdiu ipse comes, et uxor ejus carne vixerint, eamdem Villam lege beneficiaria usuque fructuario teneant. = Oltre a ciò in que' tempi i benefizj si confondevano colle *Precarie* o *Prestarie*, oggidì *Livelli*; se non che questi si concedevano per anni 29. o fino alla terza generazione, o ad altri tempi, ed uopo era di rinnovarli ad ogni quinto anno, o più tardi: laddove i benefizj si concedeano per tutta la vita del beneficiato, nè occorreva la rinnovazione. Veggasi Marcolfo nel libro II. formola V. cioè *Precaria de Villa*, fatta a marito, e moglie. Ivi si legge: = Ut ipsa Villa, dum advi-

vimus, aut qui pari suo ex nostris supprestis (in vece di *Superstes*) fuerit dum advivit, nobis ad BENEFICIUM usufructuario ordine excolendum tenere permisistis. = Così nell'appendice del Baluzio ad esso Marcolfo cap. 28. si legge una *Prestaria* con tali parole: = ut ipsas res ad praestitum beneficium tibi praestare deberemus. Quod ita et fecimus, sic taliter ut tempore vitae tuae ipsas res pro nostro beneficio habere debeas. = Truovansi altri simili esempli.

Aggiungasi, che gli antichi *benefizj* si concedevano anche alle donne: il che sempre più fa intendere la differenza d'essi dai *Feudi*, i quali regolarmente si doveano concedere agli uomini pel servigio militare. Ne abbiam poco fa veduti due esempli. Nelle formole pubblicate dal Lindenbrogio Cap. 22. s'ha una *Precaria*, in cui una donna usa queste parole: = Expetii a vobis, ut ipsas res, quandiu advivo, sub usu beneficii vestri tenere et usuare debeam. = Maggiormente ancora tal differenza si riconosce, perchè i benefizj di beni di chiese conceduti a' secolari, pagavano censo annuo, o le decime, o le none: il che non s'accorda colla natura de' feudi. Nelle Miscellanee del Baluzio tom. III. v'ha un diploma di Lodovico Pio, che così parla: = Baro vassallus noster nobis innotuit, quod quamdam Villam sitam in pago Cenamanico, nomine Tridentem de jure Cenomanicae matris Ecclesiae per nostrum BENEFICIVM possideret, de qua per singulos annos nonas, et decimas, et legitimos census praefatae Matris Ecclesiae Rectoribus per-

solveret. = Un altro simile diploma di esso augusto si legge alla pag. 104. Poscia alla pag. 158. si notifica, che il re Pippino nell'anno 752. aveva restituito alcune ville alla chiesa Cenomanense. Ma Vulfingo le chiede con dire: = Dum ego advivo, pro vestro beneficio mihi ipsa loca liceat tenere, et dominare. Et spondimus vobis annis singulis hibernaticam argento libra una etc. = Tali memorie bastanti dovrebbero parere per conchiudere, che i benefizj degli antichi furono per più d'un riguardo diversi dai feudi, che s'introdussero ne'susseguenti secoli. Conviene ora osservare, avere i vassalli dei re, ed imperadori goduti più d'un privilegio. Imperciocchè non era permesso al conte, e a'pubblici ministri di tirarli al loro Foro, e di gastigarli. Le cause d'essi, e le lor persone erano sottoposte solamente al giudizio del re, od imperadore, ovvero del conte del palazzo. Anzi allorchè Carlo Magno nella legge 43. comandò, = ut comes Palatii nostri potentiorum caussas sine nostra jussione finire non praesumat, = sotto questo nome si può conietturare, che fossero compresi anche i vassalli. Ma essendo che alcuni di essi potenti sprezzavano talvolta le scomuniche de'vescovi, Lottario I. augusto nella legge 15. ordinò, che unito il conte col vescovo forzasse costoro all'ubbidienza: = Si autem vassus noster in hac culpa fuerit lapsus, sicut supra a comite distringatur. Quod si eum non audierit, nobis enuntietur antequam in vinculis mittatur. = Da tali parole si può ricavare, che non solamente nella

corte, ma anche per le provincie, ebbero i re, e gl'imperadori dei vassi o vassalli. Perciò abbiam veduto intervenire ai placiti per onore anche i *Vassi Regii*. Anzi erano questi talvolta scelti per esercitar l'ufizio di messi regali. Lodovico Pio nella legge 54. ha queste parole: = Vassi vero nostri, et ministri alii, qui missi sunt, ubicumque venerint conjectum accipiant: = cioè la contribuzione pel vitto loro. Ne ho io dato un esempio con un placito dell'anno 857. ricavato dall'archivio archiepiscopale di Lucca, il cui principio è questo: = Dum ad potestate Domni Hludovici perpetui Augusti partibus Tusciae missi directi fuissemus nos Johannes et Heribrandus vassi imperiales, singulorum hominum justitiam faciendam, cum venissemus Civitate Lucca, residentes nos in juditio Curte Ducale cum Hieremiam episcopum, et Hildebrandum comitem etc. = Questo Ildebrando vien appellato conte, cioè governatore della città di Lucca. Cosimo della Rena l'inserì nel catalogo dei duchi di Toscana; ma senza ragione. Era in que' tempi duca, e marchese di quella provincia Adalberto I. Si vuol anche osservare, che dopo avere i vassi giurata fedeltà ai lor signori, non potevano *sine commeatu*, cioè senza commiato, e licenza di esso signore, passare al servigio d'altri. E intorno a ciò abbiamo la legge 47. di Pippino re d'Italia. Dubitò il Du-Cange, se *vassi Comitum* si distinguessero dagli altri appellati *missi dominici*. A me pare indubitato, che i primi fossero i familiari nobili dei conti, e gli altri

del re, od imperadore. Che se alcun vassallo dei conti, vescovi, abbati, e badesse (che alcune di queste ancora ebbero de' vassalli) commetteva delitto contro il re, perdeva il benefizio. Similmente nell' editto di Lodovico II. imperadore per la spedizione di Benevento, viene ordinato, che se il conte, o i vassalli regj non andranno all'armata, e se gli abbati, e le badesse non vi manderanno i lor uomini, = ipsi suos honores perdant, = cioè le loro dignità. = De episcopis autem cujuscumque bassallus remanserit, et Proprium, et Beneficium perdant. =

Queste ultime parole ci ricordano la differenza, che passava tra i beni allodiali, e i benefizj, feudi, e livelli. De' primi talmente era il dominio presso chi li godeva, che poteva lasciarli per eredità, donarli, venderli, permutarli a suo talento. Degli altri il possedente ne godeva il solo usufrutto, restandone il diretto dominio presso il padrone. Non parlo io de' fideicommissi, perchè non truovo, che fossero allora in uso. In un privilegio di Carlo il Grosso re d' Italia, tratto dall' archivio de' monaci casinensi di S. Sisto di Piacenza, si vede ch' egli nell' anno 880. conferma tutti i suoi beni ad Angelberga imperadrice, vedova di Lodovico II. Augusto, = ut habeat, retineat, atque dominetur, quaedam videlicet, quoad vixerit, usufruendo, et potestative ordinando (ecco i benefizj) quaedam vero perpetualiter possidendo, et cui voluerit dimittendo. = Hanno cercato il Bouchet, e i Sammartani di chi fosse figlia la suddetta

imperadrice Angelberga, e ci han dato de' sogni. Il Campi nella Storia Ecclesiastica di Piacenza la fa figliuola di Lodovico I. re di Germania, perchè si truova appellata sorella da Carlomanno, e Carlo il Grosso figli d' esso re Lodovico, come costa da' diplomi da me rapportati. Ma da che ho io prodotto un privilegio d' esso Lodovico I. dove Angelberga è da lui appellata = Dilecta ac spiritalis filia nostra Engilpirga, = denotante, esser ella stata figlioccia, e non già figlia di quel re, niuno si queterà sull' opinione del Campi. In un altro diploma del medesimo Carlo il Grosso, già divenuto imperadore, e spedito nell' anno 887. quella principessa è chiamata = dilectissima et amantissima soror nostra Angilberga imperatrix quondam Augusta. = Ivi di nuovo le son confermati i suoi beni: = eo videlicet ordine, quae proprietario jure illi corroborata sunt, perpetualiter possideat, faciatque ex ipsis libere quidquid elegerit tam in divinis cultibus, quam in humanis commoditatibus. Et quae ei jure beneficiario collata sunt, secundum suorum seriem praeceptorum, absque alicuius refragatione, vel diminoratione possideat. = Trovando noi sempre più, che gli antichi benefizj si concedevano anche alle donne, e ne durava il godimento solo durante la vita di chi gli aveva ricevuti: sempre più vegniamo a scorgere il divario, che passava fra essi, e i feudi de' secoli susseguenti. S' ha dunque da osservare, se nelle antiche donazioni e concessioni si concedeva: = Proprietario jure ovvero ad proprium; =

perchè allora divenivano allodiali que' beni. Altre formole denotavano lo stesso. Ottone III. Augusto nell' anno 997. conferma con suo diploma = Rogerio fideli nostro, suisque successoribus, = tutti i suoi beni, annoverati un per uno, = ut faciant exinde quidquid eorum animus decreverit. = Ecco beni allodiali. E notisi, che ivi si confermano = omnia Praedia sivē Castella cum Villis, et pertinentiis suis. = imperciocchè anticamente anche le corti, terre e castella non di rado erano allodj, e non benefizj, nè feudi. *Curtes o Cortes*, come ho anche provato nelle Antichità Estensi, una volta significavano un aggregato di poderi, che formava un' intera villa con chiesa, dove si amministravano Sacramenti al popolo. Sovente in esse corti si truovava anche il castello. Nel tomo V. dell' Italia Sacra Carlomanno re dona al monistero di San Zenone di Verona = Curtem nostram nomine Desentianum juxta Ripam Lacus, = cioè di Garda. Più sotto dice di concedere = Castrum cum Curte, et Plebe, Desentianum nomine. = Così presso il Fiorentini nella vita di Matilda, quella principessa conferma alla Chiesa Pisana = Curtes cum Castrorum inibi habentes. = Il Sirmondo persona di singolar giudizio ed erudizione, stimò che tutte *le Corti* fossero *Allodj*. Io non oserei sottoscrivere francamente una tal sentenza. Certamente per l' ordinario fu così. In un diploma di Lodovico II. Augusto dell' anno 861. vien detto, che = Rutcherus quondam fidelis vassus et ministerialis noster = avea donato alla Chie-

sa di Cremona = Curtem suae proprietatis, nomine Ruberino, = acciocchè la tenesse = jure proprietario pro animae suae remedio. = Con altro diploma dell' anno 863. esistente nell' archivio de' canonici di Reggio, lo stesso Augusto dona = Supponi Strenuo Casso, dilectoque consiliario nostro, quasdam cortes juris regni nostri, sitas in Comitatu Parmense, in Gastaldatu Bismantino, cioè Felina, e Malliaco, concedendole = ad proprietatem = tanto a lui, quanto a' suoi eredi, e proeredi, = in perpetuum habendas, et possidendas. = E quì si osservi un' altra differenza, che passa fra i nostri, e i vecchi tempi. Oggidì le terre e castella possedute dai nobili per lo più son feudali, laddove anticamente moltissime d' esse erano allodiali. E perciocchè secondo le leggi longobardiche tanto i figli, che le figlie legittime succedevano egualmente al padre, ne avvenne, che i beni individui, come le Chiese, castella, corti, case, selve ec. aveano più d' un padrone; e cresceva la division ne' figli de' figli, in tal maniera che si truovano poderi, e castella sì divisi, che ne toccava ad uno la ventesima, e ad un' altro la trentesima parte. In uno strumento del monistero della Cava nell' anno 1094. Gisolfo figlio del fu Giovanni conte offrì a quel sacro luogo = de duodecim partibus integras duas partes = de' suoi beni. Altri esempli di castella e corti allodiali ho io recato. Furono anche soliti gli antichi re, ed imperadori di concedere in allodio, e proprietà de' beni prima dati in benefizio, dichiarandoli da lì innan-

zi liberi da ogni legame. Berengario I. Augusto nell' anno 920. concede = Fideli nostro Berctelo curtem, quae Breoni dicitur, = già posseduta da Teutelmo suo padre con dire: = De nostro jure, et dominio in ejus jus et dominium omnino trasfundimus, et delegamus. = Forse quella corte era dianzi beneficiaria, o più tosto perchè era stata donata da Lottario Augusto a suo padre, questo suo figlio per maggior sicurezza ne procurò la conferma da Lodovico II. figlio di esso Lottario.

Veniamo ora ai feudi, de' quali han trattato i legisti con più, e più volumi. S' è disputato non poco intorno all' origine di questa voce, tirandola alcuni da *Foedere*, altri da *Fide* o *Fidelitate*, ed altri da voci germaniche, o danesi, con poscia determinare, che il feudo sia un Gius di usufruttare un podere altrui conceduto con questa legge, che chi riceve tal benefizio, sia obbligato alla milizia pel signore, o a prestargli qualche altro servigio con buona fede. V' ha chi ha creduto, che dal verbo *infeduciare*, trovato nelle più antiche carte, sia provenuto quello d' *Infeudare*, e così il nome di *Feudo*. Ho io con varie pruove dimostrato, che *infiduciare* presso gli antichi altro non significò se non *impegnare*, o sia *dare in pegno*. Tuttochè poi si sia mostrato, qual differenza passasse fra gli antichi benefizj, e i chiamati veri feudi, pure la frase *dare in beneficium* si adoperò anche dipoi per significar l' *infeudare*. Se prima del mille si truovi la voce Feudo, nol so io dire. Certo è,

che l' abbiamo nel secolo XI. Landolfo Seniore storico d' allora, parlando di Landolfo arcivescovo di Milano circa l' anno 1085. scrive: = Propinquis, quos in Carcanensi Oppido habebat, de beati Ambrosii archiepiscopatus bonis quadraginta millia modios terrae fructuum, ut illos omnes ditaret vicinos, per feudum dedit. = Così in uno strumento, stipulato nell' anno 1091. in san Cesario territorio di Modena, Landolfo vescovo di Ferrara conferma *nomine feudi* a Nordilo da castello vetere (oggidì Castelvetro) i beni, ch' egli riconosceva dalla Chiesa di Ferrara : = ita tamen ut serviat domne Matilde diebus vite sue, et post ejus decessum episcopo, et sui successores. = Chi si figura di trovare prima del mille la parola feudo, vegga di non valersi di documenti apocrifi. Il Goldasto rapporta una costituzione di Carlo il Grosso dell' anno 883. dove comparisce il feudo. Altrove ho avvertito, quello essere un diploma falso. Nel Bollario Casinense, e nel tomo IV. dell' Italia sacra si veggono diplomi di Lottario I. e del suddetto Carlo il Grosso Augusto, dove l' abate di Bobbio è investito del comitato di quella terra, oggidì città, *jure honorabilis feudi*, e dichiarato *consiliarius nostrae signaturae*; ma cotali formole non son conformi a que' secoli. Nè solamente si diedero poderi in feudo; s' introdusse ancora il concedere con questo titolo le castella, le marche, e i ducati. Così all' esempio dei re anche i duchi, marchesi, conti, vescovi, ed abati si procacciavano de' vassalli col dare ad essi in feudo terre o castella. *Homo e*

miles alicuius significava lo stesso che *vassallus*, e come talun dice feudatario. Corrado I. imperadore in un suo diploma dell' anno 1033. conferma al monistero di S. Pietro = in Coelo Aureo di Pavia omnes illas curtes, quas quisque usque modo beneficiali ordine detinuit, et quae vassallorum dicebantur. = Erano poi tenuti i vassalli non solamente a militare in favor del loro signore, ma anche ad assistere ad essi per onore in certi tempi, o come sogliam dire, far loro la corte. Negli antichi statuti manoscritti di Ferrara dell' anno 1288 si legge: = Vassalli non teneantur facere curiam dominis suis in Paschate, et Nativitate. = In molti documenti della contessa Matilda noi troviamo sottoscritti i suoi nobili vassalli, come Corrado da Gonzaga; quei da Bibianello, da Baiso, e da Palù reggiani; da Nonantola, da Vignola, da Castel Vetere, da Gombola, da Savignano ec. modenesi. Ed allorchè Arrigo fra gl' imperadori quarto nel 1116. calò in Italia per impossessarsi dell' eredità della celebre contessa Matilda, tutti i vassalli della medesima corsero a fargli corte, e questi si truovano da lì innanzi appellati = Vassalli de domo comitissae Mathildis, = come apparisce da un diploma di Federigo I. Augusto del 1178.

Gran copia di vassalli ebbero gli antichi marchesi d' Este; perciocchè, come s' ha dalla vecchia Cronica piccola di Ferrara = plurimam partem possessionum, quae fuerat de patrimonio marchesellae, cui (nel secolo XII.) successerant, jure feudi in clientes suos distraxerunt. = Però in

certi tempi solevano essi tenere *curiam vassallorum*, cioè la corte, dove compariva la gran folla de' loro vassalli per riconoscere da essi i feudi, e prestare occorrendo il giuramento di fedeltà. Restano tuttavia gli antichi registri d'essi feudi, e i giuramenti da loro prestati = in plena Curia Vassallorum Marchionum Estensium. = Chi principalmente cominciasse a dar regola ai feudi degli ultimi secoli, fu Corrado I. imperadore, il quale venuto in Italia a cagion della fiera dissensione, che bolliva fra i nobili, e il popolo di Milano, pubblicò nell' anno 1037. una legge, da me data alla luce, mentre egli assediava la stessa città di Milano. Anche nel 1136. si legge un placito tenuto in Reggio da Regenza, o sia Richenza imperadrice, dove e decisa una lite di feudo fra Ildebrando abate di Nonantola, ed alcuni pretesi vassalli. Davasi poi l' investitura de' feudi con varj simboli, cioè colla tradizione di un bastone, di una coppa d'oro, di un ramo di albero, o altra simil cosa, che si metteva nelle mani del nuovo vassallo. Il Du-Cange nel Glossario alla voce *Imvestitura* ne rapporta varj esempli. Altri ne ho anch' io rapportato. Ma allorchè si trattava de' maggiori feudi, si dava l' investitura *per Lanceam, et Confanonum*, come apparisce da quella, che Arrigo fra gl' imperadori quinto, diede al popolo di Cremona per la loro città nell' anno 1195. nella qual congiuntura il vassallo prestava il giuramento, che tuttavia si pratica di fedeltà. Fu ancora in uso, che i vassalli dei re, duchi, marchesi, vescovi, con-

ti ec. avessero de' vassalli minori, che perciò erano appellati *valvassores*. I vassi poi dei re ed imperadori, e i loro feudi erano sottoposti solamente alla regia, e cesarea maestà, nè dipendevano dalla città, o dal suo governo. Quand' essi non godevano il titolo di duchi, marchesi, o conti, per lo più erano intitolati *capitanei*, della qual voce mutata in *captaneo*, si formò *cattaneo*. Furono anche chiamati *castellani*, perchè signoreggiavano qualche castello. Nel vocabolario della crusca *castellano* è detto un *abitante di Castello*. Ma le parole ivi addotte dal Boccaccio nella novella VII. della 2. giornata non significa questo ma bensì il signore di un castello. Sembra nondimeno, che negli atti antichi del comune di Modena si desse tal nome agli abitanti nelle castella. Dall' investitura data da Federigo II. Augusto ai nobili della Garfagnana nell' anno 1242. si vede, ch' eglino erano chiamati *valvassores de Garfagnana*. Ma quello che specialmente merita osservazione, si è, che anticamente i gran signori tanto ecclesiastici, che secolari aveano sotto di sè vassalli nobili, che pel servigio militare godevano qualche castello, corte, o villa; ma siccome già osservammo, tutti gli ufizj della lor corte solevano godere con titolo di feudo qualche podere, o qualche determinata rendita assegnata a quell' ufizio. Perciò i fornai, i fabri, i portinari, i marescalchi, i cuochi, i cantinieri, i sartori, e gli altri della famiglia degli arcivescovi di Milano (principi una volta ricchissimi) tutti a proporzione del

grado loro usufruttuavano qualche feudo, come costa da una memoria da me data alla luce. Che un egual costume si osservasse nella corte della rinomata contessa Matilda, si può intendere dal suo testamento riferito dal padre Bacchini nella Storia del Monistero di Polirone. Ma sopra gli altri in questa magnificenza si distinsero una volta i patriarchi di Aquileia, siccome prelati, e principi, che, dopo il romano pontefice, ebbero maggior potenza in Italia. Bell' opuscolo ho io pubblicato, dove compariscono tre sorte di feudi da loro conferiti, cioè Retti o Legali, di Abitanza, e Ministeriali. Fra gli ultimi, tutti spettanti alla famiglia di esso patriarca, si contano i fornai, gli scudellari, i facchini, i corrieri, i sartori, i muratori, i lettighieri, i conduttori de' bagagli, i falegnami, i manganatori ec. Eranvi ancora i ministeriali nobili, come gonfalonieri, camerieri, coppieri, scalchi ec. Tali erano i costumi de' vecchi tempi.

DISSERTAZIONE XII.

DEI NOTAI, O NOTARI.

Chiunque è alquanto infarinato dell' erudizione antica, sa onde sia nato il nome di *Notaio*, o *Notarius*. Cioè da alcune note, o cifre delle quali i romani si servivano per iscrivere in poco i ragionamenti altrui. Una cifra significava una parola, come anche oggidì si usa dai letterati Cinesi. Autore di molte d' esse anticamente fu creduto Tirone liberto di Cicerone. Altri poscia, e specialmente Seneca (non si sa, se il vecchio, o il filosofo) ne accrebbero il numero fino a cinque mila. Chi teneva ben fitte in mente cotali cifre, e ne facea professione, capace era di copiar velocemente, e ridurre in iscrittura un' orazione, allorchè si recitava, e così gli atti del senato, e de' concilj, le dispute, ed altri simili ragionamenti. Truovansi stampate queste note da Giano Grutero nel tesoro delle sue iscrizioni. Più di un codice ho io veduto nella celebre biblioteca Ambrosiana scritto con tali cifre, e le ho trovate corrispondenti alle Gruteriane. *Notarii* perciò furono appellati costoro, e tanta era la loro prestezza, per attestato di Seneca nell' Epist. 90. = ut quamvis citata excipiatur Oratio, et celeritatem linguae manus sequatur. = Coloro, che mettevano anticamente in iscritto i testamenti, i contratti, ed altri pubblici atti, si chiamavano = Tabelliones, Tabularii, Scribae, Actuarii, Logographi, Cancellarii, Chartularii

etc. = Ma perciocchè i suddetti notai raccoglievano, e registravano colle note ciò, che in voce era proferito nel senato, e in altre pubbliche Congregazioni sacre, e profane, e talvolta ancora le ultime volontà: perciò passò anche il titolo di *Notarius* in chiunque esercita l'ufizio di mettere in iscritto ogni determinazione spettante alla fede pubblica; e questo divenne poi familiare fra noi coll'andare de' tempi. Per altro il nome di *Scriba* sotto i re longobardi significava questo pubblico ufizio, e sotto gl' imperadori franchi si truova quello di *Cancellarius*, e insieme quello di *Notarius*. Nel lib. IV. legge 4. del re Liutprando viene ordinato, che volendo una donna vendere qualche suo stabile, non possa farlo se non coll'intervento di due, o tre parenti suoi, e alla presenza del giudice, cioè del governatore della città, o del presidente di quel luogo. = Scriba autem, qui chartam ipsam scripserit non aliter praesumat facere, nisi cum notitia Parentum, vel Judicis, et si aliter fecerit, sit ipsa venditio vacua, et praefatus Scriba culpabilis, sicut qui chartam falsam scripserit. = Questo bel regolamento longobardico tuttavia si osserva in Lombardia, ed altrove.

In que' tempi ancora, e molto più che ai nostri, saltavano talvolta fuori strumenti battuti alla macchia; il perchè fu dal re Rotari nella legge 247. contro questo delitto statuita la pena del taglio della mano. = Si quis chartam falsam scripserit, aut quodlibet membranum, manus ejus incidatur. = Inoltre per maggior sicurezza

della pubblica fede Lottario I. augusto nella legge 12. determinò, che gli strumenti s'avessero a scrivere davanti al conte, cioè al governatore, o pure alla presenza de' suoi vicarj, o degli scabini. = Ut Cancellarii, (cioè i notaj) electi boni, et veraces, chartas pubblicas conscribant ante Comitem, et Scabinos, et Vicariós ejus. = Nè potendosi questo facilmente praticare ne' testamenti, esso imperadore nella legge 13. susseguente, comandò, che dopo avere il Notajo scritta l'ultima volontà dei malati, = statim charta ostendatur vel ante Comitem, Judices, vel Vicarios, aut in Plebe, ut verax agnoscatur esse. = Ecco i lodevoli ripieghi di allora per prevenire nel miglior modo possibile i tentativi de' falsarj. Il creare i notaj, come oggidì, anche ne' vecchj secoli apparteneva ai re, ed imperadori, o a chi era fatto partecipe dei diritti regj. Fin sotto i primi imperadori cristiani, e ne' tempi susseguenti fu conceduto ai vescovi di avere il proprio notaio, ed anche due, o tre: la qual prerogativa appresso si stese anche agli abati de' monisterj. Carlo Magno in uno de' suoi capitolari presso il Baluzio, così parla: = Ut unusquisque Episcopus, et Abba, et singuli Comites suum Notarium habeant. = Lo stesso rito si osservò in Italia. E di qui intendiamo, che anche i conti aveano facoltà di eleggersi il proprio notaio. Non dovettero al certo essere da meno i duchi. Nella part. I. delle Antich. Estens. io produssi Strumenti scritti da Drassolfo, Ubaldo, ed altri *Notariis Welphonis Ducis*, o pure *Marchionis Tusciae*. Nell' archivio

di san Zenone di Verona v'ha uno strumento del 1178. scritto, mentre Grimerio Visconte Placentino era podestà di quella città. Ivi si leggono queste parole: = Ante ipsum (Grimerium) Domnus Gerardus Abbas Sancti Zenonis ostendit chartam quandam, in qua continebatur, Domnum Ratoldum quondam Venerabilem Episcopum Veronensem, commutationis nomine accepisse ab Excellentissimo Pipino Lombardorum Rege, ex jure Regio, Curiem unam in finibus Veronensis, que appellatur Manticus etc. Ego Fantolinus Notarius Domini Welfonis Ducis, et ab Imperatore Frederico confirmatus postea etc. = Strumenti parimente ho veduto degli anni 1165. 1169. e 1209. scritti da notai *Palatini Comitis*: col qual nome credo io disegnato il conte di Lomello, che già vedemmo essere stato conte del palazzo. Un documento Reggiano del 1256. è scritto a = Johanne Notario Domini Marchi Comitis de Lomello. = Solevano nondimeno anche i vescovi chiedere, ed ottenere dai re, ed imperadori questo privilegio. Ugo, e Lottario regi d'Italia nell'anno 942. in un loro diploma concederono tale facoltà ad Aribaldo vescovo di Reggio, con dire: = Concedimus denique eidem Advocatos sive Notarios, quantos aut quales Pontifices vel Ministri Ecclesiae elegerint tam de suis, quamque de alienis liberis hominibus, qui ejusdem Episcopii vel Canonicae; seu omnium clericorum suorum rerum utilitates exercere noscuntur. = Di quì abbiamo, che alle sole persone libere, e non già ai servi, si conferiva questo

ufizio; anzi in tanto onore fu esso ne' tempi susseguenti tenuto, che in alcune contrade si esercitava solamente da persone nobili. Nelle Antich. Estensi si possono vedere *Judices Sacri Palatii*, i quali s'intitolano ancora *Notarii*. E in uno strumento lucchese dell'anno 716. mi comparve davanti = Ultianus Notarius, et Missus Domni Regis, = (cioè Liutprando) eletto per conoscere e risolvere una controversia.

A tale ufizio erano anche ammessi i cherici, suddiaconi, diaconi, e preti. Ad uno strumento lucchese dell' anno 740. è sottoscritto: = Gaudentius quamvis indignus Presbyter scrivere rogavi. = In un altro del 783. Giovanni vescovo di Lucca = Rachiprandum Presbiterum nostrum commonui. = Et in uno dell'anno 893. si legge: = Ego Gumbertus Presbiter post traditam complevi, et dedi. = Per la stessa ragione si truovano molti diaconi, suddiaconi, e cherici esercitare il notariato. Carlo Magno nondimeno nella legge Longobardica 96. decretò, = Ut nullus Presbyter chartam scribat, neque conductor existat suis Senioribus. = Le antiche memorie ci fan vedere poco osservata questa legge, perchè s'incontrano dipoi molti preti notai, forse a tale ufizio eletti dai vescovi per gli affari delle chiese. Forse Carlo Magno altro non volle, se non vietare ai preti il rogarsi ne'contratti de'secolari. Osservisi nondimeno, che i più de'diplomi di Lodovico Pio II. imperadore furono scritti da Giselberto prete, e notaio. In una donazione fatta l' anno 974. da Pietro vescovo di Volterra ai canonici

della sua chiesa, si legge in fine: = Ego que super Johannes Presbitero, et Kanonicus scripsi, et complevi feliciter. = Ma Innocenzo III. papa, come costa dall'epistola 129. lib. 14. proibì = Presbyteris, Diaconis, et Subdiaconis = il notariato, perchè prostituivano l'onore dell'ordine ecclesiastico, servendo alla curia secolare, e troppo mischiandosi negli affari profani. Per altro il P. Tommasini part. I. lib. 2. cap. de Eccles. Discipl. sostiene non vietato ai semplici cherici il notariato: che che ne dicano i canonisti. Anzi nè pure ai preti, qualora si tratti di cose spettanti al foro episcopale, e di ciò si truovano esempli recenti, e vivi in Italia. Chi poi considera i Rogiti de'notai de'secoli prima del mille, non può non esclamare al vedere, come fosse da' medesimi maltrattata la lingua latina: tanti sono i lor solecismi, e barbarismi. Tal confusione talvolta comparisce nel linguaggio d'essi, che non si può capire qual sia il sentimento delle parole, e l'intenzione de'contraenti. Contuttociò siccome noi ora abbiamo non pochi libri, che trattano dell'arte del notariato, e ci danno li esempli di qualsivoglia contratto, così non mancarono formolarj agli antichi notai per facilitar loro quest'arte. Il più antico fra gli altri ce l'ha conservato la Francia ne'libri di *Marcolfo* illustrati dal Bignon, e accresciuti con altre formole dal Sirmondo, Lindenbrogio, e Baluzio. Alcuno simile, e forse più d'uno ne dovette avere anche l'Italia; ma questi cederono la mano, e sparirono, da che nel secolo XIII. comparve alla luce *Sum*-

ma Artis Notariae, composta da *Rolandino* nell'anno 1255. Il Du-Cange e l'Oudin confusero questo autore con *Rolandino Padovano*, scrittore della storia, che si legge anche nel tomo VIII. della mia raccolta Rer. Ital. Certo, è che Rolandino autore d'essa Somma fu di patria bolognese. Lo dà egli a conoscere in varie formole di strumenti. E nell'edizion d'essa fatta in Torino nell'anno 1523. si legge = Summa Domini Rolandini Passagerii, per Dominum Petrum de Boateria ipsius Rolandini Concivem Bononiensem facili brevique commento declarata. = Confessa egli, che non mancarono ne' precedenti secoli formolarj dell'arte del notariato, che a' suoi tempi non erano adattabili al foro, perchè essendosi rinnovata l'antica giurisprudenza, avrebbero introdotto in esso troppe cautele e sottigliezze. = Antiquis temporibus, (così egli scrisse nel proemio) super Contractuum, et Instrumentorum formas, et Ordines fuerunt per quosdam prudentes viros, ignaros fortassis, ex conscientiae puritate, sagacitatum subtilium modernorum, quaedam Compilationes, et Summae juxta tunc viventium mores et consuetudines adinventae etc. = In quegli stessi antichi formolarj il povero Prisciano si dovea trovar bene spesso staffilato: il che apparisce dai Rogiti di allora, ne' quali specialmente inciampavano i notai, subito che la narrativa del negozio li faceva dipartire dal formolario stesso. Però tale era alle volte l'ignoranza d'essi, che i giudici, tuttochè nè pur eglino gran dottori di Gramatica, erano costretti a det-

tar loro lo Strumento. In un diploma di Grimoaldo duca di Benevento, conservato a noi dalla cronica del Volturno, si legge in fine: = Quam vero membranam concessionis dictavi Ego Wiso Subdiaconus ex jussione supradictae Potestatis tibi Pergoaldo Notario scribendum. = Che se il notaio dettava egli lo strumento ad altra persona, l'autenticava poi colla sua sottoscrizione, come oggidì si pratica. Ne abbiamo l'esempio in uno strumento Bresciano dell'anno 760.

Truovansi poi tre sorte di strumenti dei vecchi secoli. Sono i primi gli autografi, o sia gli originali, o protocolli, che il notaio scriveva, e poi consegnava ai contraenti. Nè è ben chiaro, se altra simile pergamena restasse in mano di lui, per ricavarne, occorrendo, altre copie autentiche. Si riconoscono questi dalla varietà della mano de' testimonj, che si sottoscrivevano. Certo è bensì, che due copie se ne davano, cioè tanto all' uno che all' altro contraente, quando ad amendue importava d' averle. Secondariamente abbiamo altre pergamene, dove compariscono i testimonj sottoscritti, ma senza diversità di caratteri. Se il notajo, che fece la prima copia, si sottoscrive: segno è, aver egli somministrato a chi occorreva quelle copie autentiche ricavate dall' originale. A riconoscere poi, se copie tali vengano da quel medesimo notaio, conferisce non poco la conoscenza de' caratteri di ciascun secolo. La terza specie di strumenti consiste in copie fatte da susseguenti notai, e ricavate dal precedente originale: nel che si dee star bene

attento per non essere ingannato. Solevano sì fatti notai protestare d'avere ricavata quella copia dall'originale: del che abbiamo molti esempli, ch'io tralascio. Ma non vo' tacere, che in una di tali copie posteriori ricavate dall'autentico lucchese s'incontra, Wicheramus Comes, nell'anno 810. Questi ha il titolo di duca in un altro documento dell'anno 800. accennato dal giudicioso Fiorentini nelle memorie della contessa Matilda. Amendue questi scrittori portarono opinione, che Wicheramo fosse duca di tutta la Toscana. Ma a me fa difficultà il trovarsi in quei medesimi tempi anche il governator di Firenze con titolo di duca. Per altro ne' barbarici secoli non mancavano fabbricatori di strumenti falsi. E caso che fosse messo in dubbio, che un d'essi tale fosse, d'uopo era, che il notaio producesse non solamente coloro, che furono testimonj, ma ancora dodici persone onorate, che attestassero con giuramento la fedeltà del notaio, e la verità della scrittura. Se non potea farlo, remissione non v'era: se gli tagliava la mano; e chi avea prodotta quella carta, era condannato alla perdita della lite, e ad una pena pecuniaria. L'abbiamo da una legge di Guido imperadore. Poscia da Ottone II. Augusto con altra legge, veramente affatto barbarica, che a colui il quale pretendesse falso qualche strumento fosse permesso di provarlo *per pugnam*, cioè col duello. Vedi, che strana immaginazione s'era allora intraversata ne' cervelli settentrionali. Talvolta poi venivano prodotti diplomi, o strumenti = absque die, et die

mensis. = Lodovico Pio Augusto nella legge 79. dichiarò, che niun vigore avessero, come eziandio era statuito nelle leggi romane. Provvidero ancora gli antichi Imperadori alla soverchia ingordigia de' notai con istabilire una tassa delle mercedi loro dovute per gli strumenti. Ecco ciò, che fu prescritto da Lottario I. Augusto nella legge 69. cioè, che = pro uno Judicato aut scripto = fosse loro pagata = dimidia libra argenti de majoribus scriptis; de minoribus infra dimidiam libram, quantum res assimilari possit, et Judicibus rectum videatur. = Considerando egli in oltre il bisogno de' poverelli, aggiunse: = de orphanis autem, vel ceteris pauperibus, qui exsolvere hoc non possunt, in providentia comitis sit, ut nequaquam inde aliquid accipiant. = Negli statuti fatti dal popolo modenese nel 1327. si vede ordinato, che ogni anno s'abbiano da eleggere alcuni notaj, obbligo de' quali fosse il fare *gratis* gli strumenti della povera gente; e che similmente si scelgan due giudici, che decidano le cause de' poveri senza emolumento veruno.

Quei, che ora noi appelliamo notai, nei vecchi atti pubblici di Roma si truovano sovente chiamati Scriniarii, come apparisce dal codice MSto. di Cencio Camerario, da cui trascelti molti strumenti sono stati da me dati alla luce. In un d' essi dell' anno 1159. per esempio si legge = Andreas Scriniarius Sanctae Romanae Ecclesiae, et Sacri Lateranensis Palatii complevi, et absolvi. = In un altro del 1204. = Ego Jo-

hannes Leonis, Sanctae Romanae Ecclesiae Scriniarius, habens potestatem dandi tutorem et curatorem, emancipandi, et decretum interponendi, et alimenta decernendi, complevi, et absolvi. = Mi è più volte nato sospetto, che gli Scriniarj fossero diversi dai notai ordinarj, e che portassero questo nome per esser stati archivisti della Chiesa Romana, benchè facessero ancora dei rogiti. Tale infatti fu il sentimento del Du-Cange nel Glossario latino; e certo sembra, che vi fosse della differenza perchè in que' medesimi tempi s' incontrano alcuni appellati non già Scriniarii, ma bensì = Sanctae Romanae Ecclesiae Notarii. Nel Codice Teodosiano chiara cosa è, che Scriniarii erano i presidenti agli archivi de' magistrati; e di loro si parla nel Codice di Giustiniano. Contuttociò ne' secoli posteriori, perchè anch' essi si rogavano de' pubblici contratti, pare che si differenziassero dai notai de' nostri tempi. In fatti la Glossa, o Chiosa al cap. *ad Audentiam* lib. 2. Decretal. *De praescript.* così scrive: = Scriniarii appellantur Tabelliones, et est vulgare Romanorum. = Si può confermare tal notizia col trovarsi in quei medesimi tempi e luoghi più d' uno, che s' intitola = imperialis Aulae Scriniarius, = perchè creato notaio con privilegio imperiale; laddove gli Scriniarj della Chiesa Romana erano abilitati all' ufizio del notariato da privilegio del pontefice. Ad uno strumento fatto in Anagni da Ottone *de Columna* nell' anno 1232. si truova sottoscritto = Ego Ricardus imperialis Aulae Scri-

niarius de consensu partium scripsi, et complevi rogatus. = In uno strumento ancora dell' anno seguente, fatto in Roma, si legge: = Ego Romanus Sanctae Romanae Ecclesiae Scriniarius, et Scriba Senatus, et Forencium Justitiarius, rogatus scripsi, et complevi. = Costui al sicuro non potè essere archivista della Chiesa Romana. Finalmente ho veduto uno strumento scritto da Giovanni Mele nel 1221. che s' intitola *Scriniarius Anagniae*. Perciò si deve credere bastevolmente provato, che Scriniacio, e Notaio era lo stesso. E ciò poi chiaramente si deduce dalla maniera, con cui si creavano in Roma i giudici, e i Scriniarii. Ce l' ha conservata Cencio Camerario ne' suoi MSti, ed eccola:

Qualiter Judex, et Scriniarius a Romano Pontifice instituitur.

= Quum praesentatur Domno Papae ille, qui Judex est examinandus, examinatur prius a cardinalibus qualiter se in Legum Doctrina intelligat, et si legitime natus fuerit, et laudabiliter conversatus. Qui si idoneus repertus fuerit, hominium et fidelitatem secundum consuetudinem romanorum domno papae humiliter exhibet. Sed in ejus juramento hoc additur. = Causas, quas judicandas suscepero, post plenam cognitionem malitiose non protraham, sed secundum leges, et bonos mores, sicut melius cognovero, judicabo. Instrumentum quoque falsum, si in placito ad manus meas forte devenerit,

nisi exinde periculum mihi immineat, cancellabo. = tunc pontifex codicem legis ejus manibus porrigens dicat: = accipe potestatem iudicandi secundum leges, et bonos mores.

= De scriniario eodem modo fit, sicut de Judice. Sed juramento ejus hoc additur: = Chartas publicas nisi ex utriusque partis consensu non faciam. Et si forte ad manus meas instrumentum falsum devenerit, nisi exinde mihi periculum immineat, cancellabo. = Tunc Pontifex dat ei pennam cum calamario, sic dicens: = accipe potestatem condendi chartas pubblicas secundum leges, et bonos mores.

Nulla si parla quì d'archivj, ma solamente di far pubblici rogiti, e strumenti, cioè di esercitare il mero ufizio del notariato. Di qui ancora s' intende, che gli strumenti falsi non erano cose forestiere in que' tempi. Trovansi poi nel secolo XIII. in Roma, e per gli stati della Chiesa Romana gran copia di notai, ciascuno de' quali s' intitola = Sacrosanctae Ecclesiae Romanae auctoritate notarius. = E tali notai creati = auctoritate apostolica, = non solamente in Roma, e nello stato ecclesiastico, ma anche negli altri paesi della cristianità occidentale, = etiam in Francia, vel Anglia, seu Hispania, = facevano degli strumenti come attesta Gulielmo Durante, chiamato lo speculatore, Tit. = de fide istrumentorum: della qual verità restano molti esempli. All' incontro si contavano anche più frequentemente i notaj creati con autorità imperiale, a' quali era permesso di rogarsi degli stru-

menti in Roma stessa, e per tutta l' Italia, a riserva di Venezia, e per qualche tempo nei regni di Napoli, e Sicilia. Erano costoro appellati = Sacri Palatii, o pure Sacri imperii notarii; (o pure) notarii domni imperatoris, notarii palatini, regalis curiae notarii, imperialis aulae scriniarii etc. = Ne ho io rapportato varie pruove, siccome ancora il regolamento fatto in Roma nell' anno 1220. per la cancelleria pontificia, cioè per coloro, che scrivevano le bolle e i brevi de' pontefici.

DISSERTAZIONE XIII.

DEGLI UOMINI LIBERI, ED ARIMANNI.

Fra l'altre cose, che diversificano i tempi nostri dai vecchi secoli, forse la principale è il vedersi oggidì liberi tutti i popoli dell'Italia, e tanti altri della cristianità occidentale: laddove una volta fu di due sorte la condizione degli uomini, cioè di liberi, e di servi. Questo costume non solamente si osservò dai goti, longobardi, franchi, e germani, ma eziandio ne' più remoti secoli dagli ebrei, greci, romani, ed altri popoli dell' oriente. Chiunque legge alquanto gli antichi libri di quelle nazioni, tosto se ne avvede. E perciò importa molto il conoscere, in che consistesse il divario, che passava fra questi due ordini di persone anche ne' tempi barbarici. Primieramente liberi venivano appellati coloro, che a niuno erano sottoposti, secondo l' istituto delle genti, fuorchè al re, o all' imperadore, o alla repubblica; perciocchè quanto ai figliuoli, ch' erano sotto la patria potestà, e alle donne, che erano in *mundio*, cioè sotto la tutela o podestà del marito, o del sacro palazzo, non lasciavano essi di godere la prerogativa di persone libere, sembra nondimeno, che chi nasceva libero, partecipasse in qualche guisa della nobiltà, se non che le ricchezze veramente esaltavano i ricchi sopra i poveri, e le cariche pubbliche accrescevano l' onore, e la nobiltà di chi le esercitava. Siccome al tem-

po de' romani, così ancora ne' susseguenti barbarici, si divideva il corpo de' liberi in due classi, cioè in *ingenui* nati liberi, e in *liberti*, a' quali dopo la servitù era stata conceduta la libertà dal loro signore. Godevano i primi una specie di nobiltà innata; non così i secondi, che acquistavano bensì la libertà, ma non già alcuna nobiltà. I loro posteri nondimeno, perduta la memoria della servitù, poteano conseguire il pregio della nobiltà. Vero è avere scritto Tegano de gest. Ludovici Pii cap. 44. = Fecit te liberum non nobilem: quod impossibile est post libertatem. = Ma questo fu detto di Ebone arcivescovo di Rems, il quale non già nato, ma fatto libero, niuna sorta di nobiltà poteva attribuire a se stesso. Ma questo pregio non pare negato ai discendenti de' liberi. Nel Concilio di Aquisgrana dell' anno 816. cap. 119. vien riprovato il costume di promuovere agli ordini ecclesiastici i servi: il che nondimeno mai non si faceva, se non col concedere loro la libertà; ed ivi è detto: = nullus praelatorum, seclusis nobilibus, viles tantum in sua Congregatione admittat personas. = Vili persone son chiamati coloro, che erano stati servi; ed opponendosi questi ai nobili, parrebbe perciò, che gl' ingenui, nati liberi, fossero in qualche maniera riputati nobili. Per attestato nondimeno di Nitardo storico nel libro IV. tre ordini d' uomini si trovavano fra i sassoni. = Gens saxonum omnis in tribus ordinibus divisa consistit. Sunt enim inter illos Edelengi; sunt qui Frilingi; sunt qui lassi eorum lingua dicuntur. Latina vero lingua

hoc sunt nobiles, ingenui, et serviles. = Adunque non bastava essere ingenuo per pretendere la nobiltà. Pure Camillo Pellegrini uomo dottissimo nella prefazione alla Storia dell' Anonimo Salernitano portò opinione, che niun longobardo fosse in Italia, che non godesse della nobiltà. = Vir langobardus, dic' egli, ideoque nobilis. = E tal suo detto spiega egli con dire: = langobardi omnes sordidis ab artibus semper abstinuere, dum rebus potiti sunt prosperis, ac primaeva in dignitate permansere; nullusque in tota gente habebatur, qui sublimis, et illustris, hoc est patritius, non censeretur.

Contuttociò si può dubitare, se sopra sodi fondamenti posi questa sentenza. Chi ha assicurato il Pellegrini, che a niun' arte sordida si applicasse alcuno de' longobardi? V'erano ancille, o sia serve longobarde, come risulta dalla legge 194. di Rotari. Anche de' longobardi vi saranno stati alcuni servi, e questi al certo erano esclusi dalla condizione de' nobili. Però più sicuro è il credere, che anche fra' longobardi si trovasse il triplicato ordine de' nobili, degli ingenui, e dei servi. Noi vedremo, che anche molti degl' ingenui longobardi per la loro povertà coltivavano le terre altrui. Odasi poi Paolo Diacono lib. V. cap. 36. de gest. langobard. che così scrive: = Breziana civitas magnam semper nobilium langobardorum multitudinem habuit. = Se ciascun longobardo era ascritto al ruolo de' nobili, non occorreva, ch' egli aggiugnesse *nobilium*. L'aggiunse egli per denotar quelli, che ne' sus-

seguenti secoli furono appellati *milites*. E quì sotto al capit. XVIII. vedremo scritte lettere = clero, nobilibus, et plebi = delle città. Adunque la plebe era differenziata dall' ordine dei nobili, tuttochè questo fosse composto da persone libere con esclusione de' servi. Dissi, che gli uomini liberi così furono appellati, perchè non sottoposti al dominio di alcuno, fuorchè al politico del principe. Ma quì ci viene incontro il Du-Cange alla voce *liberi* nel Glossario Latino, con dire: = liberi homines sub patrocinio alicujus esse debebant, nec omnino sui juris erant: = in pruova di ciò egli cita il cap. 8. della division dell' imperio fatta da Carlo Magno, dove son queste parole: = praecipimus, ut quemlibet liberum hominem, qui dominum suum contra vuluntatem ejus dimiserit, et de uno regno in aliud profectus fuerit, neque ipse rex suscipiat, neque hominibus suis consentiat, ut talem hominem recipiant etc. Hoc non solum de liberis, sed etiam de servis fugitivis statuimus observandum, ut nulla discordiis relinquatur occasio. = Ma qui Carlo Magno altro non vuol significare, se non che dopo aver egli diviso l' imperio suo in tre regni, e assegnatane ai suoi tre figli una parte per ciascuno non dovea essere permesso ai sudditi dell' uno il passare nel dominio dell' altro = contra voluntatem domini sui, = cioè del proprio re, e andare ad abitare altrove; perchè poteano quindi nascere discordie tra i fratelli. Anche il re Rotari nella legge 177. così decretò: = Libero homini liceat

migrare quo voluerit, attamen intra dominium regni nostri. = Questo diritto del sovrano non toglie, che l'uomo libero sia *sui juris*. Nè col suddetto cap. 8. della division dell' imperio s'ha da confondere il seguente capitolo, dove si legge: = unusquisque liber homo post mortem domini sui licentiam habeat se commendandi intra haec tria regna ad quodcumque voluerit. Similiter et ille, qui nondum alicui commendatus est. = Lo stesso vien prescritto nella division dell' imperio fatta da Lodovico Pio, rapportata fra i capitolari. Nè pur da questo si può inferire, che niun uomo libero fosse *sui juris*. *Commendare se* vuol dire mettersi al servigio d'alcun gran signore, e divenir suo vasso. Chi ciò facea, giurava fedeltà al signore, e senza licenza di lui non potea passare all'altrui servigio. Mancato di vita il signore, allora poteva egli imprendere il servigio d' altro potente, purchè ciò seguisse in uno dei tre regni. E chi de' liberi non avea mai preso servigio, potea farlo anche passando fuori d' uno d' essi regni nell' altro. Non lasciavano per questo i vassi, e cortigiani d' essere liberi, tuttochè spontaneamente avessero eletto di servire a qualche principe.

Sovente si truovano mentovati nelle vecchie carte *Arimanni*, o pure *Herimanni*. Se talun chiede, qual sorta di uomini fossero costoro, il Bignon nelle note a Marcolfo lib. 2. cap. 18. gli risponderà: = Arimania heic pro familia usurpatur. Sane eo nomine servorum seu Colono-

rum speciem significari, manifestum est multis ex instrumentis. = Ma che gli arimanni fossero servi, o coloni, possiamo negarlo, e fra poco apparirà, che quel dotto scrittore non colse nel punto. Si dee pertanto dire, che gli arimanni furono persone libere, e che tal nome si dava agl'ingenui, che in Francia con altro nome ancora furono chiamati *Franchi*. Ridicola è l'origine di questo nome presso chi la tira dal greco *Ares*, quasi significhi un uomo marziale o militare. L'Eccardo la deduce da = Herbmanner, qui bona hereditaria possidet, et est Dominus minor. = Il Vossio da *Heer et Mann*, quasi sia *Cliens Domini* per qualche podere a lui dato dal signore a titolo di Benefizio. L'Aventino, e il Goldasto da = Here, *e* Mann, quasi Vir exercituum, Homo militaris. = Niuna di queste etimologie è inverisimile, e tutte concorrono a farci conoscere di onorevol condizione gli arimanni. E giacchè è permesso il far quì da indovino, chieggo, perchè tal voce non potesse discendere da *Ehre*, che significa *Onore*, e *Manu Uomo*, per significare una persona di grado onorevole. Tali certamente furono gli arimanni, e non già confinati nella feccia del popolo, cioè fra i servi. Anzi godevano essi qualche prerogativa di nobiltà, ed erano ascritti alla milizia, ed alcun di essi fu vassallo dei re, o di altri potenti signori. Primieramente nella legge 2. di Rachis re de'longobardi è ordinato, = ne cujuscumque servus arimannum ducat uxorem. = Ecco ciò che tanto prima avea prescritto il re Rotari nella legge 222. con dire:

= Si servus liberam mulierem aut puellam ausus fuerit sibi conjugio sociare, animae suae incurrat periculum. = Anche secondo le leggi romane delitto era, se un servo avesse sposata una donna libera. Il re Liutprando nella legge 6. del lib. 4. temperò poi la severità di quella di Rotari. Ecco dunque che *Arimanna Mulier* vuol significare lo stesso che *Libera*. Il che vien confermato dalle parole di un diploma di Lodovico Pio, conceduto al monistero di Verona, e rapportato dall' Ughelli nell'Italia sacra; e tali sono: = Etiam placuit nostrae Serenitati de famulis ejusdem Monasterii definitiones facere, videlicet foeminis liberis, quas Itali Herimannas vocant, quae se famulis ipsius Ecclesiae, et Monasterii copulaverint etc. secundum praedecessorum statuta Imperatorum etc. supradictum Sanctum Locum inviolabiliter possideat. = L'editto di Liutprando portava, che la femmina libera sposando un servo, se i parenti non ne faceano vendetta, diverrebbe ancilla, cioè serva del palazzo. Qui si concede, che donne tali maritandosi con servi di San Zenone, diventino ancille di quel Monistero. Così presso il Campi nel tomo I. della Storia Eccles. di Piacenza Lodovico II. augusto concede a quel vescovo Sofredo = Giselbergam nativitate liberam, sed pro conjunctione, qua se Isembaldo servo nostro conjunxit, ad partem nostram legaliter, et per judicium publicum post acquisitam. = Altri simili esempli si truovano nel catalogo de'vescovi Beneventani tom. 8.

dell'Italia Sacra, e nella Cronica Farfense Part. II. del tom. II. Rer. Ital. pag. 365. e 379.

Acciocchè nondimeno più chiaramente apparisca questa verità, si osservi un bel placito tenuto in Milano nell'anno 901. da Sigefredo conte del palazzo, e conte di Milano. Alcuni abitatori di Vico Rainerio son chiamati in giudizio dal medesimo conte, pretendente, che i medesimi fossero *Aldii* o *Aldioni* (che gente fosse questa, lo mostreremo al cap. XV.) della corte di Palazzuolo spettante al conte di Milano. All'incontro sostenevano quegli uomini d'essere *Arimanni*, e non *Aldii*, e dicono: = Et nos ei dedimus responsum, quod de nostris Personis non Aldii, sed liberi homines esse deberemus, et parentibus nostri liberi homines fuissent. Et nos in eadem libertate de libero patre, et libera matre nati essemus. = Aggiungono di coltivare bensì alcune terre di quella corte, ma senza pregiudizio della loro libertà: da che conosciamo, che non mancavano persone libere, che lavoravano le terre altrui. Adducono poscia varj testimonj intorno allo stato loro; laonde vincono la lite. Una eziandio delle pruove da loro addotte in favore della libertà, si è quella di possedere alcuni stabili di loro ragione: il che non potea competere a chi fosse servo. Anche nella dieta di Pavia dell'anno 855. = de liberis hominibus qui super alterius res resident, constitutum est, ut secundum Legem Patroni eorum eos ad placitum adducant. = Perciò sempre più intendia-

mo, che non soli servi, ma anche persone libere erano lavoratori della campagna. E ciò parimente si raccoglie da uno strumento di *Walperto Vescovo di Modena*, il quale nell'anno 869. dà a coltivare alcuni campi ad un = Giovanni uomo libero, ad laborandum, colendum, Canales aedificandum, vitis ponendum, pastenandum, propaginandum, et excolendum, fines ad defensandum, etc. et exinde annue temporibus redditum, atque tributum persolvere, idest grano grosso modio quarto, minuto autem modio quinto, lino manna quinta, vino medietatem, et in Domini Natale pullos duos, ovas decem, operas vero per annos facere dies quatuor manualis cum Domnica annona; inter curte, et Orto faciendum sestaria quatuor etc. et in omnibus suprascriptis rebus, et Tegia palliaticia meliorentur, et non pejorentur etc. = Questo Walperto vescovo di Modena non fu conosciuto dal Sillingardi, nè dall' Ughelli: e si osservi quì la voce *Tegia* significante il fenile. I nostri notai ora dicono *Teges Tegetis*, parola, che punto non significa quello, che intendono di dire. Il nostro modenese *Tegia* o sia *Teggia*, viene dalla lingua latina. *Attegia Tegulitia* si legge in una iscrizion del Grutero. E Giuvenale rammenta nella satira 14. *Maurorum attegias*, cioè i tugurj, e le capanne. Il Du-Cange alla voce *Tegia* scrive: = Fides coopertura. Papias MS. et editus. = O l'edizion del Du-Cange, o i codici di Papia, son guasti in questo luogo, e si deve scrivere *Foeni Coopertum*, il Fenile. Notisi ancora *Lino manna quinta*. Noi

usiamo oggidì *Manella*, ed è lo stesso che il *Manipulus* de' latini. L'antico interprete di Giuvenale spiega *Manipulas* con dire *Manas Foeni*. In molti antichissimi affitti di questo paese prima del mille si parla sempre di *Lino* seminato, ed anche negli statuti del popolo di Modena dell'anno 1327. è ordinato = de seminando quolibet anno unam minam Lini per quemlibet habentem unum par boum seu Vaccarum a Serra de Ligorzano inferius. = Ma oggidì si attende solamente a seminar *Canape*, forse perchè rende più frutto, o esige men fatica. S'è anche veduta la maniera d'allora in affittar terreni, e che non meno allora, che a' nostri tempi erano in uso tanto il grano, o sia frumento grosso, che il minuto. Altre carte abbiamo, dalle quali costa, che v'erano contadini lavoratori *Liberi*. *Massarii et Coloni Liberi*. Nè si dee tralasciare la legge 62. di Lodovico Pio augusto, che tratta = de liberis hominibus, qui proprium non habent. = E la legge 66. parla = de oppressione pauperum liberorum, ut non fiant a potentioribus per aliquod malum ingenium contra justitiam oppressi. = Coloro eziandio, che nelle vecchie carte nomati sono *Residentes*, furono contadini liberi lavoranti le terre altrui, come costa da uno strumento dell'anno 777. fatto da Peredeo vescovo di Siena.

Sappiamo poi, che gli arimanni erano obbligati alla milizia, quando occorreva il bisogno: il che forse non piaceva a molti, ma era onorevole per tutti perciocchè nè sotto i romani, nè

regnando in Italia i longobardi, e franchi, si permetteva di militare ai servi. Nella legge 4. di Guido imperadore abbiamo: = Si ex praecepto imperiali comes loci ad defensionem patriae suae Herimannos hostiliter properare monuerat. = E tutta la gente libera dovea prendere l'armi, nè restava alcun d'essi a casa, fuorchè pochi per servigio del conte, Sculdascio, o Saltaro, come s'ha dalla legge 29. lib. V. del re Liutprando; dalla quale anche impariamo, esservi stati uomini liberi, = qui nec casas, nec terras habent, = e pure non andavano esenti dalla milizia. Veggasi ancora la legge 71. di Lottario I. augusto. Resta dunque conchiuso, non altro essere stati gli arimanni, che la gente libera distinta dai servi. Conviene ora cercare, qual cosa fosse l'arimannia, di cui troviamo menzione nelle memorie dopo il mille. In un esame di testimonj fatto nel 1182. in favore del vescovo di Ferrara si legge: = de Glazano interrogatus dicit, quia partim est Arrimannia, et partim Empheteusis. Pro Arrimannia debent recipere Comitem bis in anno, et unaquaque vice dare duos pastos. Et ibi debet tenere placitum generale tribus diebus. Et si Arrimannus distulerit venire ad placitum, debet solvere pro banno centum et octo Blancos. = V'erano adunque ville, i cui campi parte erano posseduti dagli abitanti con titolo di *Arimannia*, e parte a titolo di *Livello*. Questi pagavano censo al diretto padrone; quelli con peso più nobile doveano servirlo alla milizia, ed assistere per onore a lui, o a'ministri suoi quan-

do tenevano placiti, o vogliam dire pubblici giudizj. Forse questi tali ne' suddetti tempi erano vassalli. Anzi potrebbe talun pensare, che non tutte le persone libere passassero sotto nome di arimanni, ma quelle solamente, che abitavano in terre del principe obbligate al servigio militare, e altri pesi. Guido imperadore nella legge 3. stabilì, che il ministro regio = ab Arimannis suis nihil per vim exigat, praeter quod constitutum legibus est; sed neque per fortiam in mansionem Herimanni applicet, aut placitum teneant. = Perciò allorchè gl' imperadori concederono ad alcuno le regalie, furono soliti di menzionare l'*Arimannia*. Nella part. I. cap. 8. delle Antich. Estensi = Rhodigium in Comitatu Gavelli etc. Comitatum, et Arimanniam; = ed altre molte terre, castella, e corti, = et omnes Arimannias, quae ad istas Curtes pertinent. = In un privilegio dato nel 1133. ai cittadini mantovani Lottario II. Augusto conferma ad essi = Arimanniam cum rebus communibus ad Mantuanam Civitatem pertinentibus ex utraque parte fluminis Mincii, et Tartari. = Ai medesimi mantovani con altro diploma Federigo I. Augusto nel 1159. = Privilegia, Cunctos Arimanos in Civitate Mantuae, sive in Castro, quod dicitur Portus, sive in Villis, quae nominantur Sanctus Georgius, Cepada, Formigosa, seu in Comitatu Mantuano habitantes etc. = Era in que' tempi Mantova repubblica governata dagli arimanni, cioè dalla gente libera, essendosi dopo la morte della contessa Matilda quel popolo messo in libertà. In uno strumen-

to del monistero di Polirom stipulato nel 1126. quella comunità litigava coi monaci. Sono ivi nominati prima i consoli della città, poscia gli arimanni, col qual nome sembrano disegnati i nobili, presso i quali era allora il governo.

Torniamo all'*Arimanni*. Baldo, l'Alvarotto, il Cuiacio, il Gotofredo, ed altri interpreti delle leggi, ci dicono delle inezie in volendo interpretarla, trovata nelle leggi feudali. Federigo I. nel lib. 2. tit. 56. fra le regalie annovera = Armandiam, vias pubblicas etc. = Sognarono essi disegnata con questa voce l'*Armeria pubblica*, *o il Gius di fabbricar armi*, *o la gabella*, *che si ricava dagli armenti etc.* Ma s'ingannarono, perchè quella voce è scorretta, e vi si dee scrivere *Arimanniam* o *Herimanniam*. Contavasi in fatti fra le regalie l'arimannia. Lo stesso Federigo I. nell'anno 1177. a petizione de' marchesi estensi confermò tutti i beni al monistero delle carceri di Este = in bannis fodris, placitis, Districtis, Arimanniis, et cum omni honore. = L'Arimannia dunque significava il Gius di esigere il servigio, o altro provento dagli uomini liberi. L'Ughelli ne' vescovi di Verona della prima edizione rapporta alcuni atti di una controversia vertente fra il vescovo Norandino, e il comune di Porto = super Jurisdictione, honore, districtu, et adulturo, quod vulgo Plebania nuncupatur, et Erimaria, et fodro Porti etc. = Ognun vede che ivi sarà stato *Erimannia*. Scorretto è ancora quel che seguita. E molto più un diploma di Ottone il Grande dell'anno 967. da lui similmente rap-

portato, dove si legge = Castellum quod vocatur Romanianum, cum liberis hominibus, qui vulgo Heremitani dicuntur etc. = La carta senza fallo avrà *Herimanni*. Tralascio gli altri errori, e solamente osservo, che in vece di *Adulturo* negli atti suddetti s'ha di scrivere *Adulterio*, cioè il Gius di punire gli adulteri, che in molti luoghi apparteneva al foro de' vescovi: il che si praticava anche in Francia, ma da che calò la potenza de' vescovi, restò in potere del foro secolare. Dissi, che gli arimanni erano obbligati non al solo servigio militare, come pensò il Du-Cange, ma anche ad altri servigi in tempo di pace. Vien rapportata dall'Ughelli ne' vescovi di Parma una carta della contessa Matilda dell'anno 1114. dove il vescovo promette, = quod nostris Arimannis de Monticulo nullos alios usus, vel factiones deinceps requisierit, nisi quos ejus antecessores etc. solummodo in pace, et non in guerra, habuerant. = Adunque anche in tempo di pace doveano gli arimanni prestare qualche servigio, come di dare ospizo ai ministri del principe. In un giudicato della medesima contessa spettante all'anno 1108. Dodone vescovo di Modena si lamentò, perchè = Ministeriales Comitis ospitabantur injuste homines Curtis Roche Sancte Marie de Castello. = Interrogati quegli uomini, risposero di non essere tenuti ad alcuna albergheria, e fazione, se non ad essa Rocca. = Et si quis illorum aliquid de Arimanniis haberet, aut de Arimanniis respondere deberet, secundum quod esset aut ipsam Arimanniam dimitteret. = Di qui

sembra risultare, che le *Arimannie* fossero poderi dati dal fisco diretto padrone ad uomini liberi: ma con qual titolo, se di feudo o d'uso, con obbligo di qualche servigio, nol so dire. Se erano feudi, perchè mai non sono chiamati vassalli? Il nome di *Arimannia* non l'ho trovato se non nelle carte scritte dopo il mille, benchè quello degli *Arimanni* sia antichissimo. E forse fu un diritto de' conti sopra quei, che godevano quei terreni, nè questo si stendeva a tutti gli altri liberi del popolo. Arrigo fra i re germanici il quarto in un suo diploma del 1070. concede a Gregorio vescovo di Vercelli, e suo cancelliere = Casale cum Arimannia, et cum servitio quod pertinet ad Comitatum; Odalingo cum omnibus Arimannis, et quod pertinet ad Comitatum; = e così altri luoghi colla medesima espressione. Lo stesso re nel 1084. concede al monistero di San Zenone di Verona = Liberos homines, quos vulgo Arimannos vocant, habitantes in Castello sancti Viti, et in ejus territorio; nec non et Herimannos (pare che si faccia differenza fra Arimanni, ed Herimanni) habitantes in Vico sancti Zenonis cum omni debito, districtu, actione atque placitu. = Che poi gli uomini liberi fossero tenuti a qualche pagamento, lo raccolgo da un privilegio di Berengario I re concedente al predetto monistero = Corticellam in Lacese cum omnibus pertinentiis suis, et reditu liberorum hominum. = Hassi anche da osservare, che Carlo Magno in un suo diploma dell'anno 808. pubblicato dal Campi nella Storia Eccles. di Piacenza, concede a Giu-

liano vescovo di quella città = omnem Judiciarium, vel omne teloneum de Curte Gusiano, tam de Arimannia, quam de aliis liberis hominibus per memoratas fines omnia, quae a Publico (cioè dal Fisco) exigebantur. = Veniamo quì a conoscere, che non tutti gli uomini liberi erano arimanni, e che tal nome dovea convenire ad una specie di persone obbligate a qualche determinato servigio per cagion de' poderi da loro goduti, o coltivati, ovvero per altro titolo.

Sembra poi, che si possa intendere in che consistesse l'arimannia, osservando uno strumento veronese scritto circa l'anno 1154. dove son queste parole: = Duos item rusticos Arimannos de Monte Auro pro accepta pecunia alienavit triginta item, et septem rusticos etc. Alii omnes pro accepta pecunia nec vadimonium de bando, nec fodrum, nec albergarias, nec collectam episcopatui debent amplius facere. = Ecco quai pesi avessero gli arimanni, e di qui apparisce, che ve n'erano dei rustici, e poveri. Ugone Grozio cercando l'origine della voce *Arimanni*, la deduce da *Henman*, e poi soggiugne: = Arimannus miles regalis, qui publicum munus non habet; postea pro paupere sumpta vox. Hinc jus Armandiae in Feudis. = E il Du-Cange pretese, che essi arimanni fossero = ipsarum Villarum incolae prorsus diversi a Servis. = Ma che anche nella classe de' nobili, e ricchi si contassero degli arimanni; si può riconoscere da un placito tenuto in Lucca nell'anno 785. da Giovanni vescovo di quella città, al quale intervennero per onore

Sacerdotes, vel *Aremanni*, nominati ivi uno per uno. E in una bolla dell'anno 819. con cui Pietro vescovo di Lucca concede la chiesa di san Donato ad Andriperto prete, e gli protesta di far ciò = una cum consensu Sacerdotum, et Aremannos hujus Lucane Civitatis. = Si scorge quì, che gli arimanni allora godevano distinzione di onore, e sembrano essere stati nobili secolari. Se vassalli del vescovo, nol so dire. In questa oscura materia per le memorie finquì accennate, credo io almeno di poter francamente conchiudere, essere affatto insussistente ciò che scrisse monsignor Fontanini nella sua operetta delle Masnade, con dire, essere stati gli arimanni = Servorum genus, sed pluris quam ceterae Servorum species aestimatum, immo supra vulgarem conditionem servilem.

DISSERTAZIONE XIV.

DEI SERVI, E LIBERTI ANTICHI.

Ciò che fossero i servi antichi, usati una volta dagli ebrei, greci, e romani, anzi da tutte ancora le barbare nazioni, ben lo sanno gli eruditi, ma non già chi nulla studia i costumi dei vecchi secoli. Resta tuttavia fra noi il nome di *Servo*, e *Servitore*; ma gran divario passa fra i servi d'allora, e quei di oggidì. Un servo degli antichi significava persona sottoposta al comando, e dominio d'un padrone presso a poco come sono i cavalli, e buoi; e in fatti si vendevano i servi in que' tempi, come si usava anche de' giumenti. E questo vuol dire, che col nome di servo s'intendeva allora, chi da noi viene ora appellato *Schiavo*, se non che gli schiavi de' tempi nostri, che si truovano in alcune piazze marittime, portano catena: dal qual peso erano esenti i servi, o vogliam dire gli schiavi degli antichi tempi. Quando, e come s'introducesse in Europa il nome di *Schiavo* in vece di *Servo*, è tuttavia ignoto. Motivo abbiam di credere, che gran copia di schiavoni, appellati anticamente *Sclavi*, o perchè fatta prigioniera di guerra perdesse, o perchè spinta da qualche disgrazia fuori del suo paese vendesse la sua libertà, di modo che lo stesso divenne il dire schiavo, che servo. Sanno i legisti, e l'altra gente dotta, che i servi nulla possedeano di proprio, nulla guadagnavano per

sè: tutto era de'lor padroni, che solamente permettevano loro qualche ritaglio de'guadagni, e de'frutti della loro industría, chiamato *Peculio*. Che non poteano far testamento; che i lor figli, e discendenti restavano anch'essi involti nella servitù, e soggetti come il padre al medesimo signore; che non erano per la lor viltà, e per altri riguardi, ammessi alla milizia, e simili altre notizie, ch'io tralascio. Ora da che l'Italia si trovò trinciata nel secolo specialmente suddetto in tante città libere, principi, e signoretti, che l'uno non dipendeva dall'altro, troppa facilità provavano i servi per sottrarsi colla fuga ai padroni; troppo difficile era a questi il ricuperarli. Si aggiunse ancora il bisogno di gente per le tante guerre di que'tempi; e chi era ascritto alla milizia conseguiva la libertà. Finalmente s'ha contezza, che ne'tempi di Roma libera, e sotto gl'imperadori, si contavano padroni, ciascun de'quali avea in suo dominio non dirò più centinaia, ma più migliaia di servi. Chi più ne possedeva, si riputava più ricco, come chi oggidì ha maggior copia di cavalli, di pecore, e buoi. Fruttava tutta quella povera gente al suo signore.

Ma quali erano le arti, e gli ufizj de' Servi? Lorenzo Pignoria, uomo di gran grido fra i letterati, ne compose un trattato apposta col titolo = de Servis, et eorum apud veteres Ministeriis. = Quivi ci fa egli vedere un lungo, ed erudito Catalogo, di quanti impieghi una volta fossero capaci i servi, cominciando dai più bassi, e salendo

a tant'altri, che noi oggidì riputiamo molto cospicui. Chi nondimeno attentamente leggerà quel libro avrà occasione di maravigliarsi, come quel dotto uomo si stranamente confondesse le cose. Sapeva egli (e chi nol sa dei letterati?) la differenza, che passa fra i *Servi*, e i *Liberti*; e pure in essa sua opera non balzò ad attribuire ai servi non pochi ufizj, ch'erano proprj de liberti; e dopo aver mostrata compassionevole la condizion dei servi, li solleva poscia ad una invidiabile, per la qualità degli onorevoli lor ministeri. Ora quì convien osservare un uso degli antichi ro-romani ben diverso da quei de' nostri tempi. Sono i servi, o servitori d'oggidì gente libera, che spontaneamente presta servigio ad altrui; che può ritirarsene, e può essere cacciata, godendo tutti i Popoli d'Italia, e le minime persone al pari de'grandi il privilegio della libertà. Ma Roma antica si divideva in due popolazioni, l'una di servi, o vogliam dire schiavi, privi della libertà, il numero de'quali era prodigioso in quella regina delle città; e l'altra di gente libera divisa in molte tribù, che comprendeva immensa copia di artisti, mercatanti, ed altri anche poveri, anche rustici uomini, ai quali tutti competeva il nome di cittadini romani, ed aveano anch'essi una volta la lor parte nel governo della repubblica. Sommamente si stimava anche dai poveri la libertà, e cittadinanza romana per li privilegj, ed utili, che seco portava. E non è già, che fosse disdetto ad essa povera gente il passare al servigio de'benestanti, e de' grandi; ma

volendo ciò fare, perdeva la libertà, e cessava d'essere cittadino romano, perchè erano incompatibili colla servitù que'due pregj: dimodochè propriamente i ricchi non erano serviti da gente ingenua, e libera, ma solamente da servi, e, siccome diremo, anche dai liberti, i quali erano una specie di persone fra i servi, e gl'ingenui nati da padre libero.

Notissima cosa è, che i servi colla manomissione acquistavano la libertà, o comprandola con cedere il lor Peculio ai padroni, o conseguendola pel merito d'aver ben servito per un tempo discreto, o per le raccomandazioni degli amici, o pel testamento de' lor padroni, o per altre cagioni, ed occorrenze. Allora prendevano il nome di *liberti*, diventavano gente libera, e cittadini romani, poteano far testamento, essere aggregati alle tribù, e godevano altri vantaggi. Chi prima li teneva in suo dominio, e si chiamava *dominus*, o pure *Herus*; da lì innanzi in riguardo a quei liberti veniva appellato *patronus*, voce da noi mutata in padrone, divenendo egli come *padre*, e non più *signore* del liberto. Riteneva perciò il padrone sopra quel liberto il giuspatronato, cioè non dominio, ma diritto di succedergli *ab intestato*, se mancavano figli; e se il liberto avesse peccato d'ingratitudine verso chi gli aveva compartita la libertà, tornava per gastigo ad essere servo come prima, per tacere altre cose. Parimente altro costume fu de' romani, che bene spesso i liberti continuavano a servire nelle case de' loro patroni, o perchè tornava loro il conto, o perchè

non conseguivano un' intera libertà, e si obbligavano per patto a qualche impiego nella famiglia d' esso patrono. E questi impieghi non erano più i bassi e vili de' Servi, ma bensì decorosi, quali convenivano a chi godeva il pregio della cittadinanza romana: di maniera che siccome oggidì la famiglia de' gran signori si divide in servitù bassa, come palafrenieri, cuochi, carrozzieri, cantinieri, e simili: e negli uomini di cappa nera, come braccieri, segretarj, coppieri, ed altri; così gli Ufizj bassi anticamente appartenevano ai servi, e gli onorevoli ai liberti. E tanto più questo si praticava, perchè i liberti in certa maniera entravano nella famiglia propria de' lor patroni. Imponevasi dal signore un solo nome al servo. Qualora poi costui veniva manomesso, acquistava il prenome, e nome del medesimo signore, come sarebbe il dire a' nostri tempi, che gli era conferito il nome, e cognome di chi prima il signoreggiava. Bella iscrizione si legge nella mia raccolta pag. MDXXXVI num. 6. posta ad un fanciullo appellato Festo, che caduto in un pozzo perdè la vita, QUI SI VIXISSET, DOMINI IAM NOMINA FERRET. Se il signore fosse stato per esempio *Marco Labirio Ferace*, il fanciullo manomesso si sarebbe da lì innanzi nominato *Marco Labirio, Liberto di Marco Festo*, ritenendo il nome del tempo servile cioè *Festo*, nell' ultimo luogo. Talmente era considerabile questo essere aggregato alla famiglia, che patroni assaissimi solevano far comune il pro-

prio sepolcro ai loro liberti, e liberte, come costa dai marmi antichi: privilegio di cui non erano partecipi i servi. Molta industria perciò usavano allora essi miseri servi per abilitarsi in qualche professione a misura del loro talento. I servi stessi faceano imparar Lettere ai lor figli, e di questo si prendevano cura anche i lor padroni. Con ciò si meritavano essi di uscire dalla vile lor greggia e condizione, per servire come liberti in ufizj di onore, e di lucro.

Noi non sappiamo se con patti, e con quai patti una volta si manomettessero que' servi, che poi continuavano come liberti a servire in casa de' loro patroni, con essere alzati a più onorati impieghi. Sappiamo bensì dal Tit. *de operis libertorum*, e dall' altro *de bonis libertorum* ne' digesti, che moltissimi acquistavano la libertà con obbligarsi di fare ai patroni dei regali, o delle fatture, se erano artefici, *Operas, vel Donum*. Questo si praticava verisimilmente dai soli mercatanti, ed altri signori dati all' interesse, ma non già dalle nobili case. Per conto di queste, le antiche iscrizioni ci fanno vedere, che moltissimi furono coloro, che anche dopo la conseguita libertà seguitavano a convivere, e servire in quelle medesime case, non più come servi, ma come liberti, perchè probabilmente tornava il conto agli uni, e agli altri. I patroni si servivano di persone loro confidenti, e già innestate nella propria famiglia; e i liberti cresciuti di onore, e di

guadagno poteano accumulare roba per sè, e per li figli. Non ho io potuto scoprire se i romani tenessero servi mercenarj come oggidì. O di veri servi, o di liberti allora si servivano. Ciò posto, maraviglia è, che il Piguoria in trattando degli ufizj de' servi antichi, imbrogliasse tanto le carte, senza distinguere i servi dai liberti, e con attribuir molti impieghi ai primi, che pure erano riserbati agli ultimi. E più da stupire è, citarsi da lui marmi, che parlano di liberti, e pure sono presi da esso, come se parlassero di servi. Sulle prime viene egli abbassando la nobil professione de' medici alla vil condizione de' servi. E con quale autorità? Colle parole di Paolo Orosio, che nel lib. VII. cap. 3. così scrive: = Adeo dira romanos fames sequuta est, ut Caesar Lanistarum familias, omnesque peregrinos, servorum quoque maximas copias, exceptis medicis, et praeceptoribus, trudi urbe praeceperit. = Ma questa eccezione si dee riferire all'*omnes peregrinos*, a tutti i forestieri, e non già ai servi, de' quali tuttavia dovette restare gran copia nelle case de' nobili. Aggiugne il Pignoria la seguente iscrizione:

CHRESTAE CONSERVAE ET CONIVGI
CELADVS ANTINOVS DRVSI
MEDICVS CHIRVRG.

Non *Antinous*, ma bensì *Antoniae* cioè della moglie del principe Druso, s'ha ivi da scrivere. Ora questo *Celado* fu liberto, e non servo della

casa augusta, come apparisce da Giuseppe ebreo lib. 23. cap. 14. e da un' iscrizione rapportata dal Boissardo, e dal Grutero pag. MXXXIV. 1. che fu posta

OCTAVIAE P. F. CATVLLIAE
CELADI DIVI AVGVSTI L.
VXORI

Riferisce il medesimo Pignoria un' altra iscrizione di TI. LYRIVS (probabilmente il marmo avrà TI. IVLIVS) TI. AVG. L. SER. CELADIANVS. Costui era stato prima *servo di Celado*, e gli fu data la libertà da Tiberio Augusto. Ancor questo fa conoscere Celado liberto, perchè i servi non poteano aver dei servi. Nè dia fastidio, che *Celado*, e *Chresta* sua moglie portano un solo nome, come usavano i servi; perchè troppi esempli si truovano di liberti, che ne' tempi de' primi Cesari si servivano del solo lor nome servile, con cui comunemente erano chiamati nelle pubbliche iscrizioni, come costa dalla Classe XII. e XXI. della mia Raccolta. Quel sì, che può parere strano, si è, che *Chresta* moglie di *Celado* medico vien detta *Conserva*, il che ci fa vedere non men lui, che la moglie servi. Ma è da osservare, che ne' tempi d' essi primi imperadori, que' liberti che servivano nella casa, e famiglia augusta, erano anche appellati servi, o ciò facessero per adulazione, o pure perchè servendo a chi era signore di tutti, rispetto a sì fatti padroni, tenevano se stessi per servi. Co-

munque ciò fosse; certo è, che que' medesimi portanti il nome di servo, non lasciavano d'aver già conseguita la libertà, e d'essere liberti. Per tralasciar altri esempli, nella mia Raccolta alla pag. DCCCXCII. si legge:

DAPHNVS
CAESARIS N
SER. DISP. FISCI
CASTRENSIS
VERNIS SVIS F.

Se questo Dafno avea de' servi (*Verna* significa servo nato in casa del signore) adunque era liberto di condizione; e contuttociò viene appellato *servo del nostro Cesare*. Dovea anche avere il prenome, e nome della famiglia dell' imperadore, che l' avea manomesso, benchè non usi che il solo nome a lui dato nella servitù. Sicchè per conto de' *Medici* non sussiste, che i medesimi fossero della feccia del popolo, cioè servi; e l' onorata lor condizione si può ricavare da varie altre memorie dell' Antichità. A me solo basterà di dire, avere l' antico giurisconsulto Juliano nella = l. Patronus ff. de operis libertorum, = scritto così: = Plerumque Medici, servos ejusdem Artis Libertos producunt, quorum operis perpetuo uti non aliter possunt, quam ut eas locent etc. = Se i Medici tenevano dei servi, adunque tali non erano essi. E se insegnavano ai proprj servi l' arte loro, conve-

niva poi conceder ad essi la libertà, affinchè la potessero esercitare.

Andando innanzi, noi troviamo, che il Pignoria attribuisce ai servi i più onorati, i principali impieghi della casa, e famiglia augusta, quando è assai noto, che questi non si concedevano se non ai liberti, i quali, come costa dalla vita di alcuni de' primi imperadori, o corti di mente, e depravati dai vizj, divenivano gli arbitri della corte, ed erano riveriti, e temuti quasi al pari del principe dal popolo, e dalla nobiltà romana. Pallante, Narciso, Epaphrodito, sono celebri per questo nella storia romana. Quali dunque oggidì sono tanti onorati cortigiani, che servono alla lor camera, anticamera, mensa, e ad altre funzioni di confidenza presso i principi, e le principesse, tali erano allora i liberti. Sapeva pur anche leggere il Pignoria, e intendere le antiche iscrizioni, anzi le recava in pruova delle sue osservazioni; ma quelle stesse parlano di liberti, e non già di servi. Era nella corte imperatoria l' ufizio di chi invitava i senatori, ed altri nobili ai conviti del principe. Ecco l' iscrizione riferita da lui stesso.

AGATHOPVS
AVGG. LIB.
INVITATOR

Costui è chiamato *liberto degli augusti*, ed era a lui appoggiato quell'onorevole impiego. Godevano anche varj cortigiani un Ufizio di somma

confidenza, cioè quello di far il saggio alla mensa degli augusti, ed aveano un *procuratore* sopra di loro. Di costoro parla il seguente marmo rapportato dal medesimo Pignoria.

TI. CLAVDIO. AVG. LIB.
ZOSIMO PROCVRAT
PRAEGVSTATORVM

Ognun vede, che ancor quì ci comparisce davanti un liberto. V'era chi avea cura de' vasi d'oro, che servivano per la mensa degli augusti, siccome fa vedere esso Pignoria con quest'altra iscrizione:

GAMVS AVG. L. PRAEP. AVRI
ESCARI. FECIT SIBI ET.
FLAVIAE TYCHE CONIVGI.

Chi non vede, che tale incumbenza nella corte dell'imperadore apparteneva ad un liberto, e non già ad un vile servo? Ed ancorchè fosse stato manomesso, pure, siccome fu di sopra avvertito, usa il solo nome servile: il che ripeto, affinchè trovandosi simili nomi soli nelle antiche memorie de' primi augusti, non si corra tosto a spacciarli per servi. E che questo *Gamo* non fosse servo, ma liberto, si può anche raccogliere dalla moglie, che è *Flavia Nice*. Costei dovea essere stata dianzi serva di Vespasiano Augusto, o di uno dei suoi figliuoli. Nel ricevere il dono della libertà, fu inserita nella famiglia *Flavia* propria

di essi augusti. E notisi, che a distinguere i liberti dai servi, giova l'osservare le mogli; perciocchè era vietato ai servi lo sposar donne libere, nel ruolo delle quali erano parimente comprese le liberte.

Se vogliam credere al Pignoria, nella corte imperiale vi era un maestro de' servi, e lo pruova colla seguente iscrizione.

TI. CLAVDIO. AVG. LIB.
HERMETI
M. PVERORVM DOM. AVGVST.

Ne aggiugne un'altra

FLAVI STEPHANI
PAEDAG. PVEROR
IMP. TITI
CAESARIS.

Ma questi maestri, o governatori non erano già servi, ma bensì liberti, come chiaramente ivi si legge. Oltre di che parlandosi de' *Fanciulli* della corte imperatoria, s'ha con tal nome ad intendere i paggi del principe. Nella mia raccolta pag. DCCCLXXIV. 4. si truova un Publio Aelio Epaphrodito liberto di Augusto = Magister Jatrolipta Puerorum eminentium Caesaris nostri. = Certamente un Pedagogo, che conducesse a spasso gli innumerabili servi della corte augusta, non è da immaginare. E que' paggi, siccome adoperati al servigio immediato degli augusti, si dee credere,

che fossero liberti, e non servi. Secondo il Pignoria entravano anche nel ruolo de' servi i *Bibliotecarj* della corte augusta. Si truovano, dic'egli, ne' marmi antichi C. IVLIVS C. L. PHRONIMVS A. BIBLIOTHECA. GRAECA. C. IVLIVS. FALYX. A. BIBLIOTHECA GRAECA. PALAT. TI. CLAVDIVS. AVG. L. HYMENAEVS. MEDICVS. A. BIBLIOTHECIS. L. VIBIVS AVG. SER. PAMPHILIVS. SCRIBA. LIB. ET. A. BIBLIOTHECA. LATINA. APOLLINIS. Ma i pronomi, e nomi di questi bibliotecarj, cioè l'essere ascritti alla famiglia *Giulia*, o *Claudia*, li fa conoscere per liberti, e non mai per semplici, e vili servi. Quello stesso *Lucio Vibio Panfilio*, benchè appellato *Servo di Augusto*, non lasciava d'essere liberto, come ne fan fede i suoi nomi.

Di questo passo va il Pignoria proseguendo il catalogo degli ufizj, e ministerj degli antichi servi, confondendo insieme quei ch'erano proprj d'essi con gli altri, che competevano ai soli liberti. Ma i liberti, e massimamente quei della corte imperiale, calcavano posti di grande onore, non solamente in essa corte, ma anche nelle provincie, come apparisce da tutti i raccoglitori degli antichi marmi. E sebbene alcuni di essi si truovano chiamati *Servi* degli augusti, abbastanza si conosce, che per qualche ragione particolare portavano questo nome, e non già perchè fossero della vil condizione de' servi volgari. Forse anche pochi erano i liberti appellati servi, all'osservare, che per la maggior parte gli altri si nominano solamente *Liberti degli Augusti*, e non già servi. E se il Pignoria desiderava, che ci fos-

se alcuno, che prendesse poi a trattare de' *Ministerj de' Liberti*, com'egli avea fatto di quei dei *Servi*, dovea procedere con esattezza maggiore, e non entrare nella giurisdizion de' liberti stessi. Ma non più de' tempi romani.

Veniamo ai secoli barbarici dell'Italia. Siccome già accennai, l'uso de' servi era familiare antichissimamente tanto in Occidente, che in Oriente. Gli stessi popoli settentrionali, conquistatori dell'Italia, non ebbero bisogno d'imparlo quì. Lo praticavano molto prima anch'essi: e però qua venuti continuarono lo stesso costume. Erano i servi, o persone prese in guerra, forzate a servire il popolo vincitore, e di questi tali principalmente si formava la gran turba di essi al tempo de' romani. Altri per qualche delitto, o a cagion de' debiti incorrevano nella schiavitù; ed altri in fine per cagione della povertà vendevano la loro libertà, e quella ancora de' figli. Veramente Diocleziano, e Massimiano augusti vietarono il far dei servi solamente a cagion de' debiti contratti, come costa dalla *l. ob aes alienum.* Cod. Justin. *ut actiones.* Ma sotto i re longobardi, e franchi, nè più nè meno furono suggetti i debitori impotenti a pagare i debiti colla perdita della libertà. Fra le formole antiche, da me date alla luce per illustrare la legge I. di Lottario. I. Augusto, si legge: = Pro Martino meo Servo qui mihi fuit traditus per crimen vel per debitum. = E nella legge. 87. del medesimo Lottario sono mentovati = Liberi homines, qui propter aliquod crimen, aut debitum, in servitio

alterius se subdunt. = Quanto ai misfatti, ho prodotto io un diploma di Guaimaro I. principe di Salerno, con cui egli nell'anno 889. dona alla chiesa di S. Massimo = Servum Sacri nostri Palatii Lupum filium Ragimperti cum uxore sua, et filiis, filiabus, nugris, ac nepotibus suis, cum omnibus rebus substantiae illorum etc. = Il delitto da lui contratto era questo: = Pro quo ipse Lupus cum Saracenis ambulavit, et pactuetes fuit, quando ipse stolus (cioè l'armata navale d'essi infedeli) super hanc ipsam Civitatem resedit. = Aveano i suddetti imperadori Diocleziano, e Massimiano proibito il vendere i figliuoli colla *l. Liberos.* Cod. Justin. *de Patribus qui Filios etc.* Ma Costantino Magno con altra legge rimise in uso questo crudele mercato, e sembra ch'esso durasse fino al buon imperadore Lodovico, che lo levò colla legge V. fra le sue = Ut chartulae, (dic'egli,) obligationis de singulis hominibus factae, qui se, aut uxores eorum, aut filios, vel filias in servitio tradiderint, ubi inventae fuerint, frangantur; et sint liberi, sicut primitus fuerint. = Lottario I. suo successore nella legge I. non confermò affatto quell'editto, perciocchè dice: = Liber homo se ipsum ad servitium implicare pro aliquibus causis finitur; = ma per conto della moglie, e de'figli proibisce, ed annulla la vendita d'essi. Tuttavia tempi calamitosi talvolta avvenivano, e massimamente occorrendo carestie, che la povera gente, per non potere di meno, si vendeva ai ricchi. Gaufrido Malaterra nel libro I. cap. 27. della storia Nor-

manica, descrivendo la lagrimevol fame, che nell'anno 1058. afflisse la Calabria, scrive, che i padri = suos Liberos ex ingenuitate procreatos vili pretio in servitutem venumdabant.

Allorchè i romani, ed altri popoli della terra giacevano nelle tenebre della Gentilità, tale autorità, e balìa godevano sopra i loro servi, che non solamente era permesso di batterli, ma impunemente poteano anche levar loro la vita secondo il lor capriccio. Ho veduto un giurisconsulto, che si sforza di giustificare si barbaro costume, contrario ai dettami della stessa natura. Tenevano coloro come bestie i loro schiavi; e tuttochè li stimassero più de'buoi, e delle pecore, perchè ne ricavavano maggior servigio, pure un egual diritto di vita, e di morte era loro conceduto sopra essi servi, che sopra il bue, e il cavallo. Mise poi freno Antonino Pio Augusto a questo eccessivo poter de'padroni, come s'ha da Caio nella = l. 1. ff. de his, qui sui, vel alieni juris sunt, = dove son queste parole: = Hoc temmpore nullis hominibus, qui sub imperio romano sunt, licet supra modum, et sine caussa Legibus cognita in Servos suos saevire. Nam ex Constitutione Divi Antonini, qui sine caussa Servum suum occiderit, non minus puniri jubetur, quam qui alienum Servum occiderit. = Più efficacemente ancora a questa crudeltà rimediò il primo imperadore cristiano, cioè Costantino M. il quale in una legge riferita nel lib. IX. tit. 14. del Codice Teodosiano dichiarò reo di omicidio chiunque volontariamente uccidesse un suo

servo. Fra le leggi degli ateniesi rapportate da Samuele Petit nel suo Comment. v'ha questa: = Servis jus esto Dominos iniquos adigere, ut se vendant humanioribus. = Anche nelle leggi romane del Codice di Giustiniano, e specialmente alla *l. Si Dominus ff. de his qui sui etc.* il padron crudele viene obbligato a vendere il servo. Contuttociò si sa, che i Greci più che i Romani esercitavano maggiore umanità verso i loro schiavi: il che non è di molto onore ai romani antichi. Succederono ad essi nel dominio d'Italia le nazioni mosse dal più freddo Settentrione. Erano gente barbara, non si può negare; pure per quel che riguarda i servi, erano essi trattati con più umanità dai padroni. = Verberare Servum, ac vinculis, et opere (forse compede) coercere, rerum Occidere solent, non disciplina, et severitate, sed impetu, et ira ut inimicum, nisi quod impune. = Così scriveva Tacito de' Germani del suo tempo. Ma da che la religion cristiana venne ad ammansar gli uomini, e a predicare la divina legge della Carità, più mansuetudine si cominciò ad esercitar verso i servi. In più concilj si truova decretato, = Excommunicationi, vel poenitentiae biennii esse subjiciendum, qui Servum proprium sine conscientia Judicis occiderit. = Nè era permesso, se un servo si rifugiava nella chiesa, l'estraerlo subito per forza, come ordinò il re Liutprando nel lib. VI. legge 90. In tal caso o i preti, o i ministri della giustizia s'interponevano per ottener perdono e pace al misero presso il padrone. E se uno schiavo, o sia servo se ne

fuggisse, = et eum Dominus sequutus invitasset in pace, ut redderetur in gratia et postea Dominus pro ipsa culpa in eum vindictam dedisset: = era condennato alla pena di venti soldi d'oro.

Per altro come al tempo de' romani, così a quello dei barbari, si vendevano i servi, e le serve a guisa dei buoi, e de' cavalli; e nella stessa guisa che il venditore del cavallo lo mantiene non difettoso per certi mali, altrettanto facevano i venditori degli uomini. Cioè diceano di consegnargli quel servo = non fugitivum, non ladivum (cioè non suggetto al mal caduco) nec ullum vitium in se habentem, sive mente, et corpore sanum. = Secondo la legge 16. e 72. di Carlo Magno fu prescritto, = ne mancipia venderentur, nisi in praesentia episcopi, vel comitis, aut Archidiaconi, et centenarii, aut viceconitis etc. aut ante bene nota testimonia. = Saggio Editto, primieramente affinchè non si vendessero servi a persone straniere, perchè vi era divieto il condurli fuori del regno; secondariamente acciocchè niuno potesse vendere il servo proprio, reo di qualche misfatto per non pagare la pena, a cui erano tenuti i padroni per li servi. E finalmente per impedire, che alcuno vendesse il servo altrui. Negli antichi tempi dei greci, e romani, allorchè si vendeva un servo, o serva, con pubblico strumento il compratore se ne assicurava l'acquisto. Altrettanto si praticò sotto i longobardi e franchi dominanti in Italia. Ho io pubblicato uno di sì fatti rogiti, scritto più di mille anni sono, cioè nell' anno

736. vigesimo quarto del regno di Liutprando. Ivi = Mancipio nomine Scholastica, et ipso Mancipio Ursio sibi conjuge (sono venduti) auri solidos numero duos, et semisse; = e il venditore cede il *Mundio*, cioè il potere a lui competente sopra que' servi. Che se gli ecclesiastici aveano da far qualche permuta, vendita, o compra di servi, conveniva adoperar le medesime cautele, che si usavano per gli stabili, affinchè apparisse, che maggiore utilità provveniva alla Chiesa da quel contratto. Da uno strumento lucchese dell' anno 975. apparisce, che volendo Adalongo vescovo di Lucca fare un cambio di servi con Ansualdo prete, inviò i suoi messi a ben esaminare quella faccenda; e questi rapportarono, = qualiter meliorata commutatione dedi ad pars suprascriptae ecclesiae. = Notissimo è poi, che non fu vietato ai servi il prendere moglie di egual condizione. Similmente si sa, che i padroni poteano sposare una serva; ma si richiedeva, che innanzi la dichiarassero libera. Rotari nella legge 223. concede tal facoltà alla persona libera, con dir poscia = tamen debeat eam liberam thingare (cioè manometterla) et legitimam facere per garinthix. Tunc intelligatur esse libera, et legitima uxor; et filii, qui ex ea nati fuerint, legitime heredes patri efficiuntur. = Altrettanto veniva prescritto dalle leggi romane. Volendo poi prender per moglie una serva altrui, dovea comperarla dal padrone d' essa. Era all' incontro proposta la pena della vita ad un servo, che avesse ardito di sposare una donna

libera; e per conto della femmina, era permesso a' suoi parenti di ucciderla, o di venderla fuori della provincia; e nol facendo essi, quella restava serva del fisco, cioè del re. Crudele probabilmente parrà sì fatta legge a taluno. Ma si dee osservare, che vilissima era la condizion dei servi, e stando eglino al servigio nelle case delle donne nobili, o d'altre persone libere, ciascuna delle quali per questo titolo participava alquanto della nobiltà: se non avesse il terrore, e la pena delle leggi tenuto in dovere l'uno, e l'altro sesso, facilmente sarebbe avvenuto, che le pazze donne si lasciassero condurre a maritarsi co' servi: il che sarebbe ridondato in sommo disonore delle nobili famiglie. E i longobardi forse più dell'altre nazioni faceano gran capitale dell' onore, e della nobiltà. Benchè a dir vero, anche i romani con pene severissime vietarono somiglianti maritaggi, come si può vedere nel lib. IV. Tit. 9. Cod. Theod. = ad Senatusconsultum Claudianum, e nel Lib. IX. Tit. 9. *de mulieribus*. E Paolo giurisconsulto nel lib. 2. Sent. 21. scrive, che tal donna maritata ad un servo perdeva la sua libertà, e diveniva serva anch' essa del padrone del servo. Abbiamo lo stesso da Tacito lib. 12. Annal. Dissi lecito ad un padrone il prendere in moglie una sua serva, con manometterla prima. Aggiungo ora, che matrimonj tali fatti da uomini nobili eran allora, come anche oggidì, malveduti, e biasimati non poco dai romani, e dagli stessi barbari, per la premura di ognuno, = ne insignium familiarum clara nobilitas indigni consor-

tii foeditate vilescerent, = come dice Antemio Augusto nella novella prima. Tuttavia abbiam troppi esempli di tali nozze nelle iscrizioni romane, dove s'incontrano donne, chiamate *libertе*, e insieme mogli de' loro padroni. Di rado ancora dovea succedere, che i parenti uccidessero le loro donne libere, che si accasassero con servi; perciocchè si veggono molte d'esse, che divenivano serve del palazzo, ed erano poi donate ai monisteri. Grimoaldo principe di Benevento, come scrive Leone Ostiense nel lib. 1. cap. 18. = praecepto suo firmavit omnes feminas liberas, quae servis hujus monasterii fuerant copulatae. = E in un diploma di Landolfo, e Atenolfo principi di Benevento presso l'Ughelli Tom. VIII. Ital. Sac. ne' vescovi di Benevento, sono donate al monistero di san Salvatore due femmine libere, che s'erano maritate con due servi. Alle volte ancora i padroni per motivo di carità cristiana permettevano, che i figli di tali matrimonj restassero liberi: del che si faceva carta pubblica, che si può vedere, presso Marcolfo lib. 2. cap. 9. Nè si dee tacere, avere scritto Andrea Dandolo nella sua Cronica, che sollecitato Carlo Magno dal patriarca di Gerusalemme di liberar dai saraceni la santa città, pubblicò un editto, ordinando, che tutti prendessero l'armi in Italia; = et qui eum non sequeretur, cum quatuor libris nummorum fieret servus. = Aggiugne, che si formò un potente esercito, con cui Carlo tolse Gerusalemme agl' infedeli. Tutte favole: niuna spedizione fu fatta allora per andare in Palestina.

Non colla forza, ma con amichevol trattato ottenne quel monarca i luoghi santi.

Parimente è palese, che i figli nati dai servi, al pari del padre restavano anch' essi privi della libertà, e sotto il dominio del signore; non differenti anche per questo conto dai cavalli, e dalle vacche. Perciò anche ne' secoli barbarici fra le ricchezze si contava l' abbondare di servi, come di mercatanzia, che fruttava, essendo che i padroni si valevano di essi per coltivar le campagne, e per altre arti, e servigi. Quanta gran copia ne avesse il monistero di Farfa, si può leggere nella Cronica di quel sacro luogo da me data alla luce; e similmente nella Cronica del monistero di Volturno si truova il catalogo di que' servi, siccome ancora un placito dell' anno 872. in cui dopo aver conteso alcuni d' essere persone libere, finalmente si danno vinti con queste parole: = Vere de nostra libertate minime probare possumus, quia patres nostri, et matres nostrae servi et ancillae fuerunt de praefato monasterio. = Talvolta infatti succedeva, che si metteva in disputa davanti ai giudici, se le persone fossero di condizion servile o libera. Anche nel 1080. in un placito tenuto da Costantino vescovo di Arezzo, un certo Giovanni, = proferens se liberum hominem esse, nulloque jugo servitutis innexum, = mancando poscia nelle pruove, e convinto dai testimonj in contrario, = professus est se famulum esse jam dicti monasterii, ac insuper junctis manibus se ipsum in manus jam dicti Guidonis abbatis ad famulatum tradidit. =

Presso i monaci benedettini della stessa città di Arezzo in alcune pergamene vidi una curiosa fatica de' vecchi secoli, cioè la genealogia di molti servi di quel monistero, dove erano annoverati i lor padri, avoli, bisavoli etc. i loro figli, discendenti, e collaterali, il loro avere, le fughe, le traslazioni con istudio non minore di quel che adoperino i nobili per tessere le loro genealogie. E ciò fatto, perchè intervenendo talvolta le liti suddette, necessaria cosa era il provare, che i maggiori erano servi: il che provato, si conchiudeva, che anche i figli erano sottoposti a quel giogo, qualora concludentemente non provassero di avere conseguita la libertà. Veggansi le Croniche di Monte Casino, Farfa, e Volturno, e si troverà, che se a quei monisteri erano dònate corti, e poderi, regolarmente si esprimeva, che quel dono comprendeva anche i servi. E Leone Ostiense nel lib. I. cap. 19. della Cronica Casinense scrive, che da un Daniele Tarentino furono dati in dono alcuni servi circa l' anno 817. i discendenti de' quali tuttavia erano servi del monistero di Monte Casino circa l'anno 1100. = Unde (così egli scrive) nonnulli nostrum nunc usquequaque putant, de praedictis ejusdem Daniel Servis eos, quos hodieque abemus, famulos propagatos.

In quali arti, ed impieghi si esercitassero i servi al tempo de' romani l' abbiamo già avvertito di sopra. Sotto i longobardi e franchi gran copia eziandio v' era di servi, ma non apparisce, che gli adoperassero in tanti mestieri.

I padroni ne tenevano in casa gli occorrenti al loro servigio appellati *servi ministeriales*, e regolarmente impiegavano gli altri alla coltura dei loro poderi. Siccome fu osservato di sopra, eranvi anche degli uomini liberi, che si guadagnavano il pane colle rusticali fatiche; tuttavia maggiore senza paragone fu il numero de' servi, e questi applicati all' agricoltura, con quelle leggi, che piacevano ai padroni; giacchè tutto quanto guadagnava quella povera gente, era di essi padroni, detratto il necessario alimento. Anche regnando i romani, non mancavano contadini persone libere, che coltivavano i terreni, come si raccoglie da Columella; forse anche allora più furono i servi agricoltori. Ma niuna delle nazioni trattò sì aspramente i suoi servi, che non lasciasse loro qualche ritaglio del guadagno, da essi fatto nell' arti, nella mercatura, e in lavorar le campagne. Questa porzione si chiamava da' romani *Peculium*, ed anche *Peculiare*, voce poi usata dai longobardi, e franchi, e probabilmente originata dall' avere il padrone cominciato a permettere, che i servi rustici tenessero qualche pecora per conto, e guadagno loro; e poi stesa a significare altri guadagni. Ciò si usava per incitar quella gente a divenire industriosa. Godevano i servi l' uso, ed usufrutto del loro peculio, ma non già un pieno dominio; imperciocchè non poteano venderlo, nè lasciarlo ad altri senza licenza del padrone: il che viene ordinato da alcune leggi de' Codici Teodosiano, e Giustinianeo. Nè avendo i servi

facoltà di far testamento, per conseguente il Padrone ereditava quanto essi aveano adunato: il qual rigore nondimeno non si soleva esercitare, ogni qual volta mancava il servo di vita con lasciare de' figli, perchè a questi si permetteva di goder la roba del padre. Si sa, che molti di costoro, anche a tempi de' romani, cotanto s'industriavano col proprio peculio, che divenivano facoltosi, in maniera da potere col pagamento redimere la propria libertà. = Bene peculiati, et peculiosi = furono dimandati costoro; e lo stesso si praticò a' tempi de' longobardi, franchi, e tedeschi in Italia. Vedesi una donazione fatta nell'anno 1095. da Alberto servo di Alberto conte a Pacifico abbate di S. Prospero di Reggio di una pezza di terra, = ipso namque domino meo mihi consentiente, et hic suptus confirmante.

Per tanto chiunque metteva i servi a lavorare qualche sua corte, massa, o podere, poteva riscuoterne tutte le rendite, con provveder solamente quegli uomini di vitto, e vestito, e lasciar loro il peculio. Solevano altri padroni più indulgenti tassare quanto di grano, e d'altri frutti dovea pagarsi a lui dal servo agricoltore. Se ve n'era di più, tornava in utile e vantaggio d'esso servo; e buon per chi aveva più industria, perchè in tal guisa accresceva il suo capitale. Somiglianti patti anche oggidì si praticano secondo i diversi paesi d'Italia, se non che ora tutti i contadini Italiani son gente libera. Nè pure ne' secoli di mezzo era permesso di aggravare più di quel che portavano i patti, e la consuetudine, i servi la-

voratori delle terre. Nella legge X. di Lodovico Pio sono rammentati *servi beneficiarii*. Più sovente ancora s' incontrano *Casati*, creduti dal Du-Cange, = qui intra casam, hoc est in ruralibus possessionibus serviebant. = Ma che vi fossero de' casati liberi si può provare. Parimente s' incontrano *servi massarii* destinati alla coltura di qualche *massa*, come significante l' unione di molti poderi. Che nondimeno vi fossero *massarii* liberi non mancano documenti, che lo pruovano. Nelle leggi longobardiche abbiamo = servum rusticanum, qui sub massario est. = Questo massaro, come anche oggidì, presedeva alla cura di qualche massa, e comandava ai servi, ma egli sembra essere stato persona libera. Truovansi ancora *Fiscales* o *Fiscalini*, che servivano al fisco, cioè al re. Nella Storia della Traslazione di san Germano vescovo di Parigi circa l' anno 790. si legge: = In hoc pago Parisiaco ipsi fiscalini vestri ob fortitudinem celsitudinis vestrae valde sunt insolentes, et temerarii, et multa mala contra hunc locum perpetrant. = Pensò il padre Mabillone disegnati con questo nome *procuratores fiscorum*. A me sembra più probabile, che fossero servi, o più tosto *Aldii* del re, de' quali si parlerà al cap. seguente. Vengono anche menzionati *servi ecclesiastici*, cioè coloro, che appartenevano alle chiese.

Siccome accennammo, in vigore delle leggi del re Rotari, non era lecito ad alcun servo = sine permissu domini sui neque terram, neque quamcumque rem vendere. = Contuttociò = ser-

vus massarius licentiam habebat de peculio suo, idest bovem, vaccam, Caballum etc. in socio dare. = Noi tuttavia dimandiamo *dare a socida*, cioè consegnare pecore, vacche, e buoi, ad altri con titolo di società, per partirne poscia con lui il frutto, e guadagno. In una piacevol canzone, attribuita da alcuni al Petrarca, si legge:

Ma dar le capre a socio, è pur il meglio.

Il Sillingardi nel catalogo de' vescovi di Modena rapporta un diploma di Lodovico Pio Augusto, dato a Deusdedit vescovo, e copiato poi dall' Ughelli, in cui è confermata la donazione = quam Cunibertus res fecit ad ecclesiam sancti Geminiani de Villa Purcili (nell' originale v' è Puziolo) sive tributum, subsidiales, atque angarias, quas servi ejusdem sancti Geminiani ad ipsum Casalem laborandum et excolendum habuerunt. = Di qua prese il Du-Cange, ed innestò nel suo Glossario la voce *Subsidiales*. Ma nell' originale è scritto *succidiales*, parola bene scura, non sapendo io dire, se mai significasse le rendite degli armenti dati a socida; o pure se tratta fosse da *succidendo*, o sia dal *roncare* le selve, cioè dal coltivare terreni prima incolti; o s' abbia altro senso. Dissi, che si davano a lavorar le terre ai servi con varj patti. Nell' anno 905. nata questione, se moltissimi uomini della corte Lemonta presso il Lago di Como fossero servi del monistero di santo Ambrosio di Milano, Andrea arcivescovo di Milano tenne nella Villa di

Belano, come = missus domni imperatoris = (il che è segno, siccome dirò appresso, che tuttavia regnava in Italia Lodovico III. Augusto) un placito. Quivi protestano quegli uomini, = quia nos veraciter de nostris personis servi simus ejusdem Curtis Lemontas, et monasterii sancti Ambrosii, eo quod genitores, et genitrices nostri etc. Servi fuerunt, et nos sumus etc. = Poscia aggiungono gli oneri loro imposti, cioè = colligere debemus olivas de Olivetas Curtis ipsius, et premere, et exinde oleum, et traere illuc monasterium sancti Ambrosii. Atque ei redere debemus annue a parte ejusdem monasterii argentum denarios bonos solidos septuaginta. Et per lacum comensem abbatem ejusdem monasterii, vel sui missi, navigare debemus; atque ei pro omni anno reddere debemus ferrum libras centum, et pullos triginta, atque Ovas trescentum. = Se poi avveniva, che il padrone volesse col tempo, e contro i patti, accrescere gli aggravj a i servi, costoro reclamavano ai giudici. Truovasi un altro placito, tenuto nell' anno 906. seguente dallo stesso arcivescovo di Milano, dove non so se i servi suddetti si lamentano, = quod ex parte Gadulfi, qui jam dicto monasterio praeerat, maximam paterentur superimpositam. = In che consistesse questa giunta di aggravj, lo spiegano, dicendo: = Supra id quod debet, censum a nobis, atque navigium exquirit. Animalia nostra propositus ejus Pedelbertus injuste aufert; et olivas contra consuetudinem colligere, et pre-

mere sive calcarium facere precipit; ad Clepiatis quoque volentes nolentesque ire, et vites illic amputare contra consuetudinem jubet. Et quod pejus est, multotiens nos grana flagellare, et capillos nostros aufert, sicut in presenti cernitis, precipit. = E perciocchè l' abbate insisteva, che costoro dagl' imperadori erano stati donati al monistero per servi, e poter egli perciò comandar loro ciò che voleva: rispondevano essi, che sotto gl' imperadori altra obbligazione non aveano i loro padri, ed essi, se non la seguente: = Nos annue soliti fuimus solvere, nisi tantum denariorum libras III. cum solidos X. frumentum sextaria XII. Caseum libras XXX. Pullos pares XXX. Ovas CCC. insuper olivas ejusdem curtis Lemonte cum regali dispendio colligere, et premere. = Esaminati i testimonj, fu data la sentenza in favore de' servi, e quì si dee osservare, essere stati di due sorte i servi. I primi erano forzati, cioè presi in guerra, o condennati come rei, o venduti etc. A costoro potea il padrone comandare a suo capriccio. Gli altri erano spontanei, cioè si facevano servi per coltivare i campi, ma con certi patti, ai quali dovea stare anche il padrone. Però la vinsero i servi di quella corte.

Dicemmo, che correndo l' anno 905. vien fatta nel primo placito menzione dell' imperadore, e per conseguente di Lodovico III. imperadore, il quale vien anche espressamente nominato nelle note cronologiche. Ora tal notizia si oppone a quanto hanno scritto il Sigonio, il Pagi,

il Leibnizio, ed altri storici, secondo i quali esso Lodovico augusto nell'anno 902. fu sorpreso, ed acciecato da Berengario re, ed obbligato a ritornarsene in Provenza. Ho io in fatti veduto diplomi dati in Pavia dallo stesso imperadore ne'primi mesi dell'anno 902. e ne ho prodotto uno di Berengario dato nella medesima città in quell'anno *XVI. Kal. Augusti*: segno, che Lodovico avea ceduto il campo. In molte tenebre veramente si truova la storia di que'tempi, e noi non abbiamo se non Liutprando, che tratti di quei fatti, e senza assegnare gli anni. Tuttavia sembra a me assai probabile, che Lodovico III. augusto nel 902. fosse cacciato fuor d'Italia per la prima volta, e che ritornato a ripigliarne il dominio coll'abbattere Berengario, ne stesse in possesso fino all'anno 905. in cui poscia perdè gli occhi e il regno. Accenna il Rossi nella storia di Ravenna uno strumento stipulato in quella città. = Sergii Pontificis anno secundo, Hludovici Caesaris quarto, indictione octava, idibus Julii. = Appartiene tal documento all'anno 905. e si dee scrivere *anno quincto* di Lodovico. Nè serve il dirsi dal Pagi, che nell'Esarcato tuttavia era onorato il nome di quell'imperadore, benchè arretrato; perciocchè quella provincia dipendeva allora dal re Berengario. Aggiungasi, rapportato dal Campi uno strumento dell'elezion di Guido vescovo di Piacenza, scritto = Anno ab Incarn. Dom. nostri Jesu Christi DCCCCIIII. Indict. octava, imperante Domno Hludovico Sereniss. Imperatore. = Non v'ha il mese. Forse ivi fu scritto,

anno DCCCCIIII. Ho io prodotto inoltre un diploma di donazione fatta da esso Lodovico augusto alle monache della Posterla di Pavia, le cui note son queste = Datum Pridie nonas Junias, anno Incarnationis Dominicae DCCCCV. Indict. VIII. anno V. Imperante Domno Hludovico gloriosissimo imperatore in Italia. Actum Ticinensis. = Un'altro simile, cioè colle stesse note, si conserva nell'archivio delle suddette religiose, parimente da me dato alla luce. Tali notizie ci conducono a credere, che solamente nell'anno 905. restasse privo degli occhi, e del regno. Aggiungasi, che la disgrazia d'esso Lodovico vien riferita dall'annalista Sassone, pubblicato dall'Eccardo, all'anno stesso 905. Reginone nella Cronica ne parla all'anno 904. ma si può credere, che nei suoi buoni testi sia scritto 905. perchè l'annalista suddetto copiò Reginone, ed anche la cronica Reicherspergense, mette quel fatto all'anno 905. Tralascio altre memorie, ed osservazioni intorno a que'tempi di tanti imbrogli per la Lombardia.

Passiamo ora a cercare, che s'abbia ad intendere colla voce *Condumae*, o *Condomae*, la quale non rade volte s'incontra nelle antiche carte. Il Du-Cange nel Glossario latino alla voce *Condamina*, fu di parere, ch'essa significasse un unione o massa di poderi. Vien da lui citato il grammatico Papia, che scrive: = Conduma, Domus cum Curia, et ceteris necessariis. = La Cerda in Advers. Sac. cap. 42. num. 10. lasciò scritto: =Conduma locus est laxationi corporis assignatus, dictus a dumetis. = E i fratelli Magri nell'Hiero-

lex. giudicarono, essere *Praedium dumis repletum*. Ve' quanti sogni! Non altro fu una Condoma, se non una famiglia, o sia casata di servi abitanti nella medesima casa, e coltivatori di una possessione. Citano quegli eruditi san Gregorio Magno, il quale così scrive nell'epistola xx. lib. xi. (dianzi lib. ix. epist. xiv.) Experientiae tuae nos praecipisse recolimus, ut quia Reverendissimus Frater, et Coepiscopus noster Calumniosus necessitatem se de solatiis asseruit sustinere, unam illi de jure Ecclesiae deputare Condumam debuisses. = I padri Benedettini nelle annotazioni scrivono: = Conduma est Massa seu praedium Ecclesiae. In dote Oratorii seu Ecclesiae monasterii ponitur Conduma supra lib. x. epist. xviii. infra lib. xii. Epist. xi. Condumam Ecclesiae Remensis, cui nomen Tudiniacus, memorat Hincmarus in vita beati Remigii. = Nè pur essi colpirono nel segno. Seguita il pontefice a dire: = Sed quia Conduma ipsa vineolam parvam juris ejusdem Ecclesiae nostrae tenere dicitur, et ipsam sibi pariter vineolam petit debere locari etc. = Quel *tenere* vuol dir quì *lavorare*, e si parla di una famiglia servile, e non già che la Massa abbracci una Vignola. Lo stesso san Gregorio nell'epistola xi. lib. xii. mette per dote di un Oratorio = Fundos campulos cum Conduma una, boves domitos parium unum. = Ecco ch'egli distingue le terre dalla Conduma, e vuol dire un podere con famiglia di servi lavoratori. Ma quello, che mette in chiaro ciò che fossero le *Condome*, si è la cronica del monistero

del Volturno da me posta in luce. Ivi all'anno 778. Arichis duca di Benevento dona a quel Sacro Luogo = Condomas, idest Barciolus cum germanos suos, simul et nepotes, cum uxores, noras, filios, et filias. Nec non et Condomas nomine Ronciolus tam simul cum suos germanos etc. = E Liutprando duca anch'egli di Benevento nell'anno 747. fa menzione di un = Condoma nomine Dodone cum uxore, filios, et filias suos etc. et Condoma nomine Candolus etc. = Altre testimonianze simili esistono in essa cronica, che non occorre riferire. E poteano avvedersi di questa verità i PP. Benedettini leggendo il testamento di Berticranno vescovo del Maine, riferito dal P. Mabillone negli analetti, e dal P. Papebrochio al dì 6. di giugno. Leggesi quivi: = Ut singulos Condomas (nota che *Condoma* era di genere mascolino) de unaquaque Villa, qui nitidiores esse noscuntur, et nos vel Basilicae Sanctae fideliter deserviunt, volumus, etc. ut integro relaxentur a Servitio etc. Et ingenuitas status illorum sub defensione ipsius abbatis debeat perpetualiter perdurare = Quì si tratta di manomettere le Condome, con liberarle dalla servitù. Probabilmente con questo nome erano disegnati i *Servi Casati*, de' quali è fatta menzione ne' Capitolari di Carlo Magno.

Si vuol'ora osservare, che un bel comodo, e guadagno era una volta l'uso de' servi, o sia degli schiavi. I famiglj de' nostri tempi, che sogliamo nominar servi, per essere gente libera, tutto quel che guadagnano, lo fan suo, e lo trasmettono ai loro figli, e se ne viene lor talento,

abbandonano un padrone, e passano al servigio di un altro. Se i padroni vogliono trattarli colle brusche, eglino ne cercano uno più paziente e discreto; e strapazzano talvolta il servigio, appunto perchè godono la libertà. Non così era nei vecchi tempi. Tutto quello, che acquistava un servo, siccome di sopra accennammo, era del padrone. Se metteva al mondo de' figli, non ne poteva egli disporre, perchè il padrone era anche d'essi signore. Non veniva a lui permesso, se era deputato a qualche mestiere, l'abbandonarlo; se assegnato a qualche podere per coltivarlo, il dipartirsene per servire ad altro padrone. Se era difettoso, si potea vendere mancando al suo ufizio, o commettendo qualche cattiva azione, e fuggendo, poteva il padrone gastigarlo. Perciò ordinariamente col maggior possibile studio procuravano i servi di rendere un buon servigio a chi ne era signore, e massimamente per la speranza di esser ricompensati col dono della libertà. Tutti riflessi, che potrebbero far desiderare oggidì, che si rinnovasse l'uso degli antichi servi. Ma non andava esente da molte pensioni, e fastidj il costume d'allora. Imperciocchè bisognava comperare i servi, e a caro prezzo, e questo si perdeva, mancando essi di vita, o contraendo mala sanità, o fuggendo. Se commettevano qualche capital delitto toccava al padrone di farne la penitenza, cioè di pagar la pena imposta a quel misfatto. Allorchè costoro fuggivano, gran briga era il cercarli, e ridurli, ed occorrevano molte spese, e liti. Talvolta ancora bisognava li-

tigare davanti ai giudici, se coloro negavano di essere servi. Oltre a ciò seguivano matrimonj fra i servi di diversi padroni: il che era uno non lieve imbroglio, perchè non si potevano sciogliere, e conveniva ciò non ostante, che seguitassero a servire i loro padroni. Questi, ed altri incomodi, ch'io tralascio, quei furono in fine, che fecero decadere l'uso de' servi. Principalmente nondimeno contribuirono a ciò le mutazioni seguite in Italia dopo il 1100. per essersi tante città erette in repubbliche, e per le tante guerre suscitate fra loro. Allorchè fiorì l'imperio romano, e il regno longobardico, e franco, se un servo fuggiva da una in altra città, non riusciva tanto difficile il ricuperarlo, perchè v'erano più leggi ordinanti, che niuno ricoverasse, occultasse, o traghettasse i servi fuggitivi. Ma da che l'Italia si partì in tanti dominj, e guerra bene spesso bolliva, più non fu facile il tenere in freno i servi, e se fuggivano il ricuperarli. Si aggiunse il bisogno della guerra. Sotto i romani furono esclusi dalla milizia i servi, sì perchè riguardati come gente vilissima, e sì ancora per timore, che avvezzati all'armi non facessero sedizioni, e si rivoltassero contro i padroni, e contro la stessa repubblica. Solamente a' tempi di Annibale pel gran bisogno si arrolarono i servi, ma con dichiararli prima persone libere. Altrettanto si praticò sotto i longobardi, e franchi. Ma essendo divenute sì frequenti le guerre in Italia fra le stesse città nel secolo dodicesimo, troppo si sarebbe scarseggiato di soldati, ove non si fosse permesso ai servi di

militare. Però andò in disuso l'antico rigore, e fu loro conceduta la libertà, affinchè prendessero l'armi per la patria, e per difendere i confini. Avea Giustiniano nell'Autent. *Quicquid* novella 81. Codic. de Emancip. ordinato, = ut si quis Servus, sciente Domino, mereatur militiam, repente in ipsam rapiatur ingenuitatem. = Nella storia Miscella di Bologna da me pubblicata nel tomo XVIII. Rer. Ital. si legge all'anno 1256. = Furono liberati i rustici del contado di Bologna, ch'erano fedeli (cioè probabilmente servi di Masnada, come dirò appresso) di cento uomini della città, e furono comperati per danari dal popolo di Bologna, e fu statuito, e bandito alla pena del capo, che niuno ardisca di riputarsi per fedele. Così il Comune di Bologna comperò ogni servo, e ogni serva del Contado, e diedero della persona da quattordici anni in su lire dieci, e da quattordici anni in giù lire otto. = Cominciò dunque in Italia nel secolo XII. e XIII. a diventare rara la condizion de' servi, e svanì affatto nel XIV. Sul fine di quel secolo visse il Vergerio, di cui sono le seguenti parole nella vita di Ubertino da Carrara: = Longetus erat hereditarius servus, et semper una nutritus; nam usque ad ea tempora propagandorum servorum mos in Italia manserat, qui nunc prorsus abolevit.

Ho riservato fin quì di parlare di que' servi, che dopo il secolo X. i nostri maggiori furono soliti di chiamare *Homines de Masnada*. In una investitura data dai canonici di Pisa l'anno 1135. si legge: = Et similiter juravit, quod homines, et

mulieres de Masnada de predicto Scanello non habent vendere, nec donare, neque alienare, neque aliquo modo dirigere ad damnitate praedictae Ecclesiae. = A prima vista parrà, che quì si tratti di veri servi, al vedere vietato il *venderli*, *donarli*, ed *alienarli*: il che si suppone si potrebbe fare senza quel divieto, e conviene ai veri servi. In oltre nel testamento di Tancredi marchese da me riferito nella P. I. cap. 33. delle Antich. Estensi, leggiamo: = Universa Masnata mea libera sit, jure patronatus penitus remisso, Peculiis uniuscujusque sibi concessis. = Segno di servi è la menzione del Peculio. Ma non s'ha quì da precipitar la sentenza, e massimamente considerando quel = Jure Patronatus penitus remisso,= perchè questo non s'accorda colla condizione de' veri servi. Noi sappiamo, che anche a' tempi de' romani vi furono de' Coloni in gran copia affatto servi; altri erano liberi, ed altri liberti, ma suggetti per alcuni patti ai loro patroni: intorno a che è da vedere Jacopo Gotifredo al libro V. tit. 9. del Cod. Teodos. de *fugitivis Colonis*. E quì si ponga mente ad uno strumento lucchese dell'anno 768. dove due uomini protestano, = quia nos, et parentes nostri bone memorie Walperto duci, et filiis ejus, seu vias facere solemus, et servitium per conditionem, traendo cùm nave tam granum quam et salem. = Poscia soggiungono: = Nunc vero tradimus, et confirmamus omnes res nostras in Domo Sancte Lucensis Ecclesie; et ab hac die omni in tempore tam mobilia quam immobilia, omnes res nostras

tam de jure parentorum nostrorum, quamque et de adquisiti nostro in integrum confirmamus in potestate Ecclesie Sancti Martini, et nullum tempore ex re a nobis possessa abeamus licentiam subtraendi de dominio ipsius Ecclesie. = Promettono in fine a Perideo vescovo di far tutto quanto faceano in servigio di Walperto duca; = sic tamen salva Justitia nostra, quia sic fuit antea consuetudo. = Ecco persone, che paiono per un conto servi, e per un altro no, stante l'aver essi de' mobili, e stabili di lor ragione, e il sottoporre bensì i loro beni alla chiesa, ma non già le loro persone. Sicchè la lor condizione viene ad essere un misto di servitù, e libertà, e sembra simile a quella degli *Uomini di Masnada*. Monsignor Fontanini in una sua operetta *delle Masnade* credette originata la voce *Masnata* da *Mas* significante *Mansum*, o sia un podere, e da *Nata*, sicchè volesse dire gente *nata nei Mansi*. Il Du-Cange all'incontro crede formata la voce *Masnada* da *Mansata*, per additar persone obbligate a qualche Manso, o sia a coltivar qualche podere. Reca in pruova di ciò le parole di Guglielmo Durando appellato lo Speculatore lib. IV. particul. 3. de Feudis. = Mansata est, quando Dominus dat alicui Mansum cum diversis possessionibus, et propter hoc ille facit se Hominem Domini, et ad certum servitium tenetur. Et talis homo dicitur de Mansata, quia est Homo ratione possessionum. Persona tamen ejus libera est secundum consuetudinem regni Franciae, si dimissa Mansata alio se tranferat. At Itali secun-

dum quosdam vocant homines de Mansata quasi de Familla, et illi quasi pro servis habentur. = Fu di parere il Fontanini, che passasse gran differenza fra gli uomini di Masnada descritto dallo Speculatore, e quei che furono in uso nel Friuli, perchè questi ultimi secondo lui erano di condizione veramente servile. In pruova di che egli produce uno strumento del 1369. o pure 1368. in cui := Nobilis vir Antonius Gallus de Civitate Austria manumisit Dominam Sophiam filiam Tisanti de Premanaco, ejus Ancillam propriam, sive Mulierem de Masnata cum omnibus filiis, peculio, bonis etc. := Certamente il chiamare ancilla quella donna, l'aver ella Peculio, e l'essere manomessa, son tutti indizj di vera servitù. E pure che tali assolutamente non fossero, ma bensì quasi servi, come dice lo Speculatore, assai lo dimostra il titolo di *Domina*, che in quei tempi lontani dall' adulazione de' nostri significava una persona, non della vil condizione dei servi, ma bensì o nobile, o molto civile. Lo stesso Fontanini rapporta un'altro strumento, dove Ricciardo conte di Prata mette in libertà := Sapientem Virum Dominum Marinum Jurisconsultum.

Nel rivedere io le antiche pergamene dell'archivio Estense, ho avuto sotto gli occhi gran copia di strumenti, da'quali apparisce, che non solamente nel Friuli, ma anche nel Ferrarese, e Polesine di Rovigo erano familiari le masnade, e che moltissimi venivano chiamati, *homines de Maxinata*, o pure de *Mazinata*. Questi tali si riconosco-

no come vassalli della casa d' Este, ricevendo feudi, cioè terreni, da essa *ad usum Regni*, e giurando fedeltà al pari degli altri nobili vassalli. Possederono costoro gran copia di beni, non solo feudali, ma anche allodiali, e venivano distinti col titolo di *Domini*, e *Dominae*. Eccone un esempio: Nell' anno 1286. Ferrarino notaio come procuratore di Pietro Figlio *Dominae Veneziae*, confessò, = dictum Petrum esse vassallum, et hominem de Maxinata Domini Obizonis Marchionis Estensis, et habere ab eo in feudum ad usum regni res infrascriptas etc. = e quì annovera molti stabili. Nell'anno medesimo = Dominus Sicherius de Frata, et Dominus Zeoesius, etc. fuerunt confessi, se esse vassallos, et Homines de Maxinata dicti Domini Marchionis, et habere ab eo in feudum res infrascriptas. Una gran copia di beni vien quivi registrata, intitolati = Jurisdictiones, Segnoriae, et Vescontariae etc. in quibus terris habent Jurisdictionem cognoscendi, et determinandi quaestiones civiles, et criminales, et jus colligendi dacium ad catenam Fratae; et jus portus Litigae, et Domus Salvaticae, et jurisdictionem super homines Arquoadae, Corneti, et Gregnani, quia faciebant homines dictarum Villarum ire cum eis ad pluvigum (cioè alle funzioni pubbliche) et in exercitum quociens opus erat, maxime de mandato Domini Marchionis. = Si noti quell'andare *in exercitum*, che è la principale obbligazione di questi vassalli, che pure vengono appellati *homines de Maxinata*. Vedesi poi in uno strumen-

to del 1252. che Bonifazio padre de' due suddetti vassalli presta il giuramento di fedeltà col principale obbligo di prendere l'armi ad ogni cenno del marchese, giurando = contra omnem hominem, eccettuando, anteriores homines, si quos habet. = Ecco dunque, che costoro erano nobili vassalli, nè quì si truova alcun vestigio di vile servil condizione. E pure in un altro strumento del 1262. Pietro figlio del medesimo Bonifazio, comparendo alla Corte, dove = Dominus Azo, Dei, et Apostolica gratia Estensis, et Anconitanus Marchio fecerat congregari omnes Vassallos, et Maxinatas Civitatis Ferrariae, = si protesta = suum Hominem de Maxinata, = ed è investito = de suo justo, et recto Feudo etc. Et dictus Petrus Homo de Maxinata, sicut Servus Domino juravit Fidelitatem dicto Domino Marchioni, cujus Homo de Maxinata est. = Si soggiugne dipoi: = Hoc intellecto expresse, quod vivente ipso Domino, dictus Dominus Marchio habeat, et habere debeat merum, et plenum Dominium dicti sui Hominis, ita quod ipse possit facere, et disponere de dicto suo Homine ad suae beneplacitum voluntatis.

Ora noi troviamo una strana disparità fra gli antichi servi, e i servi di masnada. Vilissima era la condizion de' primi; nulla possedevano, che non fosse del loro signore; nè erano ammessi alla milizia. Ma i secondi erano annoverati fra i vassalli, godevano feudi *ad usum regni*; prestavano il giuramento come i più nobili vassalli; poteano militare, anzi erano a ciò tenuti ad ogni ordine del loro signore. E che per-

sone nobili, e potenti si contassero fra loro, l' abbiamo osservato. Questa mutazion di costumi non altronde credo io nata, se non perchè dopo il mille cangiò non poco di faccia l'Italia. Sorsero innumerabili signori e signorotti, sì ecclesiastici che secolari, ciascun de' quali era indipendente, e solamente riconosceva per suo sovrano l' imperadore. Anche sotto i longobardi furono in uso le nemicizie, e guerre private, appellate *Faidae*. Ma crebbero queste a dismisura dopo il mille fra tanti signori l'uno all' altro confinanti. Lo stesso avvenne in Francia: del che una bella dissertazione lasciò il Du-Cange nella Storia del re san Lodovico. Pertanto i gran signori di allora o per voglia di far guerra, o per necessità di difesa, e tanto ecclesiastici, che secolari, si studiarono di farsi de' vassalli, con dar loro castella o poderi in feudo, ufizio, ed obbligo de' quali era di prendere l'armi, e farle prendere a' loro uomini, in servigio del diretto padrone. Stesero anche questa liberalità alla gente bassa, concedendole qualche terreno da godere: il che cagione era, che niuno fuggisse per non perdere quel bene; ed obbligo d' ognuno era di accorrere coll' armi, ovunque il signore comandasse. Chiamavasi *masnada* questa unione di persone dipendenti da esso signore, e prendevano perciò il titolo di *servi*. Di qua venne il nome di *masnadieri*, perchè formando esercito sapevano far anche il mestiere di saccheggiare al pari degli altri soldati. Tale era il legame, con cui si obbligavano, e sottomettevano

al volere del signore, che in certa maniera uguagliava quello dei servi antichi, tuttochè fossero riputati per nobili, e civili persone, e certamente non contraessero macchia alcuna per quella servitù, come non la contraggono i vassalli con obbligarsi al servigio de' padroni. E in fatti se voleano ricuperare la libertà, ci voleva un atto simile alla manomessione: del che s' è recato di sopra esempio. Nelle giunte alla Cronica de' cortusi lib. IX. cap. V. della città di Trivigi, è scritto: = Quae post excidium illorum de romano, omnes illorum masnatas et servos emancipavit, et libertati, et ingenuitati condonavit. = Vedi qui distinte le masnade dai servi, quantunque si usasse la manomessione tanto per quelle, che per questi. Abbiamo osservato una tal balìa del signore sopra gli uomini di masnada, che potea disporne come a lui piaceva, e sembrava questo un diritto di dominio, come sopra i veri servi. E pure abbiamo osservato, che Tancredi marchese ordinò, che = universa masnada mea libera sit jure patronatus penitus remisso. = *Dominus* si appellava chi tenea al suo servigio servi. Se questi conseguivano la libertà, lui poscia appellavano *Patrono*, come osservammo di sopra. Dal che conviene inferire, che gli uomini di masnada fossero simili ai liberti.

Ne' solamente nel Friuli, e ferrarese furono in uso le masnade, ma n' ebbero anche varj principi e signori sì ecclesiastici che secolari. Il cardinale Baronio rapporta all' anno 1188. un di-

ploma del senato romano, dove si legge: = Res eis ablatas per masnadam romani pontificis et forifactores, = cioè malandrini. Vedemmo di sopra nel Pisano *Homines de masnada*, che aveano servito alla contessa Matilda. E nel registro antico della repubblica di Modena abbiamo il giuramento prestato alla città da alcuni nobili del frignano, dove son queste parole: = Et hoc de Boatia (era un tributo per ogni paio di buoi) observabo, nisi fuero Castellanus, vel Rochexanus, vel Miles, aut Homo de Macinata. = Odasi anche Rolandino nel lib. 1. cap. 2. che scrive di Cecilia moglie di Eccelino il monaco: = Per Paduanum districtum magnas masnadas, vassallos multos, et amplas possessiones habebat. = E in una bolla di Gregorio IX. papa del 1231. presso l'Ughelli ne' vescovi d'Anagni abbiamo: = Si contigerit eos exercitum, vel masnadam facere ultra Urbem: = dove è distinto il *fare esercito*, cioè allorchè tutti i cittadini davano di piglio all'armi, e il *fare masnada*, perchè vi concorrevano i soli uomini di masnada. Presso Giovanni Villani la milizia a cavallo è chiamata *cavalleria*, e i pedoni la *masnada*. Fin dopo l'anno 1300. si truova memoria delle masnade. S'incontrano poi negli antichi documenti = manentes, tributarii, mansionarii, alloderii, adscriptitii, servi glebae. = Non è facile il ben distinguere tutte le qualità, e differenze di tali persone, cioè se fossero liberi, o servi, o liberti, e con quali obbligazioni essi servissero. Ne ho parlato qualche poco nelle Antich. Ital. Quì non occorre dirne

di più. Finirò colla menzione della formola, con cui un certo Leone nell' anno 1018. si dà per servo a Giorgio suddiacono ferrarese. = Presencialiter (dic' egli) atque corporaliter meam personam trado tibi, ad serviendum tibi omnibus diebus vitae meae, tantum pro precio denariorum solidos treginta etc. propterea placet mihi a presenti die, et hora bona et sincera mea voluntate deservire, et obsequiare, sive supplicare tibi jam dicto Georgio omnibus diebus vite mee, cum vera fide et humilitate etc. ad qualemcumque laborem vel obsequium nocturnum rei licite, vel diurnum mihi imperaveris etc. Mihi facere debeas omnibus diebus vite mee vestire, et calciare, nutrire, et pascere, et gubernare; et per singulos annos finitos duodecim denarios debeas mihi etc. Nec fugam me arripere presumo per ullam occasionem vel ingenium. Quod si forte latenter et furtive cum vestris rebus furatis de vestro servicio exire nisus fuero, aut fugam in quamlibet terra... partes arripere persumpsero: liceat tibi Georgio subdiacono, domino, benefactori meo, vel per tuum missum me inquirere, et persecuitare, et me ubicumque inveneritis fugitivu latronem apprehendere, et disciplinare, et me in vestrum servicium revocare ad serviendum tibi omnibus diebus vite mee etc.

DISSERTAZIONE XV.

DELLE MANUMISSIONI DE' SERVI, E DE' LIBERTI, ALDII, ET ALDIANE.

Resta ora da dire qualche altra cosa dei liberti, de' quali abbiam favellato non poco nel cap. precedente. Non era cotanto infelice una volta la condizione de' servi, che non restasse loro la speranza di conseguire o riacquistare la libertà. Anzi la dolce immagine di questo premio stava sempre davanti a' loro occhi, e perciò nulla tralasciavano di pazienza, fedeltà, e premura in ben servire i padroni, affinchè un dì si movessero a ricompensar le loro fatiche con liberarli dall' obbrobrioso titolo, e giogo della servitù. In fatti, o sia che i padroni abbondassero di umanità, o pure che i servi con quante arti potessero si guadagnassero la loro grazia ed affetto, sovente avveniva, che que' miseri restavano nelle lor brame consolati. E ciò si effettuava colla *manumissione*, per cui venivano dichiarati liberi, e non più *servi*, ma *liberti* erano appellati da lì innanzi. Ciò che praticassero i greci, i romani, ed altri popoli in questo proposito, non occorre che lo ricordi. Ne han trattato uomini dottissimi, e celebri giurisconsulti. Avendo i longobardi, e franchi trovato quest' uso in Italia, lo continuarono con qualche differenza nondimeno, siccome andremo accennando. Non v' era anticamente signor secolare, vescovo, ab-

bate, capitolo di canonici, e monistero, che non avesse al suo servigio molti servi. Molto frequentemente solevano i secolari manometterli. Non così le Chiese, e i monasteri, non per altra cagione a mio credere, se non perchè la manumissione è una specie di alienazione, ed era dai Canoni proibito l'alienare i beni delle Chiese. Vedi il Can. *Abbati*, Dist. 54. e cap. = Episcopi, et de rebus eccles. non alienandis. = Nella Cronica del monistero beneventano presso l' Ughelli, s' incontrano alcuni richiamati alla servitù, perchè l' abbate senza permissione del principe avea loro donata la libertà. Usanza familiare fu, che se i figlj de'servi imparavano alquanto di Lettere, facilmente venivano promossi agli ordini ecclesiastici. Ma perchè, siccome abbiamo dal Concilio Calcedonense Can. IV. = cum fastigio Sacerdotii non bene componitur servilis vilitas, = necessaria cosa fu, che i signori li manomettessero prima, ed anzi rinunziassero al giuspatronato, che competeva ad ogni manomettente sopra i suoi liberti. Che se taluno senza saputa, e licenza del padrone veniva ammesso alla milizia ecclesiastica, era dalle leggi forzato a tornare alla servitù. Perciò fra le specie dell' Irregolarità fu poi essa servitù annoverata. Nel decreto e nelle decretali molto se ne parla. Si sosteneva nondimeno la lor promozione, quando si provava la scienza del padrone, e ch' egli non avesse contradetto. Praticavasi lo stesso anche presso i greci, come dimostrò il Papadopoli Praenot. Mystag. Resp. 2. Sect. 5. La prima specie adunque, per così dire,

di manumissione fu l' entrare nel chericato, benchè ordinariamente precedesse la vera manumissione secondo le leggi, di cui diedi io una formola nel tomo II. de' miei Anecdoti. Per questa via gran copia di servi passava una volta ai sacri ministerj; e vi consentivano con facilità i vescovi, i monaci, e gli stessi laici, perchè avendo Chiese, od Oratorj di loro giuspatronato, stimavano meglio di consegnarli a persone loro ben affette, ed obbligate, che a gente estranea. Andò tanto innanzi la folla de' servi promossi al clero che Carlo Magno in una delle leggi longobardiche da me date alla luce, ordinò, che = de propriis servis, vel ancillis non amplius tondantur (in vece di tondeantur) vel velentur, nisi secundum mensuram, ut et ibi satisfiat, et villae non sint desolatae. = Significa il *tondere* il chericato; e il *velare* riguarda le serve, che si faceano monache. Di quì ancora s' intende, di che persone fossero principalmente allora composte le ville. In oltre esso augusto nella legge 138. ordinò: = Ut servum alterius nemo solicitet ad clericalem vel monachalem ascendere ordinem sine licentia, et voluntate domini sui. = E molto prima il re Liutprando lib. V. cap. 24. pubblicò questo editto: = Si quis servum alienum sine voluntate domini sui clericaverit, componat domino suo pro illicita praesumptione solidos XX. et ipse servus revertatur ad proprium dominum; et ipse dominus eius habeat eum, sicut voluerit. = Anche Lodovico Pio parla di ciò nella legge 30. e da' suoi ca-

pitolari si scorge, che v' erano lamenti a cagion de' servi = qui passim ad gradus ecclesiasticos indiscrete promovebantur.

In altre guise ancora si liberavano i servi dal dominio degli ecclesiastici. Trovavansi talvolta pur troppo vescovi, ed abati di guasta coscienza, che nulla curando, o paventando le minaccie de' canoni, e l' ira di Dio, ad altro non attendevano, che ad impoverir le Chiese, e i monisterj profondendo gli stabili, gli ornamenti delle chiese, e le famiglie de' servi, per arricchirne i lor parenti, ed Amici. Nella Cronica di Farfa se ne veggono parecchi esempli. E in quella del monistero di Volturno si vede, che quegli abati concedevano i lor servi in livello ai laici. Accadeva eziandio, che i servi delle Chiese si accasavano con donne libere; e benchè i figli, che ne nascevano, fossero anch' essi regolarmente servi, pure in qualche luogo godevano il privilegio della libertà, e se l' attribuivano con pretendere di non essere stati servi, da che aveano presa per moglie una donna libera. Tal notizia risulta da un diploma di Arrigo V. appellato anche VI. conceduto nel 1194. al monistero di san Salvatore ad Leones di Brescia, il quale era stato fondato dal re desiderio. Il P. Mabillone stimò distrutto quel sacro luogo a' tempi di Corrado II. imperadore; ma dal privilegio suddetto costa, che i suoi abati continuarono lungo tempo ancora dipoi. Ivi sta scritto: = De servis vero, et ancillis ipsi loco a suo conditore in servitium monachorum Deo ser-

vientium inibi traditis, qui suos filios, vel filias occasione alienandi eos, vel eorum filios a servitio, liberis conjugio tradunt, aut e contra suscipiunt: constituimus, ut sive de paterna, seu de materna generatione descendunt, nullatenus a famulatu discedant, sed in perpetua servitute permaneant, et in suorum parentum, servorum scilicet, conditione permaneant.

Vengo ai riti delle manumissioni, che furono diversi da quei de' romani. La prima specie di quelle viene espressa dal re Rotari nella legge 225. e si chiamava = manumissio per quartam manum, = così detta, perchè volendo un padrone concedere la libertà ad un servo, il dava in mano ad un uomo libero; e questi ad un altro; e così a quattro diverse persone. L'ultima conduceva il servo in luogo, dov' erano quattro vie, e in presenza di testimonj gli diceva, che da lì innanzi era libero, potendo andare per qualunque delle vie suddette, che a lui piacesse. Ecco le parole della legge: = Qui fulfreal (cioè libero) et a se extraneum, idest Amund (cioè sciolto dal suo potere) facere voluerit sic debet facere. Tradat eum prius in manus alterius hominis liberi, et per garantix (dicendo: Ve ne fo un dono) ipsum confirmet; et ille secundus tradat eum in manu tertii hominis eodem modo; et tertius tradat eum in quarti. Et ipse quartus ducat eum in quadrubio, et thingat eum in guardia (cioè gli faccia dono della libertà, costituendosi malevadore di quell'atto) Et gisiles (cioè i testimonj) ibi sint; et

sic dicat: De quatuor viis, ubi volueris ambulare, liberam habeas potestatem. Si sic factum fuerit, tunc erit Amund, et ei manebit certa libertas. = In questa maniera il servo era detto *missus a manu*, cioè licenziato dal potere del padrone. L'altra specie di manumissione consisteva nell' autorità del re, a cui veniva presentato il servo acciocchè gli donasse la libertà. Appellavasi questa = manumissio per impans, cioè in voto regis; nè altro occorreva, se non che il re dicesse in presenza di testimonj: costui è libero. Ciò s' ha dalla suddetta legge. La legge salica, o sia francese, e la ripuaria, aggiugnevano un particolar rito a questa manumissione; perchè il re riscuoteva dalla mano del servo una moneta d' oro, o d' argento, o di rame: quasichè il servo pagasse il suo riscatto. I servi pagavano per l' ordinario qualche cosa al loro padrone nell' atto di ricevere la libertà, forse per quella ragione, che secondo l' uso dei longobardi = donationes sine Launigild, aut sine commutationibus, = cioè senza qualche ricompensa, non erano legittime. Di tal rito son da vedere il Bignon, il Du-Cange, e il Baluzio. Nell' archivio de' canonici di Arezzo esiste la manumissione d' un suo servo fatta per privilegio da Lottario I. imperadore nell' anno 844. Le sue parole son queste: = Servum nostrum Adalbiddum nomine, manu propria excutientes e manu ejus denarium secundum legem salicam, liberum fecimus, et ab omni jugo servitutis absolvimus. = Sì fatti liberti si chiamavano ho-

mines denariales, come costa dalla legge XIII. di Pippino re d' Italia. Un altro simile esempio di manumissione fatta dal medesimo augusto d' una serva, vien rapportata nel tomo I. Veter. Scriptor. dal P. Martene. E che anche in Italia fosse portato dai re franchi, e si praticasse questo rito, si pruova con un diploma di Berengario I. re d' Italia dell' anno 912. esistente presso i monaci olivetani di Santa Maria all'Organo di Verona, dove così egli parla: = Servum nostrum, nomine Aregisum, cum uxore sua Adelinda, et filio suo Adelardo, et filia ejus nomine Ingeza ab omni servitutis ligamine liberasse, et ingenuos dimisisse, et a manibus eorum secundum regiam consuetudinem publicae monetae denarium excussisse, eisque per quatuor angulos orbis liberam facultatem eundi, ac redeundi concessisse, quatenus potestative et libere incedant quocumque voluerint, tamquam miles publicus, civisque romanus. = Gli dona ancora = omnem substantiam, et supellectilem suam mobilem, et immobilem. = La formola di poter andare a suo piacimento, veniva dai romani, scrivendo Plauto in Menoechm.

Liber esto, atque abito, quo voles.

Fu preso ancora dagli antichi il dichiarare *Cittadino romano* il liberto, costando ciò dalle manumissioni de' tempi romani, e da una legge di Costantino Magno. In una formola pubblicata

dal Sirmondo è detto, che il manumesso = sicut alii Cives Romani vitam ducat ingenuam.

Fu parimente in gran credito, massimamente ne' secoli posteriori, la manumissione fatta in chiesa davanti al vescovo, sacerdoti, e popolo, sì per maggiore pubblicità e sicurezza, come per gloria della carità cristiana. Imperciocchè quasi sempre i signori concedevano ai servi questa grazia = pro remedio, o sia, pro mercede animae suae. = Era condotto il servo = circa Altare, o pure, ante sacri Altaris cornu, = tenendo una candela in mano, e quivi era dichiarato libero con chiare parole dal padrone. Da Roma Cristiana discese quest'uso, come s'ha da due leggi del codice di Giustiniano Tit. = de his, qui in Ecclesia manumitt. = Notò Jacopo Gotofredo, che anche i gentili usarono di dar la libertà ai loro servi ne' templi, e ne' Comizj del popolo. E che nell'Affrica si usasse questo rito, lo attesta santo Agostino nel Serm. XXXI. dell'edizione Benedettina con dire: = Servum tuum manumittendum manuducis in Ecclesiam. Fit silentium. Libellus tuus recitatur, aut fit desiderii tui prosecutio. = Più sotto impariamo da lui, che si stracciava lo strumento, con cui fu comperato il servo, e se ne formava un nuovo della data libertà, colla sottoscrizione de' testimonj. Coloro, che ne' capitolari si veggono chiamati *Chartularii*, e *Chartulati*, crede il Du Cange, che fossero servi manumessi *per Chartam*, cioè collo strumento. Sebbene niun servo a mio credere fosse manumesso senza che se ne formasse un atto

pubblico per sicurezza di lui. E questi *Cartulati* si truovano poi ne' privilegj dei re, ed imperadori insieme coi servi, coloni, e livellarj. Truovansi ancora i *Commendati* nelle antiche carte; ma non furono servi, nè manumessi, perchè gente libera, che si metteva al servigio altrui. In una formola del Sirmondo leggiamo queste parole dette di un libero, ed ingenuo: = Minime habens, unde se pascere vel vestire debeat, ideo petii pietati vestrae, ut me in vestrum Mundiburdum (patrocinio, o protezione) tradere vel commendare deberem. Eo videlicet modo, ut me tam de victu, quam et de vestimento, juxta quod vobis servire, et promereri potuero, adjuvare, vel consolare debeas; et dum ego in caput advixero, ingenuili ordine tibi servitium vel obsequium impendere debeam. Et me de vestra potestate, vel Mundiburdo, tempore vitae meae potestatem non habeam subtrahendi, nisi sub vestra potestate vel defensione diebus vitae meae debeam permanere. = Di qua s'intende, che anche i *Commendati*, ancorchè *ingenuili ordine*, cioè con ritenere il pregio di essere liberi, entravano al servigio altrui, e non ne poteano uscire senza licenza del signore. Furono anche appellati *Commenditi*, e *Commendatari*, il che dà luce ad una legge di Carlo Magno, cioè alla centesima fra le longobardiche, dove dice: = Ceteri vero homines liberi qui vel Commendationem, vel Beneficium Ecclesiasticum habent, sicut reliqui homines justitiam faciant. = E perciò troviamo costoro, benchè libe-

ri, a cagione dell' obbligo suddetto annoverati colle persone, sulle quali aveano autorità i padroni. Ugo re d' Italia nell'anno 926. conferma al monistero veronese di san Zenone tutti i suoi beni = cum Familiis, et Servis utrisque Sexus, Mancipiis, Colonis, Libellariis, Cartolatis, Comendatis etc. = E che i Commendati non fossero di condizion servile si raccoglie ancora da un placito dell' anno 854. esistente nella Cronica del Volturno, dove alcuni uomini litigando coi monaci dicono: = Nos et parentes nostri semper liberi fuimus; nam nos per defensionis causam fuimus liberi homines Commendati in ipso Monasterio, non vero servi. = Il rito suddetto della manumissione davanti all' Altare si truova fra gli Alamanni, Franchi, Wisigoti, e Ripuarj. Un esempio dell'Italia comparisce in un barbaro strumento del 1056. in cui Willa contessa, già moglie d'Ugo duca, e marchese trovandosi in Bologna, concede la libertà a Cleriza sua serva, con dire: = mano mito te Benzo Presbiter da Plebem Sancti Adriani, ut vadat tecum in Ecclesia Sancti Bartholomei Apostoli, traad te tribus vicibus circa Altare ipsius Ecclesie cum cereo apprehensum in manibus suis. Deinde exite, et ambulate in via quadrubio, ubi quatuor vie se dividuntur, et date eam licentiam. = Disse poscia il prete: = Ecce quatuor vie: ite, et ambulate in quacumque partem tibi placuerit tan tu supradicta Cleriza, quan osque tui eredes etc. Abeatis vias apertas portas Paradisi, portas Civitatis, portas Castellis in placitis, et in conventis locis

ambulare, et stare, et Wadia pro te dare etc. = Di Ugo duca e marchese poco fa nominato, feci menzione nel cap. VI. de' marchesi. Forse figlio fu di Bonifazio marchese di nazione Ripuaria, e memorie di lui si truovano nella Cronica del monistero di Casauria. Altri esempli di manumissioni ho io recato, che non importa rammentare, bastando il già detto.

Da quanto s'è finquì veduto possiam conoscere, che ne' tempi cristiani, cioè regnando la religione maestra della Carità, non dovea essere molto infelice la condizione de' servi, perchè loro era permesso d'industriarsi, e di accrescere il capitale del peculio, purchè ben servissero nel medesimo tempo a' padroni. Giugnevano alcuni a mettere insieme tanto danaro, che potevansi riscattare dalla servitù. Rolandino bolognese nella somma dell'arte notariale, composta circa l'anno 1255. ci presenta una formola, in cui un padrone manumettendo un servo co' figli, concede loro = totum eorum peculium a rationibus Domini separatum. = E ciò fa, = pro pretio centum librarum Bononiensium: quod pretium dictus Dominus confessus fuit, et contentus, se ab ipso Antonio dante, et solvente etc. habuisse, et recepisse. = Aggiungasi ora, che pio, e frequente costume fu, che i padroni prima di morire lasciassero ai loro servi la libertà. Costantino M. quegli fu, che introdusse questa maniera di manumissione, concedendola ai cherici; e passò poi una sì pia liberalità anche ai laici. Tuttavia dalla legge 3. del re Astolfo si ricava, che succeduta

la morte del testatore, per eseguire la di lui volontà, si manumettevano attualmente i servi nella chiesa. Perchè poi sembrava andare all'eccesso questa generosità de' padroni, Pippino re d'Italia nella legge 34. mette il caso, che avendo il padre una figlia, lasci nell'ultima sua volontà a tutti i suoi servi la libertà. = Et quia, soggiugne, contra legem esse videtur, instituimus, ut ipsa filia in tertiam portionem de praefatis rebus iterum introire possit. = Cioè vuole, che un terzo di quegli uomini continui ad essere servo di quella figlia. Nè si dee credere, che seguita la manumissione, passassero sempre i servi ad una piena, e totale libertà; perciocchè, come fu di sopra accennato, i padroni ritenevano qualche diritto sopra de' medesimi, appellato giuspatronato. E poi per lo più si faceva loro questa grazia, ma con varj patti ed obbligazioni o di qualche servigio personale, o di pagare qualche censo ogni anno. Che se il testatore volea libero da ogni legame il servo, era d'uopo, che specificasse questa sua intenzione con chiare parole. Nell'appendice a Marcolfo cap. 48. si legge *Redemptionale*, cioè la manumissione, che il padrone per danari concede al servo con dire: = Ut taliter fias ingenus, tamquam si ab ingenuis parentibus fuisses procreatus vel natus, cum omni peculiare tuo, et nec mihi, nec ulli heredum meorum nullum impendus servitium, nec hominium, nec libertaticum, nec ullum obsequium, nec patronatium etc. = Ecco varj nomi esprimenti gli obblighi, che sovente s'imponevano ai liber-

ti, o competevano al padrone sopra di loro. Notissimo è poscia, che se i liberti divenivano ingrati a chi avea usata con loro tanta generosità e benefizio, dalle leggi, che si truovano ne'codici di Teodosio e di Giustiniano, erano condennati a perdere la libertà, e tornavano ad essere servi, nè più poteano far testamento. Ma che in questa pena incorressero i liberti ingrati sotto i re Longobardi e Franchi, non l'ho trovato. Siccome non veggo, che allora si facesse caso della qualità di sangue libertino, come si usò al tempo de'romani, i quali riputavano ben inferiore agl'ingenui chi discendeva da genitori liberti, e ci volea del tempo a purgar quella macchia. Tuttavia presso l'Ughelli nel tomo IV. dove tratta de' vescovi di Vercelli, si legge un decreto di Leone vescovo di quella città, fatto sul fine del secolo X. = praesentia Judicum, Civium affluentia residente et Militum, appositis Evangeliis, et Libris Legum, Chartis contra Legem factis (si quae erant) legaliter incisis, nobiliter acclamante populo,= furono di nuovo rimessi in servitù tutti coloro, che essendo già servi della chiesa di Vercelli, per negligenza o vizio de'precedenti vescovi = a jugo servitutis in libertatis nobilitotem (notisi questa parola) transierant, et ipsam Ecclesiam in derisu, et despectu habebant. = Confessa il vescovo, = ab ejusmodi libertis, quod aliquibus divitiis inflati essent, inquinari nobiles. = Certamente si può credere, che anche allora abborrissero i nobili di mischiare il loro sangue con de'liberti, come oggidì ancora sogliono astenersi

da'maritaggi con chi poco fa o per fortuna, o per industria è uscito dal fango. Presso Marcolfo lib. 2. capit. 33. un padrone dona ad un suo servo la libertà, = ea conditione ut dum advixero, mihi deservias; post obitum vero meum si mihi superstes fueris sis ingenuus etc. peculiare concesso, quod habes, aut elaborare poteris: = A questa maniera d'impegnare per tempo la libertà ai servi, ebbe riguardo Astolfo re de'Longobardi nella legge 2. = Si quis Langobardus, dice egli, pertinentes (così ancora si appellavano i servi) thingare voluerit (cioè manumettere) in quartam manum dandos, et chartulam ipsis ferit, et sibi reservaverit servitium ipsorum, dum advixerit; et decreverit, ut post obitum ejus liberi sini, stabile debeat permanere secundum textum chartae, quam ei fecit, etc. = Finalmente si dee aggiugnere, che se il liberto era pienamente manomesso con avere il padrone rinunziato al giuspatronato, allora potea testare, e far ciò che gli piacea della sua roba. Ma durando il giuspatronato, e non avendo figli, la sua roba tornava al patrono.

Convien ora parlare degli *Aldii*, et *Aldiane*, de'quali sì sovente si truova memoria nelle leggi longobardiche, e nelle vecchie carte d'Italia, ma non già presso i franchi, ed altre nazioni. Furono dunque gli *Aldii*, detti anche *Aldiones*, una sorta d'uomini fra i servi, e liberti. Non erano servi, perchè manomessi; nè veri liberti, perchè tuttavia obbligati a servire il padrone e i suoi eredi. Il Du-Cange nel Glossario

citando le Chiose del Lindenbrogio, riconosce l'Aldio = statu liberum, et libertum cum impositione operum. = Poscia come dimentico di questo, soggiugne, che gli Aldii erano = ex genere servorum, tametsi peculiaris et propria fuit servorum species, ab aliis nimirum servis divisa. = In pruova di ciò egli cita la legge 84. longobardica di Carlo Magno, dove son queste parole: = Aldiones, vel Aldianae ea lege vivant in Italia in Servitute Dominorum suorum, qua Fiscalìni, vel Lidi vivunt in Francia. = Egli parimente chiama i *Lidi Servos glebae*. Del medesimo parere fu il Baluzio nelle note ad un capitolare di Carlo Magno dell'anno 792. dicendo *de Mancipiis, idest Aldiis*. All'incontro tengo io per fermo, non doversi annoverar gli aldii fra' servi, ma sì bene fra i liberti, privi nondimeno di una totale libertà. *In Servitute Dominorum suorum* altro a mio credere non vuol dire, che l'obbligo loro imposto di servire ai padroni, ma senza l'obbrobrioso titolo di servi. Primieramente negli antichi diplomi quasi sempre noi troviam distinti gli aldii dai servi in quella formola: = Cum servis, et ancillis, aldiis, et aldianis: = il che indica la differente lor condizione. Secondariamente il re Rotari nella legge 227. ci fa sapere, che chi vuole far divenire *Aldio* un suo servo, dee manometterlo, ma che *non illi det quatuor vias*, perchè cessava ben d'essere servo, ma non acquistava una piena libertà, rimanendo tuttavia con legami di obbligazione verso il patrono, nè potea senza licenza passare al servigio altrui. E

il re Liutprando nella legge V. lib. IV. insegna, che per manomettere un servo, la funzione si avea da celebrare al sacro Altare. Ma per fare di un servo un aldio, tal funzione non s' avea da eseguire in Chiesa. = Nam qui aldium facere voluerit, = dovrà manometterlo, ma = non eum ducat in Ecclesia: nisi alio modo faciat, qualiter voluerit, sive per chartam, sive qualiter ei placuerit. = Quello nondimeno che mette in chiaro la sentenza mia, è la legge 218. di Rotari, parlante in questi termini: = Si Aldia libera in casa aliena a maritum intraverit, libertatem suam amittat. = Adunque la libertà, benchè non piena, era pregio degli *Aldii*, nè s' han da riporre fra i servi.

Torniamo ora alla legge di Carlo Magno assomigliante gli *Aldii* italiani ai *Fiscalini*, e *Lidi di Francia*. Giovan-Gerardo Vossio lib. 1. de Vitiis Serm. decretò, essere stati i Liddi, o Liti coloro, = qui ingenuitatem suo pretio mancipassent. = Non è da ascoltare, siccome nè pure il Du-Cange su questo punto. Poteano veramente essi allegare per tale opinione ciò che si legge nella vita di san Meinverco vescovo di Paderbona pubblicata dal Leibnizio, dai Bollandisti, e da altri, dove è scritto: = Duram antique servitutis Litonum justitiam per novam paternae pietatis relevavit gratiam, constituens, a villicis adminiculari eis in cibi, potusque necessariis (quod antea non fiebat) tempore messis. = E pure questo medesimo passo pruova, che i Liti non erano Servi. Se tali fossero stati, non sola-

mente al tempo della messe, ma per tutto l'anno avrebbono dovuto i padroni somministrar loro il vitto. Odasi ora un capitolare di Carlo Magno dell'anno 789. dove si comanda, che ad ogni Chiesa debbano i parrochiani donare = Curtem, et duos mansos. Et inter centum et viginti Nobiles, et Ingenuos, similiter et Litos (ciascuna a rata del suo avere) Servum, et Ancillam eidem Ecclesiae tribuant. = In oltre al cap. 15. comanda, = ut omnes decimam partem substantiae, et laboris sui Ecclesiis, et Sacerdotibus donent, tam nobiles, quam ingenui, similiter et Liti; juxta Deus unicuique dederit Christiano, partem Deo reddant. = Adunque i Liti doveano possedere stabili, e far suoi i frutti delle loro fatiche: il che non competeva ai servi. In un altro capitolare dell'anno 797. è ordinato, = ut ubicumque Franci secundum legem solidos XII. solvere debent, ibi nobiliores Saxones Solidos XII. Ingenui V. Liti IV. componant. = Ecco i Liti obbligati a pagar le pene come l'altre persone libere. Per li servi, se faceano delitti, il padrone pagava la pena. Per la stessa ragione dobbiam credere, che i *Fiscalini* non fossero diversi dai Liti, ed Aldii. E ricavasi ancora da un capitolare di Carlo Magno dell'anno 805. in cui è permesso agli uomini *Ingenui* di prendere in moglie donne *Fiscaline*, siccome ancora = feminis liberis homines Fiscalinos sibi sociare conjugio. = Ma anche secondo i Franchi si gastigava la donna libera, che sposava un servo; nè uomo ingenuo potea accasarsi con serva altrui. Conviene perciò conchiudere, che gli *Aldii* per

mezzo della manumissione erano usciti dalla vil condizione dei servi, ma con patto di dover coltivare qualche terra del manumittente, o pure di pagargli censo, o di far altro loro servigio. Una specie di liberti vi furono, che non godevano un' intiera libertà, continuando a vivere con suggezione, e dipendenza dal patrono. Per ricuperare affatto la libertà v'era d' uopo un altro atto Pubblico, con cui fosse totalmente libero. Questo stato di totale libertà disegnato dai longobardi colla parola *Fulfreal*. Dura essa presso gl' inglesi, che chiamano *Fulfraee*, chi è *pienamente libero*. Pertanto anticamente tre stati di persone si contavano lavoratori di campagna, cioè *Liberi*, *Aldii*, e *Servi*. I *Liberi* erano simili ai contadini de' nostri tempi. La condizion de' *Servi* l' abbiamo già osservata. Participavano gli *Aldii* dell' uno, e dell' altro stato. Queste tre sorte di uomini sono chiaramente distinte in un bel decreto di Carlo il Grosso augusto, esistente nell' archivio de' canonici di Arezzo, spettante all' anno 883. o pure 882. dov' egli detesta la prepotenza de' conti, ed altri giudici secolari, i quali faceano = districtiones in Liberos Manarios, super Ecclesiasticas res residentes, et Servos, et Aldiones faciunt, tributa ab eis exigunt. etc.

Pretendeano nell' anno 844. alcuni lavoratori d' essere affatto liberi; ma convinti, finalmente con pubblico strumento del Monistero Ambrosiano confessarono d' essere stati lasciati per testamento da un Totone; = et postea nos ingeniose, et suasione de malis hominibus subtrahere quaesivimus, sed nullatenus potuimus,

eo quod certius Aldiones ejusdem monasterii Sancti Ambrosii esse debemus etc. sub potestatem, et defensionem, adque tuicionis prefati monasterii. = Non erano gli Aldii *sub dominio*, ma solamente *sub tuitione* de' loro padroni. Però il Vossio suddetto ebbe ragion di scrivere, che = Aldius videtur, qui antea servus, sic libertatem consequutus, ut interim veteri domino foret obnoxius. = E così intendiamo, che voglia dire Leone Ostiense lib. 1. cap. 14. della Cron. Casin. dove scrive: = Servos autem suos, et ancillas omnes libertate donavit, sub ditione tamen, et tutela monasterii hujus ita ut per singulas operas annualiter ubi nostri ordinarii praeciperent, exercerent. = Cioè di servi ch' erano, divennero Aldii. Nè secondo la legge 100. di Lottario I. imperadore era lecito = novam conditionem Aldioni imponere, = cioè alcun aggravio oltre a' patti primieri. Trovansi poi *partiarii coloni*, ne' digesti alla L. *si merces*. Tit. *locati*, così appellati, perchè davano al padrone la metà delle rendite de' poderi da loro coltivati. Ne fa menzione anche Reginone lib. I. cap. 43. de eccles. discipl. e ne' capitolari presso il Baluzio si legge: = Qui tale beneficium habent, et ad medietatem laborant. = Son costoro chiamati in varie antiche carte *medietarii* accennate dal Du-Cange, e non so come quel grand' uomo li stima = Servi, qui duobus dominis obnoxii erant, = allegando in pruova di ciò le seguenti parole d'uno strumento: = Concessit Deo, et sancto Johanni Baptistae Cavillam, quae erat sua villana, ut esset medietaria sancti Johannis ipsa, et filii sui

in sempiternum, et totum servitium, quod solebat persolvere comiti, de cetero persolveret sancto Johanni. = Ma quì si tratta non di una serva, ma di una Aldiana; ed essa è chiamata *medietaria*, non perchè servisse a due padroni, ma perchè lavorava a metà la terra di san Giovanni. In queste parti dura il nome di Mezzardo, significante contadino lavoratore di campagna, che rende al padrone la metà del grano, e dei frutti. Finalmente s' ha da osservare, che molte furono le cagioni, per le quali era conceduta la libertà ai servi, e la piena libertà agli Aldii; e se così non fosse fatto, sarebbe tanto cresciuta la lor popolazione, che avrebbero fatta paura al resto del popolo libero. Cioè il lungo servigio, la fedeltà, l' abilità, con cui si comperava quella povera gente l' affetto de' padroni, faceva o presto o tardi sciogliere le loro catene. I re franchi solevano donare la libertà ai proprj servi *pro nativitate filii*, o per altre occasioni di allegrezza. Lo attesta Marcolfo nel lib. 2. cap. 52. ma era la pietà e carità dei cristiani, che più sovente li moveva a recar questo benefizio ai servi, e massimamente nei testamenti ne' quali ognun provvede all' anima sua. Di simili ultime volontà negli antichi secoli ne ho io accennato più d' una. E ciò basti intorno ai liberti de' tempi barbarici.

FINE DEL TOMO PRIMO.

uod s
eret s
di :
:hiam
padro
san G
Mezz
camp
gran
e, ch
a con
tà a
tanto
fatta
lungo
mpe
roni,
ca-
ertà
al-
olfo
rità
car
nei
na
di
-

3 2044 019 960 137